

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I, XI e XII)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	34
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	35
GIUSTIZIA (II)	»	59
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	108
DIFESA (IV)	»	109
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	112
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	119
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	132
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	145
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	154
AFFARI SOCIALI (XII)	»	190
AGRICOLTURA (XIII)	»	192

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	224
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	»	229
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	230

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	10
Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. C. 3492 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 9 marzo 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

C. 3495 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SARRO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del

provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3495 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 43 articoli, per un totale di 116 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo a cinque distinte finalità: 1) l'introduzione di misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; 2) l'introduzione di misure strutturali e di semplificazione in materia energetica 3) l'introduzione di misure per il rilancio delle politiche industriali; 4) l'introduzione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali; 5) ulteriori misure urgenti; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di "provvedimento governativo ab

origine a contenuto plurimo” per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia finanziaria” in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari” e “perché la ‘materia finanziaria’ risulta concettualmente ‘anodina’, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura ‘finanziaria’; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare ‘in concreto non pertinente’; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per quanto concerne due delle finalità individuate per il provvedimento in esame (il rilancio delle politiche industriali e l’adozione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti locali); sicuramente queste considerazioni valgono poi per la finalità ‘ulteriori misure urgenti’”, che rende sostanzialmente impossibile individuare il perimetro del provvedimento;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 febbraio 2022, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” ad undici giorni di distanza, il 1° marzo 2022; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 116 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di due DPCM, 13 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura, in 3 casi è poi

previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; il comma 2 dell'articolo 32 troverà inoltre applicazione a decorrere dall'anno 2025;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

la formulazione di alcune disposizioni appare suscettibile di approfondimento; in particolare, l'articolo 12 interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che in tale parere sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA); al riguardo, si valuti l'opportunità di coordinare la previsione in esame con l'articolo 25, comma 2-bis, del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relativamente alle procedure di VIA per le opere di competenza statale rientranti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare, di cui all'allegato 1-bis del medesimo Codice (tale procedura prevede che la VIA sia rimessa al direttore generale del Ministero della transizione ecologica previa acquisizione del concerto del direttore generale del Ministero della cultura, e non previo parere obbligatorio, come previsto invece dalla norma in commento; in caso di impianto da energia rinnovabile inserito nel PNIEC vi potrebbe infatti essere incertezza su quale procedura applicare); all'articolo 13, comma 2, lettera b), andrebbe poi meglio specificata nella norma – ad esempio riprendendo quanto affermato nella relazione illustrativa – la fattispecie di “aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore*”; all'articolo 31, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di precisare meglio le modalità attraverso le quali la dotazione del fondo di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le pro-

fessioni sanitarie potrà essere incrementato da parte di soggetti o enti privati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 22 e il comma 2 dell'articolo 23 prevedono l'adozione di DPCM su proposta di un ministro e di concerto con altri ministri; al riguardo si ricorda che il Comitato ha costantemente rilevato che "il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto";

il comma 5 dell'articolo 28 prevede l'abrogazione della disposizione novellante (l'articolo 1, comma 458 della legge di bilancio 2022, legge n. 234 del 2021) anziché come corretto dell'articolo 1, comma 135.1 della legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018, introdotto dal richiamato comma 458;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 12; l'articolo 13, comma 2, lettera b) e l'articolo 31, comma 1, lettera a);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportu-

nità di approfondire l'articolo 22, comma 2; l'articolo 23, comma 2 e l'articolo 28, comma 5;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Governo e il Parlamento di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, "evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei." ».

Alessio BUTTI, *presidente*, rileva che il problema segnalato nella proposta di parere con riferimento all'articolo 12 è molto delicato e rischia di sollevare molti contenziosi; il medesimo problema è stato sollevato anche nelle commissioni in sede referente. Chiede se vi sia un modo per rafforzare sul punto la proposta di parere.

Carlo SARRO, *relatore*, comprende la delicatezza del tema perché si è di fronte a due diverse procedure per la medesima fattispecie di impianti, con il rischio di dubbi interpretativi e di numerosi contenziosi. Il Legislatore deve operare una scelta procedimentale, tenendo conto, da un lato, dell'esigenza di una forte velocizzazione delle procedure e, dall'altro lato, della tutela dell'ambiente che, con l'ultima legge di revisione costituzionale, ha assunto ancora di più valore costituzionale.

Alessio BUTTI, *presidente*, rileva che gli eventi drammatici delle ultime settimane segnalano l'esigenza di una velocizzazione delle procedure per la realizzazione di tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e non solo di quelli inseriti nel PNIEC, nel PNRR o nel Piano complementare, per questo non è sostenibile l'asimmetria tra quelli che devono attendere il parere obbligatorio dell'autorità paesaggistica competente e quelli che, inseriti nei piani sopra ricordati, possono avere il via libera con il concerto tra direttore generale del Ministero della transizione ecologica e direttore generale del Ministero della cultura.

Stefano CECCANTI ritiene che nella proposta di parere si potrebbe richiamare l'esigenza di tenere conto e bilanciare i diversi valori meritevoli di tutela in gioco.

Carlo SARRO, *relatore*, propone di trasformare il rilievo relativo all'articolo 12 in una condizione che potrebbe essere formulata nel senso di raccomandare alle commissioni di merito di chiarire la procedura dell'articolo 12 in modo da evitare contenziosi che mettano in conflitto due esigenze entrambe meritevoli di tutela quali la necessità di una velocizzazione delle procedure per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le esigenze di tutela ambientale.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata (*vedi allegato*).

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina.

C. 3492 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, si sofferma su un aspetto che sarà affrontato nella proposta di parere: la necessità di un maggiore coordinamento tra l'articolo 1 del provvedimento in esame, riferito alla cessione all'Ucraina di equipaggiamento militare e l'articolo 2 del decreto-legge n. 14, che autorizza l'invio solo di equipaggiamento non letale; la proposta di parere rileva anche che tale difficoltà di coordinamento fa emergere anche l'opportunità di un monitoraggio parlamento, ferme restando le esigenze di sicurezza e riservatezza; segnala che la sede idonea per tale monitoraggio potrebbe essere individuata nel Comitato parlamentare per la sicurezza

della Repubblica (COPASIR). Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3492 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 7 articoli per un totale di 15 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di fronteggiare la crisi determinata dall'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, attraverso il sostegno all'esercizio del diritto di autodifesa da parte delle autorità governative ucraine, misure per l'accoglienza dei profughi e per il sostegno di studenti e studiosi ucraini e misure per la sicurezza del sistema del gas naturale;

per quanto attiene al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 15 commi 3 prevedono provvedimenti attuativi; in particolare è richiesta l'adozione di due decreti ministeriali e di un programma da parte di Terna Spa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimento per quanto concerne la chiarezza della formulazione; in particolare, il comma 3 dell'articolo 2 prevede che agli impianti che utilizzino carbone o olio combustibile oggetto del programma di massimizzazione dell'utilizzo ai sensi del comma 2 "si applichino esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa"; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscri-

vere in maniera più precisa, ad esempio attraverso il richiamo degli opportuni riferimenti normativi, i limiti che saranno applicati e le disposizioni che saranno oggetto di deroga; analogamente anche al successivo comma 4, che prevede che “il Ministro della transizione ecologica *adotti* le necessarie misure per incentivare l’uso delle fonti rinnovabili”, potrebbe risultare opportuno precisare meglio la portata della norma che nell’attuale formulazione potrebbe risultare priva di effettivo contenuto normativo; i commi 3 e 4 dell’articolo 3 modificano la finalità delle risorse stanziare dal decreto-legge n. 139 del 2021; nella formulazione originaria tali risorse erano infatti destinate a far fronte “alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo provenienti dall’Afghanistan”; nel nuovo testo invece esse sono destinate a far fronte “alle eccezionali esigenze di accoglienza dei profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina”; al riguardo, appare opportuno chiarire se per effetto della disposizione le risorse potranno essere destinate anche ai profughi provenienti dall’Afghanistan, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno richiedenti asilo;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l’articolo 1, al comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo parlamentare, la cessione di equipaggiamento militare alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990 – che, tra le altre cose, all’articolo 1, comma 6, lettera a) vieta “l’esportazione di armi verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere” – e agli articoli 310 e 311 del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che disciplinano la cessione di materiale entro i limiti delineati dalla legge n. 185 del 1990; in base al comma 2 in concreto

l’elenco degli equipaggiamenti sarà definito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli esteri; al riguardo, potrebbero essere oggetto di approfondimento le ragioni di prevedere nella norma una deroga alla procedura della legge n. 185 del 1990 posto che la cessione di equipaggiamenti militari prevista dall’articolo avviene nei confronti di uno Stato, l’Ucraina, che sta esercitando il suo diritto all’autodifesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta ONU (in tal senso si ricorda anche la risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU del 1° marzo 2022 di condanna “dell’aggressione commessa dalla Federazione russa contro l’Ucraina”); si può in altre parole sostenere un’interpretazione in base alla quale già la legge n. 185 del 1990 consentirebbe la cessione dell’equipaggiamento militare oggetto dell’articolo; ciò premesso, la disposizione sembra poi integrare il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2022 che già autorizzava, in analogia a quanto già fatto in altri contesti (si veda da ultimo la delibera del Consiglio dei ministri del 17 agosto 2021 con riferimento alla cessione di materiale alle forze armate libanesi), la cessione di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell’Ucraina; al riguardo, andrebbe però precisato se si debba intendere che l’articolo 1 del provvedimento in esame ha tacitamente abrogato l’articolo 2 del decreto-legge n. 14 e quindi se anche per la cessione di equipaggiamenti non letali sia necessaria la preventiva specifica autorizzazione parlamentare; in proposito si ricorda anche che la risoluzione 6-00207 approvata dalla Camera il 1° marzo scorso non contribuisce a chiarire tale aspetto in quanto fa un generale riferimento alla “cessione di apparati e strumenti militari”; si segnala peraltro che alla luce di tale complesso coordinamento tra le due norme potrebbe risultare opportuno individuare forme di monitoraggio parlamentare dell’attuazione della disposizione, tenendo comunque presenti anche le esigenze di sicurezza e riservatezza;

nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione C. 3491 del decreto-

legge n. 14 del 2022 è stato presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo che fa confluire il provvedimento in esame nel decreto-legge n. 14; in proposito si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare una simile “confluenza” tra decreti-legge contemporaneamente all’esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell’esame parlamentare; in tal senso si esprimono anche gli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22, approvato il primo nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021 e accolto con riformulazione dal Governo, il secondo nella seduta del 23 febbraio 2021; si ricorda infine che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l’esame parlamentare”;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); è invece presente la dichiarazione di esclusione dall’AIR ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (l’AIR non è stata cioè predisposta in quanto il provvedimento contiene “disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l’articolo 3, commi 3 e 4;

il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 2, commi 3 e 4

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 1

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Governo e il Parlamento di evitare il fenomeno della “confluenza” tra più decreti legge, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari. ».

Carlo SARRO invita a riflettere sulle modalità con le quali rendere maggiormente pregnante la raccomandazione contenuta nel parere, a fronte della frequenza con cui il fenomeno della « confluenza » tra più decreti-legge sta ripetendosi.

Devis DORI segnala che sul punto potrebbe essere ipotizzata un’audizione del Ministro per i rapporti del Parlamento.

Stefano CECCANTI, *relatore*, rileva che sul punto sarebbe in particolare necessario stabilizzare una procedura attraverso la quale siano definite le circostanze di eccezionale gravità che possano giustificare, in casi eccezionali, la confluenza e che queste siano chiaramente esposte nei lavori parlamentari, circostanza che sinora si è verificata solo in un caso. A questo punto potrebbe risultare opportuna anche un’interlocuzione con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Garofoli.

Alessio BUTTI, *presidente*, ricorda di aver già prospettato, nella seduta dello scorso 16 febbraio l'opportunità di un ciclo di audizioni informali sulla qualità della legislazione all'uscita dall'emergenza, proprio per riflettere più a mente fredda sui problemi che quotidianamente affrontiamo nei pareri del Comitato; ritiene di poter svolgere la prossima settimana delle comunicazioni in modo da avviare formalmente la proce-

dura per svolgere tale ciclo di audizioni informali e sicuramente potrà essere valutato l'inserimento del ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e del sottosegretario Garofoli tra i soggetti da audire.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3495 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 43 articoli, per un totale di 116 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo a cinque distinte finalità: 1) l'introduzione di misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; 2) l'introduzione di misure strutturali e di semplificazione in materia energetica 3) l'introduzione di misure per il rilancio delle politiche industriali; 4) l'introduzione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali; 5) ulteriori misure urgenti; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di « provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo » per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo »; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la « materia finanziaria » in quanto essa si « riempie dei contenuti definitori più vari » e « perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare “in

concreto non pertinente”; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per quanto concerne due delle finalità individuate per il provvedimento in esame (il rilancio delle politiche industriali e l'adozione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti locali); sicuramente queste considerazioni valgono poi per la finalità “ulteriori misure urgenti”, che rende sostanzialmente impossibile individuare il perimetro del provvedimento »;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 febbraio 2022, è stato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » ad undici giorni di distanza, il 1° marzo 2022; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 116 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di due DPCM, 13 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura, in 3 casi è poi previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; il comma 2 dell'articolo 32 troverà inoltre applicazione a decorrere dall'anno 2025;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

la formulazione di alcune disposizioni appare suscettibile di approfondimento; in particolare, l'articolo 12 interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che in tale parere sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA); al riguardo, si valuti l'opportunità di coordinare la previsione in esame con l'articolo 25, comma 2-bis, del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relativamente alle procedure di VIA per le opere di competenza statale rientranti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare, di cui all'allegato 1-bis del medesimo Codice (tale procedura prevede che la VIA sia rimessa al direttore generale del Ministero della transizione ecologica previa acquisizione del concerto del direttore generale del Ministero della cultura, e non previo parere obbligatorio, come previsto invece dalla norma in commento; in caso di impianto da energia rinnovabile inserito nel PNIEC vi potrebbe infatti essere incertezza su quale procedura applicare); all'articolo 13, comma 2, lettera b), andrebbe poi meglio specificata nella norma – ad esempio riprendendo quanto affermato nella relazione illustrativa – la fattispecie di « aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore* »; all'articolo 31, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di precisare meglio le modalità attraverso le quali la dotazione del fondo di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie potrà essere incrementato da parte di soggetti o enti privati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 22 e il comma 2 dell'articolo 23 prevedono l'adozione di DPCM su proposta di un ministro e di concerto con altri ministri; al riguardo si ricorda che il Comitato ha costantemente rilevato che « il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto »

il comma 5 dell'articolo 28 prevede l'abrogazione della disposizione novellante (l'articolo 1, comma 458 della legge di bilancio 2022, legge n. 234 del 2021) anziché come corretto dell'articolo 1, comma 135.1 della legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018, introdotto dal richiamato comma 458;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provvedano le commissioni di merito a chiarire, per le ragioni esposte in premessa, la procedura di cui all'articolo 12, al fine di evitare contenziosi che mettano in conflitto due esigenze entrambe meritevoli di tutela quali la necessità di una velocizzazione delle procedure per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le esigenze di tutela ambientale;

il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità

di approfondire l'articolo 13, comma 2, lettera b) e l'articolo 31, comma 1, lettera a);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 22, comma 2; l'articolo 23, comma 2 e l'articolo 28, comma 5;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Governo e il Parlamento di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, « evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 13

AUDIZIONI

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente della XII Commissione Rossana BOLDI. — Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso la resocontazione stenografica, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Informa inoltre che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento della Camera nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati

possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza.

Introduce quindi l'audizione.

La Ministra Elena BONETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Chiara GRIBAUDO (PD), Stefano LEPRI (PD), Lisa NOJA (IV), da remoto, Celeste D'ARRANDO (M5S) e Maria Teresa BELLUCCI (FDI), ai quali risponde la Ministra Elena BONETTI.

Interviene per formulare un quesito Rossana BOLDI, *presidente*, a cui risponde la Ministra Elena BONETTI.

Rossana BOLDI, *presidente*, ringrazia la Ministra per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	14
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Proposte di riformulazione avanzate dai relatori</i>)	18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo scorso.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati accantonati l'articolo aggiuntivo Ferrari 1.01, i subemendamenti Ferrari 0.2.0100.38, Squeri 0.2.0100.30, Lucchini 0.2.0100.42 e 0.2.0100.41, Papiro 0.2.0100.35, Magi 0.2.0100.28, 0.2.0100.26 e 0.2.0100.27, Vanessa Cattoi 0.2.0100.39, gli identici subemendamenti Tuzzi 0.2.0100.32 e Toccalini 0.2.0100.40, Tuzzi 0.2.0100.33, Ruggero 0.2.0100.34, nonché l'emendamento del Governo 2.0100, gli emendamenti Di Stasio 4.1 e Zoffili 5.2.

Avverte, quindi, che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Lavoro e il parere, con osservazioni e raccomandazione, del Comitato per la legislazione.

Comunica, poi, che, sul disegno di legge C. 3492, recante conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2022, il cui contenuto è stato trasposto nell'emendamento del Governo 2.0100, la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con un'osservazione. Si chiede, infatti, alle Commissioni di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'Università previsto dall'articolo 4, comma 1, aggiungendo, al secondo periodo del comma 1, dopo le

parole: « da adottarsi » le seguenti: « previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Comunica, infine, che l'emendamento Zoffili 5.2 è stato sottoscritto dall'onorevole Valentini.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice per la III Commissione*, con riguardo alle proposte accantonate all'articolo 1, invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Ferrari 1.01, preannunciando la disponibilità a sottoscrivere un eventuale ordine del giorno. Passando alle proposte accantonate all'articolo 2, invita al ritiro i presentatori del subemendamento Ferrari 0.2.0100.38. Formula, quindi, parere favorevole sul subemendamento Lucchini 0.2.0100.41, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), e sul subemendamento Squeri 0.2.0100.30, purché riformulato in maniera identica alla nuova formulazione del subemendamento Lucchini 0.2.0100.41, se accettata. Parere favorevole sul subemendamento Lucchini 0.2.0100.42, purché anch'esso riformulato come il subemendamento Lucchini 0.2.0100.41. Formula, inoltre, parere favorevole sul subemendamento Papiro 0.2.0100.35, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita, quindi, il presentatore al ritiro del subemendamento Magi 0.2.0100.28, preannunciando la disponibilità a sottoscrivere un eventuale ordine del giorno. Esprime, inoltre, parere favorevole sui subemendamenti Magi 0.2.0100.26 e 0.2.0100.27, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre invita al ritiro i presentatori del subemendamento Vanessa Cattoi 0.2.0100.39. Formula parere favorevole sugli identici subemendamenti Tuzi 0.2.0100.32 e Toccalini 0.2.0100.40, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Tuzi 0.2.0100.33 e Ruggiero 0.2.0100.34, preannunciando la disponibilità a sottoscrivere eventuali ordini del giorno. Ribadisce, quindi, il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo. Quanto alle

proposte accantonate all'articolo 4, formula parere favorevole sull'emendamento Di Stasio 4.1. Infine, con riguardo alle proposte accantonate all'articolo 5, formula parere favorevole sull'emendamento Zoffili 5.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Giorgio MULÈ formula un parere conforme alla relatrice.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1.01, a sua prima firma, ringrazia i relatori per l'impegno e l'attenzione dedicata alla valutazione delle proposte emendative e dichiara la propria disponibilità a ritirare sia l'articolo aggiuntivo 1.01, per presentarlo sotto forma di un ordine del giorno in Assemblea, che il subemendamento 0.2.0100.38, anch'esso a sua prima firma. Non può, tuttavia, sottrarsi dallo svolgere alcune considerazioni sulla bontà della proposta emendativa, tanto più alla luce delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Draghi, rese durante l'informativa alle Camere sulla situazione in Ucraina, che ha affermato senza mezzi termini come la minaccia proveniente dalla Russia spinga l'Europa e l'Italia ad incrementare gli sforzi per gli investimenti nella Difesa.

Auspica, quindi, che in futuro via sia un impegno serio ed effettivo del Governo per stanziare maggiori risorse sul Fondo per le esigenze di difesa nazionale, senza dovere attendere troppo a lungo per l'avvio di nuovi programmi attraverso i quali rafforzare il livello di deterrenza del nostro strumento militare.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore per la IV Commissione*, ringrazia il collega Ferrari e preannuncia la disponibilità del gruppo del M5S a sottoscrivere un ordine del giorno che solleciti il Governo a maggiori stanziamenti per la Difesa, auspicando che dal Ministero dell'economia possa giungere un segnale forte di attenzione al mondo militare attraverso la trasmissione della relazione della Ragioneria sul testo delle proposte di legge in materia di reclu-

tamento delle Forze armate, da tempo iscritto nel calendario dell'Assemblea.

Salvatore DEIDDA (FDI) esprime rammarico per la decisione del collega Ferrari di ritirare l'articolo aggiuntivo, a sua prima firma, 1.01 e si associa all'auspicio che il Governo tenga in debita considerazione le esigenze della Difesa. Segnala, quindi, che l'Italia non ha ancora provveduto ad incrementare gli stanziamenti per le Forze armate, a differenza di altri Paesi e della Germania, che ha già annunciato l'intenzione di investire nel settore 100 miliardi di euro, raggiungendo così il 2 per cento del PIL.

Ricorda che le Forze armate italiane sono attualmente impegnate in quarantaquattro teatri internazionali, tra cui alcuni – come la Libia e il Kosovo – molto complessi: è dunque assai discutibile che l'Esecutivo preveda un ulteriore impegno, nel quadro delle iniziative NATO correlate al conflitto in corso, senza un'adeguata integrazione delle risorse del Fondo per esigenze di difesa nazionale. Sollecita, dunque, il Governo ad adoperarsi per incrementare le risorse a disposizione della Difesa dal momento che, senza risorse aggiuntive, sarà necessario interrompere, ad esempio, l'iniziativa « Strade sicure », attraverso la quale viene impiegato un contingente di personale militare per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, in aree metropolitane o densamente popolate.

Maria TRIPODI (FI), sottoscrivendo, a nome del gruppo di Forza Italia, l'articolo aggiuntivo Ferrari 1.01, sollecita i rappresentanti del Governo ad una maggiore attenzione per le esigenze della Difesa. Sottolinea come l'incremento di 500 milioni del Fondo per esigenze di difesa nazionale, previsto dall'articolo aggiuntivo in esame, rappresenti uno sforzo minimo rispetto ai 100 miliardi di euro stanziati dalla Germania e ai 40 miliardi di sterline annunciati dal *Premier* britannico Johnson. Auspica, quindi, che l'Esecutivo prenda in debita considerazione le indicazioni emerse, da ultimo, nell'audizione del Capo di Stato

Maggiore della Difesa, svoltasi il 4 marzo scorso.

Emanuela CORDA (MISTO-A), pur concordando sulla necessità di assicurare più efficienza allo strumento militare, esprime riserve sull'opportunità di allinearsi alla scelta di altri Paesi in tema di riarmo. A suo avviso, è eticamente inaccettabile aumentare la spesa per la Difesa in una fase in cui, da un lato, le famiglie sono alle prese con l'inflazione ed il caro bollette e, dall'altro, le imprese rischiano di pagare un prezzo altissimo alle sanzioni imposte dall'UE alla Federazione russa. Sarebbe, invece, opportuno che l'Italia promuovesse una convinta azione per il disarmo, puntando non già a rafforzare il proprio ruolo nell'Alleanza atlantica grazie all'incremento della spesa militare, bensì a sviluppare una convinta ed efficace posizione di neutralità.

Esprime, infine, profonde riserve sulla scelta annunciata dal collega Ferrari di ritirare il subemendamento 0.2.0100.38, a sua prima firma, che mirava a preservare le prerogative del Parlamento in materia di controllo dell'azione di Governo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte, quindi, che l'articolo aggiuntivo Ferrari 1.01 s'intende ritirato.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ribadisce l'intenzione di ritirare il subemendamento a sua prima firma 0.2.0100.38, e sottolinea che si tratta di una scelta dettata unicamente dal senso di lealtà e disciplina nei confronti della maggioranza. Evidenzia, quindi, che la proposta emendativa si limitava a prevedere che il Parlamento fosse opportunamente informato sulla spesa affrontata per le cessioni autorizzate di armamenti una volta cessate le esigenze di riservatezza connesse alla crisi in Ucraina e rimarca che – come ricordato dal collega Deidda in una precedente seduta – le informazioni sui materiali ceduti sono comunque diventate di pubblico dominio, essendo state pubblicate alcune indiscrezioni sugli organi di stampa: si tratta di un fatto assai grave, soprattutto se messo in corre-

lazione con lo svilimento dei poteri di controllo e indirizzo delle Camere.

Salvatore DEIDDA (FDI) esprime rammarico per la decisione del collega Ferrari di ritirare il subemendamento, a sua prima firma, 0.2.0100.38 e aggiunge che le informazioni diffuse dalla stampa relativamente all'elenco dei materiali ceduti all'Ucraina sono state prontamente smentite dal Ministero della difesa, senza che tuttavia fosse data adeguata rilevanza, ridimensionandone così la portata.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) preannuncia che, al fine di tutelare la dignità del Parlamento e preservare l'equilibrio dei poteri con il Governo, il gruppo di Fratelli d'Italia presenterà in Aula un emendamento di contenuto analogo a quello del subemendamento Ferrari 0.2.0100.38. A suo avviso, la richiesta di ritirare la proposta emendativa del collega della Lega è del tutto ingiustificata e lede le prerogative delle Camere.

Laura BOLDRINI (PD) ricorda ai colleghi che la scorsa settimana il Ministro della difesa Guerini ha riferito in audizione presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), adempiendo, dunque, agli obblighi informativi del Governo nei riguardi del Parlamento su questa delicata materia.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Giorgio MULÈ evidenzia che la relazione prevista dal subemendamento Ferrari 0.2.0100.38 comporta che siano rese note informazioni classificate in grado di pregiudicare la sicurezza della Repubblica e la continuità delle relazioni internazionali, all'interno e all'esterno del perimetro della NATO. Osserva, peraltro, che le procedure per l'eventuale declassificazione prevedono modalità e tempistiche assai stringenti. Ribadisce che il Ministro Guerini ha fornito al COPASIR – organo parlamentare competente – informazioni esaustive sulla tipologia, la quantità e i costi dei materiali ceduti e ricorda che è stato lo stesso Parlamento, con l'approvazione della risoluzione n. 6-00207, ad impegnare il Governo ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni, anche attraverso la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il subemendamento Ferrari 0.2.0100.38 s'intende ritirato. In considerazione, quindi, della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

**DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.
C. 3491 Governo.**

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE AVANZATE DAI RELATORI

ART. 2.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il programma di cui al comma 2 può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale e solo nei casi in cui non risulti economicamente sostenibile, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando il comma 3 del presente articolo. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.

0.2.0100.41. (Nuova formulazione) Lucchini, Formentini, Ferrari, Zoffili, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Scoma, Zicchieri, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaeli, Valbusa, Vallotto.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina.

0.2.0100.35. (Nuova formulazione) Papiro, Trizzino, Di Stasio.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1 si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei posti disponibili ».

0.2.0100.26. (Nuova formulazione) Magi, Quartapelle Procopio.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da « richiedenti asilo » fino a « Afghanistan » sono sostituite dalle seguenti: « dei richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina ».

0.2.0100.27. (Nuova formulazione) Magi, Quartapelle Procopio.

All'articolo aggiuntivo 2.0.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il fondo di cui al primo periodo è destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea.

* **0.2.0100.32.** *(Nuova formulazione)* Tuzi.

* **0.2.0100.40.** *(Nuova formulazione)* Toccalini, Ferrari, Zoffili, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Formentini, Castiello, Zicchieri, Scoma.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione *con le seguenti:* 1,5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5.2. *(Nuova formulazione)* Zoffili, Valentini, Di Stasio.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	20
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovisivo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla *web-tv* in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

C. 3495 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, martedì 8 marzo, si è preso atto che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha previsto l'esame in Assemblea dal 28 marzo.

Pertanto, è stato stabilito che le Commissioni dedicheranno allo svolgimento delle audizioni richieste le sedute di giovedì 10 dalle ore 14.30, di venerdì 11, fino alle ore 15, l'intera giornata di lunedì 14 marzo e la giornata di martedì 15 marzo fino alle ore 12.

La discussione generale, che ha inizio oggi, proseguirà domani nella seduta già convocata, e si concluderà martedì 15 marzo. Il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 15 di mercoledì 16 marzo.

Luca SQUERI (FI), *relatore per la X Commissione*, avverte, preliminarmente, che nella sua relazione esporrà brevemente l'impianto del testo all'esame, composto di 43 articoli e suddiviso in cinque titoli. Quindi, secondo le intese intercorse con il relatore

della VIII Commissione, darà conto dei principali contenuti degli articoli da 1 a 8, degli articoli 16 e 17, degli articoli da 20 a 24 e degli articoli da 29 a 34, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Riassume i contenuti del Titolo I del decreto-legge in esame facendo presente che esso reca una serie di misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas. Segnala che il Titolo si divide in due capi, il primo (Capo I – articoli 1-8) dedicato alle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e il secondo (Capo II – articoli 9-21) ad alcune misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo, volta a prevenire che altre crisi analoghe all'attuale possano avere gli stessi effetti su famiglie e sistema produttivo nazionale. In particolare, si mira ad incrementare la produzione nazionale di energia.

Evidenzia quindi che il Titolo II, intitolato « Politiche industriali », comprende gli articoli da 22 a 25 che recano norme del settore *automotive* in materia di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, oltre a una norma correttiva della disciplina del Fondo nuove competenze e l'incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici.

Rammenta poi che il Titolo III (articoli 26-28) contiene contributi a regioni ed enti territoriali, oltre a una disposizione sulla rigenerazione urbana.

Fa quindi presente che il Titolo IV (articoli 29-41) contiene altre misure urgenti in materia di sanità, giustizia, di organizzazione della pubblica amministrazione, su Expo 2030 e la partecipazione italiana alle esposizioni universali, sulle situazioni di crisi internazionale, sul venture capital, sulla sorveglianza radiometrica (con relativo allegato) e per la sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016.

Ricorda, infine, che il Titolo V contiene l'articolo 42, sulla copertura finanziaria, e

l'articolo 43, sull'entrata in vigore (2 marzo 2022).

Ribadisce che, in qualità di relatore per la X Commissione e come ricordato in precedenza, relativamente al Titolo I, darà conto dei primi 8 articoli che compongono il Capo I e di quattro articoli del Capo II, ossia gli articoli 16 e 17 (approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi e biocarburanti in purezza) e gli articoli 20 e 21 (contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale e disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale). Per quanto riguarda poi il Titolo II, illustrerà gli articoli da 22 a 24 (settore *automotive*, ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, disciplina del Fondo nuove competenze) mentre, da ultimo, farà riferimento ad alcuni articoli del Titolo IV, con specifico riferimento agli articoli 29, sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, 30, che prevede risorse relative all'emergenza COVID-19, 31, che riguarda una iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, 32, che incrementa la capacità di accoglienza delle REMS, 33, in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo, e 34, che modifica la normativa sulla Procura europea « EPPO ».

Passando all'illustrazione delle norme contenute nel Capo I del Titolo I, rammenta che questo si compone di 8 articoli dedicati alle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. In particolare, l'articolo 1 rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. L'intervento di cui al comma 1 (utenze fino a 16,5 kW) comporta un onere pari a 1.800

milioni di euro, mentre la disposizione di cui al comma 2 (utenze pari o superiori a 16,5 kW) comporta un onere pari a 1.200 milioni di euro, per un impatto complessivo pari a 3 miliardi. Ricorda che per utenze non domestiche con potenza inferiore a 16,5 kW (quelle del comma 1) si intendono attività quali negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini. Le utenze con potenza superiore a 16,5 kW riguardano i clienti non domestici di piccola dimensione e i clienti industriali e, in particolare gli energivori, la cui protezione è iniziata con il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, quindi dal trimestre in corso.

Segnala che l'articolo 2, comma 1, riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022, e comporta un minor gettito pari a 591,83 milioni di euro per l'anno 2022. Fa presente che l'aliquota IVA sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali è già stata ridotta al 5 per cento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021, mentre per il primo trimestre del 2022 è invece intervenuto l'articolo 1, comma 506, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021). Evidenzia quindi che l'articolo 2, ai commi 3 e 4 – con riferimento al secondo trimestre 2022 –, rinnova il compito conferito ad ARERA di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Ricorda, peraltro, che il comma 507 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 reca una norma sostanzialmente identica, con l'affidamento all'ARERA del compito di ridurre – nel 1° trimestre 2022 – le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro.

Sottolinea che l'articolo 3 dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di

salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il II trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. L'intervento in esame opera un rafforzamento dei *bonus* sociali per l'energia elettrica ed il gas e del *bonus* per disagio fisico per l'energia elettrica, al fine di contemperare l'aumento dei prezzi energetici. Ricorda che per le utenze del gas non è previsto il *bonus* per il disagio fisico, che presuppone l'utilizzazione di macchinari ad energia elettrica. La misura si rivolge a oltre 3 milioni di famiglie per il *bonus* elettrico e 2 milioni di famiglie per il *bonus* sul gas. In particolare riguarda famiglie con ISEE fino a 8.265 euro, famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro, percettori di reddito o pensione di cittadinanza, clienti domestici affetti da grave malattia o clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita. Rammenta che integrazioni ai *bonus* per il settore elettrico e del gas sono state già autorizzate sia per il IV trimestre 2021 che per il I trimestre 2022.

Segnala quindi che l'articolo 4, comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il comma 2 chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022. Il contributo è destinato a tali imprese là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, subiscano un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di

eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Evidenzia che questo intervento determina un onere per l'anno 2022 pari a 700 milioni di euro.

Illustra poi l'articolo 5 che, al comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Questo intervento determina un onere per l'anno 2022 pari a 522,2 milioni di euro.

Segnala che l'articolo 6 incrementa di 25 milioni di euro complessivi per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa per l'autotrasporto, sia per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sia per la deduzione forfetaria di spese non documentate e per i pedaggi autostradali; sottolinea che il medesimo articolo 6 concede, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D, un componente che abbatta le emissioni di ossidi di azoto (NOx) nei motori diesel di ultima generazione (commi 3 e 4) e per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi (commi 5 e 6), nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro. Evidenzia che questi interventi provocano oneri per complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Fa presente che l'articolo 7 destina contributi a fondo perduto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine. Questa norma fa sistema con l'articolo 9, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 4 del 2022, in corso di conversione presso il Senato (AS 2505). Tali

disposizioni incrementano infatti, a loro volta, la dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 20 milioni di euro.

Segnala, infine, che l'articolo 8, comma 1, lettera a) estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall'articolo 1 e dall'articolo 1-bis 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Le garanzie in questione sono concedibili sino al 30 giugno 2022. Il medesimo articolo 8, al comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI, disponendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia. Il pagamento della commissione è stato reintrodotta con effetto dal 1° aprile (articolo 1, comma 53, della legge di bilancio 2022). Queste disposizioni non comportano ulteriori oneri, a fronte delle dotazioni già previste a legislazione vigente.

Passando al Capo II, dedicato a misure più strutturali nel settore energetico, richiama dapprima l'attenzione sugli articoli 16 e 17. L'articolo 16 disciplina l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas. La finalità è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, previa manifestazione di interesse da parte dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. Il Gruppo GSE rilascia garanzie a beneficio dei concessionari di coltivazione di gas naturale, che partecipano a questa procedura, in relazione ai contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni. A sua volta il Gruppo GSE acquisisce cor-

rispondente garanzia dai clienti finali industriali in relazione ai contratti che verranno stipulati per la vendita del gas così commercializzato.

Fa quindi presente che l'articolo 17 introduce un nuovo parametro per il calcolo della quota – almeno pari al 16 per cento – di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento, che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Il nuovo vincolo si sostanzia nella previsione che, a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza deve essere pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio. L'articolo inoltre istituisce, nello stato di previsione del MITE, il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN, con una dotazione pari a euro 205 milioni per il 2022, a euro 45 milioni per il 2023 e a euro 10 milioni per il 2024. La finalità è quella di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza.

Passando alle parti di interesse riferite al Titolo II, sulle politiche industriali, richiama tre articoli. In primo luogo l'articolo 22 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.

Segnala poi l'articolo 23 che istituisce un fondo, nello stato di previsione del Mi-

nistero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. L'intervento è riconducibile alla componente M1C2 del PNRR, che ha l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione attraverso una serie di interventi tra loro complementari. In particolare ritiene opportuno ricordare l'investimento 2: Investimenti ad alto contenuto tecnologico. Sottolinea, infatti, che per l'Italia, che ha una economia caratterizzata da un robusto settore manifatturiero orientato all'*export*, la sfida dell'innovazione e della modernizzazione è cruciale.

Infine, relativamente al Titolo II, evidenzia l'articolo 24 che amplia il novero dei datori di lavoro che possono accedere alle risorse del Fondo nuove competenze, includendovi coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, istituito con il comma 478 della legge di bilancio 2022 allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficiamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

Passa quindi ad illustrare brevemente il contenuto di talune norme relative al Titolo IV recante « Altre misure urgenti ». Tra di esse, l'articolo 29 proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni

in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Il comma 2 aumenta dall'11 al 14 per cento le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Ricorda che gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi – TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un'imposta sostitutiva.

Segnala poi l'articolo 30 che reca un'autorizzazione di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2022, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2, nell'ambito degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Fa presente che il comma 3 dell'articolo 30 dispone la conservazione come residui di stanziamento, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di 25 milioni di euro per il 2022, destinati a finalità di sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché di sostegno del funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali.

Evidenzia quindi l'articolo 31 che modifica la disciplina vigente riguardante le iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale sanitario, socio-sanitario, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale, che sono stati impegnati nel contrasto dell'emergenza epidemiologica ed abbiano contratto, per causa di servizio, una patologia dalla quale sia derivata la morte. In particolare, per il 2022 viene incrementata di 15 milioni di euro la dotazione del Fondo esistente a tale scopo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; vengono inoltre previste speciali elargizioni in luogo di iniziative di solidarietà e viene precisato il grado di parentela dei familiari beneficiari. A tal fine l'articolo 31 dispone alcune novelle all'articolo 22-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020). Più in dettaglio, oltre all'aumento della dotazione del Fondo, sono previste «speciali elargizioni» e non più iniziative di solidarietà, osservando tuttavia che la portata della nuova dizione non è meglio definita. Inoltre, viene precisato il grado di parentela dei familiari, sostituendo nella disposizione il generico richiamo ai familiari con gli specifici riferimenti al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori.

Segnala che l'articolo 32 autorizza la spesa annua di 2,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) in Liguria. Inoltre, dal 2025 si prevede l'incremento di 1 milione di euro dello stanziamento statale indirizzato alle REMS, le strutture di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali socialmente pericolosi, attualmente pari a 55 milioni di euro.

Evidenzia poi l'articolo 33 che contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi alle assunzioni presso l'ufficio del

processo, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR. In particolare: dispone che per i soggetti che vengono assunti presso l'ufficio del processo durante lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, il periodo lavorativo svolto dopo l'assunzione si cumula con il periodo di tirocinio effettivamente svolto ai fini del raggiungimento dei 18 mesi di durata del tirocinio stesso in modo da consentire che il titolo sia riconosciuto valido per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario (comma 1); interviene sull'incompatibilità tra la professione di avvocato e lo svolgimento dell'attività di addetto all'ufficio del processo, imponendo la sospensione dall'esercizio della professione per l'intero periodo di lavoro svolto presso la P.A., con obbligo di comunicazione al consiglio dell'ordine (comma 2, lettera a)); detta norme di semplificazione della procedura di assunzione degli addetti all'ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso e, per il distretto di Trento, la facoltà, per la commissione esaminatrice, di ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta, dei posti messi a concorso, in deroga al bando (comma 2, lettera b)).

Infine illustra i contenuti dell'articolo 34 che apporta alcune modifiche alla normativa nazionale relativa all'istituzione della Procura europea «EPPO». Ricorda, innanzi tutto, che con il Regolamento (UE) 2017/1939 – relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea «EPPO», cui hanno aderito 22 Stati membri – è stata istituita la Procura Europea, competente per tutti i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, l'EPPO è l'unica autorità inquirente competente per i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione. L'EPPO esercita le proprie funzioni sul territorio degli Stati membri (svolge indagini, esercita l'azione penale e svolge le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giuri-

sdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia della sentenza definitiva) attraverso i procuratori europei delegati (PED). Al riguardo il decreto-legge: innalza il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED); introduce una specifica disciplina relativa alla designazione di procuratore europeo delegato (PED) addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, specificando che in tal caso le candidature possono essere presentate dai soli magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità; apporta numerose modifiche volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, riguardanti tra l'altro la sede in relazione alla quale la dichiarazione di disponibilità viene presentata dai candidati, le limitazioni connesse al tramutamento di funzioni, i provvedimenti organizzativi che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dovrà adottare in conseguenza della nomina dei suddetti PED, la riassegnazione di questi ultimi in caso di cessazione dell'incarico; specifica che, la riassegnazione del PED alla sede di provenienza, una volta cessato l'incarico, non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte; interviene sul regime contributivo dei procuratori europei delegati; dedica specifiche disposizioni agli obblighi di comunicazione al Procuratore capo europeo di determinati provvedimenti adottati dal CSM (cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e trasferimento di ufficio) modificando altresì la disciplina affinché il Procuratore stesso possa esprimere il consenso prima che il procedimento disciplinare nei confronti del PED sia iniziato, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo; modifica la tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione.

Fa presente che il provvedimento è stato adottato in un tempo precedente all'esplosione della crisi internazionale connessa all'invasione dell'Ucraina, le cui conseguenze dovrebbero quindi consigliare opportuni aggiustamenti al testo da parte del Parlamento. Resta tuttavia convinto che ciò sia possibile anche rispettando i ristretti limiti di tempo che sono a disposizione evidenziando, inoltre, che l'intervento migliorativo è in qualche modo atteso anche da parte dei molti altri settori economici interessati, anche solo indirettamente ma in modo rilevante, alle misure del decreto-legge.

Conclude quindi la parte di relazione di sua competenza ricordando che i rimanenti articoli saranno illustrati dal deputato Federico, relatore per la VIII Commissione.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore per la VIII Commissione*, associandosi preliminarmente ai ringraziamenti agli Uffici per il supporto offerto nella predisposizione della relazione introduttiva, condivide con collega Squeri la convinzione di poter affrontare in spirito collaborativo le problematiche che emergeranno nel corso dell'esame del provvedimento dando centralità alle Commissioni.

Rimarca come il decreto-legge nasca ben prima dell'aggravarsi della crisi internazionale e pertanto richieda un'opera di adeguamento al nuovo contesto, che riguarda particolarmente la materia dell'energia.

Con riguardo alle competenze specifiche della Commissione Ambiente, sottolinea gli elementi di semplificazione per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, mirato all'efficientamento del sistema di approvvigionamento. Ritiene che nel corso delle audizioni che verranno svolte nei prossimi giorni si potranno acquisire spunti importanti per il prosieguo dell'esame

Secondo le intese intercorse con il relatore della X Commissione, nel rinviare, per ogni approfondimento alla documentazione del Servizio studi, nella relazione dà conto dei principali contenuti degli articoli da 9 a 15, gli articoli 18 e 19, da 25 a 28 e da 35 a 42.

L'articolo 9, con cui inizia il Capo II – *misure strutturali e di semplificazione in materia energetica* riguarda le misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in funzione della progressiva riduzione del costo delle bollette e della volontà di accelerazione del tasso di installazione delle fonti rinnovabili.

In particolare, si consente l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o altre strutture senza nessun permesso, ad accezione degli impianti che insistono su aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del codice dei beni culturali (art. 136, comma 1) e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21, relativo a particolari interventi su beni culturali soggetti ad autorizzazione, e 157, relativo a provvedimenti e atti di tutela emessi ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 10, nell'ambito della medesima finalità, prevede l'estensione dell'ambito applicativo del modello unico semplificato agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, installati con le modalità semplificate ai sensi dell'articolo precedente, attualmente già in uso per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

L'articolo 11, condividendo le medesime finalità dei due articoli precedenti, riguarda la regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola.

La norma intende completare la disciplina dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola già avviata con la previsione di incentivi – a particolari condizioni – disposta con il decreto-legge n. 77 del 2021. Il testo in esame prevede:

a) l'introduzione, per gli impianti che consentono la continuità delle attività agricole, del limite di occupazione della superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie aziendale;

b) l'estensione degli incentivi anche agli impianti agrovoltaiici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore

al 10 per cento della superficie agricola aziendale;

c) l'estensione dell'accesso agli incentivi anche agli impianti agrovoltaici che – pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle dei moduli elevati da terra con possibilità di rotazione – prevedano comunque un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata. Anche in quest'ultimo caso la superficie complessiva occupata dal sistema non può superare il 10 per cento dell'area agricola interessata.

Resta fermo che i fondi del PNRR saranno destinati, come previsto dal progetto M2C2 Investimento 1.1 « Sviluppo Agrovoltaico » solo ed esclusivamente agli impianti agrovoltaici che adottino le soluzioni integrative innovative e i sistemi di monitoraggio previsti dall'attuale normativa.

L'articolo 12 disciplina le procedure autorizzative per le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel senso di precisare che i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, in cui l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e non vincolante, comprendono anche quelli di valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021.

Il comma 1 prevede che siano sottoposte ad autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti.

Il comma 2, lettera a), prevede che le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti offshore in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli

incompatibili con l'insediamento di impianti offshore.

La lettera b) prevede che per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.

Infine, la lettera c) dispone che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, non più di concerto con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 14 introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'auto-produzione di energia da fonti rinnovabili dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.

L'articolo 15 demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

Si prevede altresì che il medesimo DM individui i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, alle seguenti condizioni:

che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW;

e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

L'articolo 18 contiene alcune disposizioni volte a considerare i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferrovie e stradali), come potenziali aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La relazione illustrativa specifica che la norma la finalità di contribuire alla decarbonizzazione, contenendo il consumo di suolo e migliorando la distribuzione territoriale degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, anche al fine di promuovere la realizzazione di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU).

L'articolo 19 apporta modifiche alla disciplina del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, prevedendo che queste ultime possano rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati, anche l'Agenzia del demanio (comma 1). Inoltre attribuisce anche alla medesima Agenzia il ruolo di soggetto « facilitatore » nella fase di predisposizione delle proposte progettuali del programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (c.d. « PREPAC »).

L'articolo 25 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, in relazione ai contratti in corso di esecuzione, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, prevedendo (comma 1) l'incremento di 150 milioni di euro per il 2022 della dotazione del « Fondo per l'adeguamento dei prezzi » (previsto dall'art. 1-*septies*, comma 8, del D.L. 73/2021), e disciplinando, inoltre, la copertura degli oneri conseguenti al citato rifinanziamento (comma 9), la determinazione delle variazioni superiori all'8 per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, in relazione alle quali provvedere alle compensazioni (comma 2), e le

modalità per l'effettuazione delle compensazioni medesime (commi 3-8).

L'articolo 26, comma 1, incrementa la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. L'incremento di cui al comma 1 è pari a 400 milioni di euro, i quali si aggiungono alla dotazione di 400 milioni già prevista per il medesimo anno.

L'articolo 27 autorizza alcuni contributi finanziari in favore di enti locali destinati a diverse finalità.

Il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del fondo di ristoro ai comuni a seguito dei minori incassi dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno, relativi al secondo trimestre del 2022.

Il comma 2 istituisce un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

I commi 3 e 4 recano un contributo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 a sostegno dei comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019.

Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo, in 322,6 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 28 dispone una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a favore dei progetti di determinati comuni, ritenuti ammissibili ma non finanziati.

A tale fine, la norma prevede lo scorrimento della graduatoria prevista nel D.M. 30 dicembre 2021 del Ministero dell'interno e l'assegnazione, con successivo decreto ministeriale, di complessivi 905 milioni, per il periodo 2022-2026 (commi 1 e 2), con obbligo a carico degli enti locali beneficiari del contributo previsto del rispetto di determinati criteri. Sono inoltre individuate le dotazioni finanziarie, presenti in diverse disposizioni di legge, che vengono ridotte, al fine di coprire gli oneri previsti dal presente articolo ed è altresì previsto il vincolo del 40 per cento delle risorse assegnate a favore degli enti locali del Mezzogiorno (commi 6 e 7). In conseguenza degli interventi disposti, viene poi abrogata la norma che permette alle regioni, a decorrere dall'anno 2023, di assegnare specifiche risorse previste nella legge di bilancio 2019, per il finanziamento delle opere degli enti locali, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, presenti nella graduatoria del D.M. 30 dicembre 2021 (comma 5).

L'articolo 35 prevede l'istituzione dell'Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA » del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché del completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

L'articolo 36 interviene sul procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), al fine di indicare un termine certo, per l'avvio dell'istruttoria da parte delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC e di attribuire alle medesime commissioni il compito di richiedere al proponente le eventuali integrazioni alla documentazione presentata qualora la stessa risulti incompleta.

L'articolo 37, comma 1, modifica la disciplina riguardante la candidatura della città di Roma volta ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, prevista dal comma 447, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021).

La norma dispone, da un lato, che gli importi di 5 milioni di euro per l'anno 2022

e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinati alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Expo del 2030, già stanziati dal citato comma 447, sono interamente erogati in forma di contributo statale a favore di Roma Capitale.

Dall'altro, la disposizione integra la disciplina prevista dal medesimo comma 447 riconoscendo a Roma Capitale e alle società *in house* dalla stessa controllate i poteri attribuiti ai Commissari straordinari dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32/2019, e dettando ulteriori disposizioni concernenti la costituzione del Comitato promotore.

L'articolo 37 ai commi 2 e 3 anticipa al 2022 rispetto al 2023 la spesa autorizzata necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka.

L'articolo 38 dispone il riorientamento delle quote non spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2022 e di sicurezza afgane) per finalità non più attuali (sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane) e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per incrementare le dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d'interventi umanitari d'aiuto e di assistenza.

L'articolo 39 incrementa di 200 milioni di euro per il 2022 la dotazione del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* previsto dall'articolo 1, comma 932, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'incremento – pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 – del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (Fondo 394 del 1981), disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).

L'articolo 40 apporta alcune modifiche volta a semplificare la normativa vigente in

materia di obblighi di sorveglianza radiometrica in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, operano con materiali in metallo, rinviando le norme di carattere esecutivo, originariamente previste con l'adozione di un decreto interministeriale, ad un allegato al decreto legislativo che disciplina modalità e criteri di osservanza degli obblighi previsti.

L'articolo 41 estende al 2022 la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui degli enti locali, in scadenza nel corso dell'esercizio 2022, concessi ai comuni colpiti dal sisma 2016-2017 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

L'articolo 42 differisce per il solo anno d'imposta 2021 la deducibilità della quota del 12 per cento dell'ammontare delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3 per cento annuo dall'anno 2022 all'anno 2025.

I commi 2 e 3 dell'articolo 42 recano le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

Alessio BUTTI (FDI), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, richiama le criticità già evidenziate nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza congiunto svoltosi nella giornata di ieri con riguardo alla ristrettezza dei tempi per l'esame del provvedimento, che non ne consentiranno un adeguato approfondimento.

Si tratta, infatti, di un testo con più di 40 articoli, che ha cinque finalità distinte che si evincono chiaramente dai cinque titoli in cui è suddiviso e che tradizionalmente viene definito « decreto *omnibus* ». Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 2016 che aveva coniato l'espressione « provvedimento a contenuto plurimo » per evidenziare negativamente l'insistita eterogeneità che caratterizza taluni provvedimenti di urgenza.

Quanto ai requisiti di urgenza, ricorda che il decreto-legge in esame è stato deliberato il 18 febbraio 2022 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* solo il 1° marzo, con ben undici giorni di ritardo, intervallo eccessivo non solo a suo avviso ma anche a giudizio

del Comitato per la legislazione che ha censurato tale pratica in più occasioni.

Il titolo del provvedimento è poi molto ambizioso e rimanda ad una serie di tematiche su alcune delle quali anche il proprio gruppo concorda, quale, ad esempio, l'azzeramento degli oneri di sistema, seppur limitato al solo primo trimestre 2022.

Concorda altresì sulla misura del credito d'imposta per le imprese energivore o a forte consumo di gas naturale. Sottolinea infatti l'attuale crisi, in cui gli importi delle bollette sono quadruplicati rispetto a quelli dello scorso anno, non permette alle aziende di sopportarne i costi e occorre dare loro, per quanto possibile, certezza per oggi e per il futuro. La politica internazionale è, infatti, sempre più connessa alla politica energetica e tale prospettiva deve essere interpretata tenendo in considerazione la fase che il Paese sta attraversando sotto il profilo sociale, con alle spalle due anni di Covid e di fronte una guerra ai confini dell'Europa.

Pur riconoscendo che il Ministero si è del tutto rinnovato e che l'attuale Ministro ha certamente le competenze richieste per dirigerlo, ritiene che si sarebbero dovuti affrontare i problemi strutturali che hanno portato alla crisi attuale, cosa che a suo giudizio questo provvedimento non fa, recando prevalentemente misure contingenti. Si riferisce, ad esempio all'aumento della domanda dopo il *lock down*, alla riduzione dell'apporto dell'energia eolica del mare del Nord, alla riduzione della fornitura di gas dalla Russia. A ciò si associa l'aumento esponenziale del costo del carburante, che sta mettendo in ginocchio le famiglie e sul quale il proprio gruppo ha chiesto poche ore fa che il Governo riferisca in Assemblea.

Ritiene inaccettabile che in questo momento alcune aziende, e cita ad esempio l'Enel, registrino profitti smisurati sulle spalle di imprese che chiudono e cittadini che non riescono ad avere un reddito sufficiente per la sopravvivenza e riterrebbe giusto e maggiormente equilibrato sotto il profilo fiscale che fosse previsto un contributo a loro carico per eliminare le disuguaglianze.

Passando brevemente al contenuto del provvedimento, stigmatizza l'eccessivo ricorso all'atipico strumento normativo del decreto del Presidente del Consiglio, che peraltro sembra nel caso di specie sostituirsi all'ordinario strumento del regolamento governativo. Si tratta a suo giudizio di una prassi scorretta, su cui si insiste malgrado l'avviso contrario non solo del proprio gruppo ma di eminenti costituzionalisti anche vicini al Partito democratico. Cita inoltre l'articolo 12 nel quale, senza alcun coordinamento con il codice dell'ambiente, si prevede un parere obbligatorio ma non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili, inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di VIA.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) osserva che il provvedimento all'esame è molto complesso e che la programmazione dei lavori annunciata dalla presidente comprime drasticamente i tempi per le Commissioni, non consentendo al Parlamento di intervenire efficacemente.

Stigmatizza inoltre che il decreto-legge contenga materie tra loro assai differenti.

Osserva, peraltro, che a fronte di tale diversità il Governo non ha ritenuto opportuno di inserire nel provvedimento all'esame l'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2022, che reca disposizioni che interessano il settore delle fonti di produzione di energia, che ha invece preferito far confluire nel decreto-legge n. 14 del 2022, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina (attuale articolo 5-bis), affidando così la discussione di importanti temi relativi all'approvvigionamento energetico e all'ambiente a Commissioni che, per disposizioni del Regolamento, non sono competenti nella materia e non alle Commissioni VIII e X. Ritiene che ciò rappresenti un fatto gravissimo e che il Governo ha scientemente fatto in modo di impedire la discussione nelle sedi competenti.

Ritiene tuttavia che il decreto-legge all'esame contenga anche elementi positive. Auspica quindi che la ristrettezza dei tempi per la discussione e l'esame degli emenda-

menti non pregiudichi il buon esito dei lavori del Parlamento e non ne comprima le attività.

Tommaso FOTI rileva come il provvedimento sembri essere stato scritto a più mani anche per alcune incongruenze all'interno delle relazioni di accompagnamento. Segnala che un intero Titolo, il Titolo IV, recante « altre misure urgenti », si articola in disposizioni che non rientrano certamente nella competenza delle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede referente. Sarebbe opportuno, al riguardo, che si provvedesse ad uno stralcio del titolo IV per non doversi esprimere senza alcuna competenza su norme in materia ad esempio di giustizia, sanità e pubblica amministrazione.

Il decreto-legge inoltre deve essere mosso da ragioni di necessità e urgenza, ma osserva che quello in esame contiene misure volte a fronteggiare una crisi energetica nata ben prima della guerra tra l'Ucraina e la Russia. Non essendosi fatto nulla in passato con una visione strategica di politica energetica che evitasse di arrivare alla situazione odierna, si mettono adesso in campo misure del tutto inutili, come il credito di imposta ad imprese che, per la loro situazione di crisi irreversibile, non saranno nelle condizioni di poterli maturare. Gli effetti di alcune norme, inoltre, incidono sul secondo trimestre 2022 in una condizione tariffaria completamente diversa da quella di partenza.

La produzione industriale in Italia è a rischio e il tema della mancata indipendenza energetica, noto da tempo, si inserisce nella scelta consapevole da parte del Governo di una mancata indipendenza politica. Il ministro Cingolani, invece di andare in televisione a spiegare cosa si dovrebbe fare, dovrebbe porre in essere atti concreti e non limitarsi a legare ancora la sua politica « rivoluzionaria » al concetto di semplificazioni, non sempre efficaci, come dimostra il caso del codice di appalti.

Osserva inoltre che i fondi destinati a questo provvedimento, del tutto insufficienti, dovranno necessariamente essere incrementati e portare, a suo giudizio, ad uno scostamento di bilancio, se si vuole dare

una risposta seria ai cittadini e alle imprese.

Inoltre stigmatizza il metodo ormai in voga di far confluire in un unico testo due diversi decreti legge, procedura che, oltre ad essere incongrua sotto il profilo della tecnica parlamentare, impedisce anche che venga esplicitato in modo corretto l'impegno dei parlamentari.

Rileva inoltre alcune incongruenze nella scrittura del decreto e cita come mero esempio quanto riportato nella relazione tecnica in ordine agli oneri riguardanti l'articolo 29, che non si comprende – in una lettura sistematica con l'articolo 42 – se siano effettivamente minori entrate.

Auspica, in conclusione, che possano essere svolte le audizioni dei Ministri competenti che potranno apportare ai lavori delle Commissioni degli elementi di chiarezza.

Alessia ROTTA, *presidente*, nel rinviare ad una prossima riunione dell'ufficio di presidenza congiunto eventuali ulteriori richieste in ordine all'esame del decreto-legge, fa presente al collega Foti che i rappresentanti del Governo possono sempre partecipare alle sedute ed esprimere le loro valutazioni nel corso dell'esame del provvedimento.

Massimiliano DE TOMA (FDI) si associa alle valutazioni del collega Foti esplicitando l'incongruenza – a suo avviso significativa della qualità del testo all'esame – relativa al comma 3 dell'articolo 29 ove viene indicato che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 29 si provvede ai sensi dell'articolo 42 mentre quest'ultimo, al comma 2, lettera c), prevede che dalle misure stabilite dal predetto articolo 29 dovrebbero derivare maggiori entrate.

Detto ciò evidenzia che forse uno dei temi centrali del dibattito politico e degli

interventi governativi dovrebbe invece essere l'aumento dei costi del carburante. Sottolinea che tale aumento comporta una rilevante crescita degli introiti per lo Stato in termini di accise e Iva incassati. Nel timore di ulteriori aumenti nei prossimi giorni, ritiene che si aggraverà la situazione degli approvvigionamenti: gli è peraltro noto che talune regioni già si trovano in prossimità della linea critica. Ritiene concreto il pericolo che possono verificarsi blocchi negli approvvigionamenti già nelle prossime settimane, ciò che comporterà, inoltre, che in mancanza di acquisti di carburante verranno anche meno importanti introiti statali.

Crede che la situazione sia già in così dinamico movimento che persino le audizioni che le Commissioni si apprestano a svolgere nei prossimi giorni risulteranno in un certo senso invecchiate già al momento della fase emendativa, cosa che costringerà i commissari e il Governo a riscrivere le proposte emendative per adeguarle alla realtà del momento.

Ritiene che tutte queste siano questioni da non sottovalutare nonché che dovrebbe essere evitato che materie tra loro molto distanti possano essere contenute in un unico provvedimento. In ultimo vuole ricordare che al confine con la Slovenia sono moltissimi coloro che vanno ad approvvigionarsi di carburante oltre confine in quanto il prezzo del carburante in Slovenia è inferiore di un euro rispetto all'Italia. Conclude osservando che andando avanti si rischia anche di impoverire la nazione.

La sottosegretaria Vannia GAVA si riserva di intervenire successivamente.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final e allegati) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	34
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Paolo FICARA. — Interviene il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final e allegati).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il reso-

conto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Vittorio COLAO, *ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luigi GALLO (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Anna Laura ORRICO (M5S).

Vittorio COLAO, *ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*, risponde alle domande formulate e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FICARA, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	53
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato. C. 3417 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato. C. 3440 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato. C. 3441 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	57
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	46
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini e C. 2269 Siragusa (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 221, C. 222 e C. 2981 – Adozione del testo base</i>)	47
ALLEGATO 5 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	58
Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo. C. 231 Gebhard e C. 2860 Baldini (<i>Esame e rinvio</i>)	51
AVVERTENZA	52

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza
del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

C. 3491 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite III (Affari Esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 3491, di conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustrando il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 7 articoli, rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni concernenti la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO sul fianco Est dell'Alleanza.

Nello specifico, il comma 1 autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata *Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)*. Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, il contributo che l'Italia intende offrire a questa iniziativa è rappresentato da 1.350 unità di personale militare, di cui 1.278 facenti parte della VJTF e le restanti per il supporto logistico. Si prevede, inoltre, l'impiego di 77 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei, nonché 2 unità navali operative nel secondo semestre del 2022.

Relativamente al primo semestre il contributo nazionale alle forze in prontezza alleate è garantito dai gruppi navali *Standing Naval Forces*, di cui al comma 2, lettera *b*). Al riguardo il Governo, precisa, inoltre, che l'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO (preminentemente sul fianco EST), con sedi da definire in tale area. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 86.129.645.

Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2022, il contributo italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 (DOC. XXVI,

n. 4), concernente la relazione analitica sulle missioni internazionali svolte nel 2020, anche ai fini della loro proroga nell'anno 2021.

Nel dettaglio, la lettera *a*) del comma 2 autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione italiana al potenziamento del dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Nello specifico, l'Italia continuerà a garantire con un velivolo KC-767 dell'Aeronautica il rifornimento in volo dei velivoli radar AWACS di proprietà comune della NATO impegnati nelle attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza. L'Italia continuerà, inoltre, ad assicurare un ulteriore assetto aereo (CAEW) per incrementare le capacità di sorveglianza dello spazio aereo nell'area sud-orientale. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 3.264.360.

La lettera *b*) del comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2022 la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (Mar Mediterraneo e Mar Nero).

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, le misure di potenziamento adottate dalla NATO sono intese a colmare le criticità in seno alle *Standing Naval Forces (SNFs)*, che costituiscono lo strumento navale a più alta prontezza operativa a disposizione dell'Alleanza. In relazione a questa operazione la consistenza massima del contingente nazionale autorizzata dal decreto-legge in esame è pari a 235 unità. È previsto, inoltre, l'impiego di 2 mezzi navali (a cui si aggiunge una unità navale *on call* che potrà essere resa disponibile attingendo ad assetti impiegati in operazioni nazionali) e di un mezzo aereo. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 17.690.219, di cui euro 4.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.

La lettera *c*) autorizza fino al 31 dicembre 2022 la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza NATO in Lettonia (*Enhanced forward presence*). Il contributo nazionale,

inserito nell'ambito del *Battlegroup a framework* canadese, consta di 250 unità di personale militare e 139 mezzi terrestri. Sono, inoltre, consentite, compatibilmente con la missione, attività per incrementare/implementare l'interoperabilità con gli assetti aerei nazionali impegnati nelle attività di *air policing* nell'area. Il fabbisogno finanziario della missione è stato stimato in euro 30.229.104, di cui euro 6.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2022.

La lettera *d*) autorizza, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento dell'*Air Policing* della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Il contributo nazionale in questa missione è pari a 130 unità. È previsto l'impiego di n. 12 mezzi aerei. Sarà, inoltre, possibile, compatibilmente con la missione, svolgere attività per incrementare/implementare l'interoperabilità con gli assetti terrestri presenti in teatro operativo. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 37.267.925, di cui euro 11.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali – legge n. 145 del 2016 – che prevedono, rispettivamente, norme sul personale, in materia penale e in materia contabile.

Ricorda al riguardo che la legge n. 145 del 2016 reca una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e ai molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse. Ulteriori disposizioni riguardano le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge autorizza la spesa di euro 86.129.645, per l'anno 2022, relativamente alla parte-

cipazione italiana al dispositivo di cui al comma 1. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa autorizzata è di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.

L'articolo 2 prevede la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina.

A tale proposito nella relazione illustrativa del disegno di legge il Governo precisa che la disposizione è intesa a corrispondere alle richieste di supporto indirizzate alla Comunità internazionale, Italia inclusa, rendendo disponibili equipaggiamenti per la protezione individuale e più in generale della popolazione civile dagli effetti del conflitto in atto (materiali Counter-IED per la rilevazione di oggetti metallici e ordigni esplosivi, elmetti e giubbotti antiproiettile).

L'articolo 3 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ad adottare, fino al 31 dicembre, interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 4, al comma 1, dispone un incremento di 10 milioni di euro della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina.

La disposizione autorizza altresì il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a sostenere le spese per il vitto e per l'alloggio del personale e di tutti quei cittadini che per ragioni di sicurezza si trovino a risiedere in alloggi individuati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.

Il comma 2 reca un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro, per l'esercizio

finanziario in corso, per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma impiegato nella rete all'estero.

L'articolo 5 potenzia la funzionalità dell'Unità di crisi del MAECI. In particolare, il comma 1 reca un'autorizzazione di spesa di 1 milione per l'esercizio in corso per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza.

Il comma 2 incrementa di 100.000 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa per gli interventi destinati a potenziare la tutela di cittadini e interessi italiani all'estero e gli stanziamenti destinati alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità, originariamente prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2005.

Il comma 3 prevede il differimento al 31 dicembre ed al 31 marzo 2023, dei termini entro cui poter registrarsi sul sito « Dove siamo nel mondo » (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni).

Nello specifico, si dispone il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per accedere ai servizi dell'Unità di crisi mediante credenziali diverse da SPID, nonché, al 31 marzo 2023, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute. Tali differimenti erano stati originariamente disposti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 183 del 2020.

L'articolo 6 reca disposizioni di natura finanziaria.

L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero il 25 febbraio 2022.

Per quanto attiene al collegamento con lavori legislativi in corso, segnala come,

poco dopo l'adozione del decreto-legge n. 14 del 2022, lo scorso 1° marzo il Governo abbia approvato il decreto-legge n. 16 del 2022 recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina, il quale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio ed assegnato il 1° marzo alle Commissioni medesime riunite I e IV della Camera dei deputati (C. 3492).

Nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 14, nella seduta del 1° marzo 2022, il rappresentante del Governo ha preannunciato che « è allo studio del Governo un emendamento per far confluire le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 16 del 2022, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, all'interno del provvedimento in esame »; successivamente il Governo ha quindi a tal fine presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100.

In merito alla confluenza tra decreti-legge, ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera, con 464 voti favorevoli, l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, il quale impegna il Governo « ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari ». Successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto « decreto-legge proroga termini ») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo « a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10 ».

Ricorda, inoltre, al medesimo riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al

Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di « un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza » ha rilevato che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare. »

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge, riguardante la cessione a titolo gratuito di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione all'Ucraina, sia riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Con riferimento, poi, alle disposizioni che riguardano la partecipazione italiana a missioni internazionali e il relativo regime giuridico, con particolare riferimento alle norme penali applicabili, esse attengono alle materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato. C. 3417 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia

chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3417, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 ».

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, segnala preliminarmente come il Protocollo di cui si propone la ratifica rivesta grande importanza per una più ampia collaborazione in materia radiotelevisiva tra i due Stati e la possibilità per entrambi di trarre vantaggi e opportunità.

L'esigenza di modificare l'Accordo in vigore (stipulato nel 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164) deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia: in tale contesto, oltre a estendere la vigenza dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, prolungandola al 2026, si prevede che il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere da quest'ultima improrogabilmente dismesso entro l'ultimo trimestre del 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste. Nell'ambito delle amichevoli relazioni fra i due Stati e nel comune interesse a proseguire la cooperazione in ambito radiotelevisivo, il Protocollo emendativo impegna il nostro Paese a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.

Passando a illustrare in dettaglio il contenuto del Protocollo, che si compone di un preambolo e 2 articoli, l'articolo 1 novella l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e

l'articolo 9 dell'Accordo di cooperazione radiotelevisiva vigente.

In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo prevede che la Repubblica di San Marino cesserà, in una data compresa tra il 15 ottobre e il 30 ottobre 2021, di utilizzare il canale 51, che sarà utilizzato dalla Parte italiana per lo sviluppo del sistema 5G. Inoltre, si pongono le basi convenzionali per facilitare la conclusione di un accordo tra San Marino RTV e un operatore nazionale italiano, individuato da San Marino RTV medesima, e ciò al fine di assicurare il trasporto dei programmi di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura nazionale in territorio italiano. Al riguardo, si può anticipare che San Marino RTV sta concludendo positivamente la conclusione di un accordo con la RAI per la ritrasmissione dei propri programmi in Italia.

L'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo, nella versione novellata dal Protocollo, impegna la Repubblica di San Marino a non porre in esercizio parte delle proprie attribuzioni (« *assignment* »), stabilite dal Piano di Ginevra 2006, adottato al termine della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), riguardanti i canali televisivi digitali 7, 26 e 30 – DVB e quelli radiofonici digitali 12B e 12C – DAB, durante il periodo di vigenza dell'Accordo. In ogni caso, tali attribuzioni continueranno a rimanere in capo alla Repubblica di San Marino secondo quanto stabilito in sede di UIT e potenzialmente riutilizzabili per intero al termine dell'Accordo. Si evidenzia, inoltre, l'impegno dell'Italia a facilitare la conclusione di un accordo che un operatore sammarinese potrà concludere autonomamente con uno degli operatori italiani nazionali DAB per la trasmissione della radio digitale sull'intero territorio italiano.

Il nuovo testo dell'articolo 5 dell'Accordo definisce la somma forfettaria riconosciuta dal Governo italiano al Governo sammarinese per le annualità dal 2021 al 2026.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 dell'Accordo sono poi modificati nel senso di individuare nei Ministeri degli Affari esteri

dei due Paesi i coordinatori della Commissione mista, responsabili altresì dell'applicazione dell'Accordo e della continuità del servizio.

L'articolo 9 dell'Accordo è modificato dal Protocollo prevedendo l'estensione da due a sei mesi del termine di preavviso per la denuncia dell'Accordo medesimo.

L'articolo 2 del Protocollo emendativo obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia, previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2026 e disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo medesimo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 4 reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato.

C. 3440 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore, Raciti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3440, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.

Al riguardo segnala preliminarmente come il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia ICGEB abbia iniziato le attività sperimentali di laboratorio nel 1987 come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) e operi come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite dal 1994, quando fu raggiunto il prescritto numero di ratifiche dello statuto del Centro, siglato inizialmente da 25 Paesi, fatto a Madrid il 13 settembre 1983; il Protocollo sull'istituzione del Centro stesso è stato adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984 ed è stato ratificato dall'Italia con legge 15 marzo 1986, n. 103.

Si tratta di un'organizzazione internazionale intergovernativa sostenuta da 65 Paesi che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie, sviluppando ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale.

Il Centro ha tre sedi; inizialmente, su proposta italiana, il Centro aveva quelle di Trieste e di New Delhi (come dal citato Protocollo di Vienna del 1984), alle quali si aggiunse, con Protocollo fatto a Trieste il 24 ottobre 2007, quella di Città del Capo. La sede centrale dell'ICGEB è quella di Trieste, situata all'interno dell'*Area Science Park* di Padriciano, ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca. L'Accordo in oggetto riguarda appunto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repub-

blica italiana e l'ICGEB relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato contenente le planimetrie degli edifici della sede, fatto a Roma il 21 giugno 2021.

Le attività del Centro e delle sue sedi sono guidate da un Consiglio dei Governatori, composto da rappresentanti nominati dai Governi dei Paesi membri, mentre un Consiglio scientifico internazionale, composto a rotazione da scienziati degli stessi Paesi, ne dirige le attività scientifiche.

L'Italia contribuisce all'organizzazione con un finanziamento annuale a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di 10.169.961 euro. L'Italia inoltre mette gratuitamente a disposizione del Centro la sede di Trieste; i rapporti tra l'ICGEB e l'ente *Area Science Park* sono finora stati via via regolati da una convenzione bilaterale rinnovata più volte fino alla fine del 2017, quando ci fu un aumento dei costi di manutenzione straordinaria degli edifici richiesti dal suddetto ente al Centro (che fino ad allora erano sempre stati concessi nominalmente a titolo gratuito escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria).

L'Accordo di cui si propone la ratifica individua con esattezza le strutture dove è ospitato il Centro e ne sancisce la disponibilità a titolo gratuito, ripartendo i costi di manutenzione specificando che quella ordinaria è a carico dell'ICGEB e quella straordinaria è a carico dello Stato italiano, attraverso apposito stanziamento per *Area Science Park*, come previsto all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Il testo, in linea con quanto generalmente previsto da simili accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti dell'ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, chiarendo così punti precedentemente controversi.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 illustra le definizioni dei termini usati nell'Accordo, conformi a quelli utilizzata in altri accordi di sede di

organizzazioni internazionali ospitate in Italia.

L'articolo 2 illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici utilizzati dalla sede dell'ICGEB in Italia all'interno del sedime di « Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – *Area Science Park* » ed esattamente individuati nell'Allegato I.

Viene inoltre esplicitata l'importante aspetto che la manutenzione ordinaria (manutenzione e riparazione dei locali, nonché strumenti, arredi e materiali, di cui anche all'articolo 1, lettera *h*) della sede spetta al Centro, mentre quella straordinaria (che, come specificato nell'articolo 1, lettera *i*), indica principalmente importanti ristrutturazioni o ampliamento di beni immobili), al Governo italiano.

L'articolo 3 stabilisce che il Governo italiano si obbliga a versare al Centro un contributo annuo di 10 milioni di euro.

L'articolo 4 regola la personalità giuridica e la capacità giuridica di stipulare contratti, acquisire e alienare beni immobili ed essere parte in giudizio del Centro, rappresentato dal suo direttore.

L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra il Centro e il Governo sia a livello internazionale, per cui il Centro è responsabile della sua attività sul territorio italiano, sia in ambito civilistico tra le Parti e nei confronti di terzi, specificando i casi in cui il Centro indennizza il Governo italiano per perdite o danni causati.

L'articolo 6 ricorda che al Centro si applica la Convenzione generale sulle immunità e i privilegi delle Nazioni Unite (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, cui l'Italia ha aderito con legge 20 dicembre 1957, n. 1318).

L'articolo 7 dispone l'inviolabilità della sede del Centro e delle sue proprietà e beni (per cui qualunque intervento nel Centro di entità esterne deve essere approvato dal direttore e all'immunità di giurisdizione il Centro può eventualmente rinunciare) e dei suoi archivi e documenti.

L'articolo 8 autorizza le competenti autorità italiane a prendere, in caso di necessità, le misure di protezione della sede

ritenute più opportune e, su richiesta del direttore, anche all'interno del Centro.

L'articolo 9 assicura l'impegno del Governo italiano a fornire al Centro i servizi pubblici e le utenze necessarie al suo funzionamento e, quando possibile, alle stesse condizioni delle amministrazioni pubbliche italiane.

L'articolo 10 definisce i diritti del Centro riguardo alla detenzione e trasferimento di risorse finanziarie (conti correnti, valuta e altro), libero da leggi e regolamenti sul controllo dei cambi.

Gli articoli 11, 12 e 14 riconoscono, rispettivamente al Centro l'esenzione da imposte, dazi e restrizioni all'importazione e all'esportazione, nonché ai suoi funzionari e agli esperti che collaborano con il Centro, una serie di immunità e privilegi (immunità di giurisdizione, esenzione da imposte, dazi, IVA, come da restrizioni alla circolazione), coincidenti con quelli previsti dalla Convenzione ONU sulle immunità e i privilegi.

L'articolo 13 disciplina l'accesso dei familiari dei funzionari del Centro al mercato del lavoro, sia come lavoratori dipendenti che autonomi.

Ai sensi dell'articolo 15, anche i rappresentanti degli Stati membri, con i loro supplenti e collaboratori che partecipano alle riunioni del Comitato dei Governatori e al Consiglio dei consiglieri scientifici dell'ICGEB, godono di immunità di giurisdizione, agevolazioni valutarie, esenzioni da normative immigratorie, immunità simili a quelle dei diplomatici, pur dovendo ovviamente rispettare le leggi del Paese ospitante.

L'articolo 16 garantisce poi il diritto di accesso e di libera circolazione dei suddetti soggetti di cui all'Accordo.

L'articolo 17 reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale del Centro e dei propri familiari, che saranno coperti da adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale pubblica o privata, con esenzione dai contributi obbligatori e la possibilità di versarne su base volontaria, come anche di stipulare accordi complementari per fruire dei servizi dal sistema sanitario nazionale.

L'articolo 18 stabilisce il dovere del Centro e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità (decisa dal direttore) per agevolare il corso della giustizia (mentre solo il Consiglio dei Governatori può revocare l'immunità al direttore stesso).

L'articolo 19 prevede la possibilità di accordi supplementari di natura amministrativa tra le Parti che riguardino il Centro.

L'articolo 20 disciplina la risoluzione delle controversie, da effettuare via negoziazione diretta e consultazioni tra le Parti.

L'articolo 21 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (che avverrà alla ricezione della seconda delle due notifiche di completamento da parte delle Parti delle procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo), nonché di rettifica (con consenso scritto) e risoluzione e conclusione dell'Accordo stesso (che decorrerà a sei mesi dal ricevimento della notifica scritta da una delle Parti).

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato l'11 gennaio 2022, che si compone di 4 articoli, l'articolo 1 dispone l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, stabilisce, al comma 1, che gli immobili di cui all'articolo 2 comma 1, cioè quelli a disposizione della sede di Trieste presso l'ente *Area Science Park*, sono messi a disposizione del Centro gratuitamente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2 è stato modificato durante l'esame al Senato, in modo da aggiornare gli anni di riferimento della copertura finanziaria. In particolare la disposizione valuta gli oneri previsti per la manutenzione straordinaria dei suddetti immobili in 2.620.000 euro a partire dall'anno 2022 ed in 620.000 euro annui a decorrere dal 2023, disponendone la relativa copertura « mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma » « Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato.

C. 3441 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3441, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva preliminarmente come l'Organizzazione europea di diritto pubblico – Euro-

pean Public Law Organization (EPLO) – sia un organismo internazionale, di natura intergovernativa, munito di personalità giuridica, fondato con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico.

L'EPLO ha sede ad Atene ed è stata istituita con un accordo internazionale, firmato ad Atene il 27 ottobre 2004 ed entrato in vigore il 10 settembre 2007 a seguito del deposito della ratifica anche da parte dell'Italia. Oltre alla sede principale ad Atene, l'EPLO dispone di sedi periferiche a Bucarest (Romania), Chania (Creta, Grecia), Chisinau (Moldova), Yerevan (Armenia) e Szeged (Ungheria) nonché uffici regionali in Belgio, Bosnia, Nicaragua, Messico, Ucraina, Slovacchia, Iran, Portogallo e Svizzera.

Ad oggi, tredici Stati hanno già ratificato lo Statuto (Albania, Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Georgia, Grecia, Italia, Moldavia, Portogallo, Romania, Serbia, Ungheria), mentre l'Ucraina e la Macedonia del Nord sono ufficialmente in attesa di ratifica.

L'EPLO si occupa prioritariamente di ricerca, cooperazione tecnico-legale formazione universitaria e post-universitaria: in quest'ultimo ambito promuove la European Law and Governance School (ELGS), un istituto di istruzione superiore paneuropeo dedicato allo sviluppo di una nuova generazione di giuristi. La Scuola offre studi universitari e post-laurea presso la sede di Atene.

Gli organi di governo dell'EPLO sono i seguenti:

il Direttore, che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'EPLO;

il Consiglio di amministrazione (*board of directors*), organo di governo nel quale attualmente sono rappresentate 7 autorità pubbliche (tra le quali la provincia autonoma di Trento) e 76 università e istituzioni (tra le quali le università «La Sapienza» di Roma, l'Università di Teramo, L'Orientale di Napoli, le università di Perugia, di Trento, della Toscana, di Parma, della Campania «Luigi Vanvitelli») con ruolo consultivo;

il Consiglio scientifico (*European Group of Public Law – EGPL*), rete europea di giudici, giuristi, accademici e professionisti del diritto, costituita nel 1989 con lo scopo di promuovere e dirigere lo sviluppo del diritto pubblico europeo;

il Tribunale amministrativo (*Administrative Court*), composto da un presidente e due membri;

il Difensore civico (*Ombudsman*) istituito per risolvere i reclami;

il Collegio dei revisori (*Board of Auditors*), per osservare l'efficienza delle procedure finanziarie e del sistema contabile e per svolgere la revisione contabile generale dei conti dell'EPLO;

il Comitato esecutivo (*Executive Committee*), composto da quattro membri residenti in Grecia più il Direttore come Presidente, per la gestione ordinaria.

Recentemente, l'EPLO ha ottenuto lo *status* di osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e mantiene uffici di osservatori permanenti a New York, Ginevra e Vienna.

L'Italia contribuisce attualmente al bilancio dell'EPLO con contributi volontari pari a 50.000 euro, stanziati nel 2019 e nel 2020, a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione. Inoltre, ogni anno il Ministero degli affari esteri eroga un contributo finanziario a titolo di borse di studio di cui beneficiano giovani studiosi italiani dei corsi di diritto pubblico europeo organizzati dall'EPLO. Per l'anno accademico 2020-2021 il MAECI ha messo a disposizione sei borse di studio per la frequenza dei corsi di *master* di durata annuale organizzati dall'ELGS di Atene.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, il quale intende individuare la sede dell'Ufficio dell'Organizzazione in Ita-

lia e regolare tutti gli aspetti conseguenti, esso si compone di 19 articoli, riprendendo clausole *standard* utilizzate per analoghi accordi di sede.

In dettaglio, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2, relativo ai locali messi a disposizione dell'Ufficio dal Governo italiano, per il tramite del Ministero delle attività culturali e del turismo, dettaglia gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura.

L'Ufficio – come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge – avrà sede presso alcuni locali di Palazzo Altemps, a Roma. In attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede, questa collocazione è temporaneamente regolamentata da un Accordo di comodato, firmato nel settembre 2019, che prevede la messa a disposizione da parte dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in comodato d'uso gratuito, della porzione dell'immobile di Palazzo Altemps per un periodo di due anni rinnovabili. Le spese a carico di EPLO saranno limitate ai consumi del riscaldamento e raffrescamento dell'aria, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei servizi di pulizia, e dei costi della manutenzione ordinaria.

L'articolo 3 prevede il contributo annuo di 500.000 euro che l'Italia si obbliga a versare annualmente all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Gli articoli 2, 4 e 5 dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo italiano.

L'articolo 6 è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana.

L'articolo 7 regola la personalità giuridica dell'Ufficio.

L'articolo 8 riconosce e regola il diritto dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni.

L'articolo 9 definisce i diritti dell'Ufficio rispetto alla detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.

L'articolo 10 reca la disciplina sulla previdenza sociale del personale dell'Ufficio e dei familiari.

L'articolo 11 prevede una serie di facilitazioni all'accesso e al transito in Italia per i funzionari dell'Ufficio e altri soggetti menzionati nell'Accordo. La categoria di «*family member*» è da individuarsi conformemente alle definizioni di cui all'articolo 1: le agevolazioni spettano quindi esclusivamente ai familiari stranieri conviventi del personale dell'organizzazione (coniuge, parte di unione civile e figli a carico). Tale definizione è in linea con la prassi degli ultimi anni in materia di accordi di sede conclusi dall'Italia ed è stata di recente inclusa, ad esempio, negli accordi di sede con il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia e con l'Istituto forestale europeo.

Gli articoli 12 e 13 riconoscono, rispettivamente, all'Ufficio e ai suoi funzionari una serie di immunità e privilegi, in linea con quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia.

L'articolo 14 stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.

L'articolo 15 regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari dei funzionari.

L'articolo 16 disciplina il riparto di responsabilità tra Ufficio e Governo, sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.

L'articolo 17 disciplina le misure di sicurezza.

L'articolo 18 disciplina la risoluzione delle controversie, da effettuarsi via negoziazione diretta e consultazioni tra le parti.

L'articolo 19 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e di sua eventuale risoluzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato l'11 gennaio scorso, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie inerenti all'Accordo concernenti il contributo annuo di 500.000 euro, precisando che a tale onere si provvede, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigra-

zione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2022

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3200 Ascari, recante modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.

Informa che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: le Commissioni Giustizia e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione Bilancio ha espresso nulla osta.

Avverte pertanto che verrà ora posta in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI) esprime il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, auspicando che nel corso della discussione in Assemblea possano essere accolte le proposte migliorative che saranno avanzate dal gruppo Fratelli d'Italia.

Ritiene che il testo sia incompleto e sottolinea come le misure in esso contenute siano inefficaci sul piano della prevenzione, rilevando, ad esempio, come esse non sarebbero state in grado di impedire l'omicidio della giovane Saman Abbas, e rileva come sia necessario prevedere l'espulsione, già nella fase delle indagini, di coloro che si rendano responsabili di comportamenti persecutori.

Assicura, comunque, la disponibilità al confronto del suo gruppo al fine di apportare modifiche migliorative del testo.

La Commissione approva la proposta di conferire alla relatrice, Elisa Tripodi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini e C. 2269 Siragusa.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 221, C. 222 e C. 2981 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, e C. 2269 Siragusa, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Avverte innanzitutto che la presentatrice delle proposte di legge La Marca C. 221, recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza » e La Marca C. 222, recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti », ha chiesto l'abbinamento delle predette proposte di legge a quelle già in esame; al riguardo segnalò che la proposta di legge C. 2981 Sangregorio, recante « Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di citta-

dinanza per nascita delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti » risulta del tutto analoga alle proposte di legge di cui è stato chiesto l'abbinamento.

Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, anche tali proposte di legge sono abbinata alle proposte di legge già in esame.

Ricorda inoltre che nella precedente seduta di esame del provvedimento, ha formulato, in qualità di relatore, una proposta di testo unificato, la quale verrà ora posta in votazione ai fini dell'adozione del testo base.

Marco DI MAIO (IV) chiede che alle proposte di legge in esame sia altresì abbinata la proposta di legge C. 3511 Ungaro, vertente sulla stessa materia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come la proposta di legge C. 3511 Ungaro non sia stata ancora assegnata alla Commissione e assicura che la richiesta del deputato Marco Di Maio sarà presa in considerazione ai fini dell'abbinamento, appena la predetta proposta di legge sarà stata assegnata alla Commissione.

Matteo MAURI (PD) sottolinea come la Commissione, con l'adozione del testo base, si accinga a compiere una scelta importante ed esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che pone le basi per un confronto che auspica il più possibile costruttivo.

Osserva come il tema in questione sia distinto da quello, politicamente controverso, dell'immigrazione, e riguardi bambini e ragazzi che sono italiani a tutti gli effetti. Sottolinea quindi come si tratti di tradurre un dato di fatto in un dato legislativo e di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza per tutti i bambini di questo Paese attraverso il riconoscimento di uno *status* che essi già vivono quotidianamente.

Sottolinea come le norme vigenti in materia di cittadinanza non siano di per sé sbagliate, ma siano oramai superate e che occorre dare le stesse possibilità a tutti coloro che vivono nel nostro Paese. Ri-

chiama, inoltre, l'attenzione sulle implicazioni psicologiche, che non vanno sottovalutate, di tali questioni per gli adolescenti.

Ritiene quindi vi siano le condizioni per una discussione proficua, auspicando un confronto trasparente.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base, auspicando che il testo possa essere corretto nel prosieguo dell'esame. Rileva quindi come le norme vigenti in materia di cittadinanza siano, a suo avviso, adeguate e come l'Italia sia il primo Paese europeo per numero di concessioni della cittadinanza.

Osserva inoltre come il tema dello *ius culturae* meriti attenzione ma ritiene che non venga affrontato in modo adeguato dal testo in esame, il quale, piuttosto, sembra prefigurare una sanatoria e l'aggiramento delle norme vigenti in materia di cittadinanza.

Carlo SARRO (FI), dichiarando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base, rileva come un gruppo politico, quale Forza Italia, che si richiama alle tradizioni liberali, non possa che essere favorevole a garantire un'opportunità che consenta di vivere con pienezza la condizione di cittadino. Ritiene, peraltro, che il testo possa essere suscettibile di modifiche migliorative, con particolare riferimento al rafforzamento delle garanzie sulla conclusione effettiva dei percorsi formativi previsti per la concessione della cittadinanza.

Laura BOLDRINI (PD) ringrazia il relatore per aver predisposto il testo unificato, il quale, a suo avviso, costituisce un punto di mediazione nella direzione del pieno riconoscimento della cittadinanza alle bambine e ai bambini che vivono nel nostro Paese.

Sottolinea, peraltro, come il perimetro del testo sia circoscritto rispetto alla proposta di legge C. 105 a sua prima firma, la quale prevede una più ampia riforma del-

l'intera materia, anche in considerazione dei notevoli cambiamenti intervenuti rispetto al 1992, anno nel quale è stata approvata la vigente legge sulla cittadinanza. Ritiene quindi che il testo predisposto sia il minimo indispensabile al fine di dare un segnale ai giovani che hanno frequentato la scuola nel nostro Paese ma non sono riconosciuti come cittadini.

Renata POLVERINI (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed esprime apprezzamento per la posizione assunta dal gruppo di Forza Italia, ringraziando, in particolare, il Presidente del gruppo Barelli e il rappresentante in Commissione Sarro, i quali hanno convenuto che una forza politica liberale come Forza Italia non può non essere favorevole a quanto previsto dalle proposte di legge in esame.

Richiamando quindi la proposta di legge C. 717 a sua prima firma, rileva come essa sia nata dalla sua esperienza diretta, dapprima come sindacalista e quindi come presidente di regione.

Rileva inoltre come la vigente legge sulla cittadinanza fosse originariamente condizionale, ma come il mondo sia cambiato rispetto all'epoca della sua approvazione e come l'attuazione di quanto da essa previsto si sia scontrato con le resistenze degli apparati burocratici e amministrativi dello Stato, al punto che molti ragazzi hanno dovuto interrompere i loro cicli di studi. Ritiene quindi che non si tratti di stravolgere la normativa vigente, ma di agevolare il percorso per la concessione della cittadinanza.

Francesco FORCINITI (MISTO-A) dichiara di condividere la *ratio* delle proposte di legge in esame, ma ritiene che il testo unificato predisposto dal relatore sia sbilanciato e lacunoso, in quanto prevede, quale requisito per il riconoscimento della cittadinanza, la mera frequenza di un corso di studi indipendentemente dall'esito, che può essere anche sfavorevole. Dichiara pertanto l'astensione sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base.

Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) dichiara il voto favorevole sulla proposta di

adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base, rilevando come, anche in considerazione della circostanza che ci si trova nella fase conclusiva della Legislatura, sarà necessaria una forte volontà politica per giungere all'approvazione del provvedimento in entrambe le Camere, sottolineando il rischio che possano generarsi false aspettative.

Ritiene imprescindibile partire dalla constatazione dell'esistenza di un problema al quale occorre porre rimedio, vale a dire il fatto che vi sono bambini che giungono nel nostro Paese in tenera età, frequentano le scuole nel nostro Paese e al compimento della maggiore età non possono contare su un percorso agevolato per la concessione della cittadinanza. Ritiene che sia compito della politica individuare soluzioni a fronte di un problema a suo avviso innegabile.

Esprime rammarico per il fatto che la notevole partecipazione di deputati alla seduta odierna non si sia registrata nel corso delle audizioni, durante le quali si è assistito, a suo avviso, a testimonianze commoventi.

Rileva, infine, come sia, a suo avviso, opportuno affrontare anche il tema della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, in ordine al quale reputa necessarie norme più restrittive, al fine di evitare che ottengano la cittadinanza, in virtù della discendenza da lontani avi italiani, persone che non hanno alcun legame con il nostro Paese.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, osserva come alcune delle proposte di legge in esame affrontino anche il tema della cittadinanza *iure sanguinis* al quale ha fatto riferimento la deputata Siragusa e come, dunque, tale tema potrà senz'altro costituire oggetto di esame da parte della Commissione.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) richiama l'attenzione sull'importanza della scelta relativa all'adozione del testo base.

Esprime quindi riserve circa l'introduzione del cosiddetto « *ius culturae* », che non è previsto dall'ordinamento degli altri Paesi europei, i quali fanno riferimento,

con temperamenti molto forti, ai criteri dello *ius soli* o dello *ius sanguinis*.

Condivide le osservazioni del deputato Forciniti circa la necessità di garantire l'effettività dei percorsi formativi che costituiscono un requisito per la concessione della cittadinanza e ritiene che ai fini di tale concessione sia opportuno prevedere che il percorso formativo sia completato con un esame, analogamente a quanto avviene per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero. Denuncia infatti il rischio che si ricorra a percorsi formativi fittizi, ad esempio *on line*, che, come è noto, sono facilmente accessibili, e sottolinea come la mancata previsione, quale requisito, dell'esito favorevole del corso di studi possa consentire la concessione della cittadinanza anche a chi ha intrapreso strumentalmente un percorso formativo, andando deliberatamente incontro a un esito sfavorevole, al solo fine di ottenere la cittadinanza.

Sottolinea come le riserve del suo gruppo non riguardino i principi alla base della proposta di legge C. 717 Polverini, ma ritiene che il testo unificato predisposto non sia condivisibile, in quanto l'Italia verrebbe ad essere l'unico Paese al mondo in cui si concede la cittadinanza senza un esame. Esprime, inoltre, perplessità circa la sospensione del termine nel caso di mancata comunicazione da parte degli ufficiali di anagrafe della facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza.

Richiama, altresì, l'attenzione sulle implicazioni del testo unificato in esame per quanto concerne il riparto di competenze tra Stato e regioni, osservando come queste ultime abbiano competenza in materia di formazione, ma come, nel contempo, la materia della concessione della cittadinanza non possa non essere ricompresa nella competenza esclusiva dello Stato, trattandosi di materia attinente all'ordine pubblico interno.

Ribadisce come i principi alla base delle proposte di legge in esame siano certamente condivisibili, ma come essi debbano essere tradotti in norme efficaci e applicabili, e come a tal fine non siano sufficienti generici appelli di stampo « buonista ».

Alla luce di tali considerazioni, dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e auspica che vi sia la volontà politica di approvare il testo in esame, che è certamente suscettibile di miglioramenti. Ricorda come si sia svolto un ampio ciclo di audizioni, dalle quali sono emerse diverse proposte migliorative.

Ritiene quindi vi siano le condizioni per l'approvazione di un provvedimento equilibrato, volto a modificare una normativa ormai superata e che non appare più in grado di governare efficacemente le relazioni sociali nel Paese.

Marco DI MAIO (IV) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base, ritenendo che il testo proposto sia una buona sintesi e un'ottima base di partenza.

Sottolinea quindi come il tema sia quello di garantire la centralità dei percorsi formativi nella concessione della cittadinanza, e come ciò richieda la responsabilizzazione del sistema scolastico attraverso interventi, anche per quanto concerne la didattica, che consentano che esso possa essere un efficace strumento di integrazione dei ragazzi.

Lucia AZZOLINA (M5S) rileva come il deputato D'Ettore abbia richiamato un tema ripetutamente sollevato dal Movimento 5 Stelle, quello dei cosiddetti « diplomifici », sul quale il Movimento medesimo ha formulato anche specifiche proposte, sulle quali non ha però mai ottenuto il consenso della parte politica cui appartiene lo stesso deputato D'Ettore.

Giudica quindi inaccettabile che si possa pensare vi siano giovani disposti ad andare deliberatamente incontro a una bocciatura al fine di ottenere la cittadinanza, ritenendo che chi sostiene tali argomenti non ha, evidentemente, consapevolezza del fatto che una bocciatura, per un giovane, costi-

tuisce un evento traumatico. Stigmatizza pertanto con forza il fatto che vengano banalizzati tali temi, estremamente delicati.

Richiama l'attenzione sull'essenziale funzione di inclusione del sistema scolastico e rileva come un sistema scolastico efficacemente inclusivo permetta ai ragazzi di essere cittadini migliori, svolgendo anche un'importante funzione di prevenzione della criminalità.

Sottolinea, in conclusione, come estendere i diritti di bambini ed adolescenti serva a migliorare il Paese.

Federico FORNARO (LEU) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato predisposto dal relatore quale testo base.

Sottolinea quindi come, nel corso dell'*iter*, il testo possa essere certamente modificato, ma rileva la necessità di uscire da una situazione di stallo.

Esprime, infine, il proprio apprezzamento per la posizione favorevole assunta dal gruppo di Forza Italia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere l'obiettivo di elaborare una sintesi tra le diverse proposte di legge in esame e rileva come il testo in esame, certamente migliorabile, sia volto a dare le risposte che numerosi ragazzi aspettano.

Pone, quindi, in votazione, la proposta di adottare il testo unificato da lui predisposto come relatore quale testo base.

La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base la proposta di testo unificato formulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base testé adottato sarà definito nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo.

C. 231 Gebhard e C. 2860 Baldini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione inizi oggi l'esame delle proposte di legge C. 231 Gebhard e C. 2860 Baldini, recanti « Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo ».

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, illustrando il contenuto delle proposte di legge, rileva come esse siano redatte in termini identici e sono composte entrambe di un articolo unico: in sintesi, esse sono volte a ripristinare agli effetti civili la festività di San Giuseppe, festività della Chiesa cattolica che viene celebrata il giorno 19 marzo e che fino al 1976 era riconosciuta anche come giorno festivo agli effetti civili.

Al riguardo ricorda che nell'ordinamento nazionale le giornate festive agli effetti civili sono determinate dalla legge, e, in parte, dai contratti collettivi. In particolare, il carattere di « festività » è stabilito in base alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni. L'articolo 2 di tale legge riporta l'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale. La festività comporta l'osservanza del completo orario festivo ed il divieto di compiere determinati atti giuridici. I contratti collettivi disciplinano essenzialmente gli ulteriori giorni festivi, quali la ricorrenza del Santo Patrono, il giorno di riposo compensativo per i lavoratori impegnati di domenica, e, in taluni

casi, di sabato. Rispetto al catalogo originario stabilito dalla predetta legge del 1949, l'articolo 1 della legge n. 54 del 1977 ha disposto la soppressione di alcune festività (le cosiddette « festività soppresse »).

Ricorda, inoltre, che l'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, prevede che la Repubblica italiana riconosca come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti. La successiva intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede è stata resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, il quale ha ripristinato quale giorno festivo l'Epifania, che rientrava tra le festività soppresse, nonché, limitatamente al comune di Roma, la festività, anch'essa precedentemente soppressa, dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, riproducendo per il resto giorni festivi già ricompresi nell'elenco di cui alla legge n. 260 del 1949. Ricorda, altresì, che la festività soppressa del 2 giugno (Fondazione della Repubblica, la cui celebrazione era stata spostata dall'articolo 1 della legge n. 54 del 1977 alla prima domenica di giugno) è stata ripristinata ai sensi della legge 30 novembre 2000, n. 336.

I giorni festivi sulla base della disciplina attualmente vigente risultano, pertanto, i seguenti: tutte le domeniche; il 1° gennaio; il 6 gennaio; il lunedì di Pasqua; il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il 29 giugno, limitatamente al comune di Roma; il 15 agosto; il 1° novembre; l'8 dicembre; il 25 dicembre; il 26 dicembre.

In tale contesto le proposte di legge in esame prevedono il ripristino della festività di san Giuseppe, che rientra fra le festività soppresse dalla citata legge n. 54 del 1977.

Al fine di ripristinare la festività di San Giuseppe, le proposte equiparano tale festa « alle festività riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792 ». Come già ricordato, il citato decreto individua le festività religiose della Chiesa cattolica che la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi, le quali sono determi-

nate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

L'articolo unico delle proposte dispone inoltre che per quanto concerne gli effetti retributivi, si applichino le norme vigenti per le festività nazionali.

Ricorda, al riguardo, che legge n. 260 del 1949 ha riconosciuto, all'articolo 5, un particolare trattamento economico per il lavoro prestato nelle festività nazionali ed infrasettimanali. Tale disciplina è stata successivamente integrata dalla contrattazione collettiva di categoria, con la quale sono stati specificati i contenuti del richiamato trattamento e previsti particolari trattamenti economici per le festività soppresse.

Per quanto concerne la necessità dell'intervento legislativo, osserva come le disposizioni contenute nella proposta di legge intervengano su una materia, l'indicazione dei giorni festivi agli effetti civili, disciplinata con fonte di rango legislativo.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile alla materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, come già ricordato, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo di

revisione del Concordato lateranense l'elenco delle festività religiose riconosciute come giorni festivi dalla Repubblica italiana è determinato d'intesa fra quest'ultima e la Santa Sede, e in attuazione del suddetto articolo 6 è stato adottato, a seguito della prevista intesa tra le Parti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985. Ricorda al riguardo che in dottrina è discussa la collocazione sul piano delle fonti del diritto delle cosiddette « intese paraconcordatarie », così come la possibilità di incidere con atto unilaterale statale sulle materie oggetto di tali intese.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

C. 2238 cost. Fornaro.

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.

C. 716 cost. Meloni.

ALLEGATO 1

**DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491
Governo.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3491, di conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, le disposizioni che riguardano la partecipazione italiana a missioni internazionali e il relativo regime giuridico, con particolare riferimento alle norme penali applicabili, attengano alle materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *l*), della Costituzione;

segnalato inoltre come la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge, riguardante la cessione a titolo gratuito di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione all'Ucraina, sia riconducibile alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

evidenziato come, lo scorso 1° marzo, il Governo abbia approvato il decreto-legge n. 16 del 2022, recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2022;

rilevato come, nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge in esame, nella seduta del 1° marzo 2022, il rappresentante del Governo abbia preannunciato che è allo studio del Governo un emendamento per far confluire le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 16 del 2022

all'interno del provvedimento in esame e come, successivamente, il Governo abbia presentato a tal fine l'articolo aggiuntivo 2.0100;

segnalato a tale ultimo proposito come in più occasioni la Camera abbia impegnato, attraverso appositi ordini del giorno, il Governo ad operare per evitare la « confluenza » tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari;

ricordato, altresì, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di « un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza » ha rilevato che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare. »;

rilevato come i fondamenti giuridici alla base del decreto-legge n. 14 del 2022, nonché del successivo decreto-legge n. 16 del 2022, siano riscontrabili:

nell'articolo 11 della Costituzione, che, nell'affermare il ripudio della guerra, consente a limitazioni di sovranità, in un quadro ordinamentale multilaterale, costituito in primo luogo dall'ONU, nonché dalle organizzazioni regionali come la NATO e l'Unione europea, permettendo pertanto, in tale contesto, il ricorso allo strumento legislativo, nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che sancisce l'obbligo di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali;

nell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il quale stabilisce che «nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale», misure che il Consiglio di Sicurezza non ha finora potuto adottare a causa del potere di veto esercitato in tale ambito dalla Federazione Russa;

nell'articolo 3 del Trattato Nato, ratificato dall'Italia con la legge 1° agosto 1949, n. 465, che, al fine realizzare gli obiettivi del Trattato stesso, indicati, tra l'altro, dall'articolo 1, nella protezione della pace e sicurezza internazionali e della giustizia, consente alle Parti di agire individualmente e congiuntamente, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, per accrescere «la loro capacità individuale e collettiva di resistere ad un attacco armato»;

a livello europeo, nelle decisioni del Consiglio europeo del 28 febbraio 2022, che si collocano nel quadro dell'*European Peace Facility*-EPF (Strumento europeo per la Pace) nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea;

nella risoluzione A/ES-11/L.1, approvata a larghissima maggioranza il 2 marzo 2022 dall'Assemblea generale dell'ONU, nella quale si «deplora con la massima fermezza l'aggressione della Russia contro l'Ucraina», si chiede che la Federazione Russa «cessi immediatamente l'uso della forza contro l'Ucraina e si astenga da ogni ulteriore minaccia illegale o uso della forza contro qualsiasi Stato membro», e che «ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue forze militari dal territorio ucraino entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato. C. 3417 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3417, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 »;

sottolineato come l'esigenza di introdurre modifiche all'Accordo del 5 marzo 2008 derivi dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radiotelevisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia;

evidenziato come il Protocollo emendativo di cui si propone la ratifica estenda la vigenza dell'Accordo e preveda, da parte sammarinese, la conferma della rinuncia

all'utilizzo di alcuni canali televisivi e la rinuncia all'uso di quelli digitali radiofonici, a fronte, da parte italiana, dell'impegno alla ritrasmissione sull'intero territorio italiano del segnale televisivo della San Marino RTV, con contestuale riconoscimento di un incremento del contributo economico annuale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato. C. 3440 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3440, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica – oltre ad individuare con esattezza le strutture dove è ospitato il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia e a dichiararne la disponibilità a titolo gratuito, ripartendo i costi di manutenzione – regoli la personalità giuridica del Centro sul territorio ita-

liano, ne definisca le responsabilità e accordi ai funzionari e agli esperti dell'ICGEB il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, chiarendo così punti precedentemente controversi;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato. C. 3441 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3441, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 »;

rilevato come l'Organizzazione europea di diritto pubblico sia un organismo internazionale, di natura intergovernativa, munito di personalità giuridica, fondato con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica – oltre a individuare con esattezza la sede dell'Ufficio dell'Orga-

nizzazione in Italia – regoli la personalità giuridica dell'Ufficio, ne definisce le responsabilità, riconoscendo all'Ufficio stesso e ai suoi funzionari una serie di immunità e privilegi, in linea con quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini e C. 2269 Siragusa.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

Art. 23-bis.

1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini-A	59
--	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	59
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	60
--	----

ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	62
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 9 marzo 2022.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.

Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 15.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.20.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 marzo la relatrice aveva presentato una nuova formulazione della proposta di risoluzione sulla quale si era sviluppato un ampio dibattito. Chiede quindi alla relatrice come intenda procedere.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, fa presente che sono ancora in corso approfondimenti in merito alla tematica per la quale era stato disposto il rinvio della votazione della proposta di risoluzione. Rammenta che nella precedente seduta il dibattito si era incentrato sull'impegno relativo alla incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e lo svolgimento di funzioni presso l'Ufficio del processo. Precisa che con l'onorevole Giuliano, relatrice sul decreto-legge n. 17 del 2022, intende individuare una soluzione che consenta il coordinamento anche con le disposizioni di cui all'articolo 33 del citato decreto-legge. Chiede pertanto un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento in discussione per ultimare il confronto con la collega e fornire alla Commissione una soluzione unitaria alla problematica che confida di poter essere in grado di offrire nella prossima seduta.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 settembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che sono state presentate circa 580 proposte emendative (*vedi allegato*) al testo unificato adottato come testo base. Chiede quindi se qualcuno intenda intervenire sul complesso degli emendamenti.

Ciro MASCHIO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che la Commissione era stata convocata sul punto in discussione alle ore 14.30 ma che si è potuta riunire soltanto ora in quanto i lavori del Comitato dei nove sul testo unificato in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, che doveva terminare alle ore 14.30, stante la rilevanza dei temi affrontati, si sono protratti oltre i tempi previsti. Evidenzia che attualmente in Assemblea si sta svolgendo un *question time* del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ad atti di sindacato ispettivo di interesse dei gruppi e che alle ore 16 in Assemblea riprenderanno le votazioni. Sottolinea quindi come, avendo la Commissione a disposizione soltanto trenta minuti prima della ripresa dei lavori in Assemblea, non si possa pensare di concludere oggi la discussione sul complesso degli emendamenti. A suo avviso la Commissione potrebbe avviare nella seduta odierna tale discussione soltanto se si stabilisse sin da ora che essa potrà proseguire a breve in altra seduta.

Ingrid BISA (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni del collega Maschio, chiede

se non sia il caso di rinviare l'inizio della discussione sul complesso degli emendamenti ad altra seduta per non comprimere i tempi del dibattito, ribadendo che è attualmente in corso presso l'Assemblea di Montecitorio un *question time* del Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene inoltre che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per oggi, si potrà affrontare la questione relativa alla difficoltà per la Commissione di esaminare il provvedimento in questione in concomitanza con l'esame di altri rilevanti provvedimenti come, ad esempio, quello relativo al disegno di legge C. 2681 sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione al quale è stato fissato per la giornata di domani il termine per la presentazione di proposte subemendative agli emendamenti del Governo.

Eugenio SAITTA (M5S) ritiene che la proposta del collega Maschio sia ragionevole e sottolinea che il tema oggetto del provvedimento in discussione è di particolare interesse. Evidenzia quindi che il testo unificato in esame in gran parte ricalca un quesito referendario in relazione al quale si è mobilitata una raccolta di firme. Ritiene quindi che si possa continuare la discussione sul complesso degli emendamenti anche in un'altra seduta ma sottolinea l'esigenza anche di stabilire una tempistica che consenta, così come è avvenuto anche per altri provvedimenti quale quello relativo alla morte volontaria medicalmente assistita, di giungere all'esame da parte dell'Assemblea. Ribadisce infatti l'importanza del tema, particolarmente sentito dai cittadini, e ritiene che la Commissione ne debba discutere in maniera adeguata.

Federico CONTE (LEU) si associa alla richiesta del collega Maschio.

Pietro PITTALIS (FI) condivide le osservazioni del collega Maschio.

Catello VITIELLO (IV), nell'associarsi alla richiesta del collega Maschio, fa presente che la proposta di legge Molinari

C. 2160, della quale è stata disposta nella seduta dell'8 settembre scorso la revoca dell'abbinamento, prevedeva delle pene eccessive che in parte sono confluite nel testo unificato in esame. Chiede, se, in ragione di tale disabbinamento non sia possibile considerare l'opportunità di rivedere il contenuto del testo unificato in esame.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, sottolinea che il testo unificato è stato già adottato dalla Commissione come testo base ed evidenzia che la Commissione si trova ora nella fase della discussione sul complesso degli emendamenti.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), nel rispetto dei tempi che la Commissione si darà per la prosecuzione dell'esame del provvedimento, sottopone all'attenzione della stessa il fatto che sono stati trasmessi dal Ministero competente gli atti relativi alla Sesta Conferenza nazionale sulle dipendenze, che si è tenuta a Genova lo scorso ottobre. Ritiene interessante che alcuni tavoli di lavoro di tale Conferenza governativa hanno focalizzato l'attenzione su alcuni punti contenuti nel testo unificato in discussione. Ritiene che questo lavoro dovrebbe orientare i pareri che il Governo esprimerà sulle proposte emendative presentate ed auspica che l'Esecutivo fornisca gli stessi in tempi rapidi.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritenendo che la Commissione debba dedicare una sola seduta alla discussione sul complesso degli emendamenti ed invitando quindi tutti i gruppi a organizzarsi secondo tale tempistica, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.55.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Premettere il seguente:

Art. 01.

(Monopolio della cannabis)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dall'articolo 6 della stessa legge, la coltivazione della *cannabis*, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente: Titolo II-*bis*. – Monopolio della *cannabis*.

Art. 63-*bis*. – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. – 1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, la coltivazione della *cannabis*, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato

in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Art. 63-*quater*. – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della *cannabis* e la preparazione dei prodotti da essa derivati.

Art. 63-*quinquies*. – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.

Art. 63-*septies*. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-*quater*, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di *cannabis* nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di *cannabis* e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-*quinquies* e 63-*sexies*. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

01.01. Bruno Bossio, Raciti, Pini.

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1.2. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.6. Zanettin, Pittalis, Siracusano, Palmieri, Rossello.

Sopprimerlo.

* **1.3.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

* **1.4.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

* **1.5.** Parisse, Bologna.

Sostituire gli articoli 1 e 2 e 3 con il seguente:

Art. 1. – *(Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).* –
1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa,

esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. »;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. »;

e) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. »;

f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e

delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte ».

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope »;

1.7. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:

0-a) all'articolo 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Presso il Ministero della salute è istituito un registro telematico su base nazionale al fine di individuare i soggetti ammessi alla coltivazione e alla detenzione per uso personale a fini terapeutici, così da rendere più agevoli anche i controlli da parte delle forze dell'ordine.

1.22. Bologna, Parisse.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.12. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **1.13.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

* **1.14.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la detenzione inserire la seguente: esclusivamente.

1.15. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Vazio, Zan.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.

1.16. Cunial, Sarli, Benedetti.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: quattro aggiungere la seguente: piante.

1.17. Sarli, Termini, Suriano.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente.

1.18. Sarli, Termini, Suriano.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La comunicazione di inizio dell'attività di coltivazione delle piante di cui al presente articolo, deve essere inviata al prefetto, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata personale, che la inserirà in apposito archivio riservato. La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del titolare della coltivazione e la indicazione esatta dell'immobile o terreno in cui si intende procedere alla coltivazione in oggetto. Nella medesima comunicazione deve essere specificato anche se, all'interno del medesimo nucleo familiare, vi siano ulteriori impianti intestati a familiari conviventi. La mancata o mendace comunicazione al Prefetto dell'inizio dell'attività di coltivazione delle piante di cui al comma c) dell'articolo 1, e salvo che il fatto costituisca più grave e

diverso illecito amministrativo o reato, è sottoposto, per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a una o più delle seguenti sanzioni:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

1.19. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere i seguenti capoversi:

1-ter. È consentita la coltivazione di *cannabis* in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, lettera a), e con un numero di soci superiore a tre persone che coltivano presso lo stesso indirizzo. Il rappresentante legale dell'associazione invia alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione recante l'indicazione del numero dei soci, che devono essere maggiorenni, il luogo in cui si intende realizzare la coltivazione, la superficie dell'area coltivata e la dichiarazione dell'assenza di fini di lucro. La comunicazione di cui al presente comma non è soggetta ad approvazione. I dati contenuti nella comunicazione sono trattati come dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Non è consentita la vendita di

bevande alcoliche né la presenza di minori di anni 18 presso la sede dell'associazione.

1-quater. Nel caso in cui l'associazione superi il numero massimo di piante coltivabili, pari a quattro per ciascun socio, o non sia stata effettuata la relativa comunicazione o la coltivazione non corrisponda alla comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata a euro 5.000 in caso di recidiva.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Della detenzione)

1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente capo:

« CAPO I-bis

DELLA DETENZIONE

Art. 30-bis

(Detenzione personale di cannabis all'interno di aree private)

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati all'interno di aree private, nel limite della quantità il cui acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale. È in ogni caso obbligatorio che l'acquisto sia dimostrato mediante ricevuta fiscale intestata alla persona fisica che detiene il prodotto, quando la quantità detenuta è superiore a 200 grammi. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, oltre al sequestro integrale del prodotto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva.

Art. 30-ter.

(Detenzione personale di cannabis fuori delle aree private)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 26, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, dall'articolo 30-bis e dall'articolo 73, è consentito ai maggiorenni, al di fuori delle loro proprietà private, il possesso personale di 15 grammi di cannabis o di suoi derivati. Il possessore deve portare con sé la ricevuta fiscale attestante una data di acquisto del prodotto compatibile con il trasporto presso la propria residenza ovvero una certificazione medica contenente l'indicazione dei limiti di assunzione. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 15 grammi ma inferiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro del prodotto e la segnalazione del soggetto detentore alla questura competente per territorio. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250. Il possesso personale di cannabis o di suoi derivati in quantità superiore a 25 grammi, in mancanza dei documenti di cui al secondo periodo, comporta il sequestro e distruzione del prodotto e l'applicazione delle pene previste dall'articolo 73.

Art. 30-quater.

(Consumo di cannabis e di suoi derivati)

1. Il consumo di cannabis e di suoi derivati non è soggetto a restrizioni o sanzioni, ad esclusione del consumo compiuto in luogo pubblico in presenza di minori di anni 16, che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.

Art. 30-quinquies.

(Guida sotto l'effetto di cannabis)

1. Nei casi previsti dall'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la verifica dello stato di alterazione psico-fisica derivante dal consumo di cannabis è effettuata mediante una prova di sobrietà sul campo standardizzata (TSCS), svolta dal conducente alla presenza del personale di polizia stradale con le seguenti modalità: a) la verifica del nistagmo, al fine di controllare l'eventuale mancanza di un movimento regolare delle pupille e un nistagmo prolun-

gato alla massima deviazione degli occhi; *b*) la prova di movimento, al fine di misurare la capacità di mantenere l'equilibrio in movimento, di camminare in linea retta, di voltarsi e di seguire eventuali indicazioni; *c*) la prova di equilibrio statico, al fine di misurare la capacità di mantenere l'equilibrio e la coordinazione rimanendo su una sola gamba per 30 secondi. Se la prova TSCS non è superata, si procede a una verifica tramite esame delle urine, il cui valore limite è fissato in 150 ng/ml.

2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "coltivazione e produzione," sono inserite le seguenti: "alla detenzione," »;

dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

(Mercato libero della cannabis)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 73 e dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, è istituito il mercato libero della cannabis, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate:

a) il mercato libero della cannabis è riservato ai maggiorenni, sia relativamente all'avvio e alla gestione dell'attività, sia relativamente all'acquisto del prodotto. Non può essere titolare dell'attività chi abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale. All'avvio dell'attività di commercio della cannabis e dei suoi derivati, alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegata la copia di un documento di identità valido del titolare della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o del rappresentante legale della società, la copia dell'atto costitutivo della stessa e dello statuto, qualora l'atti-

vità sia esercitata in forma societaria, nonché la copia del certificato antimafia rilasciato dalla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo. Gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso non possono essere collocati a distanza inferiore a 50 metri da edifici scolastici o da parchi pubblici e non possono vendere alcolici né tabacchi lavorati. Sulle confezioni del prodotto sono indicati la quantità di cannabinoidi presente, il metodo di essiccazione, le modalità di preparazione e il profilo microbiologico completo. Negli esercizi commerciali del mercato libero può essere venduto qualsiasi tipo di cannabis, di suoi derivati o parti vegetali della pianta, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, sia nella materia prima che nel prodotto finale, purché indicati espressamente sulla confezione;

b) gli operatori iscritti nel registro delle imprese devono annotare su un apposito registro, rilasciato dal competente comando del Corpo della guardia di finanza, il numero delle piante di cannabis coltivate, l'area della superficie di coltivazione, le quantità di raccolto prodotta, le quantità vendute, certificate mediante ricevuta fiscale o fattura nominativa rilasciata al cliente, il fondo di magazzino rimanente e gli scarti di produzione;

c) il mancato adempimento degli obblighi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente comma comporta l'applicazione delle pene previste dall'articolo 73. La cessione di cannabis a minorenni comporta l'interdizione dall'attività e l'applicazione delle pene di cui al medesimo articolo 73, aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a*);

d) sui prodotti finali lavorati relativi alla vendita al dettaglio del mercato libero della cannabis è applicata l'IVA con l'aliquota fissa del 22 per cento, maggiorata di un ulteriore 3 per cento il cui gettito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinato al miglioramento delle infrastrutture scolastiche statali, del Servizio sanitario nazionale e delle condizioni di vita delle persone in condizioni di vita disagiate attraverso attività di previdenza e di assistenza sociale;

e) la coltivazione della cannabis è svolta dalle aziende produttrici nel rispetto dei principi dell'attività di agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, nonché, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. In caso di violazione delle norme sulla coltivazione all'aperto relative al rispetto dei principi dell'attività di agricoltura biologica, al coltivatore di cannabis si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000, aumentata fino a euro 5.000 in caso di recidiva, la temporanea interdizione dall'attività di produzione di cannabis e la confisca del prodotto. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati è svolto dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute;

f) i carichi di cannabis o di suoi derivati destinati agli esercizi di vendita devono essere accompagnati da un documento di trasporto redatto secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

g) l'Istituto nazionale di statistica provvede a istituire due distinti codici ATECO per la classificazione delle attività commerciali del mercato libero della cannabis, relativi al commercio di cannabis, di articoli per la sua coltivazione e di articoli per fumatori esercitato, rispettivamente, all'ingrosso e al dettaglio ».

1.26. Sodano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'articolo 127, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. A fronte di un maggiore fabbisogno di produzione di *cannabis* a fini tera-

peutici, per la produzione della stessa nello Stabilimento Chimico Farmaceutico militare di Firenze, dove è in corso il progetto pilota *Cannabis*, la quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ripartita tra le regioni ai sensi del comma 2, è finalizzata all'ampliamento dello Stabilimento di Firenze e all'istituzione di ulteriori sedi coordinate dalla sede principale.

1.20. Bologna, Parisse.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'articolo 127, comma 5, dopo le parole: « d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale » sono inserite le seguenti: « e dei progetti diretti, a fronte di un maggior fabbisogno di produzione di *cannabis* a fini terapeutici, alla produzione della stessa nello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze dove è in corso il progetto pilota *cannabis* ».

1.21. Bologna, Parisse.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per l'autorizzazione alla coltivazione per uso personale di non oltre quattro femmine di *cannabis* prevista dall'articolo 26, comma 1-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 390, introdotto dal comma 1, lettera c), è necessario aver frequentato presso i Ser.D. attivi all'interno dei dipartimenti delle dipendenze della ASL un corso relativo ai danni tossicologici, sanitari e sociali derivanti dall'uso di tale sostanza. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i requisiti minimi di tali corsi.

1.23. Di Giorgi, Lepri, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Ciampi, Rossi, Nitti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:

a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale, di quattro piante di *cannabis* di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenni per domicilio; chi, per approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, intenda coltivare un quantitativo superiore di piante presenta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l'indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva. La coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l'articolo 73;

b) la detenzione delle infiorescenze delle piante di *cannabis* di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;

c) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all'aperto, il responsabile della coltivazione privata ne deve disporre in base a un titolo giuridico valido;

d) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo in un ambiente chiuso, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:

1) presenza di prese d'aria per l'aerazione dei locali;

2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;

e) il raccolto deve essere detenuto lontano dalla portata di persone minori di età.

1.24. Sodano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è premesso il seguente:

1-bis. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dalla tabella II di cui all'articolo 14 non è soggetto a sanzione penale o amministrativa.

1.25. Sodano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, lettera a), il numero 7) è soppresso.

1.02. Cunial, Benedetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 2 premettere il seguente:

1-bis. È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo

14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico.

1.04. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2.1.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

* **2.2.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

* **2.3.** Parisse, Bologna.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **2.4.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

** **2.5.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole « riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene » sono sostituite dalle seguenti: « distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna ».

2.6. Magi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1-bis le parole: « o comunque illecitamente detiene » sono soppresse.

2.7. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **2.8.** Sodano.

* **2.9.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: indicate nella tabella I inserire le seguenti: e II.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere c) e d).

2.10. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: da 8 a 20 anni fino alla fine del periodo, con le seguenti: da 2 a 6 anni e con la multa da euro 2.000 a euro 30.000.

2.11. Cunial, Sarli, Benedetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: da 8 a 20 anni fino alla fine del periodo, con le seguenti: da 6 a 20 anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2.12. Cunial, Sarli, Benedetti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da 8 a 20 anni con le seguenti: da 6 a 18 anni.

2.14. Annibali.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 8 con la seguente: 6.

* **2.15.** Magi.

* **2.16.** Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 31.000 a 301.000.

2.17. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.999 a 300.999.

2.18. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.998 a 300.998.

2.19. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.997 a 300.997.

2.20. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.996 a 300.996.

2.21. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.992 a 300.992.

2.22. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.990 a 300.990.

2.23. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.985 a 300.985.

2.25. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.980 a 300.980.

2.26. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.975 a 300.975.

2.27. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.970 a 300.970.

2.28. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.965 a 300.965.

2.29. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.960 a 300.960.

2.30. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.955 a 300.955.

2.31. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.950 a 300.950.

2.32. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.945 a 300.945.

2.33. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.940 a 300.940.

2.34. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.935 a 300.935.

2.35. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.930 a 300.930.

2.36. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.925 a 300.925.

2.37. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.920 a 300.920.

2.38. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.915 a 300.915.

2.39. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.910 a 300.910.

2.40. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.905 a 300.905.

2.41. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.900 a 300.900.

2.42. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.895 a 300.895.

2.43. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.890 a 300.890.

2.44. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.885 a 300.885.

2.45. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.880 a 300.880.

2.46. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.875 a 300.875.

2.47. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.870 a 300.870.

2.48. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.865 a 300.865.

2.49. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.860 a 300.860.

2.50. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.855 a 300.855.

2.51. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.850 a 300.850.

2.52. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.800 a 300.800.

2.53. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.750 a 300.750.

2.54. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.731 a 300.731.

2.55. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.730 a 300.730.

2.56. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.729 a 300.729.

2.57. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.728 a 300.728.

2.58. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.727 a 300.727.

2.59. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.726 a 300.726.

2.60. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.725 a 300.725.

2.61. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.724 a 300.724.

2.62. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.723 a 300.723.

2.63. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.722 a 300.722.

2.64. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.721 a 300.721.

2.65. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.720 a 300.720.

2.66. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.719 a 300.719.

2.67. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.718 a 300.718.

2.68. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.717 a 300.717.

2.69. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.716 a 300.716.

2.70. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.715 a 300.715.

2.71. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.714 a 300.714.

2.72. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.713 a 300.713.

2.73. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.712 a 300.712.

2.74. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.711 a 300.711.

2.75. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.710 a 300.710.

2.76. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.709 a 300.709.

2.77. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.708 a 300.708.

2.78. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.707 a 300.707.

2.79. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.706 a 300.706.

2.80. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.705 a 300.705.

2.81. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.704 a 300.704.

2.82. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.703 a 300.703.

2.83. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.702 a 300.702.

2.84. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.701 a 300.701.

2.85. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.700 a 300.700.

2.86. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.650 a 300.650.

2.87. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.600 a 300.600.

2.88. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.550 a 300.550.

2.89. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.500 a 300.500.

2.90. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.450 a 300.450.

2.91. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.400 a 300.400.

2.92. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.350 a 300.350.

2.93. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.300 a 300.300.

2.94. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.250 a 300.250.

2.95. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.200 a 300.200.

2.96. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.199 a 300.199.

2.97. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.198 a 300.198.

2.98. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.197 a 300.197.

2.99. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.196 a 300.196.

2.100. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.195 a 300.195.

2.101. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.194 a 300.194.

2.102. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.193 a 300.193.

2.103. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.192 a 300.192.

2.104. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.191 a 300.191.

2.105. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.190 a 300.190.

2.106. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.189 a 300.189.

2.107. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.188 a 300.188.

2.108. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.187 a 300.187.

2.109. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.186 a 300.186.

2.110. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.185 a 300.185.

2.111. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.184 a 300.184.

2.112. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.183 a 300.183.

2.113. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.182 a 300.182.

2.114. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.181 a 300.181.

2.115. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.180 a 300.180.

2.116. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.179 a 300.179.

2.117. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.178 a 300.178.

2.118. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.177 a 300.177.

2.119. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.176 a 300.176.

2.120. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.175 a 300.175.

2.121. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.174 a 300.174.

2.122. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.173 a 300.173.

2.123. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.172 a 300.172.

2.124. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.171 a 300.171.

2.125. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.170 a 300.170.

2.126. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.169 a 300.169.

2.127. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.168 a 300.168.

2.128. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.167 a 300.167.

2.129. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.166 a 300.166.

2.130. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.165 a 300.165.

2.131. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.164 a 300.164.

2.132. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.163 a 300.163.

2.133. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.162 a 300.162.

2.134. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.161 a 300.161.

2.135. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.160 a 300.160.

2.136. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.159 a 300.159.

2.137. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.158 a 300.158.

2.138. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.157 a 300.157.

2.139. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.156 a 300.156.

2.140. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.155 a 300.155.

2.141. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.154 a 300.154.

2.142. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.153 a 300.153.

2.143. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.152 a 300.152.

2.144. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.151 a 300.151.

2.145. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.150 a 300.150.

2.146. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.149 a 300.149.

2.147. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.148 a 300.148.

2.148. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.147 a 300.147.

2.149. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.146 a 300.146.

2.150. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.145 a 300.145.

2.151. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.144 a 300.144.

2.152. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.143 a 300.143.

2.153. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.142 a 300.142.

2.154. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.141 a 300.141.

2.155. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.140 a 300.140.

2.156. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.139 a 300.139.

2.157. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.138 a 300.138.

2.158. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.137 a 300.137.

2.159. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.136 a 300.136.

2.160. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.135 a 300.135.

2.161. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.134 a 300.134.

2.162. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.133 a 300.133.

2.163. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.132 a 300.132.

2.164. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.131 a 300.131.

2.165. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.130 a 300.130.

2.166. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.129 a 300.129.

2.167. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.128 a 300.128.

2.168. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.127 a 300.127.

2.169. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.126 a 300.126.

2.170. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.125 a 300.125.

2.171. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.124 a 300.124.

2.172. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.123 a 300.123.

2.173. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.122 a 300.122.

2.174. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.121 a 300.121.

2.175. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.120 a 300.120.

2.176. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.119 a 300.119.

2.177. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.118 a 300.118.

2.178. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.117 a 300.117.

2.179. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.116 a 300.116.

2.180. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.115 a 300.115.

2.181. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.114 a 300.114.

2.182. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.113 a 300.113.

2.183. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.112 a 300.112.

2.184. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.111 a 300.111.

2.185. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.110 a 300.110.

2.186. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.109 a 300.109.

2.187. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.108 a 300.108.

2.188. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.107 a 300.107.

2.189. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.106 a 300.106.

2.190. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.105 a 300.105.

2.191. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.104 a 300.104.

2.192. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.103 a 300.103.

2.193. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.102 a 300.102.

2.194. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.101 a 300.101.

2.195. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 30.100 a 300.100.

2.196. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 35.900.

2.197. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 35.800.

2.198. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 35.700.

2.199. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 35.600.

2.200. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 35.500.

2.201. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 35.400.

2.202. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 35.300.

2.203. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 35.200.

2.204. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 35.100.

2.205. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 35.000.

2.206. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 34.900.

2.207. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 34.800.

2.208. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 34.700.

2.209. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 34.600.

2.210. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 34.500.

2.211. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 34.400.

2.212. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 34.300.

2.213. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 34.200.

2.214. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 34.100.

2.215. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 34.000.

2.216. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 33.900.

2.217. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 33.800.

2.218. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 33.700.

2.219. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 33.600.

2.220. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 33.500.

2.221. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 33.400.

2.222. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 33.300.

2.223. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 33.200.

2.224. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 33.100.

2.225. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 33.000.

2.226. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 32.900.

2.227. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 32.800.

2.228. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 32.700.

2.229. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 32.600.

2.230. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 32.500.

2.231. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 32.400.

2.232. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 32.300.

2.233. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 32.200.

2.234. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 32.100.

2.235. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 32.000.

2.236. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.900.

2.237. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.800.

2.238. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.700.

2.239. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.600.

2.240. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.500.

2.241. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.400.

2.242. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.300.

2.243. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.200.

2.244. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.100.

2.245. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.050.

2.246. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.049.

2.247. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.048.

2.248. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.047.

2.249. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.046.

2.250. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.045.

2.251. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.044.

2.252. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.043.

2.253. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.042.

2.254. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.041.

2.255. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.040.

2.256. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.039.

2.257. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.038.

2.258. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.037.

2.259. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.036.

2.260. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.035.

2.261. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.034.

2.262. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.033.

2.263. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.032.

2.264. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.031.

2.265. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.030.

2.266. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.029.

2.267. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.028.

2.268. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.027.

2.269. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.026.

2.270. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.025.

2.271. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.024.

2.272. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.023.

2.273. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.022.

2.274. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.021.

2.275. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.020.

2.276. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.019.

2.277. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.018.

2.278. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.017.

2.279. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.016.

2.280. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.015.

2.281. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.014.

2.282. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.013.

2.283. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.012.

2.284. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.011.

2.285. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.010.

2.286. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.009.

2.287. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.008.

2.288. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.007.

2.289. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.006.

2.290. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.005.

2.291. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.004.

2.292. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.003.

2.293. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.002.

2.294. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 31.001.

2.295. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **2.296.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

* **2.297.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da 3 a 12 anni e della multa da euro 20.000 a 250.000 euro con le seguenti: da 2 a 6 anni e dalla multa da euro 5.000 a euro 70.000.

2.298. Magi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 21.000 a 251.000.

2.299. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.995 a 250.995.

2.300. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.990 a 250.990.

2.301. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.980 a 250.980.

2.302. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.970 a 250.970.

2.303. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.960 a 250.960.

2.304. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.950 a 250.950.

2.305. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.940 a 250.940.

2.306. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.930 a 250.930.

2.307. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.926 a 250.926.

2.308. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.924 a 250.924.

2.309. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.922 a 250.922.

2.310. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.920 a 250.920.

2.311. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.910 a 250.910.

2.312. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.900 a 250.900.

2.313. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.890 a 250.890.

2.314. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.880 a 250.880.

2.315. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.870 a 250.870.

2.316. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.860 a 250.860.

2.317. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.850 a 250.850.

2.318. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.840 a 250.840.

2.319. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.830 a 250.830.

2.320. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.820 a 250.820.

2.321. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.810 a 250.810.

2.322. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.800 a 250.800.

2.323. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.790 a 250.790.

2.324. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.780 a 250.780.

2.325. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.770 a 250.770.

2.326. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.760 a 250.760.

2.327. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.750 a 250.750.

2.328. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.740 a 250.740.

2.329. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.730 a 250.730.

2.330. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.720 a 250.720.

2.331. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.710 a 250.710.

2.332. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.700 a 250.700.

2.333. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.690 a 250.690.

2.334. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.680 a 250.680.

2.335. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.670 a 250.670.

2.336. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.660 a 250.660.

2.337. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.650 a 250.650.

2.338. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.640 a 250.640.

2.339. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.630 a 250.630.

2.340. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.620 a 250.620.

2.341. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.610 a 250.610.

2.342. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.600 a 250.600.

2.343. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.590 a 250.590.

2.344. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.580 a 250.580.

2.345. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.570 a 250.570.

2.346. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.560 a 250.560.

2.347. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.550 a 250.550.

2.348. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.540 a 250.540.

2.349. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.530 a 250.530.

2.350. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.520 a 250.520.

2.351. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.510 a 250.510.

2.352. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.500 a 250.500.

2.353. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.490 a 250.490.

2.354. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.480 a 250.480.

2.355. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.470 a 250.470.

2.356. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.460 a 250.460.

2.357. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.450 a 250.450.

2.358. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.400 a 250.400.

2.359. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.300 a 250.300.

2.360. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.200 a 250.200.

2.361. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.190 a 250.190.

2.362. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.180 a 250.180.

2.363. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.170 a 250.170.

2.364. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.160 a 250.160.

2.365. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.150 a 250.150.

2.366. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.140 a 250.140.

2.367. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.130 a 250.130.

2.368. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.120 a 250.120.

2.369. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.110 a 250.120.

2.370. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 250.000. con le seguenti: da euro 20.100 a 250.100.

2.371. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: se le attività illecite inserire le seguenti: di cui al comma precedente,.

2.372. Annibali.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.373. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **2.374.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

* **2.375.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

* **2.376.** Magi.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) il comma 4 è sostituito con il seguente: « 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la multa da euro 5.164 a euro 77.468 ».

2.377. Magi.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da 2 a 10 anni con le seguenti: da 2 a 6 anni.

2.378. Annibali.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.379. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire le lettere f) e g) con le seguenti:

f) al comma 5, le parole: « da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 20.000 »;

g) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati.

2.380. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) al comma 5-bis, primo periodo dopo le parole: « secondo le modalità ivi previste. » sono inserite le seguenti: « L'imputato, personalmente o tramite il suo legale rappresentante, unitamente al lavoro di pubblica utilità, è tenuto a prendere contatti tramite l'UEPE competente (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) con il SERT (Servizio per le tossicodipendenze) territorialmente competente al fine di essere sottoposto ad un percorso terapeutico ».

2.381. Bologna, Parisse.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.382. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **2.383.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

* **2.384.** Annibali.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti.

2.385. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.386. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.1.** Parisse, Bologna.

* **3.2.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Sopprimere il comma 1.

3.3. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino a due anni fino alla fine del comma con le seguenti: da tre mesi a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la reclusione da un mese a un anno e della multa fino a euro 2.000 nei casi di cui comma 4 dell'articolo precedente.

3.4. Magi.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a due anni e della multa fino a euro 10.000

con le seguenti: da tre a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 20.000

3.5. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 con le seguenti: da uno a sei anni.

3.6. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 con le seguenti: da sei mesi a quattro anni.

3.7. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da due anni a sei anni.

3.8. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da un anno a sei anni.

3.9. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.800.

3.10. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.750.

3.11. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.700.

3.12. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.650.

3.13. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.600.

3.14. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.550.

3.15. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.500.

3.16. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.450.

3.17. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.400.

3.18. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.350.

3.19. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.300.

3.20. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.250.

3.21. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.200.

3.22. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.150.

3.23. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.100.

3.24. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.050.

3.25. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 14.000.

3.26. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.950.

3.27. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.900.

3.28. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.850.

3.29. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.800.

3.30. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.750.

3.31. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.700.

3.32. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.650.

3.33. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.600.

3.34. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.550.

3.35. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.500.

3.36. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.450.

3.37. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.400.

3.38. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.350.

3.39. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.300.

3.40. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.250.

3.41. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.200.

3.42. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.150.

3.43. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.100.

3.44. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.050.

3.45. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 13.000.

3.46. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.950.

3.47. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.900.

3.48. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.850.

3.49. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.800.

3.50. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.750.

3.51. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.700.

3.52. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.650.

3.53. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.600.

3.54. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.550.

3.55. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.500.

3.56. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.450.

3.57. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.400.

3.58. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.350.

3.59. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.300.

3.60. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.250.

3.61. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.200.

3.62. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.150.

3.63. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.100.

3.64. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.050.

3.65. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 12.000.

3.66. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.950.

3.67. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.900.

3.68. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.850.

3.69. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.800.

3.70. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.750.

3.71. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.700.

3.72. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.650.

3.73. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.600.

3.74. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.550.

3.75. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.500.

3.76. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.450.

3.77. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.400.

3.78. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.350.

3.79. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.300.

3.80. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.250.

3.81. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.200.

3.82. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.150.

3.83. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.100.

3.84. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.050.

3.85. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 11.000.

3.86. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.950.

3.87. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.900.

3.88. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.850.

3.89. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.800.

3.90. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.750.

3.91. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.700.

3.92. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.650.

3.93. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.600.

3.94. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.550.

3.95. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.500.

3.96. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.450.

3.97. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.400.

3.98. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.350.

3.99. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.300.

3.100. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.250.

3.101. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.200.

3.106. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.155.

3.107. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.150.

3.108. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.100.

3.109. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire il numero: 10.000 con il seguente: 10.050.

3.110. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.800,00.

3.111. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino

a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.755,00.

3.112. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.750,00.

3.113. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.700,00.

3.114. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.655,00

3.115. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.650,00.

3.116. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.600,00.

3.117. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.595,00.

3.118. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino

a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.590,00.

3.119. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.585,00.

3.120. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.580,00.

3.121. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.575,00.

3.122. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.570,00.

3.123. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.565,00.

3.124. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.560,00.

3.125. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino

a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.555,00.

3.126. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.550,00.

3.127. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.545,00.

3.128. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.540,00.

3.129. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.535,00.

3.130. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.530,00.

3.131. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.525,00.

3.132. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino

a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.520,00.

3.133. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.515,00.

3.134. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino a euro 6.500,00 con le seguenti: fino a euro 6.510,00.

3.135. Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, sopprimere il comma 2.

3.136. Magi.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: ivi previste aggiungere le seguenti: congiuntamente alla frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico.

3.137. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 3, primo periodo, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'imputato, personalmente o tramite il suo legale rappresentante, unitamente al lavoro di pubblica utilità, è tenuto a prendere contatti tramite l'UEPE competente (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) con il SERT (Servizio per le tossicodipendenze) territorialmente competente al fine di essere sottoposto ad un percorso terapeutico.

3.138. Bologna, Parisse.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, sopprimere il comma 5.

3.139. Magi.

Sopprimere il comma 2.

3.140. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.1.** Parisse, Bologna.

* **4.2.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 10 a 15 anni con le seguenti: da 8 a 15 anni.

4.4. Annibali.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4.5.** Magi.

* **4.6.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Uso terapeutico della cannabis)

1 Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro della salute può autorizzare enti pubblici o privati, altre persone

giuridiche private, imprese commerciali, università e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione atta a soddisfare il fabbisogno nazionale e locale, con preferenza per i soggetti aventi sede vicina all'azienda sanitaria locale di riferimento per la fornitura. Il prodotto può essere richiesto direttamente dalle farmacie tramite moduli rilasciati dal Ministero della salute e sottoposti a controllo semestrale ».

b) dopo il comma 7 dell'articolo 38 è aggiunto il seguente:

« 8. Il Ministero della salute promuove, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei medicinali contenenti principi naturali della pianta di cannabis ».

c) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1-*bis*, dopo le parole: « di cui all'allegato III-*bis* » sono inserite le seguenti: « o di medicinali contenenti principi naturali derivati dalla pianta di cannabis » e dopo le parole: « alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni » sono inserite le seguenti: « nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati »;

2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente alla cannabis o a medicinali contenenti principi attivi derivati dalla medesima pianta ovvero sulla base di studi scientifici accreditati che certifichino la validità della cannabis come rimedio terapeutico, tutti i professionisti sanitari riconosciuti dal Ministero della salute possono prescrivere direttamente il medicinale richiesto a base di cannabis, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente richiedente o mettere a disposizione, dietro pagamento della prestazione, il proprio laboratorio per

le analisi sanitarie del raccolto dei soggetti coltivatori di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26 ».

d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 4-*bis*, dopo le parole: « dolore severo » sono inserite le seguenti: « o per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis »;

2. dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Il trasporto di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis è consentito a chiunque, purché sia in possesso di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari ».

e) al comma 4 dell'articolo 45 dopo le parole: « tabella dei medicinali, sezioni B e C, » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 14 o di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della *cannabis* ».

4.02. Sodano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « stupefacenti o psicotrope » sono aggiunte le seguenti: « con particolare attenzione alle conseguenze di un uso precoce di tali sostanze da parte degli adolescenti ».

4.05. Carnevali, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Pini, Lepri, Siani, Prestipino, Lattanzio, Ciampi, Rossi, Nitti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Al comma 2 dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o nell'ambito dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche ed eventualmente anche in collaborazione con gli organi di polizia o con associazioni impegnate sul campo nel contrasto delle dipendenze promuovendo iniziative didattiche *ad hoc* volte ad evidenziare la pericolosità dell'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope ».

4.06. Carnevali, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lepri, Siani, Lattanzio, Prestipino, Ciampi, Rossi, Nitti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art- 4-bis.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il Ministero dell'istruzione in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e gli Enti locali e con il dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del Consiglio promuove, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni di primo e secondo grado, una giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope ».

4.07. Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Siani, Lepri, Prestipino, Ciampi, Rossi, Nitti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art- 4-bis.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1 Dopo il comma 2 dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'istruzione in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e con gli enti locali provvede a realizzare:

a) campagne di informazione e di sensibilizzazione dirette ai giovani sui rischi connessi all'uso precoce di sostanze;

b) corsi di formazione, tenuti da esperti in materia di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e dell'abuso di alcol, rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

c) attività di dibattito e di riflessione con intervento di esperti del settore, quali magistrati, operatori sanitari e rappresentanti delle Forze dell'ordine e con associazioni impegnate sul campo nel contrasto delle dipendenze.

4.08. Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Siani, Lattanzio, Lepri, Prestipino, Ciampi, Rossi, Nitti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5.1.** Parisse, Bologna.

* **5.2.** Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

* **5.3.** Turri, Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è sostituito dal seguente:

« Art. 75.

(Programmi terapeutici e socio-riabilitativi)

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

2. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.

3. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione. »

5.4. Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* 5.5. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

* 5.6. Zanettin, Pittalis, Siracusano, Palmieri, Rossello.

* 5.7. Annibali.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

** 5.8. Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci.

** 5.9. Zanettin, Pittalis, Siracusano, Palmieri, Rossello.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1-bis, la lettera b) è soppressa.

5.10. Magi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

c) al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e la invita a dichiarare gli incarichi pubblici, elettivi e non, rivestiti. »

d) il comma 6 è soppresso

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto infine il seguente periodo: « In caso la persona ricopra incarichi pubblici, elettivi e non, il provvedimento è inoltre comunicato al legale rappresentante dell'Ente o dell'organismo presso il quale i ruoli sono ricoperti ».

5.11. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. L'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

« Art. 77.

(Abbandono o mancata custodia di siringhe, sostanze e strumenti destinati all'assunzione di sostanze stupefacenti)

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero privato ma di comune od altrui uso getta, abbandona o lascia altrimenti incustodite siringhe, inalatori, sostanze liquide o solide, ancorché disciolte in altri fluidi o residui o altri strumenti utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti è punito con l'arresto da 2 mesi a 6 mesi.

2. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso nei luoghi di cui alla lettera g) dell'articolo 80. »

5.01. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la parola: « illecito » è soppressa.

5.02. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1 All'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. La promozione pubblicitaria di sostanze stupefacenti o delle preparazioni comprese nelle tabelle dell'articolo 14 è sempre vietata. Non è considerata propaganda la mera realizzazione di opere di

ingegno purché non siano destinate alla pubblicità od ai fini di cui all'articolo 82 ».

5.03. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli del presente Decreto, è sempre espulso dallo Stato una volta espiata la pena. Parimenti, lo straniero che in pendenza di un giudizio, commetta altro fatto di reato ricompreso nel presente decreto è sempre da considerare socialmente pericoloso e ad esso si applica, una volta espiata la pena, l'espulsione prevista dall'articolo 235 del codice penale ».

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Espulsione dello straniero per condanna o reiterazione di reato).* »

5.04. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1 All'articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al di fuori delle ipotesi di sequestro o confisca, i proventi illeciti derivanti dalla commissione dei reati del presente decreto sono sempre ricompresi ai fini delle imposte sul reddito, e sono ricondotti nella categoria dei redditi diversi secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 36, comma 34-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A tal fine, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i soggetti incaricati di attività ispettive e di vigilanza, gli organi di polizia giudiziaria e gli organi giurisdizionali comunicano senza ritardo all'Agenzia delle Entrate. ».

5.05. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente

Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 114 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e di inserimento socio-lavorativo o occupazionale ».

5.06. Carnevali, Di Giorgi, Siani, Lepri, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Rossi, Nitti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « reinserimento scolastico, lavorativo » è aggiunta la seguente: « occupazionale ».

5.07. Carnevali, Di Giorgi, Siani, Lepri, Piccoli Nardelli, Ciampi, Prestipino, Rossi, Nitti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente

Art. 5-bis.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Dopo l'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

« Art. 127-bis.

1. Il Ministro della salute, d'intesa con La Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano definisce annualmente all'interno della quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale l'incremento del finanziamento da destinare ai dipartimenti e servizi di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche per programmi terapeutici socio riabilitativi per una presa in carico globale della persona. »

5.08. Carnevali, Di Giorgi, Pini, Siani, Lepri, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Prestipino, Ciampi, Rossi, Nitti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente

Art. 5-bis.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Dopo l'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

« Art. 127-bis.

1. Il Ministro della salute, d'intesa con La Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano definisce annualmente all'interno dei finanziamenti ai dipartimenti e servizi di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche una quota di risorse destinata a progetti rivolti a minori che facciano uso, anche occasional-

mente, di sostanze stupefacenti, psicotrope o di sostanze alcoliche ».

5.09. Carnevali, Di Giorgi, Siani, Piccoli Nardelli, Lepri, Lattanzio, Prestipino, Ciampi, Rossi, Nitti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente

Art. 5-bis.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Dopo l'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

« Art. 127-bis.

1. Il Ministro della salute, d'intesa con La Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano definisce annualmente all'interno della quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale l'incremento del finanziamento da destinare ai progetti di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata, di stampo mafioso ».

5.010. Lattanzio.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di Jauhar Saleem, Ambasciatore del Pakistan in Italia, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale 108

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806-A Governo e abb. 108

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 marzo 2022.

Audizione, in videoconferenza, di Jauhar Saleem, Ambasciatore del Pakistan in Italia, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 9 marzo 2022.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806-A Governo e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	109
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Testo Unificato C. 243 e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2022.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Di Sarno, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame riservandosi di presentare una proposta di parere sul testo così come risultante dagli emendamenti approvati. Comunica, quindi, che tale testo è stato trasmesso dalla I Commissione nella tarda serata di ieri.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Giorgio MULÈ condive la proposta di parere del relatore.

Salvatore DEIDDA (FDI) evidenzia come nella riformulazione di un emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali siano, con suo disappunto, confluiti solamente alcuni aspetti evidenziati dalla relazione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) e, pertanto, un preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo di Fratelli d'Italia.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) precisa, con riguardo al tema sollevato dal

collega Deidda, che l'introduzione del reato di detenzione di materiale utile a costruire ordigni esplosivi non può comunque ricomprendere anche le istruzioni reperibili attraverso la navigazione in *internet*. Sottolinea, quindi, che l'emendamento, nonostante non comprenda questa previsione, serve a rafforzare le misure per il contrasto al terrorismo.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia il relatore per la proposta di parere ed il collega Perego di Cremona per i chiarimenti offerti, evidenziando l'importanza del provvedimento, che serve a colmare un vuoto normativo in settore particolarmente rilevante. Si tratta di un intervento necessario che consente al Paese di contrastare

in maniera più efficace i fenomeni dell'estremismo violento.

Roger DE MENECH (PD) esprime il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge in esame, nella convinzione che il Paese necessiti di sempre maggiori specializzazioni nel campo delle Forze armate e di Polizia per affrontare con efficacia i continui cambiamenti che interessano il fenomeno eversivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 20.10.

ALLEGATO

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo Unificato C. 243 e abbinate).**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato adottato come base delle proposte di legge recanti misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, così come modificato dall'esame degli emendamenti approvati;

premesso che il provvedimento è finalizzato ad adottare misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, ovvero il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero por-

tare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo;

rilevato che, per tali finalità, l'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), prevedendo la presenza anche di rappresentanti del Ministero della difesa;

rilevato, altresì, che l'articolo 7 riguarda le attività di formazione specialistica del personale interessato, tra cui anche il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	112
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. Atto n. 361 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.

Atto n. 360.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

In ordine all'articolo 1 non ha osservazioni da formulare, limitandosi esso ad indicare l'oggetto del decreto.

Per quanto attiene all'articolo 2, recante Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, circa i profili di quantificazione premette che la relazione tecnica certifica la piena sostenibilità degli adempimenti di natura istituzionale derivanti

dalle norma in esame, riferendo che questi potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo, a tal fine, le coordinate degli stanziamenti che sono già previsti in bilancio per il triennio 2022-2024. Sul punto, ritiene preliminarmente utile la richiesta di alcuni elementi integrativi in merito ai riflessi che alcune norme sembrano produrre sui fabbisogni organizzativi dell'Ufficio centrale del casellario dell'amministrazione giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda l'istituzione di un nuovo sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione, prevista dalla lettera *b*), andrebbero, a suo avviso, fornite stime sui relativi costi, da raffrontare con la possibilità di rimodulazione delle risorse disponibili. Osserva inoltre che l'integrazione di cui alla lettera *c*), n. 2), ove si stabilisce che d'ora innanzi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 74 del 2016 debbano riferirsi, oltre che ai cittadini di un Paese terzo, anche agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza è ignota, potrebbe determinare un incremento dei fabbisogni per gli uffici dell'amministrazione giudiziaria, in relazione ad adempimenti e attività istruttorie riferite ad una casistica più ampia di quella che è ad oggi già prevista dalla normativa vigente.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che la relazione tecnica fornisce le coordinate contabili relative agli stanziamenti che sono già previsti nello stato di previsione della spesa del Dicastero della giustizia in bilancio per il triennio 2022/2024, le cui risorse dovranno assicurare la integrale copertura dei fabbisogni di spesa riconducibili alle norme in esame in relazione all'istituzione di un nuovo sistema informatizzato gestito dall'Ufficio del casellario centrale, ritiene che andrebbe confermato che le risorse indicate consentiranno nel contempo anche la copertura degli altri interventi di spesa già previsti dalla legislazione vigente.

Sul punto, segnala tuttavia che le risorse indicate, iscritte nel programma « Giustizia

civile e penale » nel bilancio 2022-2024, sono composte per circa quattro quinti delle componenti di spesa da « oneri inderogabili » ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità, per cui per tale parte non si presentano possibilità di rimodulazione ai fini della copertura di nuovi oneri.

Con riguardo all'articolo 3, recante Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, andrebbe a suo parere chiarito se l'inserimento dell'immagine del volto nell'estratto del provvedimento – prevista dalla lettera *c*) tramite modifica all'articolo 5-*ter*) – non si ripercuota sui fabbisogni dell'amministrazione. In particolare, ritiene che andrebbe spiegato se l'amministrazione dispone già della tecnologia necessaria e se la relativa attività di registrazione sia compatibile con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Per i profili di copertura, rinvia all'articolo 5.

In merito all'articolo 4, recante Abrogazioni e disposizioni transitorie, non ha osservazioni da formulare, trattandosi di norme transitorie che consentono la prosecuzione delle attività secondo le norme attualmente vigenti fino all'emanazione di decreti ministeriali attuativi.

Con riferimento all'articolo 5, recante Clausola di invarianza finanziaria, rammenta che il ricorso a clausole di neutralità impone sempre l'osservanza di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'organo di controllo, ovvero, che le stesse siano accompagnate da relazioni tecniche contenenti l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, dal momento che, anche in relazione al loro funzionamento, le amministrazioni sarebbero tenute a considerare solo i fabbisogni previsti ai sensi della legislazione vigente, e non anche quelli relativi a nuove norme di cui si prevede

l'approvazione solo in un momento successivo.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'articolo 2, che prevede che la gestione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS venga affidato all'Ufficio centrale del Casellario e che equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi, non comporterà l'adozione di nuove misure organizzative rispetto all'assetto esistente. Rileva, infatti, che le attività di allineamento dei sistemi informativi già in uso presso il predetto casellario e i conseguenti fabbisogni organizzativi, saranno assicurate con il ricorso alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente, destinate all'informatizzazione e alla digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria. Sottolinea, inoltre, che l'intervento in esame rientra fra le strategie digitali del Ministero della giustizia, collocate all'interno del quadro programmatico e normativo dell'Unione europea e dell'Italia ed è volto al miglioramento dell'organizzazione dei servizi richiesti nell'ambito della comune azione di prevenzione e repressione del crimine. In tale quadro, l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, è garantita dalle risorse provenienti dal Fondo istituito per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per il periodo 2017-2032, per l'innovazione in vari settori, cui vengono destinati 1.246.603.932 euro nel periodo 2017-2032, e le ulteriori risorse previste con le leggi di bilancio per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021.

Osserva, in particolare, che le attività connesse ai necessari adeguamenti sui sistemi di cui trattasi pertanto non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente, nello stato di previsione di spesa del Ministero della giustizia, al programma 1.2 – Giustizia civile e penale, rispettivamente sui capitoli 1501 « Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature

per la microfilmatura di atti », che reca uno stanziamento di euro 45.993.808 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e 7203 « Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale – Rete unitaria della pubblica amministrazione –, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi », che reca uno stanziamento di euro 247.821.801 per l'anno 2022, di euro 209.110.654 per l'anno 2023 e di euro 151.350.408 per l'anno 2024.

Assicura che tali risorse, ancorché riferibili a componenti della spesa costituite prevalentemente da oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, contengono sufficienti margini di flessibilità per la realizzazione di aggiornamenti tecnico-informatici connessi all'attuazione delle disposizioni in esame.

Riguardo all'articolo 3, precisa che l'amministrazione giudiziaria dispone già della tecnologia necessaria per inserire le immagini digitalizzate del volto di una persona nell'estratto del provvedimento e, pertanto, gli adempimenti connessi alle attività di registrazione potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiarisce, altresì, che i servizi istituzionali necessari al funzionamento del Casellario giudiziario europeo come disciplinato dal provvedimento in esame potranno essere erogati ai livelli imposti dalle esigenze di efficientamento dello strumento integrato di scambio di informazioni sulle condanne e le interdizioni pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS – TCN). In conclusione, assicura pertanto che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le relative attività essere assicurate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (Atto n. 360);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 2, che prevede che la gestione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS venga affidato all'Ufficio centrale del Casellario e che equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto, gli apolidi e le persone la cui cittadinanza è ignota ai cittadini di Paesi terzi, non comporterà l'adozione di nuove misure organizzative rispetto all'assetto esistente;

infatti, le attività di allineamento dei sistemi informativi già in uso presso il predetto Casellario e i conseguenti fabbisogni organizzativi, saranno assicurate con il ricorso alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente, destinate all'informatizzazione e alla digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

inoltre, va considerato che l'intervento in esame rientra fra le strategie digitali del Ministero della giustizia, collocate all'interno del quadro programmatico e normativo dell'Unione europea e dell'Italia ed è volto al miglioramento dell'organizzazione dei servizi richiesti nell'ambito della comune azione di prevenzione e repressione del crimine;

in tale quadro, l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, è garan-

tata dalle risorse provenienti dal Fondo istituito per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per il periodo 2017-2032, per l'innovazione in vari settori, cui vengono destinati 1.246.603.932 euro nel periodo 2017-2032, e le ulteriori risorse previste con le leggi di bilancio per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021;

in particolare, le attività connesse ai necessari adeguamenti sui sistemi di cui trattasi pertanto non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente, nello stato di previsione di spesa del Ministero della giustizia, al Programma 1.2 – Giustizia civile e penale, rispettivamente sui capitoli 1501 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, che reca uno stanziamento di euro 45.993.808 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e 7203 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale – Rete unitaria della pubblica amministrazione –, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, che reca uno stanziamento di euro 247.821.801 per l'anno 2022, di euro 209.110.654 per l'anno 2023 e di euro 151.350.408 per l'anno 2024;

tali risorse, ancorché riferibili a componenti della spesa costituite prevalentemente da oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, contengono sufficienti margini di flessibilità per la realizzazione di aggiornamenti tecnico-informatici connessi all'attuazione delle disposizioni in esame;

riguardo all'articolo 3, l'amministrazione giudiziaria dispone già della tecnologia necessaria per inserire le immagini digitalizzate del volto di una persona nell'estratto del provvedimento e, pertanto, gli adempimenti connessi alle attività di registrazione potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i servizi istituzionali necessari al funzionamento del Casellario giudiziario europeo come disciplinato dal provvedimento in esame potranno essere erogati ai livelli imposti dalle esigenze di efficientamento dello strumento integrato di scambio di informazioni sulle condanne e le interdizioni pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS – TCN);

dall'attuazione del presente provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica potendo le relative attività essere assicurate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto. »

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.

Atto n. 361.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 22 aprile 2021 (cosiddetta

« Legge di delegazione europea 2019-2020 ») – reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, per quanto riguarda gli sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) del trattato sull'Unione europea e che esso è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità del provvedimento medesimo.

Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda i profili strettamente finanziari, non formula osservazioni, tenuto conto che la relazione tecnica afferma l'assenza, nelle previsioni del bilancio dello Stato, di entrate riconducibili alle fattispecie considerate dalle norme in esame. Per quanto concerne, invece, la decorrenza dell'applicabilità delle misure fiscali introdotte, sarebbe a suo avviso opportuno precisare – al fine di evitare dubbi interpretativi – se la data del 1° luglio 2022 indicata dall'articolo 4 si intenda riferita al momento della fatturazione dei beni e dei servizi interessati dalle norme in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il medesimo articolo 3 prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, concernente la decorrenza delle disposizioni ivi contenute, adotta la medesima formulazione recata dall'articolo 3 della direttiva UE 2019/2235 in oggetto, che stabilisce che gli Stati applicano le relative disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022.

Osserva che, pertanto, non si ritiene di dover integrare la disposizione dell'articolo 4 facendo riferimento, ad esempio, alla data di fatturazione delle cessioni dei beni e delle forniture dei servizi, in quanto è insito nel sistema impositivo della tassazione indiretta che l'applicazione del tributo presuppone che si verifichino le condizioni di esigibilità stabilite, per quanto rileva nel caso in esame, dalle specifiche norme che regolano l'applicazione dell'IVA e dell'accisa.

Rileva che, ad esempio, per quanto riguarda l'IVA, si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato ordinariamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ossia, in via generale e salve le eccezioni espressamente ivi previste, per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo, per le cessioni di beni, al momento della stipulazione del contratto (beni immobili) o al momento della consegna o spedizione (beni mobili), salvo che in un momento antecedente sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo.

Rileva che, per altro, la decorrenza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento risulta del tutto ininfluenza ai fini della stima degli effetti finanziari delle disposizioni medesime, in quanto, come si deduce dalla relazione tecnica, all'adozione del provvedimento in oggetto non si ascrivono effetti sul gettito erariale, posto che non risultano essere state effettuate fino a oggi missioni, operazioni militari e attività dei gruppi tattici da parte di forze armate nell'ambito di uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa comune.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (Atto n. 361);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame, concernente la decorrenza delle disposizioni ivi contenute, adotta la medesima formulazione recata dall'articolo 3 della direttiva UE 2019/2235 in oggetto, che stabilisce che gli Stati applicano le relative disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2022;

pertanto, non si ritiene di dover integrare la disposizione dell'articolo 4 facendo riferimento, ad esempio, alla data di fatturazione delle cessioni dei beni e delle forniture dei servizi, in quanto è insito nel sistema impositivo della tassazione indiretta che l'applicazione del tributo presuppone che si verifichino le condizioni di esigibilità stabilite, per quanto rileva nel caso in esame, dalle specifiche norme che regolano l'applicazione dell'IVA e dell'accisa;

ad esempio, per quanto riguarda l'IVA, si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato ordinariamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ossia, in via generale e salve le eccezioni espressamente ivi previste, per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo, per le cessioni di beni, al momento della stipulazione del contratto (beni immobili) o al momento della consegna o spedizione (beni mobili), salvo che in un momento antecedente sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo;

per altro, la decorrenza delle disposizioni contenute nel presente provvedi-

mento risulta del tutto ininfluenza ai fini della stima degli effetti finanziari delle disposizioni medesime, in quanto, come si deduce dalla relazione tecnica, all'adozione del provvedimento in oggetto non si ascrivono effetti sul gettito erariale, posto che non risultano essere state effettuate fino a oggi missioni, operazioni militari e attività dei gruppi tattici da parte di forze armate nell'ambito di uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa comune,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto. »

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 16/2022, recante ulteriori disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina. C. 3492 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	119
ALLEGATO 1 (Prima proposta di parere della relatrice)	128
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	129
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo Unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	122
ALLEGATO 3 (Prima proposta di parere del relatore)	130
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	131
AVVERTENZA	127

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente, Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.10.

DL n. 16/2022, recante ulteriori disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina.

C. 3492 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che il Consiglio dei ministri ha adottato due decreti-legge recanti misure urgenti per la crisi in Ucraina – prima il

decreto n. 14 del 2022 e pochi giorni dopo il decreto n. 16 – avverte che il Governo intende unificare i due decreti, trasformando il contenuto del secondo nel testo del primo e a questo fine ha già depositato presso le Commissioni riunite III e IV un apposito articolo aggiuntivo al disegno di legge C. 3491, che contestualmente abroga il decreto n. 16. Considerato che sul decreto-legge n. 14, in ragione della materia, non è prevista l'espressione del parere della VII Commissione e che d'altra parte non ci sono le condizioni perché la VII Commissione possa pronunciarsi sul testo risultante dagli emendamenti che potrebbero essere approvati dalle Commissioni di merito, stante che il provvedimento sarà discusso dall'Assemblea a partire da lunedì prossimo, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'opportunità che la Commissione si esprima sul decreto n. 16.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, premette che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 3492 Governo, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2022, recante ulteriori disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa). Il decreto è composto di quattro articoli. Gli articoli da 1 a 3 riguardano la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale e l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina.

Fa presente che tratta materie di competenza della Commissione l'articolo 4, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, di un fondo per il finanziamento di iniziative delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca a favore di studenti, ricercatori e professori di nazionalità ucraina che siano sul territorio italiano per ragioni di studio o di ricerca. Il fondo ha una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e ha il fine di promuovere azioni di sostegno a favore degli studenti di nazionalità ucraina iscritti a università o istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica italiane, oppure aderenti al programma Erasmus +, nonché a favore dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che partecipano alle attività delle università e istituzioni o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e delle ricerca. È previsto che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano definiti il riparto tra le università, le istituzioni e gli enti di cui sopra, nonché le modalità di utilizzazione delle risorse, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi volti a garantire l'effettività del diritto allo studio. La relazione illustrativa del disegno di legge spiega che, con il fondo in questione, il Governo intende promuovere una pluralità di azioni accomunate dalla volontà di sostenere la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, in ragione delle presumi-

bili difficoltà che essi avranno a fare ritorno nel proprio Paese. Sempre la relazione del Governo informa che dai primi dati raccolti dal Ministero dell'università e della ricerca risulta che gli studenti ucraini iscritti in università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono 1.120. Le azioni di sostegno – si legge nella relazione governativa – potranno essere di varia natura: dalle misure per il diritto allo studio a possibili proroghe di progetti, assegni e contratti di ricerca: per tale ragione si demanda al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca la concreta individuazione delle stesse

Conclude formulando una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Federico MOLLICONE (FDI), premesso che avrebbe trovato più corretto se la relatrice avesse condotto sulla proposta di parere un'interlocazione anche con i deputati di opposizione, piuttosto che presentarla direttamente nella stessa seduta in cui ne è prevista la votazione, chiarisce che il suo gruppo è favorevole alle misure urgenti adottate dal Governo in relazione alla crisi ucraina, che scaturisce da un'inaccettabile violazione di confini di uno Stato sovrano e instaura una grave minaccia per l'Europa. Quanto alla proposta di parere, rileva che il concetto di « crisi politiche e militari in atto » – di cui all'osservazione sotto la lettera a) della proposta di parere – è troppo generico e suscettibile di comprendere anche soggetti che fuggano da crisi molto meno gravi di quella Ucraina, laddove sarebbe preferibile che le risorse finanziarie disponibili fossero in questo momento concentrate a favore degli ucraini. A parte questo, rileva che nei decreti-legge non sono previste misure a tutela del patrimonio culturale e della cultura ucraini e informa la Commissione che sta presentando una risoluzione su questo tema, che auspica sia assegnata alla VII Commissione e prontamente discussa.

Cristina PATELLI (LEGA) annuncia che anche il suo gruppo sta presentando una risoluzione di tenore analogo.

Antonio PALMIERI (FI), riprendendo la questione già posta dal deputato Mollicone riguardo all'osservazione di cui alla lettera *a)* della proposta di parere della relatrice, rileva che sarebbe preferibile far riferimento alla crisi politica e militare in atto, cioè quella in Ucraina, oggetto del decreto-legge, piuttosto che a non meglio definite « crisi politiche e militari in atto ».

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, ritiene preferibile la formulazione da lei impiegata nella sua proposta di parere, che comprende più latamente tutte le crisi e dà quindi un indirizzo più generale.

Daniele BELOTTI (LEGA) esprime soddisfazione per il riferimento, nella seconda parte dell'osservazione di cui alla lettera *b)*, alla possibilità che le mense scolastiche siano utilizzate anche per la distribuzione di pasti alle famiglie di profughi ucraini. Fa presente che si tratta di una proposta che proviene da sindaci, che non hanno nelle casse comunali disponibilità finanziarie per aiutare i profughi, ma vorrebbero poter fare qualcosa: l'idea di fondo è che le mense di enti pubblici e privati – non solo quelle scolastiche, alle quali nel parere ci si limita per rispetto delle competenze della Commissione – potrebbero aiutare fornendo pasti alle famiglie di profughi bisognose, anche nell'ottica più generale del contrasto allo spreco alimentare. Sarebbero quindi auspicabili interventi normativi intesi ad agevolare comportamenti di questo tipo.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) giudica favorevolmente il riferimento alla scuola contenuto nell'osservazione di cui alla lettera *b)*: gli interventi per studenti universitari e studiosi sono importanti, ma non bisogna dimenticare i ragazzi ucraini giovani, che frequentano le scuole e che avranno bisogno di assistenza, anche psicologica. Quanto all'osservazione di cui alla lettera *a)*, non ritiene che il riferimento alle crisi politiche e militari in atto possa essere frainteso, nel senso che, trattandosi di un decreto-legge per la crisi ucraina, è implicito che si faccia riferimento principalmente a quella crisi.

Quanto infine alla parte che manca negli interventi disposti dai decreti-legge, ossia la salvaguardia del patrimonio culturale ucraino, accoglie con favore l'idea del deputato Mollicone di presentare una risoluzione sul tema, sulla quale – se assegnata alla VII Commissione – si augura si possa lavorare presto per arrivare a una posizione largamente condivisa.

Simone VALENTE (M5S) ritiene che l'assistenza psicologica per i bambini e ragazzi delle scuole sia importante, anche perché stanno arrivando e ancor più arriveranno bambini accompagnati dalle sole madri, appartenenti quindi a famiglie non solo spiantate ma anche divise dalla violenza della guerra.

Federico MOLLICONE (FDI), tornando sull'osservazione di cui alla lettera *a)*, insiste perché, come chiesto anche dal deputato Palmieri, si faccia riferimento alla crisi politica e militare in atto in Ucraina, piuttosto che a generiche « crisi politiche e militari in atto »

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, ribadito che personalmente non ritiene che il riferimento alle crisi politiche e militari in atto, al plurale, piuttosto che alla singola crisi ucraina sia capace di sminuire in qualche modo la crisi in atto in Ucraina, chiede una breve sospensione della seduta, per poter valutare con i rappresentanti dei gruppi l'effettiva necessità di una riformulazione.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vittoria CASA, *presidente*, constata con soddisfazione che ancora una volta la Commissione ha dimostrato, su un tema molto importante, la capacità di convergere su una posizione unitaria. Sottolinea che la cultura è un deterrente fondamentale con-

tro le guerre e un fattore fondamentale di aggregazione, confronto e dialogo anche tra popoli diversi.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice, come riformulata.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Testo Unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 14 marzo, la I Commissione ha rappresentato la necessità di avere il prescritto parere in tempo utile. Dà quindi la parola al relatore, on. Lattanzio per la relazione introduttiva.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, premette che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione Affari costituzionali il parere, per i profili di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge abbinata C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona, recante misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il testo unificato è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nell'esame in sede referente fin qui svolto.

Prima di passare all'illustrazione del contenuto, sottolinea come negli due anni la crisi pandemica abbia rafforzato un'insana commistione tra tendenze alla radicalizzazione e complottismi di varia na-

tura, creando sacche di estremismo alimentatesi soprattutto attraverso i *social media* e sfociate talora in episodi violenti di piazza. Alla luce di questi fenomeni, il provvedimento in esame assume, a suo giudizio, un'urgenza ancora maggiore. Il provvedimento prevede infatti misure per prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta e per favorire la deradicalizzazione nonché il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

A tal fine, l'articolo 2 istituisce presso il Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) in cui è prevista la presenza di rappresentanti delle diverse amministrazioni statali interessate per competenza, tra cui, quelli dei Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca e della salute, e di qualificati esponenti di enti operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e del Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano. Il CRAD predispose annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, con il quale sono definiti i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare per le finalità della legge. È inoltre prevista l'istituzione di un numero verde. Il Piano strategico nazionale serve a promuovere la condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri principi fondamentali della Costituzione, il dialogo interreligioso e interculturale, nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.

L'articolo 3 istituisce presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale e di esercitare un monitoraggio del territorio.

L'articolo 4 istituisce un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni

eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, composto da cinque deputati e da cinque senatori. Gli articoli 5 e 6 disciplinano i compiti del Comitato consistenti nello svolgimento di attività conoscitiva sui fenomeni oggetto della legge. Il Comitato dovrà presentare alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta e formulare proposte o segnalazioni su questioni di sua competenza. Ogni anno, poi, il Governo è chiamato a trasmettere alle Camere e al Comitato una relazione sulle politiche attuate e i risultati ottenuti con riferimento all'anno precedente.

L'articolo 7 dispone in materia di attività di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni coinvolte (Forze di polizia, Forze armate, e così via). Sono compresi i docenti e i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Le attività di formazione possono prevedere programmi e corsi specialistici diretti a fornire a questo personale elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso utili a prevenire i fenomeni oggetto della proposta in esame. Sottolinea, quindi, che l'ambizione delle disposizioni contenute in questo articolo è quella di costruire un bacino di personale pubblico capace di affrontare un fenomeno sempre più diffuso nelle civiltà occidentali. Si dice certo che anche i docenti e i dirigenti scolastici accoglieranno con favore l'opportunità di formazione prevista dal Piano, che offrirà loro strumenti di conoscenza utili per accrescere la loro sensibilità e capacità di conoscere gli alunni e di comprenderne per tempo difficoltà e problemi.

L'articolo 8 prevede espressamente interventi preventivi in ambito scolastico. In particolare, stabilisce che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura (di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 2014) è chiamato a proporre al Ministro dell'istruzione linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della lingua italiana e della Costituzione, la cultura della tolleranza e del

pluralismo e la conoscenza del principio supremo della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche.

L'Osservatorio nazionale, inoltre, deve svolgere un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle linee guida, evidenziando gli eventuali episodi di criticità e i risultati raggiunti. Le reti tra istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie del territorio per lo sviluppo di iniziative secondo le specifiche linee guida da definirsi con decreto del Ministro dell'istruzione. Inoltre, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, il Piano nazionale di formazione dei docenti deve prevedere anche formazione e aggiornamento di docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche per aumentare le loro conoscenze e competenze in materia di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale. Con accordo in sede di Conferenza Stato e regioni dovranno essere individuate misure per la prevenzione della radicalizzazione anche nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

L'articolo 9 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 a favore del Ministero dell'università e della ricerca per progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti e organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

L'articolo 10 stabilisce che il Piano strategico nazionale può prevedere lo sviluppo di campagne informative per l'integrazione

e il dialogo interculturale e interreligioso e per contrastare l'estremismo violento di matrice jihadista. La RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, è chiamata a realizzare una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in italiano, arabo e in altre lingue. Il Piano strategico nazionale può promuovere attività di comunicazione per diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, compresa l'islamofobia. A proposito di media, rileva, anticipando in parte l'osservazione che ha inserito nella proposta di parere che presenterà, che è ineludibile oggi educare i ragazzi a un uso critico dei *media*, perché fenomeni gravi come la radicalizzazione nascono anche dall'esposizione senza filtri critici al flusso di informazioni anche distorte che arrivano da alcuni canali mediatici, soprattutto della rete internet.

L'articolo 11 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l'adozione di un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero. Il decreto deve anche individuare i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354: questa norma prevede che sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari, a determinate condizioni, coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. Il testo in esame prevede che tali soggetti debbano essere in possesso di specifiche conoscenze attestata da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione: deve trattarsi di conoscenze delle culture e delle pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.

L'articolo 11-*bis* configura come reato il possesso di istruzioni sulla preparazione o

sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, e di ogni tecnica per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Non è punibile chi detiene il materiale per lavoro, studio o comunque finalità diverse dal compimento di condotte penalmente illecite.

Federico MOLLICONE (FDI), pur condividendo le finalità del provvedimento, ritiene che le sue disposizioni, per come sono formulate, vadano al di là dell'obiettivo. Infatti, se la presa di coscienza del fenomeno della radicalizzazione violenta è certamente importante ed è importante contrastarlo, è vero però anche che la proliferazione di organismi di vigilanza e controllo – quelli previsti dal provvedimento in esame si aggiungono ad altri esistenti, come l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) della Presidenza del Consiglio dei ministri – rischia di condurre ad una sistematica censura di ogni espressione e posizione che si allontani da quello che l'articolo 8 della proposta in esame definisce nientemeno che « il principio supremo della laicità dello Stato ». In altre parole, c'è il rischio che apparati amministrativi come questo, pur costituiti per un fine condivisibile come può essere il contrasto della radicalizzazione violenta, finiscano per imporre, nel nome della tolleranza ma in effetti di un moralismo iperlaico, un pensiero unico che emargina e anzi condanna manifestazioni di pensiero e comportamenti che sono tipici e identitari della cultura europea e italiana: e si riferisce in particolare a quelli propri della religione cristiana. Ricorda che solo poco tempo fa è stato rintuzzato un tentativo intrapreso a livello europeo per mettere al bando le tradizioni legate al Natale, perché ritenute lesive della sensibilità laica e multiculturale. È dell'avviso che iniziative come questa siano ispirate a un'ideologia generale che – mentre afferma di voler solamente promuovere il dialogo interreligioso, il pluralismo e il multiculturalismo, che sono senz'altro valori da perseguire – in realtà tende a imporre una vera e propria nuova religione: il laicismo, per il quale tutte le idee religiose sono equivalenti e

indifferenti, per cui quelle costitutive delle identità culturali di un popolo sono da mettere sullo stesso piano di quelle che non ne sono costitutive. A suo parere, insomma, il provvedimento non si limita a introdurre misure di contrasto dell'estremismo violento di matrice jihadista, ma costruisce, in una sorta di eccesso di zelo, una multiculturalità fondata su una precisa visione ideologica non troppo distante dall'intolleranza religiosa. È giusto infatti affermare che lo studente musulmano deve essere libero di proclamarsi tale, ma non è giusto imporre per questo ai cristiani che sono in Italia di rinunciare alla loro cultura: laddove il rischio è che, per l'attuazione troppo zelante di leggi come questa, si finisca per reprimere la recita del Natale a scuola, per esempio, o l'insegnamento di poesie di contenuto religioso o comunque non in linea con l'ortodossia del « politicamente corretto ». Sottolinea, inoltre, che mancano invece nel provvedimento misure per esercitare un controllo sui luoghi della città nei quali prende forma e sostanza la radicalizzazione violenta, ovvero taluni centri di cultura islamica e moschee clandestine che, in spregio di ogni normativa, proliferano dappertutto nelle grandi città.

Daniele BELOTTI (LEGA), premesso di condividere nella sostanza generale le riflessioni del deputato Mollicone, esprime perplessità in merito, in particolare, alle linee guida di cui all'articolo 8. A suo avviso, ciò che dovrebbe essere promosso nelle scuole non è il « principio supremo della laicità dello Stato », ma piuttosto la conoscenza della cultura del Paese ospitante, il quale non deve necessariamente sacrificare tutta la sua storia e identità in nome del principio della laicità dello Stato. Osserva che, per favorire l'integrazione degli stranieri, la via giusta non è quella di rinunciare alla propria cultura, per non dispiacere ai non cristiani e non infastidirli, come certi provvedimenti sembrano voler fare, ma piuttosto quella di incentivarne da parte loro il rispetto.

Con riferimento, poi, all'articolo 10, trova eccessivo che la RAI debba mettere in onda prodotti informativi in lingua araba quando nei canali e nelle piattaforme della conces-

sionaria del servizio pubblico non trovano spazio prodotti che sono espressione di realtà locali italiane. Conclude evidenziando poi che manca, nel provvedimento, che pure vuole contrastare la radicalizzazione violenta, ogni riferimento al fenomeno delle *baby-gang* formate da ragazzi stranieri prevalentemente di origine islamica che ultimamente spadroneggiano in molte città traducendo in atteggiamenti aggressivi e in bullismo un radicato disprezzo verso gli altri e, soprattutto, verso le donne.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, esprime l'avviso che non sia questa l'occasione per trattare del fenomeno delle *baby-gang*, perché il tema del provvedimento è un altro e perché le *baby-gang* hanno varie composizioni etniche e sono anche italiane. Quanto alla diffusione di trasmissioni televisive in arabo, osserva che è difficile favorire l'integrazione degli stranieri se questi non possono comprendere il linguaggio del Paese ospitante, laddove la possibilità di conoscere la cultura del Paese e di capirla incentiva il dialogo e lo scambio. Rispondendo, invece, al deputato Mollicone, rileva che non c'è alcuna religione della multiculturalità, perché quest'ultima, per fortuna, è semplicemente un fatto: il mondo è multiculturale e nella maggior parte dei casi dimostra di saper fare della multiculturalità un'opportunità di crescita per gli individui, attraverso contaminazioni feconde, anche se in alcune aree le differenze culturali deflagrano e degenerano in conflitti.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) si rammarica che il poco tempo a disposizione non consenta di approfondire un tema così complesso e raccomanda a tutti di attenersi allo scopo del provvedimento, che è quello della prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Evidenzia che il provvedimento delinea un sistema di reazione e prevenzione complesso e apprezza l'alto profilo e il carattere istituzionale delle strutture individuate per la promozione delle misure e degli interventi: si tratta di organismi molto spe-

cifici che possono puntare a combattere il pericoloso fenomeno della radicalizzazione. Condivide la scelta di iniziare la prevenzione all'interno delle istituzioni scolastiche e invita a non temere il dialogo inter-religioso, che, a suo avviso, favorisce l'inclusione. Ricorda quindi che la libertà religiosa e la laicità dello Stato sono sanciti dalla Costituzione. Non ravvisa quindi i rischi paventati da alcuni colleghi in merito ad un possibile attacco alla religione cattolica. Ritiene, poi, che sia utile la divulgazione dei valori fondanti della democrazia anche attraverso la messa in onda, su piattaforme della RAI, di prodotti in lingua diversa da quella italiana. Ciò favorirebbe, a suo avviso, soprattutto le donne straniere, che spesso sono confinate in casa e non hanno modo di imparare la lingua italiana e di accedere ai canali normali per approfondire la conoscenza della cultura del Paese che le ospita. Apprezza, inoltre, che sia stato posto l'accento sulla formazione degli educatori e, quindi, sul loro ruolo nell'ambito della prevenzione. Conclude sottolineando che il provvedimento deve essere considerato tranquillizzante, e non preoccupante come ha sentito dire da alcuni colleghi intervenuti.

Luigi CASCIELLO (FI), dicendosi non convinto dalla deputata Di Giorgi, esprime invece la propria preoccupazione perché intravede nei sottintesi del provvedimento una sorta di arrendevolezza degli italiani, una loro disponibilità a lasciar cadere la propria identità culturale per non offendere altri. Condivide quanto detto dal deputato Belotti in merito alla questione delle *baby-gang*, che è un fenomeno estraneo alla storia italiana, e che però si sta diffondendo in modo allarmante. Ritenendo opportuni maggiori approfondimenti, crede che sarebbe utile un rinvio dell'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, al fine di ricondurre la discussione nell'ambito delle competenze proprie della Commissione, invita a concentrarsi sui contenuti dell'articolo 8 che individua la scuola come luogo preposto a favorire il dialogo. Ricordando

quindi che l'Italia è uno Stato laico, sottolinea la mancanza di ogni pericolo insito nelle disposizioni.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, dopo aver premesso che non si può combattere la radicalizzazione imponendo l'uso della propria lingua, perché per intercettare chi per definizione si esclude occorre andargli incontro, formula una proposta di parere con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Manuel TUZI (M5S) chiede alla presidente di considerare la possibilità di una sospensione che consenta a tutti di valutare la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.50.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, ascolta le sollecitazioni di alcuni altri commissari, illustra una modifica alla sua prima proposta di parere volta a prevedere che all'articolo 8 sia stabilito espressamente che le linee guida ivi previste siano finalizzate anche a promuovere la conoscenza della lingua italiana e della Costituzione, la cultura della tolleranza, la conoscenza della storia e delle tradizioni nazionale e locali, nonché la conoscenza del principio della laicità dello Stato.

Federico MOLLICONE (FDI), pur apprezzando il confronto e l'attenzione posta nella valutazione e interpretazione del testo, nonché lo sforzo della maggioranza di costruire un parere condiviso, non ritiene che le modifiche introdotte – pur andando in linea di massima nella direzione auspicata dal suo gruppo e da quello dei deputati di Lega e Forza Italia – possano essere sufficienti a giustificare da parte loro il voto favorevole. Chiarisce che non è in discussione la laicità dello Stato italiano, ma la tendenza a fare della laicità una nuova religione, una religione civile che distrugge le differenze religiose e culturali: tendenza di cui il provvedimento in esame è una manifestazione. Teme, inoltre, che le strutture preposte a promuovere misure e interventi possano dettare legge nelle scuole,

a dispetto della loro autonomia. Particolarmente inquietanti gli appaiono poi le linee guida previste dall'articolo 8, che, a suo dire, costituiscono il « cavallo di Troia » per introdurre nelle scuole e nelle università il laicismo come « principio supremo ». Per tali ragioni la proposta di parere, in questi termini, non può essere da lui condivisa.

Vittoria CASA, *presidente*, richiama il deputato Mollicone a concludere il suo intervento per consentire alla Commissione di votare la proposta di parere prima della ripresa della fase delle votazioni in Assemblea.

Federico MOLLICONE (FDI), riprendendo il suo intervento, sottolinea che un conto è la prevenzione della radicalizzazione dell'estremismo violento di matrice jihadista, un altro è la totale assenza di ogni riferimento al rispetto delle tradizioni religiose prevalenti in Italia e, in particolare, del cattolicesimo. Teme che i vari organismi amministrativi previsti dall'ordinamento – che definisce « orwelliani » – possano finire per pretendere l'abolizione anche dei simboli cattolici nelle scuole, come gli alberi di Natale e le poesie natalizie, perché potenzialmente offensivi per le altrui sensibilità. A suo avviso, potrebbe essere molto breve il passo verso la repressione culturale dei costumi tradizionali che connotano la religione cattolica, che rischiano di essere travolti dall'azione repressiva dei vari comitati regionali e nazionali istituiti in nome della correttezza. In altre parole, il provvedimento a suo avviso rischia di ritorcersi proprio contro la tolleranza e il rispetto per l'orientamento religioso e ideologico di ciascuno e finire con il creare intolleranza verso gli italiani.

Rileva, peraltro, che nel provvedimento non viene posta la giusta attenzione sugli ambienti universitari, dove il fenomeno della radicalizzazione si sviluppa in modo più

pericoloso, proprio perché stimolato dagli ambienti culturali più elevati.

Conclude sottolineando che se può ritenersi favorevole a dotarsi di una legge sulla prevenzione della radicalizzazione jihadista, non condividere come tale finalità viene declinata nell'articolato del provvedimento in esame. Per tali ragioni, dichiara che si asterrà dal voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

C. 3301 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.

C. 3440 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

C. 3441 Governo, approvato dal Senato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

DL n. 16/2022, recante ulteriori disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina. C. 3492 Governo.**PRIMA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3492 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16;

premessi che:

il Governo ha adottato due decreti-legge recanti misure urgenti per la crisi in Ucraina: il decreto 25 febbraio 2022, n. 14 (che contiene disposizioni legate prevalentemente all'aspetto militare), e il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16;

per unificare i due decreti, il Governo ha depositato nelle Commissioni riunite III e IV un apposito emendamento (2.0100) per rifondere nel testo del decreto-legge n. 14 il contenuto del decreto n. 16, contestualmente abrogando quest'ultimo;

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 14 non è assegnato in sede consultiva alla VII Commissione, né ci sono le condizioni perché la VII Commissione possa esprimersi sul testo del decreto n. 14 come risultante dagli emendamenti che le Commissioni riunite III e IV potrebbero approvare, essendo la discussione del provvedimento in Assemblea prevista a partire da lunedì 14 marzo;

l'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2022 istituisce per l'anno 2022 un fondo, presso il Ministero dell'università e della ricerca, per il finanziamento di iniziative a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono in Italia attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario che il fondo di cui all'articolo 4 sia incrementato, anche al fine di sostenere altre iniziative di sostegno e di solidarietà a beneficio di studenti e professori universitari che giungano in Italia in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto;

b) è altresì necessario prevedere un fondo per il finanziamento di iniziative di sostegno psicologico e assistenza promosse dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado a favore degli alunni provenienti da famiglie di nazionalità ucraina, nonché fare in modo che le mense scolastiche possano essere utilizzate anche per la distribuzione di pasti alle famiglie di profughi ucraini.

ALLEGATO 2

DL n. 16/2022, recante ulteriori disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina. C. 3492 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3492 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16;

premesso che:

il Governo ha adottato due decreti-legge recanti misure urgenti per la crisi in Ucraina: il decreto 25 febbraio 2022, n. 14 (che contiene disposizioni legate prevalentemente all'aspetto militare), e il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16;

per unificare i due decreti, il Governo ha depositato nelle Commissioni riunite III e IV un apposito emendamento (2.0100) per rifondere nel testo del decreto-legge n. 14 il contenuto del decreto n. 16, contestualmente abrogando quest'ultimo;

il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 14 non è assegnato in sede consultiva alla VII Commissione, né ci sono le condizioni perché la VII Commissione possa esprimersi sul testo del decreto n. 14 come risultante dagli emendamenti che le Commissioni riunite III e IV potrebbero approvare, essendo la discussione del provvedimento in Assemblea prevista a partire da lunedì 14 marzo;

l'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2022 istituisce per l'anno 2022 un fondo, presso il Ministero dell'università e della ricerca, per il finanziamento di iniziative a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono in Italia attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario che il fondo di cui all'articolo 4 sia incrementato, anche al fine di sostenere altre iniziative di sostegno e di solidarietà a beneficio di studenti e professori universitari che giungano in Italia in conseguenza della crisi politica e militare in atto;

b) è altresì necessario prevedere un fondo per il finanziamento di iniziative di sostegno psicologico e assistenza promosse dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado a favore degli alunni provenienti da famiglie di nazionalità ucraina, nonché fare in modo che le mense scolastiche possano essere utilizzate anche per la distribuzione di pasti alle famiglie di profughi ucraini.

ALLEGATO 3

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, come risultante dalle proposte emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere iniziative per la formazione dei giovani all'uso critico dei *media*, in linea con le finalità formative di cui all'articolo 8 (Interventi preventivi in ambito scolastico), all'articolo 9 (attività di comunicazione e informazione) e al comma 2 dell'articolo 10 (Attività di comunicazione e informazione), dove si prevede che la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana, araba e nelle altre lingue che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.

ALLEGATO 4

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona, recante Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, come risultante dalle proposte emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere iniziative per la formazione dei giovani all'uso critico dei *media*, in linea con le finalità formative di cui

all'articolo 8 (Interventi preventivi in ambito scolastico), all'articolo 9 (Attività di comunicazione e informazione) e al comma 2 dell'articolo 10 (Attività di comunicazione e informazione), dove si prevede che la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana, araba e nelle altre lingue che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista, nonché valuti, all'articolo 8, di stabilire espressamente che le linee guida ivi previste siano finalizzate anche a promuovere la conoscenza della lingua italiana e della Costituzione, la cultura della tolleranza, la conoscenza della storia e delle tradizioni nazionale e locali e del principio della laicità dello Stato.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. C. 104 Braga (<i>Esame e rinvio</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07668 Fregolent: Tempi di conclusione e modalità di individuazione del sito idoneo al deposito nazionale di scorie nucleari	134
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	136
5-07497 Pezzopane: Tempi di emanazione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (<i>end of waste</i>)	134
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	138
5-07665 Lucchini: Iniziative anche di carattere finanziario volte alla tutela della qualità dell'aria nel bacino padano	134
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-07666 Foti: Tempi e modalità di conclusione dell' <i>iter</i> del Piano per la transizione ecologica (PTE)	135
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-07667 Daga: Riconoscimento automatico del <i>bonus</i> idrico per i clienti a basso reddito e ripristino della fornitura per le utenze morose per il periodo di emergenza da COVID-19	135
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-07664 Plangger: Modalità di esecuzione e finanziamento degli interventi di bonifica del Mar Piccolo (TA)	135
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	144
AVVERTENZA	135

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

C. 104 Braga.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, illustra il testo, di soli tre articoli, avente la finalità di

contribuire all'obiettivo di promuovere la riduzione degli sprechi energetici e l'uso razionale e sostenibile delle risorse disponibili.

La tematica affrontata riveste in questi giorni una particolare urgenza legata purtroppo alla crisi internazionale in atto cui conseguono problemi di approvvigionamento energetico, che necessitano certamente di risposte urgenti e strutturali a cui il Governo sta lavorando. Ma l'esigenza di favorire un mutamento virtuoso, prima di tutto di carattere culturale, per orientare i comportamenti dei cittadini e l'organizzazione della nostra società verso quell'obiettivo è ormai da tempo entrata in modo imperioso nelle politiche nazionali e internazionali.

La proposta di legge, all'articolo 1, individua il 16 febbraio come la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

Il 16 febbraio ricorre la data di entrata in vigore, nel 2005, del Protocollo di Kyoto, il primo trattato internazionale che ha posto al centro delle politiche ambientali la questione del cambiamento climatico. Dalla stessa data Caterpillar, un programma di Radio2 della RAI, organizza la manifestazione « M'illumino di meno – Giornata del risparmio energetico », che quest'anno cade il prossimo venerdì 11 marzo, con l'invito a spegnere simbolicamente le luci non indispensabili per promuovere l'utilizzo più razionale dell'energia. La manifestazione, giunta quest'anno alla diciottesima edizione, associa orma da diversi anni al semplice gesto di spegnimento della luce che decine di migliaia di cittadini, istituzioni, associazioni, negozi altre azioni che contribuiscono a una radicale trasformazione energetica, orientandosi sempre più verso modelli di vita sostenibili.

L'istituzione di una giornata nazionale si pone in linea con la « Giornata internazionale del risparmio energetico », istituita a partire dal 2005 e che ricorre in data 18 febbraio. Questa si rapporta, a sua volta, con il Piano per l'educazione alla sostenibilità promosso dal Ministero dell'istruzione nel 2017,

a sostegno dell'Agenzia 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, con lo scopo di trasformare il sistema di istruzione e formazione – dalla scuola al mondo della ricerca – in agente di cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile, facendo in modo che in ognuno degli ambiti di intervento le politiche del Ministero siano coerenti con i 17 obiettivi dell'Agenda 2030.

La crescente sensibilità verso l'ambiente, l'interesse verso stili di vita più sostenibili e la volontà di scegliere azioni quotidiane che diminuiscano l'impatto ambientale si rafforzano, a mio avviso, con l'istituzione di un evento in calendario che fissi l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni sulla situazione del nostro pianeta e sulle azioni individuali e collettive capaci di innescare processi e modelli virtuosi per il clima e per l'ambiente. In tal senso va la citata iniziativa « M'illumino di meno » che, nata come azione individuale di spegnere le luci per qualche minuto, ha raggiunto monumenti ed interi edifici in tutto il mondo, dalla Torre Eiffel a Parigi alla Ruota del Prater a Vienna, fino ad alcune piazze e palazzi storici italiani.

L'articolo 2 disciplina la celebrazione della Giornata, affidando alle istituzioni pubbliche il compito di adottare, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, quali incontri, convegni e interventi concreti di promozione di tali obiettivi.

L'articolo 3 attribuisce al Ministero competente (nel testo ancora individuato come Ministero dell'ambiente, oggi Ministero per la transizione ecologica), la funzione di coordinamento della Giornata, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ed in collaborazione con le regioni e con gli enti locali.

Precisa infine che la proposta non comporta oneri di carattere finanziario.

Alessia ROTTA, *presidente*, condivide le finalità del provvedimento, opportunamente avviato dalla Commissione in un momento in cui emergono, con forza, le motivazioni che ne muovono l'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.55.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-07668 Fregolent: Tempi di conclusione e modalità di individuazione del sito idoneo al deposito nazionale di scorie nucleari.

Silvia FREGOLENT (IV), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia FREGOLENT (IV) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che risponde allo stato di allerta in cui versano le comunità dei territori individuati per il deposito di scorie e sottolinea l'importanza che ricopre il rispetto di un percorso di trasparenza, soprattutto con riguardo ai lavori parlamentari, nel completamento dell'*iter* in questione. La presentazione di copiose memorie da

parte delle comunità interessate testimonia l'attenzione al tema, nonché evidentemente la necessità di apportare correzioni alla proposta originaria.

5-07497 Pezzopane: Tempi di emanazione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*).

Roberto MORASSUT (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto MORASSUT (PD), replicando, si dichiara soddisfatto. Pur consapevole della complessità dei procedimenti in parola, si dichiara tuttavia preoccupato per la situazione di stasi in cui gli stessi sembrano versare. Ribadisce la necessità di accelerare l'adozione dei provvedimenti oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

5-07665 Lucchini: Iniziative anche di carattere finanziario volte alla tutela della qualità dell'aria nel bacino padano.

Eva LORENZONI (LEGA) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Eva LORENZONI (LEGA) replicando, si dichiara soddisfatta, soprattutto per le risorse aggiuntive, rispetto all'originario stanziamento di un miliardo di euro, destinate alla Regione Lombardia. Rinnova la preoccupazione per la città di Brescia, detentrica del più alto tasso di mortalità causata da polveri sottili che, secondo recenti dati diffusi da autorevoli enti, si riverberano negativamente anche sull'aspettativa di vita in modo incisivo. Si riserva, infine, di intervenire sull'argomento con ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-07666 Foti: Tempi e modalità di conclusione dell'iter del Piano per la transizione ecologica (PTE).

Rachele SILVESTRI (FDI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rachele SILVESTRI (FDI), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia la sottosegretaria Gava per la risposta. Nell'attesa della relazione del CITE, prevista per il 31 maggio, ritiene tuttavia opportuno che la Commissione affronti quanto prima le questioni da ultimo poste dalle conseguenze connesse alla guerra in Ucraina, anche alla luce delle parole del Presidente del Consiglio in particolare per ciò che riguarda l'approvvigionamento energetico e la decarbonizzazione, che costituisce uno degli obiettivi del Piano per la transizione ecologica e i cui parametri sono chiaramente obsoleti rispetto all'attuale contesto di crisi.

5-07667 Daga: Riconoscimento automatico del bonus idrico per i clienti a basso reddito e ripristino della fornitura per le utenze morose per il periodo di emergenza da COVID-19.

Federica DAGA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Federica DAGA (M5S), replicando, prende atto del fatto che alcuni elementi procedurali hanno frenato l'avvio del regime automatico per l'erogazione dei *bonus* in questione, soprattutto nel caso di contatori generali. Invita il Governo a porre particolare attenzione sull'accesso all'agevolazione per i clienti vulnerabili del servizio idrico integrato, che presenta alcuni caratteri di peculiarità, rispetto ad altre tipologie di *bonus* riferiti al consumo elettrico e di gas.

5-07664 Plangger: Modalità di esecuzione e finanziamento degli interventi di bonifica del Mar Piccolo (TA).

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), illustra in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando come siano stati enunciati impegni vachi mentre da un anno e mezzo le bonifiche in questione, peraltro ubicate in un SIN, sono di fatto bloccate, senza che alla cittadinanza sia stata fornita una motivazione documentata per tale scelta né si sia individuato un cronoprogramma certo.

Pur consapevole della limitata competenza del ministero interrogato – atteso che le attribuzioni in materia sono affidate al Presidente del Consiglio – rimarca come tale blocco desti preoccupazione per i cittadini e gli operatori economici locali, quali ad esempio le imprese di mitilicoltura, tanto più se rapportato all'attivismo che nella stessa area si registra con riguardo al settore siderurgico.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Sul programmazione dei lavori della Commissione.

Sulla partecipazione di una delegazione alla COP26 di Glasgow.

ALLEGATO 1

5-07668 Fregolent: Tempi di conclusione e modalità di individuazione del sito idoneo al deposito nazionale di scorie nucleari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante riguardo l'iter di individuazione del deposito nazionale di scorie nucleari, si rappresenta quanto segue.

Il processo di consultazione pubblica previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010 si è svolto secondo criteri di trasparenza, partecipazione e condivisione con tutti i portatori di interesse coinvolti nel processo.

Per quanto attiene ai termini previsti dal sopramenzionato decreto si conferma il rispetto delle scadenze previste.

La CNAPI comprende 67 aree potenzialmente idonee con Ordine di Idoneità differente, dislocate in diverse regioni (Piemonte, Toscana, Lazio, Sardegna, Basilicata, Sicilia e Puglia).

Durante lo svolgimento della consultazione pubblica, sono state presentate osservazioni da parte di 318 soggetti, tutte pubblicate durante i 180 giorni previsti per la presentazione delle stesse, nel periodo compreso tra il 5 gennaio 2021 e il 5 luglio 2021.

Successivamente, tra il 7 settembre e il 24 novembre, si è svolto il seminario nazionale per tutte le regioni coinvolte.

Il 15 dicembre 2021 sono stati pubblicati gli esiti dei lavori del Seminario nazionale con il contestuale avvio della seconda fase di consultazione pubblica, così garantendo la possibilità di presentare ulteriori osservazioni nei seguenti 30 giorni.

A tale riguardo, si precisa che dal 16 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sono pervenute ulteriori 52 osservazioni. Sarà cura della Sogin, in base a tutte le osservazioni pervenute, inviare, entro il mese corrente, la proposta di Carta nazionale delle aree idonee (CNAI) al Ministero della transizione ecologica, che successivamente

sarà sottoposta al parere di ISIN, prima di essere approvata di concerto con il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

Per quanto concerne gli impegni assunti dal Governo in base alla mozione n. 1-00414 richiamata dall'onorevole interrogante, si precisa che, come detto, è stata data la possibilità di partecipare al processo a tutti i soggetti interessati, in un'ottica di massima condivisione e collaborazione, anche oltre quanto espressamente indicato dalla normativa di riferimento.

Riguardo la previsione di garanzie aggiuntive, si rappresenta che nella fase di sviluppo del progetto di Deposito nazionale sono state adottate, nel rispetto degli stringenti *standard* richiesti dalla normativa eurounitaria, le maggiori garanzie possibili in termini di sicurezza per l'ambiente, i lavoratori e la popolazione.

Per quanto concerne il tema delle aree insulari, si conferma che la presenza di aree all'interno delle isole comporta una valutazione in termini di Ordine di Idoneità per le aree; si precisa che di per sé la mera insularità non è un requisito che compromette l'idoneità delle aree in relazione ai criteri della Guida Tecnica 29.

Si conferma, altresì, che tutti i territori patrimonio dell'Unesco sono stati esclusi dalla CNAPI in applicazione del criterio CA11 della Guida Tecnica, così come peraltro evidenziato anche nei documenti a corredo della CNAPI pubblicati il 5 gennaio 2021.

Inoltre, si rammenta che per quanto concerne lo svuotamento dei depositi provvisori, il processo di demolizione di detti depositi sarà avviato e portato a termine solo dopo il loro svuotamento. Peraltro, con la legge di bilancio 2022 il Governo ha stanziato per l'anno in corso oltre 8 milioni

di euro per il proseguimento della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad.

Infine, si precisa che entro 30 giorni dalla pubblicazione della CNAI, Sogin avvierà le trattative bilaterali con le regioni e gli enti locali interessati per conseguire l'intesa sulle aree della CNAI ove realizzare il deposito.

Atteso che la normativa di riferimento prevede che la proposta di CNAI venga sottoposta a procedura di VAS, sarà in tale contesto che potranno trovare ulteriore approfondimento e attuazione gli impegni governativi richiamati.

Sarà comunque cura del Governo informare il Parlamento prima della pubblicazione della CNAI.

ALLEGATO 2

5-07497 Pezzopane: Tempi di emanazione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti in merito allo stato dei decreti *end of waste*, si precisa, in via generale, che sono in corso le attività finalizzate all'adozione degli stessi.

Più nel dettaglio, si rappresenta che l'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, la definizione di criteri elaborati conformemente alle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso l'adozione di un decreto di natura regolamentare del Ministro della transizione ecologica.

Pertanto, l'*iter* che conduce all'adozione di detti decreti è particolarmente lungo e complesso.

Infatti, oltre alla opportuna acquisizione di pareri tecnici (segnatamente quelli di ISPRA e ISS), l'articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988 richiede l'acquisizione del parere di legittimità del Consiglio di Stato.

Inoltre, occorre procedere alla notifica di ciascun *draft* di tali decreti alla Commissione europea, con conseguente necessità di attendere, per l'adozione degli stessi, il termine di *stand still*.

Nel quadro del suddetto *iter* procedurale, gli uffici competenti di questo Ministero sono impegnati a concludere le istruttorie per specifiche tipologie di rifiuto.

Come noto, alcuni degli schemi di decreto hanno ricevuto un parere interlocutorio da parte del Consiglio di Stato (rifiuti di vetro sanitario per la produzione di

scaglie di vetro; rifiuti da pile e accumulatori per la produzione di pastello di piombo recuperato; rifiuti da costruzione e demolizione per la produzione di inerti recuperati); altri hanno richiesto, a seguito del parere del Consiglio di Stato e della notifica alla Commissione europea, modifiche sostanziali, che impongono di replicare i predetti passaggi procedurali (è il caso dello schema di decreto relativo ai rifiuti da spazzamento stradale per la produzione di inerti recuperati).

Si rappresenta, peraltro, che una significativa accelerazione dell'attività preordinata all'adozione dei predetti decreti potrà provenire dalla recente costituzione, presso l'Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica, di un apposito gruppo di lavoro, composto non solo da giuristi, ma anche da tecnici esperti della materia. Tale gruppo è chiamato a operare secondo specifiche scansioni temporali e per obiettivi predeterminati.

Al momento sono in fase di istruttoria tecnica gli schemi di decreto concernenti le seguenti categorie di rifiuti: rifiuti di gesso provenienti dalla demolizione dei pannelli di cartongesso; rifiuti di plastiche miste provenienti dalle cartiere (*pulper*); rifiuti di membrane bituminose per la produzione di additivi destinati alle miscele bituminose.

In considerazione del fatto che l'*iter* procedurale sopra descritto implica il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, attese le diverse interlocuzioni e intese necessarie, non è possibile prevedere il termine di adozione dei decreti citati.

ALLEGATO 3

5-07665 Lucchini: Iniziative anche di carattere finanziario volte alla tutela della qualità dell'aria nel bacino padano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti circa l'Accordo di Bacino Padano, si rappresenta quanto segue.

In merito alla permanenza di una situazione di estrema criticità sulla qualità dell'aria nelle Regioni del Bacino padano, sono stati avviati, su proposta dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del mare (ora Ministero della transizione ecologica) due appositi programmi di finanziamento destinati a tali regioni, a valere su risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Nel merito, con le risorse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, pari a 180 milioni di euro, è stato istituito un programma di finanziamento volto a promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente la qualità dell'aria nel territorio delle regioni del Bacino Padano (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto), nonché a finanziare interventi finalizzati al controllo automatico delle restrizioni alla circolazione introdotte dai Piani regionali di qualità dell'aria.

Alla regione Lombardia sono stati destinati fondi per oltre 60 milioni di euro ed il progetto presentato dalla regione prevede l'acquisto di nuovi bus elettrici o a metano (o gasolio per i percorsi extraurbani) con la contestuale rottamazione di vecchi bus inquinanti.

Inoltre, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è stato istituito un fondo nazionale per l'attuazione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano.

Il fondo stanZIA risorse pari a circa 1 miliardo di euro complessivi fino al 2034 e con previsione di ulteriori stanziamenti. Le

misure finanziabili dal fondo sono relative ai trasporti e alla mobilità sostenibile, alla combustione domestica della biomassa ed all'efficienza energetica, e interesseranno anche il settore agricolo.

Inoltre, si precisa che a dicembre 2020 è stato adottato uno specifico decreto direttoriale che ha definito le modalità di trasferimento rendicontazione e revoca dei finanziamenti.

Nello specifico alla regione Lombardia sono state destinate risorse complessive fino al 2034 pari a circa 350 milioni di euro.

Infatti, nel periodo gennaio-dicembre 2021 sono stati presentati dalla regione ed approvati dal Ministero 4 progetti per un valore pari a 73 milioni di euro che finanzieranno la sostituzione dei veicoli privati, la sostituzione delle stufe domestiche a biomassa e progetti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca dal settore agricolo.

In aggiunta al supporto finanziario appena rappresentato per l'attuazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria, si specifica che questo Ministero ha previsto anche un concreto supporto di natura tecnica, grazie alla sottoscrizione il 4 giugno 2019 di un protocollo di intesa con la Presidenza del Consiglio e altri 5 Ministeri contenente un piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

Il Piano d'azione prevede l'attuazione di 17 misure suddivise in 5 ambiti di intervento tra cui la combustione delle biomasse (divieto di abbruciamento dei residui agricoli e razionalizzazione degli incentivi all'utilizzo di legna per riscaldamento domestico), i trasporti (criteri ambientali nella determinazione dei limiti di velocità in autostrada, micro mobilità elettrica), l'agricoltura (rafforzamento della possibilità di

utilizzo dei fondi europei per il miglioramento della qualità dell'aria) e l'industria (anticipazione dall'uscita dal carbone).

Sono inoltre previste specifiche azioni volte alla rimozione dei sussidi ambientalmente dannosi ed al rafforzamento dell'informazione ai cittadini sul tema della qualità dell'aria.

Tale articolato quadro di interventi nazionali, sia finanziari che tecnici, costitui-

sce un importante strumento a supporto delle politiche regionali per il miglioramento della qualità dell'aria, in particolare per la regione Lombardia.

Ci si attende che quanto descritto produrrà i suoi maggiori effetti nel prossimo periodo, quando le misure finanziate saranno pienamente attuate e gli interventi nazionali diventeranno esaurientemente operativi.

ALLEGATO 4

5-07666 Foti: Tempi e modalità di conclusione dell'iter del Piano per la transizione ecologica (PTE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, si osserva che la proposta del Piano di Transizione Ecologica è stata approvata dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) in data 28 luglio 2021 e successivamente esaminata dalle Camere e dalla Conferenza unificata.

Il testo finale del Piano, approvato in data 8 marzo 2022 dal CITE, è il frutto di un lungo e collegiale processo tra i vari dicasteri partecipanti al CITE e ha tenuto conto dei commenti ricevuti sia dalle Camere e sia dalla Conferenza unificata.

In merito, è bene citare il rafforzamento delle iniziative di contrasto agli incendi, la protezione della biodiversità e del contrasto al consumo di suolo, non limitato agli ambienti costieri, la promozione dell'educazione ambientale, la valorizzazione del ruolo delle comunità energetiche e l'importanza del trasporto su rotaia.

Inoltre, il Governo ha assunto le iniziative necessarie a superare le ragioni che hanno indotto la Conferenza Unificata, nella riunione del 2 dicembre 2021, ad esprimere un parere contrario, « in particolare adot-

tando modalità procedurali che garantiscano, nella stesura aggiornata del testo e nei suoi aggiornamenti periodici un accentuato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie locali nella definizione della *governance* del Piano e una più attenta valutazione delle proposte e dei contributi avanzati in quella sede », come raccomandato dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera.

In conseguenza, gli aspetti legati alla *governance* del piano stesso sono stati ampliati per accogliere le richieste delle Commissioni parlamentari e con l'intenzione di assicurare un più ampio coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella stesura delle prossime versioni del PTE.

Con lo scopo di coinvolgere le regioni e gli enti locali su aspetti di sostanza nella *governance* del Piano è stato esteso loro l'invito a partecipare attivamente agli otto gruppi di lavoro del CITE.

Si rammenta, infine, che una relazione sulla messa in opera del Piano sarà approntata entro il 31 maggio di ogni anno e permetterà di identificare in corso d'opera gli adattamenti più opportuni.

ALLEGATO 5

5-07667 Daga: Riconoscimento automatico del *bonus* idrico per i clienti a basso reddito e ripristino della fornitura per le utenze morose per il periodo di emergenza da COVID-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti in merito allo stato di attuazione dell'articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si premette che il suddetto decreto-legge ha introdotto il riconoscimento automatico dei *bonus* energetico e idrico agli aventi diritto, con l'obiettivo di superare gli ostacoli all'accesso al beneficio per tutti i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti.

Successivamente all'entrata in vigore della predetta disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha adottato una serie provvedimenti, tra cui la delibera 63/2021 del 23 febbraio 2021, con la quale sono state individuate le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico.

In seguito, con la delibera 223/2021 del 27 maggio 2021, sono state definite le modalità di trasmissione, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico.

Ancora, con la delibera 366/2021 del 3 agosto 2021, l'ARERA ha delineato rassetto delle responsabilità del trattamento dei dati personali funzionali al riconoscimento del *bonus* sociale idrico ed elettrico ai clienti finali serviti da reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale, nonché del *bonus* sociale gas per clienti domestici indiretti.

La richiamata regolazione, pertanto, è intervenuta a definire un quadro di riferimento per il nuovo modello di riconoscimento automatico del *bonus*, in sostituzione della previgente regolazione del cosiddetto sistema « a domanda », proprio con l'obiettivo di superare gli ostacoli all'accesso ai *bonus* sociali energetici e idrico per i nuclei familiari in possesso dei requisiti.

Si precisa che, nella fase di prima attuazione del meccanismo (avente a oggetto le agevolazioni relative all'anno 2021), le tempistiche di avvio sono risultate differenziate per i diversi *bonus*, a causa della eterogeneità e del differente grado di complessità dei processi previsti per il riconoscimento del beneficio.

In particolare, lo scorso luglio 2021, è stato avviato il processo finalizzato al riconoscimento dei *bonus* sociali elettrici e gas alle forniture dirette, e, successivamente, il processo per il riconoscimento del *bonus* sociale gas nel caso di forniture condominiali, il quale viene attivato solo qualora non sia stata prima individuata una fornitura diretta intestata ad uno dei componenti il nucleo familiare.

Il processo per il riconoscimento del *bonus* sociale idrico ha richiesto maggiori approfondimenti e adempimenti, segnatamente in ordine al rispetto della normativa in materia di *privacy* e nell'ottica di garantire una tutela rafforzata dei diritti degli interessati.

Al fine, dunque, di avviare a conclusione i procedimenti di riconoscimento automatico del *bonus* sociale idrico 2021, l'Autorità sta definendo una disciplina semplificata *ad hoc*, che è stata oggetto di consultazione con le principali associazioni rappresentative dei gestori idrici.

In ultimo, l'Autorità ha rappresentato che, a partire dalla fine di questo mese di marzo, sarà avviata la trasmissione dei dati personali funzionali al riconoscimento del *bonus* sociale idrico agli aventi diritto, da parte del Gestore del SII ai gestori idrici territorialmente competenti che avranno adempiuto agli obblighi preliminari in materia di tutela dei dati personali, conformemente alla normativa applicabile in materia.

Si conferma, inoltre, che entro l'anno corrente verranno erogati gli importi a ti-

tolo di *bonus* idrico con riferimento all'anno 2021 e, sempre entro l'anno corrente, l'erogazione entrerà a pieno regime.

Il Ministero della transizione ecologica continuerà nell'attività di monitoraggio, in collaborazione con l'Autorità, ponendo massima attenzione alle valutazioni circa l'opportunità di ulteriori interventi volti a rafforzare la tutela dei consumatori economicamente vulnerabili, anche alla luce della situazione contingente di tensione sui prezzi delle materie prime energetiche.

ALLEGATO 6

5-07664 Plangger: Modalità di esecuzione e finanziamento degli interventi di bonifica del Mar Piccolo (TA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue con particolare riguardo alle attività conseguenti alla richiesta (del quale l'interrogante fa cenno) fatta dal Commissario straordinario per le bonifiche al Presidente del tavolo « CIS Taranto » circa la riprogrammazione delle risorse liberate « dal vincolo della gara ».

Nella riunione del Tavolo Istituzionale Permanente del CIS Taranto del 14 luglio 2021 la proposta di rimodulazione dei finanziamenti relativi all'intervento di bonifica sedimenti del Mar Piccolo di Taranto ha trovato la condivisione da parte del MITE, del comune di Taranto e della regione Puglia.

In conseguenza, il Signor Ministro per il Sud ha disposto l'avvio da parte del RUC della istruttoria volta a deliberare la riprogrammazione finanziaria, nelle successive riunioni del Tavolo Istituzionale Permanente.

Il RUC (Responsabile Unico del Contratto) del CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) Taranto (presieduto dal Ministro per il sud e la coesione territoriale), Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale, dopo aver approfondito le questioni attraverso una *due diligence*, ha convocato, in data 25 gennaio 2022, una riunione con una platea molto ampia di organizzazioni di mitilicoltori e di associazioni sindacali di categoria tarantine, alla presenza del Commissario straordinario, al fine di avere un quadro chiaro della situazione del Mar Piccolo, con riguardo alla

condizione ambientale dell'area, alla produzione di mitili, ed alle prospettive future, tenendo conto delle note criticità.

In esito a tale incontro, il RUC ha concluso sull'opportunità di accelerare le riprogrammazioni delle risorse dedicate alle bonifiche, che risultano da tempo ferme per diversi ordini di ragioni; ciò al fine di orientarle in modo più efficiente, sempre sulla medesima finalità di bonifica del Mar Piccolo, anche in considerazione della estrema importanza, rappresentata da tutte le organizzazioni presenti, di mantenere vivo questo settore produttivo che insiste su uno specchio d'acqua di fruizione generalizzata da parte della cittadinanza.

Pertanto, il RUC ha avviato incontri bilaterali finalizzati ad acquisire elementi tecnici più dettagliati sulle condizioni attuali del Mar Piccolo, sulle cause della contaminazione, sulle misure più adeguate a farvi fronte nell'immediato e per il futuro, al fine di individuare i costi dei nuovi interventi ambientali da intraprendere e di valutare le disponibilità finanziarie anche alla luce di eventuali ulteriori risorse non impegnate, rinvenienti su PSC (Piano di Sviluppo e Coesione) e coerenti con la predetta finalità.

L'intento del Ministro per il sud e la coesione territoriale nella sua qualità di Presidente del Tavolo Istituzionale nell'ambito del CIS Taranto, è senz'altro quello di contribuire ad orientare l'azione di bonifica su una risorsa importante come il Mar Piccolo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Nomina n. 105 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 145

Proposta di nomina dell'ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 106 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 146

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 147

ALLEGATO (*Parere approvato*) 153

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 « Percorso per il decennio digitale ». (COM(2021)574 final) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio*) 149

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di nomina dell'ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale.

Nomina n. 105.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 marzo è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 3 marzo ha avuto luogo l'audizione dell'ingegner Di Sarcina.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'atto di nomina in esame.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI fa presente che la nomina dell'ingegner Di Sarcina ha già ricevuto il parere favorevole dell'altro ramo del Parlamento nonché l'intesa del presidente della Regione Siciliana; nel sottolineare l'alto profilo della nomina proposta, dichiara che il Governo attende che anche la Commissione si esprima.

Tullio PATASSINI (LEGA), nel richiamare il *curriculum* di tutto rispetto del candidato, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte dunque che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Paolo FICARA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	38
Votanti	33
Astenuti	5
Maggioranza	17
Hanno votato <i>sì</i>	32
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbuto, Morgoni in sostituzione di Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Carinelli, Casu, De Girolamo, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Fur-

giuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Nobili, Pizzetti, Varrica in sostituzione di Raffa, Benvenuto in sostituzione di Rixi, Andrea Romano, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Silvestroni, Spessotto, Lupi in sostituzione di Tasso, Termini, Tombolato, Traversi e Zanella.

Si sono astenuti i deputati: Baldelli, Pentangelo, Rospi, Rosso e Sozzani.

Sono in missione i deputati: Paita.

Proposta di nomina dell'ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.

Nomina n. 106.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 marzo è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 3 marzo ha avuto luogo l'audizione dell'ingegner Garofalo.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Tullio PATASSINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'atto di nomina in esame.

Paolo FICARA, *presidente*, avverte dunque che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Paolo FICARA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	39
Votanti	39
Maggioranza	20
Hanno votato <i>sì</i>	38
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Paolo FICARA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Barbuto, Morgoni in sostituzione di Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Carinelli, Casu, De Girolamo, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Furguele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Liuzzi, Maccanti, Marino, Nobili, Pentangelo, Pizzetti, Varrica in sostituzione di Raffa, Benvenuto in sostituzione di Rixi, Andrea Romano, Rospi, Rosso, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Silvestroni, Sozzani, Spessotto, Lupi in sostituzione di Tasso, Termini, Tombolato, Traversi, Zanella e Patasini in sostituzione di Zordan.

Sono in missione i deputati: Paita.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FICARA, *presidente*, in sostituzione della relatrice Paita, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva che la IX Commissione Trasporti è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Affari costituzionali sul testo unificato delle proposte di legge C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago, recanti misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato in esame consta di 12 articoli. Dichiaro che svolgerà una breve sintesi del loro contenuto, soffermandosi sui profili di interesse della Commissione.

L'articolo 1 definisce le finalità della norma. In particolare, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), essa disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista; favorisce la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa, e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Esso reca poi alcune definizioni. Nello specifico, per « radicalizzazione violenta » si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo; e per « radicalizzazione di matrice jihadista » il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della vio-

lenza e del terrorismo, « anche tramite l'uso del *web* e dei *social network* ».

Riguardo al richiamo all'uso del *web* e dei *social network*, osserva che potrebbe essere opportuno un approfondimento circa le ragioni per cui tale richiamo è contenuto solo nella definizione di « radicalizzazione di matrice jihadista » e non anche in quella di « radicalizzazione violenta ».

L'articolo 2 istituisce presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), che predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.

L'articolo 3 istituisce presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2.

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano l'istituzione di un nuovo Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, composto da cinque deputati e da cinque senatori.

Si segnala in proposito che, tra i vari compiti, il Comitato esamina un rapporto sul funzionamento della rete internet che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, e contiene elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel *web* di idee estreme, tendenti al terrorismo violento anche di matrice jihadista.

Gli articoli da 7 a 9 affrontano, a vari livelli, la materia della formazione. In particolare, l'articolo 7 prevede attività di formazione del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti terri-

toriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale, mentre l'articolo 8 disciplina interventi preventivi in ambito scolastico. L'articolo 9 definisce le modalità di finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate.

L'articolo 10 stabilisce che, al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale può prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere, nonché l'eventuale adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali di cui l'Italia fa parte. Per le medesime finalità, la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili.

Il Piano strategico nazionale può altresì promuovere attività di comunicazione svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i *media* nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia,

L'articolo 11 disciplina il Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti.

L'articolo 11-bis interviene sull'ordinamento penale, introducendo il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

L'articolo 12 reca infine le disposizioni finanziarie.

Propone in conclusione di esprimere sul provvedimento un parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Mauro ROTELLI (FDI) preannuncia il voto di astensione del gruppo Fratelli d'Italia

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 « Percorso per il decennio digitale ». (COM(2021)574 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirella LIUZZI (M5S), *relatrice*, rileva che la proposta di decisione mira a istituire un quadro di *governance* per il perseguimento di una serie di obiettivi fissati per il decennio digitale per il 2030.

Si tratta di un programma strategico attraverso il quale l'Unione europea potrà fissare una direzione chiara per la trasformazione digitale, attraverso misure volte a: strutturare e stimolare la cooperazione tra istituzioni dell'Unione e Stati membri; garantire la coerenza, la comparabilità e la completezza del monitoraggio e delle relazioni dell'Unione.

Il « Percorso per il decennio digitale » va a inserirsi in un contesto caratterizzato dalla presentazione di alcune proposte di regolamenti in materia digitale, relative, tra gli altri, al mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali, *Digital services act*

DSA), alla realizzazione di mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali, *Digital markets act DMA*), all'armonizzazione dei regimi giuridici degli Stati membri in materia di intelligenza artificiale. Si tratta di proposte strategiche che la nostra Commissione ha esaminato e sta esaminando nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea.

Gli obiettivi digitali, corrispondenti in linea di massima a quanto indicato nella comunicazione « Bussola digitale per il 2030 », costituiscono il punto di arrivo di quella che la Commissione von der Leyen ha definito la transizione digitale, ossia la trasformazione del tessuto economico e sociale sul terreno delle tecnologie più avanzate, ritenuta insieme alla transizione verde uno dei principali volani per mettere in moto la ripresa economica.

La proposta anzitutto cristallizza tali obiettivi già articolati in quattro punti cardinali: lo sviluppo delle competenze digitali; il miglioramento e la trasformazione delle infrastrutture digitali; la digitalizzazione delle imprese; la digitalizzazione dei servizi pubblici.

È l'articolo 4 della proposta a elencare gli obiettivi partendo, non casualmente, dalle politiche volte a dotare la popolazione di competenze digitali e a formare professionisti altamente qualificati in tale settore. In particolare, si mira a formare almeno l'80 per cento della popolazione in età compresa tra i 16 e i 74 anni dotata di competenze digitali di base e a raggiungere l'obiettivo di almeno 20 milioni di specialisti impiegati nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), con una convergenza tra donne e uomini.

L'obiettivo delle infrastrutture digitali sicure, performanti e sostenibili, include, più dettagliatamente: il risultato dell'estensione a tutte le famiglie europee della rete Gigabit e della copertura di tutte le zone abitate con il 5G; una produzione di semiconduttori all'avanguardia e sostenibili nell'Unione che rappresenti almeno il 20 per cento del valore della produzione mondiale; l'installazione nell'UE di almeno 10 mila « nodi periferici » a impatto climatico

zero e altamente sicuri, distribuiti in modo da garantire l'accesso a servizi di dati in pochi millisecondi ovunque si trovino le imprese; la realizzazione entro il 2025 del primo computer quantistico a disposizione dell'Unione, che le consenta di svolgere un ruolo d'avanguardia in termini di capacità quantistiche entro il 2030.

Nel settore della trasformazione digitale delle imprese la proposta mira a che almeno il 75 per cento delle imprese dell'Unione faccia uso di servizi di *cloud computing*, *big data* e intelligenza artificiale, richiedendo altresì un livello base di intensità digitale per oltre il 90 per cento delle piccole e medie imprese (PMI) dell'Unione; altri obiettivi specifici consistono nell'aumento di *scale-up* innovative, la garanzia del loro accesso ai finanziamenti, almeno raddoppiando il numero di imprese « unicorno ».

Da ultimo, l'obiettivo della digitalizzazione dei servizi pubblici include l'accessibilità *on line* di tutti i servizi pubblici principali; l'accesso alle rispettive cartelle cliniche elettroniche del 100 per cento dei cittadini, e l'uso dell'identificazione digitale da parte di almeno l'80 per cento.

Segnala che appaiono meritevoli di un chiarimento le modalità di interazione delle finalità e degli obiettivi enucleati nella proposta con gli obiettivi previsti dai Piani nazionali di ripresa e di resilienza in riferimento al pilastro della transizione digitale, considerato che il « Percorso » delineato dalla proposta di decisione va a innestarsi su un quadro normativo europeo segnato dall'operare dello strumento per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*).

Passando alle disposizioni istitutive del quadro di *governance*, in sostanza, per garantire la realizzazione di tali ambiziosi obiettivi la proposta istituisce un meccanismo di monitoraggio e cooperazione che coinvolge la Commissione, che in un primo tempo dovrebbe definire le traiettorie previste dell'UE per ciascun obiettivo insieme agli Stati membri, mentre questi ultimi a loro volta dovrebbero proporre le tabelle di marcia strategiche nazionali per rispettare tali *roadmap*.

È la Commissione a proporsi al centro delle attività di monitoraggio del conseguimento degli obiettivi digitali; tale funzione, ai sensi dell'articolo 5, viene basata sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), è previsto anche il rinvio a un atto di esecuzione con il quale la Commissione dovrà precisare gli indicatori chiave di prestazione (ICP) per ciascun obiettivo digitale. A tale riguardo, reputo opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'intenzione della Commissione di attribuire alla propria competenza (tramite atti di esecuzione) la definizione dei detti indicatori.

Analizzando nel dettaglio la procedura, l'articolo 6, tra l'altro, impegna la Commissione a presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sullo « stato del decennio digitale », in cui siano indicati i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi digitali per il 2030, gli impegni assunti dalla Commissione e dagli Stati membri, nonché le politiche, le azioni o le misure che si raccomanda agli Stati di intraprendere in quei settori nei quali i progressi in materia di transizione digitale siano considerati insufficienti.

L'articolo 7 dispone, tra l'altro, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione gli Stati membri presentino le rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali (*strategic roadmap*) per il decennio digitale, nelle quali sono definite le principali politiche, misure e azioni poste in essere e programmate per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi del decennio digitale. In particolare, le tabelle indicano un calendario per l'attuazione delle politiche, misure e azioni pianificate e per il riscontro dei relativi risultati, nonché una panoramica degli investimenti necessari per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi ivi definiti.

Il quadro di cooperazione definito all'articolo 8 per il raggiungimento degli obiettivi digitali rappresenta senz'altro la sezione nevralgica della disciplina proposta, anche per l'intreccio che si realizza con le procedure previste nell'ambito di altri strumenti di *governance* per il raggiungimento degli obiettivi economici generali dell'UE. In particolare, la disposizione prevede che

gli Stati membri e la Commissione cooperino strettamente al fine di individuare le modalità per far fronte alle mancanze nei settori in cui i progressi sono risultati insufficienti per il conseguimento di uno o più degli obiettivi digitali o in cui sono state individuate lacune e carenze significative sulla base dei risultati della relazione sullo « stato del decennio digitale ». L'analisi tiene conto delle diverse capacità degli Stati membri di contribuire ad alcuni degli obiettivi digitali e del rischio che i ritardi in relazione ad alcuni di tali obiettivi possano avere un effetto negativo sul conseguimento di altri obiettivi digitali. Entro cinque mesi dalla pubblicazione della relazione sullo « stato del decennio digitale » gli Stati membri interessati presentano alla Commissione gli adeguamenti delle rispettive tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale. Se uno Stato membro ritiene che la propria tabella di marcia non richieda un aggiornamento fornisce le relative motivazioni per iscritto.

L'articolo 9 stabilisce un quadro strutturato per discutere e affrontare i settori in cui i progressi degli Stati membri sono ritenuti insufficienti. In particolare, nel caso in cui uno Stato membro non attui gli adeguamenti della propria tabella di marcia strategica nazionale richiesti in base alle politiche, misure o azioni raccomandate dalla Commissione, o non fornisca spiegazioni sufficienti a supporto della mancata adozione di queste ultime, la Commissione potrà rivolgere raccomandazioni, che lo Stato destinatario dovrà tenere nella massima considerazione, adeguando di conseguenza la propria tabella di marcia strategica nazionale entro tre mesi. Qualora lo Stato destinatario ritenga di non dover procedere al suddetto adeguamento, dovrà fornire le relative motivazioni per iscritto alla Commissione. Nella proposta si specifica che tali raccomandazioni sono complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per Paese formulate nel quadro del semestre europeo (articolo 9, par. 3), le quali sono invece adottate dal Consiglio nel quadro del processo di sorveglianza macroeconomica degli Stati membri e stabiliscono obiettivi di bilancio e misure per la

correzione degli squilibri macroeconomici. In tale contesto, meriterebbe un approfondimento la corretta interpretazione della natura complementare delle raccomandazioni previste da tale disposizione rispetto agli strumenti nell'ambito del citato semestre, nella prospettiva di definire più precisamente i profili di coordinamento tra il nuovo e il vigente meccanismo di *governance*.

Del resto anche il Comitato economico e sociale, in un parere adottato lo scorso gennaio, ha sottolineato l'esistenza di diversi processi paralleli che mirano all'attuazione di obiettivi a livello dell'UE in vari settori politici, e la necessità di garantire la coerenza delle politiche ed evitare la moltiplicazione e sovrapposizione delle iniziative.

In tale contesto, peraltro, si consideri che è in corso un dibattito sulla revisione della *governance* economica, anche al fine di valutare se il semestre europeo possa garantire al meglio una risposta politica adeguata e coordinata a livello dell'UE e nazionale, alla luce degli effetti diffusi della crisi COVID-19 e dei nuovi strumenti politici temporanei che sono stati introdotti in risposta a tale crisi.

Da ultimo, l'articolo 9 prevede che qualora la Commissione reputi insufficienti le misure nazionali, o tali da mettere a rischio il conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali, questa possa proporre misure adeguate ed esercitare i poteri conferiti dai Trattati per garantire il raggiungimento di tali finalità e obiettivi. Si tratta di una formulazione meritevole di un chiarimento, in particolare per quanto riguarda il riferimento ai poteri conferiti alla Commissione dai Trattati, attivabili per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi digitali. Tale rilevanza è peraltro emersa sin da subito in sede di negoziato in Consiglio, atteso che la Presidenza avrebbe avanzato proposte volte a espungere la disposizione, posizione che risulterebbe in linea con le osservazioni del Governo italiano. L'articolo 9 prevede che in caso di scostamento costante di uno Stato membro dalla traiettoria prevista a livello nazionale per diversi anni, la Commissione può avviare un dia-

logo mirato con tale Stato, informandone il Parlamento europeo e il Consiglio.

È previsto, in ogni caso, un obbligo generale della Commissione di informare il Parlamento europeo e il Consiglio di qualsiasi raccomandazione adottata nei confronti degli Stati membri nel quadro del monitoraggio delle tabelle di marcia strategiche nazionali.

La proposta di decisione prevede infine misure per sostenere l'attuazione di progetti multinazionali, contemplando un elenco di meccanismi di attuazione di tali progetti, tra cui imprese comuni, agenzie dell'Unione e Stati membri interessati.

È altresì previsto che i progetti multinazionali possano essere attuati dagli Stati membri mediante un consorzio per l'infrastruttura digitale europea (EDIC), che è destinato ad essere impiegato in quei progetti che non potranno essere attuati nell'ambito dei meccanismi esistenti.

In conclusione, ritengo che la proposta di decisione al nostro esame introduca novità rilevanti sotto il profilo della *governance* e dei meccanismi di cooperazione tra Stati membri e Commissione europea nell'attuazione delle strategie e delle politiche nazionali in materia di transizione digitale. L'esame della proposta di decisione consente alla nostra Commissione di fornire un contributo nell'esame in corso da parte delle istituzioni europee, contributo che appare opportuno adottare prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al Parlamento europeo.

Paolo FICARA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 14.15.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 febbraio scorso è stata svolta la relazione introduttiva.

Ricorda altresì che nella seduta del 18 gennaio 2022 è stata svolta l'audizione sul tema del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, e che nella seduta del 23 febbraio 2022 è stata svolta l'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 e abb.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti « Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista » (C. 243 e abb.),

rilevato che, sulla base dell'articolo 1, comma 2, che reca le definizioni:

a) per « radicalizzazione violenta » si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo;

b) per « radicalizzazione di matrice jihadista » si intende il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista,

ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, « anche tramite l'uso del web e dei social network ».

ritenuto opportuno un approfondimento circa le ragioni per cui il richiamo all'uso della rete sia contemplato solo nella definizione di « radicalizzazione di matrice jihadista » e non anche in quella di « radicalizzazione violenta »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di rendere simmetriche le definizioni di « radicalizzazione violenta » e di « radicalizzazione di matrice jihadista » con riguardo all'uso della rete, inserendo anche nella definizione di « radicalizzazione violenta » la specificazione « anche tramite l'uso del web e dei social network ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato. C. 2902 Gribaudo (*Esame e rinvio*) 154

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri 156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 156

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali (*Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo*) 157

ALLEGATO (*Documento conclusivo approvato*) 158

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo 157

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato.

C. 2902 Gribaudo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa, la proposta di legge è volta a incentivare il ricorso all'apprendistato, con misure di semplificazione e snellimento degli oneri burocratici, rendendolo maggiormente competitivo rispetto alle altre forme di acquisizione delle competenze lavorative previste dalla normativa vigente. Infatti, i dati statistici evidenziano un crescente ricorso dei datori di lavoro, in particolare, ai tirocini extracurriculari, che permettono loro di avvalersi di giovani senza instaurare un rapporto di lavoro e senza gli oneri burocratici e le spese che, al contrario, il contratto di apprendistato richiede. Tale situazione, pertanto, si riflette pesantemente proprio sui giovani, costretti ad

accettare esperienze brevi, scarsamente retribuite, senza la previsione delle tutele previdenziali connesse ad un vero e proprio rapporto di lavoro. Inoltre, l'aspetto formativo risente della brevità e della precarietà di tali esperienze, impedendo l'acquisizione di una solida esperienza da spendere all'interno della azienda o, eventualmente, nel mercato del lavoro.

La disciplina che regola l'apprendistato è recata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che, all'articolo 41, lo definisce quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Esso si articola in tre tipologie: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; apprendistato professionalizzante; apprendistato di alta formazione e ricerca. I dati dimostrano che l'apprendistato professionalizzante, la tipologia di contratto più diffusa, è quella che più soffre la concorrenza del tirocinio. In particolare, esso, applicabile in tutti i settori di attività ai giovani tra i 18 e i 29 anni, è finalizzato all'apprendimento di un mestiere o di una professione in ambiente di lavoro e la sua durata non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. La disciplina applicabile a tutte le tipologie di apprendistato prevede, tra l'altro, il ricorso alle norme sanzionatorie in caso di licenziamento illegittimo; la possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato; il divieto di retribuzione a cottimo; la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto; la presenza di un tutore o referente aziendale. Si prevede anche l'applicazione delle tutele previdenziali del lavoro subordinato, con particolare riferimento all'assicurazione IVS (invalidità vecchiaia e superstiti); all'assegno per il nucleo familiare; all'assicurazione contro le malattie; alla maternità; alla NASpI; all'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). La norma, inoltre, fissa i limiti numerici per l'assunzione di apprendisti da parte delle singole aziende. Con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante, la norma rinvia agli accordi confederali e ai contratti collettivi nazionali di lavoro la definizione della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Per incentivare il ricorso ai contratti di apprendistato da parte dei datori di lavoro, è prevista un'aliquota contributiva ridotta, pari al 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui si aggiunge un ulteriore 1,61 per cento che comprende l'aliquota di finanziamento della NASpI. Per le aziende con non più di nove dipendenti, si prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta, pari all'1,50 per cento il primo anno e al 3 per cento il secondo anno. Inoltre, in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato, l'aliquota del 10 per cento viene applicata per un ulteriore periodo di dodici mesi.

Venendo al merito della proposta di legge, che consta di sei articoli, segnala che l'articolo 1, modificando l'articolo 42 del decreto legislativo n. 81 del 2015, introduce una nuova disciplina di recesso dal contratto di apprendistato, prevedendo finestre di uscita anticipata, a cui sono collegate, con finalità incentivanti la prosecuzione, le misure di decontribuzione crescente previste in via sperimentale dal successivo articolo 5, e fissa al 60 per cento il limite minimo della retribuzione applicabile all'apprendista, con riferimento alla retribuzione prevista nell'inquadramento, prevedendo anche scatti di avanzamento semestrali.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso l'ANPAL, della piattaforma dell'apprendi-

stato presso la quale i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a registrarsi e a svolgere gli adempimenti amministrativi relativi all'apprendistato.

L'articolo 3 estende alle aziende con almeno 15 dipendenti la subordinazione della possibilità di assumere nuovi apprendisti alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno una percentuale, innalzata contestualmente dal 20 al 33 per cento, degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

L'articolo 4 prevede la promozione da parte delle regioni di accordi con università, istituti di alta formazione musicale e coreutica, istituti tecnici superiori per permettere agli apprendisti la fruizione dei corsi erogati.

L'articolo 5 introduce in via sperimentale per un triennio uno sgravio contributivo del 100 per cento della contribuzione a carico dei datori di lavoro nei primi tre anni di contratto. In caso di recesso dal contratto, la misura dello sgravio si riduce in misura tanto più alta quanto è più ridotta la durata del contratto, sulla base delle finestre di uscita anticipata introdotte dall'articolo 1.

L'articolo 6, infine, dispone l'erogazione di un contributo di 500.000 euro annui all'ANPAL per la realizzazione e la gestione della piattaforma dell'apprendistato, prevedendone la corrispondente copertura finanziaria.

Chiara GRIBAUDO (PD), dopo avere espresso la sua soddisfazione per l'inizio dell'esame della proposta di legge a sua prima firma, sottolinea che il provvedimento risulta coerente con il lavoro portato avanti dalla Commissione Lavoro, volto a fornire ai soggetti più deboli del mercato del lavoro, in particolare alle donne e ai giovani, gli strumenti migliori per adeguare la propria formazione alle esigenze delle aziende. La proposta di legge in esame, in particolare, intende introdurre miglioramenti alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, la cui applicazione non è risultata agevole, anche alla luce della ripartizione delle competenze tra

i diversi livelli di governo. Le modifiche proposte, tra l'altro, recepiscono le istanze dei giovani e delle imprese e ricorda, in proposito, una raccolta di firme promossa da giovani di Milano, che ha raccolto più di cinquantamila adesioni. Ricorda, infine, che la proposta di legge è stata sottoscritta da numerosi esponenti di altri gruppi parlamentari, tra cui il compianto Guglielmo Epifani. Si augura, pertanto, che l'esame della proposta di legge, richiamandosi alla sua esperienza e al suo insegnamento, proceda spedito, in modo da giungere il più rapidamente possibile alla sua approvazione.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 marzo 2022.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

Romina MURA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue l'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali, rinviato nella seduta dello scorso 2 marzo.

Valentina BARZOTTI (M5S) fa presente di avere recepito nella proposta di documento conclusivo – che è stata anticipata a tutti i componenti della Commissione – le proposte di modifica e le osservazioni che le sono state trasmesse dai colleghi e di cui invita a prendere visione. Pertanto, si augura che la Commissione si esprima sul documento conclusivo con la stessa unani-

mità con cui aveva approvato la proposta di avviare l'indagine conoscitiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 marzo 2022.

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.15.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

1. PREMESSA.

Ci sono persone, nel *web*.

Esistono persone che si conoscono, interagiscono e creano vere e proprie comunità.

Queste reti sociali virtuali, attraverso le quali gli utenti condividono contenuti testuali, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta ovvero interagiscono tra loro con diverse modalità, rappresentano un fenomeno in costante crescita in termini tanto di partecipazione degli utenti quanto di rilevanza economica.

Le piattaforme digitali che consentono la partecipazione degli utenti rappresentano una caratteristica distintiva dell'evoluzione della rete *internet* da una forma di connessione statica a un sistema dinamico, comunemente indicato come *Web 2.0*, nel quale gli strumenti informatici sono disegnati per incoraggiare la partecipazione attiva degli utilizzatori, che costituiscono essi stessi un valore aggiunto del servizio offerto.

Secondo l'indagine condotta annualmente da Eurostat, oltre la metà dei cittadini dell'Unione europea ha utilizzato nel 2020 *social network*, con un dato che cresce per i giovani con età compresa fra i 16 e i 24 anni all'87 per cento. In Italia, pur registrandosi un dato inferiore alla media dell'Unione europea, si riscontra l'utilizzo dei *social network* da parte del 48 per cento della popolazione e del 79 per cento dei giovani di età compresa fra i 16 e i 24 anni. Tanto il dato europeo quanto quello italiano fanno segnare una sensibile crescita rispetto all'anno precedente, quando l'utilizzo era stato del 54 per cento a livello europeo e del 42 per cento a livello nazionale, a testimonianza sia della crescente diffusione di questi strumenti tra la popolazione sia di un loro ulteriore sviluppo nel periodo della pandemia di COVID-19.

Utilizzo dei <i>social network</i> nell'Unione europea nell'anno 2020			
Paese	Totale popolazione	16/24 anni	65/74 anni
Unione europea (27 Paesi)	57*	87*	22*
Belgio	79°	95°	49°
Bulgaria	55	81	12
Repubblica ceca	59	95	13
Danimarca	85	97	60
Germania	54	89	17
Estonia	65	94	24
Irlanda	61	-	34
Grecia	59	90	13
Spagna	65	93	28
Francia	-	-	-
Croazia	57	94	10
Italia	48	79	15
Cipro	78	95	33
Lettonia	67	92	29
Lituania	61	90	19
Lussemburgo	60	80	29
Ungheria	74	96	37
Malta	72	93	31
Paesi Bassi	71	92	43
Austria	60	95	21
Polonia	55	91	13
Portogallo	63	96	23
Romania	65	86	23
Slovenia	67	95	26
Slovacchia	64	90	24
Finlandia	75	92	46
Svezia	73	85	45

* Dato stimato

° Dato ritenuto poco affidabile

La diffusione è ancora superiore negli Stati Uniti, dove - secondo una ricerca condotta dal *Pew Research Institute*¹ - il 72 per cento della popolazione dichiara di utilizzare i *social media*, con un dato che cresce all'84 per cento per i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni di età.

Peraltro, rilevazioni condotte a livello nazionale hanno fatto registrare per il nostro Paese dati superiori a quello raccolti da Eurostat.

In particolare, la società Audiweb ha rilevato che, nel corso dell'anno 2020, la *digital audience* totale su base mensile ha raggiunto il 73 per cento della popolazione dai 2 anni in su, con una media mensile di 43,5 milioni di utenti unici e una crescita del 4,6 per cento rispetto alla media mensile del 2019. La fruizione di *internet* nel giorno medio del 2020 ha visto un incremento generale del 3,3 per cento rispetto al giorno medio del 2019, con un maggiore uso del *computer* rispetto agli altri strumenti, con una dinamica che la società di rilevazione riconduce essenzialmente agli effetti della pandemia sulle abitudini e sugli stili di vita delle persone, anche in relazione allo svolgimento da remoto delle prestazioni lavorative e delle attività didattiche. In questo contesto, con riferimento all'utilizzo dei *social network* la ricerca registra la presenza di 38 milioni 808 mila utenti, con un incremento del 4,7 per cento rispetto all'anno precedente.

Altri operatori privati² stimano la presenza di 41 milioni di utenti di *social network*, con una crescita di utenti attivi del 5,7 per cento rispetto al 2020 e un utilizzo medio di questi strumenti di 1 ora e 52 minuti da parte degli utenti di età compresa tra i 16 e i 64 anni.

¹ Consultabile all'indirizzo www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021.

² Si veda, ad esempio, il rapporto prodotto dalla società *We are social* e disponibile al link (<https://wearesocial.com/it/blog/2021/01/digital-2021-italia>).

Questo ampio accesso della popolazione a reti di comunicazione e di connessione digitali si traduce nella presenza di operatori economici attivi a livello globale che operano attraverso piattaforme che mettono a disposizione contenuti prodotti da soggetti che accedono alle piattaforme stesse³. In questo senso, in una prima fase si faceva riferimento a *user generated contents*, ovvero contenuti generati dagli utenti, in un modello economico nel quale la sostenibilità sul piano finanziario era garantita essenzialmente da donazioni, pubblicità o dalle entrate derivanti da servizi a pagamento. Con lo sviluppo dei *social network*, sono invece stati sviluppati modelli di *business* volti a valorizzare sul piano economico l'utilizzo dei dati e dei contenuti prodotti dagli utenti, favorendo in questo modo la nascita e la crescita della figura dei creatori di contenuto professionali e il riconoscimento degli operatori più attivi: nel 2012, ad esempio, vengono introdotti dalla piattaforma *YouTube* i *Creator Awards*, con i quali vengono premiati i creatori che raggiungono determinate soglie di sottoscrittori dei propri canali. L'ampiezza del fenomeno sociale ed economico in esame ha suggerito, quindi, l'opportunità di aprire una indagine conoscitiva (d'ora in poi, "l'Indagine"), volta ad approfondire le caratteristiche, l'inquadramento giuridico e le forme di tutela dei creatori di contenuti digitali che svolgono tale attività in modo non amatoriale e traggono parte o tutto il proprio reddito dalle attività svolte *on line* nell'ambito delle piattaforme di condivisione di contenuti.

Nonostante l'ampia diffusione delle attività di creazione di contenuti digitali, non sono, infatti, ancora disponibili dati approfonditi e analisi sistematiche riguardanti gli operatori del settore, le loro peculiarità e le loro esigenze.

In particolare, assume rilievo per la Commissione l'esame delle relazioni tra i creatori di contenuti e le piattaforme di diffusione dei contenuti stesse, che si caratterizzano per la presenza di un significativo squilibrio nella forza economica e contrattuale delle due parti del rapporto, tale da porre spesso il creatore che svolga tale attività in modo professionale in una condizione di dipendenza economica dalla piattaforma digitale. Si pongono, quindi, problematiche particolarmente delicate che attengono alla trasparenza dei rapporti tra creatori e piattaforme, anche con riferimento agli algoritmi che determinano la diffusione dei contenuti prodotti o eventuali misure sanzionatorie da parte delle piattaforme stesse.

Per questo motivo, l'Indagine si è posta l'obiettivo di ricostruire in modo più compiuto la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente tra creatori e piattaforme, al fine di individuare possibili interventi volti ad assicurare ai creatori adeguate forme di tutela. La richiesta della definizione di un quadro di regole più trasparente e chiaro per gli operatori è il punto centrale dell'iniziativa assunta da alcuni *streamer* di una piattaforma digitale, che hanno promosso il 9 dicembre 2020 il "*#nostreamday*"⁴, una forma di mobilitazione pubblica nella quale gli aderenti si sono impegnati per una giornata a non immettere nuovi contenuti in diretta nella piattaforma, invitando anche gli utenti a non connettersi. In particolare, i creatori dei contenuti lamentavano il fatto che alla piattaforma è riconosciuto un potere eccessivamente discrezionale rispetto all'applicazione di provvedimenti sanzionatori, a fronte di violazioni di codici di condotta stabiliti dalla piattaforma stessa nei confronti degli *streamer*, con sanzioni che determinano la sospensione dalla piattaforma, che – nei casi valutati in modo più severo – può assumere anche carattere definitivo, con l'applicazione di un cosiddetto "*permaban*". L'esigenza di una disciplina equa e trasparente di queste situazioni appare particolarmente rilevante se si considera che l'esclusione

³ Per un'analisi ad ampio spettro degli effetti economici e sociali delle piattaforme digitali si veda lo studio *On line platforms: Economic and societal effects* elaborato nel marzo 2021 nell'ambito del programma STOA del Parlamento europeo (consultabile al [link](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU(2021)656336_EN.pdf) [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU\(2021\)656336_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU(2021)656336_EN.pdf)).

⁴ Il manifesto delle rivendicazioni dei promotori dell'iniziativa è reperibile nella pagina www.nostreamday.com.

definitiva da una piattaforma comporta sostanzialmente non solo un danno economico conseguente al venir meno della fonte di reddito, ma anche la perdita irreversibile dei materiali e dei contenuti resi disponibili sulla piattaforma nel corso degli anni oltre alla perdita della propria rete sociale virtuale.

Proprio prendendo spunto da questa iniziativa, con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Barzotti 5-05239, svolta presso la XI Commissione della Camera dei deputati il 12 gennaio 2021, si richiamava l'attenzione del Governo sull'opportunità intraprendere iniziative per disciplinare questo tipo di attività, che presenta caratteristiche per molti versi uniche e si caratterizza per una marcata dipendenza funzionale ed economica da poche piattaforme di lavoro private che operano in oligopolio. In quella sede, la rappresentante del Governo, nell'ipotizzare la possibilità di valutare la possibilità di estendere anche a tali categorie di lavoratori i principi e le tutele recentemente introdotte per i lavoratori dipendenti dalle piattaforme digitali adibiti alle consegne a domicilio, inquadrò la questione nell'ambito del più generale dibattito, promosso anche dall'Unione europea, relativo all'individuazione di risposte coordinate alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.

Su un piano sistematico, infatti – come si illustrerà più ampiamente in seguito - il lavoro dei creatori di contenuti digitali rappresenta una delle tipologie di lavoro che può essere prestato tramite le piattaforme digitali, ciascuna delle quali presenta caratteristiche specifiche tali da rendere difficile, se non impossibile, una regolamentazione unitaria da parte dell'autonomia negoziale delle parti e del legislatore, pur in presenza di elementi comuni alle diverse fattispecie.

Proprio per individuare gli aspetti che caratterizzano le prestazioni di lavoro dei creatori di contenuti e i possibili interventi regolatori utili a rafforzare le tutele previste in loro favore nell'ambito di rapporti di lavoro con soggetti economici titolari di un potere contrattuale ed economico prevalente, la XI Commissione nella seduta del 7 aprile 2021 ha deliberato lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva, da completare entro il mese di ottobre del medesimo anno. L'attività della Commissione Lavoro è stata focalizzata sull'acquisizione di elementi informativi per definire meglio la platea dei creatori di contenuti digitali nel nostro Paese e per svolgere una ricognizione delle caratteristiche delle attività svolte e un'analisi della tipologia dei rapporti che essi intrattengono con le piattaforme digitali, confrontandosi con le difficoltà di ricostruire le caratteristiche di un settore nuovo, che in molti casi non è rilevato nei dati amministrativi o statistici.

Nel corso dell'Indagine sono stati acquisiti i contributi degli operatori del settore, con il coinvolgimento sia dei creatori di contenuti digitali sia di rappresentanti di alcune delle piattaforme più rilevanti, delle istituzioni con più diretta competenza in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Agenzia delle entrate, Istituto nazionale di statistica e Istituto nazionale della previdenza sociale), di esperti della materia e operatori del diritto.

Nel presente documento, sarà quindi proposta una ricostruzione della materia dell'Indagine, che si articolerà, in primo luogo, nell'analisi delle caratteristiche dell'attività di creazione dei contenuti digitali, per poi valutare i contenuti giuridici dei rapporti che intercorrono tra i creatori e le piattaforme digitali di riferimento, nonché le esigenze di tutela emerse anche dalle audizioni degli operatori del settore.

Le conclusioni intendono fornire un primo contributo in termini di proposte per il rafforzamento del quadro delle tutele per gli operatori del settore, che potrà sicuramente essere oggetto in futuro di affinamenti, auspicando che anche questo lavoro contribuisca a promuovere una più ampia e più approfondita conoscenza di un settore che coniuga creatività e innovazione.

2. L'ATTIVITÀ DI CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI

Il primo obiettivo dell'Indagine è quello d'individuare il perimetro degli operatori configurabili come creatori di contenuti digitali, attraverso una ricognizione che, da un lato, opera sul versante della identificazione dei caratteri distintivi dell'attività di produzione dei contenuti e, dall'altro, mira a ricercare nei dati statistici e amministrativi elementi per definire la platea di tali operatori nel nostro Paese.

Al momento, le piattaforme di condivisione dei contenuti hanno una diffusione capillare: come evidenziato dai rappresentanti di *YouTube* nel corso della propria audizione nell'ambito dell'indagine, ogni minuto che passa, ci sono più di 500 ore di nuovi contenuti video caricate su *YouTube* e gli utenti che accedono regolarmente alla piattaforma sono oltre due miliardi. La stessa piattaforma ha rappresentato di aver pagato, negli ultimi tre anni, oltre trenta miliardi di dollari ai creatori di contenuti, agli artisti e alle *media company*.

Nella documentazione depositata agli atti della Commissione in occasione della propria audizione, gli organizzatori del *Web Marketing Festival* richiamano stime⁵ relative alla presenza, a livello globale, di 50 milioni di creatori di contenuti digitali, dei quali oltre 2 milioni svolgerebbero la propria attività a livello professionale. Nel documento trasmesso ai fini dell'Indagine, i rappresentanti della piattaforma *Twitch* hanno indicato l'esistenza di oltre 7 milioni di creatori che, a livello mondiale, ogni mese rendono disponibili sulla medesima piattaforma contenuti in *streaming* ai quali accedono giornalmente in media oltre 30 milioni di utenti.

In tale contesto, tra il 2019 e il 2020 si registrerebbe una crescita dell'88 per cento dei creatori di contenuti che guadagnano almeno 10.000 dollari al mese e una crescita del 94 per cento dei creatori di contenuti con un introito mensile di almeno 1.000 dollari. Altre indagini condotte sulla cosiddetta *Creator Economy*⁶ rappresentano che da un'analisi condotta su duemila creatori risulta che il 43 per cento del campione trae dalla propria attività redditi superiori a 50.000 dollari all'anno e che il 46 per cento dei creatori che hanno costruito un proprio pubblico per almeno quattro anni guadagnano più di 20.000 euro all'anno attraverso i propri canali di valorizzazione delle proprie attività.

Pur nella consapevolezza della problematicità di un approccio incentrato su definizioni in un contesto caratterizzato da una incessante e rapida evoluzione, in termini generali si può assumere come riferimento per l'analisi l'attività virtuale di elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che vengono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. Su un piano più generale, peraltro, le attività e le competenze dei creatori di contenuti in molti casi non si limitano alla mera produzione del contenuto digitale per siti *internet*, ma coinvolgono ambiti più ampi, legati alla individuazione delle modalità per assicurare la massima diffusione dei contenuti prodotti e a profili che possono essere ricondotti al campo del *marketing*⁷.

Come evidenziato anche dall'avvocato Marco Scialdone nel corso della sua audizione, sul piano istituzionale, uno dei primi tentativi di identificazione del fenomeno della creazione dei

⁵ Reperibili al link www.signalfire.com/blog/creator-economy.

⁶ Reperibili *on line* all'indirizzo: influencermarketinghub.com/creator-earnings-benchmark-report.

⁷ In questo senso si veda, in particolare, la memoria depositata nell'ambito dell'indagine dal prof. Michele Squeglia.

contenuti digitali è rappresentato dal rapporto elaborato nel 2007 dal gruppo di lavoro sull'economia dell'informazione dell'OCSE⁸. Come accennato in Premessa, in quella fase dell'evoluzione delle reti digitali di comunicazione sociale, i contenuti prodotti per la condivisione sulle piattaforme erano identificati essenzialmente con opere di carattere amatoriale elaborate dagli utenti ed erano pertanto definiti come *user-created content* (UCC) o *user generated content* (o, con espressione francese, *contenu auto-créé*). Tale definizione puntava, in sostanza, a distinguere i contenuti prodotti dagli utilizzatori delle piattaforme da quelli elaborati e resi disponibili da operatori professionali, come scrittori professionisti, giornalisti, emittenti e società di produzione. Per queste ragioni, si identificavano come caratteri distintivi della fattispecie:

- 1) la presenza di un certo grado di sforzo creativo per l'elaborazione di un contenuto nuovo o l'adattamento di contenuti esistenti al fine di elaborare un nuovo contenuto;
- 2) la messa a disposizione di contenuti su un sito o su una pagina di un sito che opera come *social network* accessibile sulla rete *internet*;
- 3) la creazione dei contenuti al di fuori di circuiti professionali e l'assenza di aspettative di remunerazione o di profitto.

In questo contesto, come richiamato nell'audizione dell'avvocato Scialdone, i contenuti generati dagli utenti, in linea di principio, sono fuori dall'ambito di attività economiche o professionali per motivazioni che possono essere di diversa natura: da quella prettamente filantropica, a quella di autoaffermazione o, ancora, a quella di appartenenza ad una comunità o al desiderio di crearla. Secondo quanto riscontrato anche dalla dottrina che ha esaminato su un piano più generale le forme di comunicazione digitale e i suoi rapporti con il mondo del lavoro, in questo ambito si è progressivamente registrata la perdita di una distinzione netta tra produttori e consumatori, che in molti casi tendono a sovrapporsi, tanto da far parlare di *prosumers*, *prosommateurs* o *consom'acteurs*.

Lo stesso rapporto dell'OCSE, peraltro, riconosceva già che – per quanto la creazione di contenuti da parte degli utenti si fosse inizialmente sviluppata come movimento di base non finalizzato al riconoscimento di benefici economici – progressivamente si era già sviluppata una crescente tendenza alla remunerazione della creazione dei contenuti da parte di piattaforme che sfruttano le reti di connessione sociale digitale con finalità commerciali. Significativamente, il rapporto evidenzia⁹ l'emersione di modelli che tendevano a remunerare i *content creators* sia attraverso il riconoscimento in loro favore di specifiche entrate sia attraverso una condivisione dei proventi tra la piattaforma ospitante e il creatore dei contenuti originali. Almeno in quella fase dell'evoluzione del settore, tuttavia, secondo gli estensori del rapporto era ancora possibile operare una distinzione netta tra le creazioni realizzate da soggetti che operano al di fuori di un'attività professionale e quelle prodotte da entità commerciali o quasi commerciali per finalità esclusivamente economiche.

Anche a seguito dell'acquisto della piattaforma *YouTube* da parte di *Google* nel 2006 e all'evoluzione dei modelli di sfruttamento commerciale dei contenuti prodotti, si è registrata un'evoluzione delle forme di comunicazione sulla rete *internet* che ha spinto a interrogarsi ulteriormente sulla definizione di *user generated content*: nella propria audizione l'avvocato Scialdone ha richiamato, ad esempio, il rapporto predisposto nel 2013 per l'autorità indipendente di regolazione per le società di comunicazione nel Regno Unito avente ad oggetto il valore dei

⁸ OECD *Participative Web and User-Created Content. Web 2.0, Wikis and Social Networking*, Parigi, 2007.

⁹ OECD *Participative Web....* cit. pagg. 56-57.

contenuti generati dagli utenti¹⁰. Nel rapporto si propone una nuova definizione dei contenuti creati dagli utenti, basata ancora una volta su tre caratteri distintivi:

- 1) uno sforzo creativo che porti alla produzione di contenuti mediatici (testo, immagini, video, audio, giochi, *data* o *metadata*, codici) o di loro combinazioni;
- 2) la messa a disposizione dei contenuti al pubblico *online* o attraverso piattaforme digitali;
- 3) l'attività di produzione del contenuto, che, pur non essendo prettamente amatoriale, non rappresenta la principale fonte di guadagno per l'autore.

Lo studio precisa, peraltro, che, quanto ai profili economici dell'attività di creazione, non si è tanto in presenza di una cesura netta tra attività remunerate e attività gratuite quanto, piuttosto, di un *continuum* che va da attività amatoriali ad attività quasi professionali. Nel rapporto si rileva altresì che l'attività di creazione dei contenuti, anche qualora non determini la produzione di profitti in via diretta, può costituire un elemento di un più ampio progetto professionale, finalizzato essenzialmente ad affermare l'immagine e la popolarità del creatore.

Rispetto a tali categorizzazioni sembrerebbe opportuno aggiungere una ulteriore componente che è stata evidenziata dal professor Davide Bennato nella sua audizione, ossia la componente relazionale. Il creatore di contenuti interagisce con la propria comunità virtuale che costituisce, per usare una metafora, la linfa della propria esistenza digitale.

Come osservato anche in Premessa, negli ultimi anni la professionalizzazione dei creatori di contenuti si è andata accrescendo, in linea con il sempre maggior sfruttamento delle potenzialità economiche delle piattaforme digitali. Come evidenziato anche da Cosmano Lombardo, organizzatore del *Web Marketing Festival*, e dalla professoressa Magnani nel corso della sua audizione, si possono ora distinguere, tra gli operatori, quelli amatoriali, che producono contenuti per *hobby* o per passione, creatori "intermedi", che operano per passione con l'obiettivo secondario di trarre dei redditi dalla propria attività, e operatori "professionali", che fanno dell'attività di creazione la propria attività principale. All'interno di queste categorie, per riprendere la terminologia utilizzata nel rapporto predisposto per l'*Office of communications* del Regno Unito, possiamo notare un progressivo spostamento, nel *continuum* delle prestazioni, verso l'area delle attività remunerate, con modelli e importi anche molto differenziati a seconda delle fattispecie, con un maggiore contatto tra attività svolte a livello individuale e attività organizzate in maniera imprenditoriale, anche con la costituzione di compagini societarie.

Nella audizione di Cosmano Lombardo si ricorda, infatti, che fino al 2007 non esisteva, in sostanza, nessun rapporto economico tra chi creava contenuti e le piattaforme dove venivano pubblicati: gli utenti avevano accesso gratuitamente ai contenuti; i creatori producevano contenuti pubblicandoli su siti di proprietà o su piattaforme terze senza ricevere compensi. Nel 2007 *YouTube* lanciò il programma *YouTube Partnership Program*, che consentiva ai creatori che pubblicavano contenuti all'interno della propria piattaforma di guadagnare attraverso inserzioni pubblicitarie.

A questo meccanismo di valorizzazione economica dell'attività creativa si aggiunsero in seguito i sistemi di donazione presenti su alcune piattaforme che consentono agli utenti di donare un importo direttamente ai creatori sia attraverso la mediazione della piattaforma medesima sia in modo immediato.

Un ulteriore sviluppo si realizza nel 2015 quando la piattaforma *Twitch* ha offerto agli utenti la possibilità di abbonarsi per seguire i contenuti resi disponibili dai creatori, secondo uno schema seguito nel 2016 anche da *YouTube*. In questo modo, le piattaforme digitali, oltre a operare come

¹⁰ Report for OFCOM: *The Value of User-Generated Content* (21 June 2013), reperibile online al seguente link www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0016/32146/content.pdf.

intermediari tra inserzionisti e creatori, si pongono alla stregua di aziende che “commissionano” un lavoro con richieste precise.

Al termine di questa evoluzione storica, attualmente sussistono, quindi, possibilità differenziate di valorizzazione economica dell’attività di creazione di contenuti digitali. Nella sintesi proposta da Cosmano Lombardo nella sua audizione¹¹ le modalità di monetizzazione delle proprie attività sono sostanzialmente tre:

a) remunerazione proveniente direttamente dalla piattaforma attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario della piattaforma ospitante, una remunerazione proporzionata al seguito degli utenti oppure, in casi più rari, riferibili a operatori maggiormente strutturati, attraverso il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali con la piattaforma, che prevedano anche clausole di esclusiva o relative alla creazione di determinati contenuti;

b) remunerazione mediante pagamento espresso da parte dei propri sostenitori, con l’intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti, sia attraverso la previsione di abbonamenti offerti ai sottoscrittori per la visione di determinati contenuti, sia attraverso forme di sostegno con “regali” virtuali da parte dei sottoscrittori, in entrambi i casi con la trattenuta - da parte della piattaforma - di una percentuale degli introiti;

c) remunerazione proveniente da sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti, senza alcuna intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti, con introiti che possono derivare tanto dai compensi riconosciuti per aver dato visibilità a un particolare marchio o prodotto quanto dalla commercializzazione di prodotti commercializzati direttamente dal creatore anche attraverso piattaforme diverse da quelle di distribuzione dei contenuti.

Si tratta di una schematizzazione che riprende con qualche differenza quella proposta anche dagli studi condotti a livello internazionale sui meccanismi di monetizzazione delle attività di creazione di contenuti digitali¹².

Nell’ambito dell’Indagine l’attenzione si è concentrata prevalentemente sui creatori che rendono disponibili sulle piattaforme digitali video o attività dal vivo, identificabili con il termine inglese *streamer*, che indica, per l’appunto, chi trasmette *online* un contenuto attraverso una *live stream*, che può sostanziarsi sia in una trasmissione in diretta sia in un video preregistrato. Come risulta anche dalle sistematizzazioni precedentemente illustrate, le problematiche affrontate dagli

¹¹ Una tipizzazione sostanzialmente corrispondente è stata illustrata nella sua audizione da Karim Khaldi.

¹² Ad esempio, si veda la ricostruzione proposta da G. De Gregorio – C. Goanta *The Influencer Republic: Monetizing Political Speech on Social Media* reperibile *online* all’indirizzo <https://ssrn.com/abstract=3725188>. Prendendo a riferimento la posizione del creatore che offre la propria creazione, gli autori identificano quattro modalità di remunerazione: 1) remunerazione proveniente da titolari di marchi (*influencer marketing*), che offrono pagamenti in moneta o attraverso la cessione di beni o servizi a fronte di un’attività pubblicitaria o promozionale svolta dal creatore di contenuti; 2) remunerazione proveniente dalle piattaforme attraverso modalità differenziate (remunerazione derivante da inserzioni pubblicitarie, sottoscrizioni da parte di altri utenti di contenuti *premium* offerti a pagamento dalle piattaforme, pagamenti attraverso microtransazioni gestite dalla piattaforme attraverso sistemi di *token* o altre “valute” virtuali alternative, ovvero mediante forme di *crowdfunding* anch’esse mediate dalle piattaforme, come nel caso della piattaforma *Patreon*); 3) remunerazione diretta e non mediata da parte degli altri utenti, soprattutto attraverso microtransazioni rivolte direttamente dai sostenitori ai creatori, senza la mediazione delle piattaforme di diffusione dei contenuti; 4) proventi derivanti da attività diretta di commercializzazione di prodotti riconducibili al creatore di contenuti, che li mette in commercio anche attraverso specifici programmi di commercio digitale. In senso analogo, si veda anche C. Goanta *Emerging Business Models and the Crowdfunding Regulation: Income Crowdfunding on Social Media by Content Creators* (July 13, 2021), reperibile *online* all’indirizzo: <https://ssrn.com/abstract=3885581>.

streamer e i modelli di *business* applicabili alle loro attività sono, tuttavia, comuni anche ad altri operatori che creano contenuti da diffondere sulla rete *internet*.

In questo senso, l'attività degli *streamer* presenta punti di contatto con quella di altri operatori che offrono le proprie creazioni *online*, partendo dalla realizzazione di opere creative nell'ambito delle piattaforme di *microtasking*, fino alla creazione di testi, alla produzione di contenuti diversi, come le foto, messe sul mercato su specifiche piattaforme come il sito *internet Stockphoto*.

In questo ambito, particolare attenzione ha richiamato, negli studi e nelle ricerche sul settore, la categoria dei cosiddetti *influencer*, ovvero i creatori di contenuti resi disponibili sulle piattaforme di comunicazione digitale che, in ragione della loro popolarità e del credito maturato nell'ambito della comunità degli utenti delle piattaforme, promuovono particolari beni o servizi ricevendo come corrispettivo denaro o altre utilità. Si sono anche proposte categorizzazioni interne a questa tipologia di operatori, basate sul numero degli utenti che seguono i canali di diffusione dei contenuti, che vanno dai cosiddetti *nano-influencer*, con migliaia o decine di migliaia di seguaci, ai *mega-influencer*, che possono contare su milioni di seguaci¹³, o, con una scala meno articolata, dai *micro-influencer* ai *macro-influencer*¹⁴, con differenze particolarmente significative riguardo al potere contrattuale esercitabile nei confronti delle piattaforme che rendono disponibili i contenuti. Come evidenziato nell'ambito dell'audizione del presidente dell'Associazione italiana *influencer*, peraltro, si tratta di una categoria professionale che si caratterizza per una grande fluidità, in quanto qualunque attività (manageriale, artistica o di divulgazione scientifica o culturale) può convivere con quella di *influencer*, ma non necessariamente chi produce contenuti pubblicati sui *social media* può per ciò solo essere qualificato come un *influencer*. Le analisi del fenomeno si sono spesso concentrate sui problemi connessi alla regolazione delle attività svolte dagli *influencer*, con riferimento, ad esempio, alla libertà di espressione, alle possibili limitazioni imposte dagli Stati o dalle piattaforme, anche in relazione al diffuso utilizzo dei *social media* come strumenti di comunicazione e propaganda politica. Per quanto qui maggiormente interessa, nella figura dell'*influencer* e nelle sue attività è possibile cogliere in modo molto evidente una caratteristica tipica delle attività svolte dai creatori di contenuti diffusi in forma digitale, ovvero la presenza di un rapporto trilaterale, che vede come parti, da un lato, il soggetto creatore dei contenuti e, dall'altro, le piattaforme che diffondono i contenuti e gli utilizzatori delle piattaforme stesse. Nel caso degli *influencer* questa trilateralità è particolarmente accentuata e diventa, in un certo senso, parte dello stesso rapporto economico, in quanto il rapporto con gli altri utenti e la capacità di influenzarne le decisioni relative ad acquisti di beni e servizi sono parte essenziale dell'attività, che può tradursi in una vera e propria forma di affiliazione ovvero in forme diverse, che vanno dalla diffusione di contenuti aventi ad oggetto determinati beni o servizi all'utilizzo dei prodotti o dei servizi nell'ambito dei contenuti, a forme di vendita diretta dei beni promossi.

All'interno della categoria generale dei creatori di contenuti, assolutamente peculiare è la figura dei *gamer* che partecipano a competizioni di *E-sports*, intendendosi come tali le competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei, in cui giocatori singoli o squadre si contrappongono giocando con *videogiochi*, con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi o per puro intrattenimento. Si tratta, infatti, di un settore che si è sviluppato

¹³ Si veda, ad esempio, C. Goanta – I. Wildhaber *In the Business of Influence: Contractual Practices and Social Media Content Monetisation* in *Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht* 2019, pagg. 346-357, reperibile *on line* all'indirizzo www.alexandria.unisg.ch/259558/.

¹⁴ Per questa categorizzazione si vede il resoconto stenografico dell'audizione del presidente dell'Associazione italiana *influencer* – Assoinfluencer, svolta il 14 settembre 2021.

non tanto nell'ambito di una evoluzione della cosiddetta *sharing economy*, come avvenuto, ad esempio, per i creatori di contenuti sulla piattaforma *YouTube*, quanto piuttosto nel quadro dell'evoluzione del sistema dell'industria dell'intrattenimento. L'attenzione della dottrina e degli analisti sul fenomeno è particolarmente accentuata, considerando la grande e crescente diffusione dei videogiochi e dei suoi spettatori. Secondo quanto riportato nel documento di posizione proposto dall'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia¹⁵, una società di analisi del settore ha stimato che i ricavi diretti del mercato *E-sports* a livello globale, intesi come ricavi generati dalle competizioni o dalle squadre di *E-sports*, sotto forma di sponsorizzazioni, diritti *media* o biglietteria e *merchandising*, sono stati di 947,1 milioni di euro nel 2020, mentre i ricavi previsti per il 2021 sono di 1,08 miliardi di euro. La crescita del peso economico del settore, sempre secondo lo stesso rapporto, è direttamente proporzionale al progressivo incremento del pubblico, che a livello globale avrebbe portato nel 2020 alla presenza di 215 milioni di "enthusiasts" (persone che seguono eventi *E-sports* più volte al mese). Per quanto riguarda il nostro Paese, i dati raccolti dalla stessa Associazione di categoria¹⁶ indicano che i soggetti che dichiarano di seguire giornalmente un evento sportivo digitale (cosiddetti *avid fans*) sono 475.000, con una lieve crescita rispetto alla precedente rilevazione, mentre i soggetti che dichiarano di seguire più volte a settimana eventi sportivi digitali sono 1 milione e 620 mila, con una crescita del 15 per cento rispetto alla rilevazione del mese di luglio 2020. I *gamer* presentano problematiche ed esigenze specifiche, legate, ad esempio, alla assimilabilità degli sport e dei giochi elettronici agli sport tradizionali,¹⁷ ma per molte altre caratteristiche affrontano situazioni comuni agli altri soggetti che creano contenuti da rendere disponibili attraverso le reti digitali: guardando, infatti, alle modalità di svolgimento dell'attività, i giocatori sono assimilabili ai creatori di altri contenuti, distinguendosi solo per la particolarità del contenuto creato e reso disponibile. L'indagine non ha affrontato specificamente le peculiarità delle attività svolte da questa categoria di lavoratori, che – sul piano dei rapporti di lavoro – è resa più complessa dalla presenza di un ulteriore livello di intermediazione delle attività, rappresentato dalle squadre alle quali possono appartenere i singoli giocatori e che possono regolare i propri rapporti con i giocatori stessi con contratti che possono definire eventuali compensi e ulteriori obblighi tra le parti¹⁸.

¹⁵ IIDEA - Italian Interactive Digital Entertainment Association, *Posizione sullo sviluppo del settore esports in Italia*.

¹⁶ IIDEA - Italian Interactive Digital Entertainment Association, *Rapporto sugli esports in Italia 2021* disponibile online all'indirizzo https://iideassociation.com/kdocs/2009242/rapporto_sugli_esports_in_italia_2021.pdf.

¹⁷ A tale riguardo, si ricorda che nel comunicato rilasciato dal Comitato olimpico internazionale il 28 ottobre 2017 al termine del sesto Vertice olimpico, tenutosi a Losanna, si è evidenziato che il Vertice stesso aveva discusso il rapido sviluppo dei cosiddetti "eSports", che stanno registrando una forte crescita, specialmente nella fascia demografica giovanile in diversi Paesi, evidenziando come gli "eSports" competitivi potrebbero essere considerati come un'attività sportiva, considerando che i giocatori coinvolti si preparano e si allenano con un'intensità che può essere paragonabile agli atleti negli sport tradizionali. In questa ottica, ai fini di un eventuale riconoscimento da parte del CIO, il contenuto dell'"eSport" non dovrebbe violare i valori olimpici e dovrebbe essere garantita l'esistenza di un'organizzazione che garantisca il rispetto delle norme e dei regolamenti del Movimento Olimpico, ad esempio in materia di *antidoping*, scommesse, manipolazione. Il comunicato è reperibile online all'indirizzo <https://olympics.com/ioc/news/communique-of-the-olympic-summit>.

¹⁸ In questo contesto, in ambito statunitense, si è, ad esempio, proposta una ricostruzione del rapporto tra giocatore e squadra di appartenenza alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato (v. H.A. Bayliss *Not Just a Game: the Employment Status and Collective Bargaining Right of Professional ESports Players in Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice* n. 6 del 2016, pagg. 359-409, reperibile online all'indirizzo <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/crsj/vol22/iss2/5>). Nell'ambito dell'Indagine, Roberto Prampolini ha ricordato come negli Stati Uniti la figura del *gamer* è stata riconosciuta come figura di atleta sportivo professionista e che tra i *gamer* è sorto un sindacato al fine di garantire stipendi minimi, assicurazioni sanitarie e contributi pensionistici. Deve

Su un piano più generale, è indubbio che i creatori di contenuti siano una delle componenti della più vasta galassia dei lavoratori delle piattaforme digitali. Come emerso in modo chiaro dall'Indagine, tuttavia, la presenza di una categoria più ampia alla quale ricondurre forme di lavoro anche molto diverse tra loro non deve necessariamente comportare l'esigenza di individuare soluzioni giuridiche unificanti per una platea di lavoratori spesso accomunata solo dal fatto che le proprie prestazioni lavorative o professionali sono intermedie da una piattaforma digitale.

I rappresentanti dell'ISTAT, nel corso della propria audizione nell'ambito dell'Indagine, hanno puntualmente evidenziato come le piattaforme digitali presentino caratteristiche comuni ben identificabili sul piano tecnico e strutturale, ma si rivelino estremamente eterogenee quando si passino ad esaminare i modelli di *business* e le prestazioni intermedie.

In effetti, le piattaforme digitali sono organizzate per intermediare sostanzialmente ogni prestazione di servizio, tecnica o professionale, erogabile tanto in presenza tanto a distanza, attraverso la rete *internet*, come efficacemente schematizzato nella tabella riportata di seguito sempre tratta dalla documentazione di ISTAT.

notarsi, peraltro, che uno dei pochi casi a livello internazionale di regolamentazione di aspetti della creazione dei contenuti digitali è rappresentato proprio dalla legge francese n. 2016-1321 del 7 ottobre 2016, che agli articoli 101 e 102 regola le competizioni di videogiochi e i rapporti di lavoro dei giocatori professionisti salariati di videogiochi competitivi, prevedendo in particolare che a tali giocatori si applichino, con alcune eccezioni, le disposizioni del Codice del lavoro. Per alcuni spunti sulla disciplina applicabile nel nostro ordinamento agli *esport* si veda, in particolare, il *Manifesto legale esports* prodotto dall'Osservatorio italiano *Esports*, reperibile online all'indirizzo <https://www.oiesports.it/wp-content/uploads/2021/01/Manifesto-Legale-Esports.pdf>.

TIPOLOGIE DI SERVIZI	PRESTAZIONI DI SERVIZI REALI	PRESTAZIONI DI SERVIZI VIA WEB		
		Grado di creatività		
		Elevato	Medio	Limitato
SERVIZI DI NATURA TECNICA	Servizi tecnici in presenza	Creazione di contenuti a scopo educativo o divulgativo. Ideazione e sviluppo di applicativi, anche Web.	Programmazione informatica. Ricerca e condivisione di contenuti Web. Elaborazione di contenuti audio/video. Traduzioni letterarie. Ecc.	Consulenze tecniche (inclusi servizi informatici e di ottimizzazione Web). Supporto alla gestione di pratiche o di processi amministrativi. Manutenzione informatica. Traduzioni tecniche e commerciali. Call center. ecc.
SERVIZI FORNITI DA ASSOCIATI AD ORDINI PROFESSIONALI	Servizi professionali in presenza	Design tecnico o artistico.	Progettazione architettonica o strutturale. Servizi di informazione via Web.	Telemedicina. Analisi ed elaborazione dati (incluse analisi previsionali, es. meteo).
ALTRI SERVIZI	Servizi di trasporto (Uber, Freenow, ecc.)			
	Servizi alle persone e alle famiglie			
	Locazione di beni o proprietà immobiliari			
	Vendita di beni			
ATTIVITÀ CREATIVE ED ARTISTICHE	Performance in presenza	Creazione di contenuti per diffusione a pagamento (qualunque piattaforma o social media).	Creazione di contenuti sui social media per una fruizione gratuita da parte degli utenti. Aggregazione e ri-elaborazione di contenuti disponibili sul Web.	Performance digitali (es. top scoring o tutorial di videogiochi).


Come si vedrà più ampiamente nel paragrafo 3, alla eterogeneità delle prestazioni intermedie sembra corrispondere altrettanta varietà nei modi e nei termini di gestione del rapporto di lavoro e, significativamente, nel livello di dipendenza dalla piattaforma digitale.

Rispetto a questo elemento, che nel rapporto di lavoro ordinario determina il discrimine tra autonomia e subordinazione, è interessante quanto riportato dalla dottoressa Annarosa Pesole, intervenuta in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha richiamato il cosiddetto *lock-in* tecnologico, ossia quanto l'attività lavorativa sia inserita in modo vincolato alla piattaforma utilizzata e alle sue dinamiche organizzative. La stessa, inoltre, ha evidenziato la necessità di stabilire per quanti il lavoro di piattaforma costituisca la principale forma di reddito.

A tal proposito, la schematizzazione di cui sopra può essere utilmente incrociata con quella contenuta in un rapporto predisposto per il Parlamento europeo riferito alla protezione sociale dei lavoratori nell'economia delle piattaforme digitali¹⁹, che coglie anche in modo molto efficace le interrelazioni che esistono tra dimensione del mercato del lavoro e controllo esercitato dalla piattaforma digitale, evidenziando come esistano, specialmente in mercati territorializzati, molte

¹⁹ European Parliament, *The Social Protection of Workers in the Platform Economy. Study for the Employment and Social Affairs Committee*, Bruxelles, novembre 2017.

prestazioni svolte in presenza rispetto alle quali i margini di autonomia sono più limitati a fronte di attività, specialmente di carattere creativo, che – specialmente se accessibili ad una vasta platea di utenti – mantengono più ampi spazi di autonomia.



Adattamento da *European Parliament, The Social Protection of Workers in the Platform Economy. Study for the Employment and Social Affairs Committee*, Bruxelles, novembre 2017.

In questo senso, si è espresso anche il Presidente dell'INPS nel corso della sua audizione nell'ambito dell'Indagine, che ha sottolineato che i creatori di contenuti si caratterizzerebbero per il più elevato contenuto intellettuale o creativo del servizio erogato, che lascerebbe loro una maggiore libertà, ma sarebbero comunque fortemente vincolati dalla piattaforma, che predispone l'infrastruttura indispensabile per svolgere l'attività e ne stabilisce tutte le condizioni.

Come correttamente evidenziato anche in un recente documento prodotto dallo *European Trade Union Institute*²⁰, infatti, l'attività dei creatori di contenuti digitali presenta caratteristiche diverse da quelle che vengono gestite dalle piattaforme digitali che favoriscono lo scambio di servizi specifici a pagamento. Diversamente da quanto accade per gli operatori *freelance* che offrono servizi, infatti, generalmente i creatori di contenuti non rispondono a specifiche richieste di prestazione di servizi, associate al pagamento di un compenso concordato, ma producono in modo indipendente le proprie opere con la speranza di valorizzarle sul piano economico non solo attraverso forme di pagamento diretto, ma anche con il ricorso a meccanismi diversi, quali l'inserimento di contenuti pubblicitari, il ricorso a sponsorizzazioni, la creazione di articoli di *merchandise* commercializzabili *online*. Analoghe considerazioni sono state formulate da Cosmano Lombardo, ideatore del *Web Marketing Festival* (WMF), nel corso della sua audizione nell'ambito dell'Indagine, rilevando come non solo i creatori ricevano compensi secondo meccanismi differenziati, ma comunque non riconducibili a una tariffa prestabilita, come avviene

²⁰ H. Johnston, A. Caia, M. Silberman, M. Ceremigna, D. Hernandez, V. Dumitrescu *Lavorare sulle piattaforme digitali Una guida sindacale per formatori sul lavoro su crowd, app e piattaforme digitali*, ETUI, Bruxelles, 2020, pag. 17-

di regola per le prestazioni di servizi reali intermedie dalle piattaforme, ma non abbiano obblighi stringenti relativi a *performance* o orari di disponibilità.

Per queste ragioni, pur riconoscendo l'utilità di un'impostazione comune per trattare le diverse tipologie di lavoro intermedie dalle piattaforme digitali, appare senz'altro riduttivo un approccio volto a identificare una soluzione giuridica unitaria per fattispecie assai diversificate, accomunando *in toto* la condizione dei *rider* a quella dei creatori di contenuti²¹.

Le audizioni svolte e i documenti acquisiti in occasione del loro svolgimento non hanno tuttavia fornito indicazioni sufficienti per una ricostruzione esauriente della platea dei creatori di contenuti digitali e delle loro condizioni, in quanto i pochi dati raccolti fino ad ora dalle Istituzioni si riferiscono, in generale, agli operatori della *gig economy*.

L'ISTAT ha ricordato che un primo tentativo di misurazione di alcune di forme di lavoro mediante piattaforme digitali nel nostro Paese è stato condotto nel 2019 mediante l'inserimento di specifici quesiti nel questionario per la rilevazione sulle forze di lavoro rivolti solo ad alcune tipologie di lavoratori (lavoratori dipendenti con contratti a termine, collaboratori, liberi professionisti, lavoratori in proprio senza dipendenti, soci di cooperativa non dipendenti), relativi all'utilizzo di una piattaforma digitale per ottenere appuntamenti o incarichi di lavoro. In un contesto che ha messo in luce difficoltà di comprensione del fenomeno da parte tanto degli intervistati quanto degli intervistatori, che hanno comportato un lungo e complesso lavoro di revisione dei dati raccolti, i risultati raccolti hanno portato a identificare 29.000 lavoratori delle piattaforme, pari a circa lo 0,2 per cento dei lavoratori a tempo determinato e a circa lo 0,7 per cento dei collaboratori e dei lavoratori autonomi. Una nuova misurazione è prevista nell'ambito della rilevazione sulle forze di lavoro 2021, che – recependo le indicazioni del Regolamento (UE) 2019/700 – include una breve sezione dedicata ai *digital gig worker*, ma allo stato non sono ancora disponibili i risultati raccolti. Ulteriori sviluppi potrebbero derivare anche dallo sviluppo dei lavori della *task force* sul *digital platforms employment* costituita da Eurostat nel 2018, che dovrebbe portare all'inclusione e al *test* di un modulo aggiuntivo nel questionario della rilevazione sulle forze di lavoro 2022, applicando anche in questo caso una nozione di piattaforma tale da includere le attività svolte per la creazione di contenuti come video o testi e piattaforme di condivisione di contenuti come *YouTube* e *Instagram*.

Per quanto attiene, invece, alla classificazione statistica delle piattaforme di *streaming* i rappresentanti dell'ISTAT hanno evidenziato come a livello europeo, nell'ambito del processo di revisione delle classificazioni esistenti, non si sia ritenuto necessario procedere alla creazione di una nuova classe di attività, prevedendosi che – nei casi in cui si tratti di distribuzione per coloro che ne producono i contenuti – le attività siano incluse nella sezione J “Servizi di informazione e comunicazione”. Nel caso di servizi forniti da parti terze, occorrono invece ancora approfondimenti. Per le attività dei creatori, la proposta di Eurostat dovrebbe essere quella di integrare le attività di produzione di contenuti video nella classe 59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi) e quelle di produzione di testi nella classe 58.19 (Altre attività editoriali), chiarendo le nuove attività nelle note esplicative. Per quanto attiene alla classificazione delle professioni (Cp2011), che sarà aggiornata solo nel 2028 e sconta il mancato adeguamento alle trasformazioni più recenti del mercato del lavoro, l'ISTAT ha indicato che le attività di creazione di contenuti digitali possono ricondursi a quelle degli Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate (codice 2.5.1.6.0), dei

²¹ In questo senso si vedano, tra le altre, le considerazioni svolte, nel corso delle rispettive audizioni, dall'avvocata Tatiana Biagioni, dalla professoressa Mariella Magnani, nonché dalla dottoressa Annarosa Pesole, componente del gruppo di studio sulla *governance* algoritmica e sul futuro del lavoro, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tecnici del *marketing* (codice 3.3.3.5.0) e dei Tecnici della pubblicità e pubbliche relazioni (codice 3.3.3.6.1).

Nel complesso, comunque, i dati statistici disponibili non consentono una soddisfacente ricostruzione del fenomeno.

Anche passando ai dati di fonte amministrativa, risulta confermata la difficoltà di identificare la platea degli operatori qualificabili come creatori di contenuti digitali. Su un piano generale, come evidenziato dal documento depositato dal Presidente dell'INPS in occasione della sua audizione, «la *gig economy* risulta [...] afona negli archivi dell'INPS» e, conseguentemente, l'Istituto ha avviato indagini aggiuntive e alternative per una ricostruzione del fenomeno²². Secondo un'indagine statistica condotta nel 2017 con la Fondazione Debenedetti, i cui risultati sono stati pubblicati nel XVII Rapporto INPS, circa l'1,6 per cento della popolazione in età attiva (590.000 individui) risultava coinvolto in un'attività della *gig economy* nella settimana di riferimento; lo 0,37 per cento dei lavoratori (137.000 individui) dichiarava di svolgere tale attività come unica attività lavorativa, lo 0,92 per cento (342.000 individui) dichiarava di svolgerla come secondo lavoro e lo 0,30 per cento (110.000 individui), pur svolgendo lavoretti saltuari nella *gig economy*, si qualificava come disoccupato. Secondo l'indagine, circa il 50 per cento dei lavoratori dichiarava di lavorare per meno di 5 ore a settimana, mentre circa il 25 per cento dei lavoratori dichiarava di lavorare per più di 30 ore settimanali. Le indicazioni sui salari indicavano livelli decisamente bassi, sia a causa del ridotto numero di ore lavorate sia per i bassi salari orari.

Dati analoghi – sempre riferiti all'intera platea dei lavoratori delle piattaforme – sono, peraltro, contenuti anche in un recente rapporto dell'INAPP²³, secondo il quale coloro che offrono la loro prestazione lavorativa tramite le piattaforme digitali sono 570.521 e rappresentano il 25,6 per cento del totale di chi guadagna tramite *internet*, nonché l'1,3 per cento della popolazione compresa tra 18 e 74 anni. In particolare, gli occupati che considerano il lavoro svolto per la piattaforma come la loro attività principale sono 274 mila, pari allo 0,6 per cento della popolazione, gli occupati che lavorano per la piattaforma come attività secondaria sono 139 mila persone, pari allo 0,3 per cento della popolazione, mentre i soggetti non occupati che svolgono attività lavorative occasionali tramite le piattaforme, continuando a considerarsi inattivi o in cerca di occupazione, sono 157 mila.

Ugualmente, dalle indicazioni fornite dai rappresentanti dell'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione svolta nell'ambito dell'indagine non emergono dati utili per risalire al numero dei creatori di contenuti digitali nel nostro Paese e alle loro caratteristiche.

Si tratta, quindi, di una lacuna che appare necessario colmare con interventi sul versante delle rilevazioni statistiche o di quelle amministrative.

A tale riguardo, una novità di rilievo potrebbe essere rappresentata dalle disposizioni recentemente introdotte dall'articolo 27, comma 2-*decies*, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021. Con tale disposizione si è previsto che sia oggetto delle comunicazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro anche l'instaurazione di rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi. Ai fini dell'applicazione della disposizione si considerano solo le fattispecie in cui il

²² Peraltro, deve osservarsi – ai fini della presente indagine – che la categoria dei creatori di contenuti non sembra riconducibile alle tre tipologie di attività svolte tramite le piattaforme indicate dall'INPS nel proprio documento (lavoro *on demand* tramite *app*, come nel caso del ciclofattorini o di servizi di trasporto come quelli offerti da Uber, *crowdwork* e *asset rental*, come nel caso degli affitti a breve termine gestiti attraverso la piattaforma AirBnB).

²³ INAPP, *Policy Brief* n. 25 (gennaio 2022) *Lavoro virtuale nel mondo reale: i dati dell'indagine INAPP-plus sui lavoratori delle piattaforme in Italia*.

corrispettivo per la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale. In questi termini, la disposizione non sembra generalmente applicabile ai rapporti costituiti tra creatori di contenuti e piattaforme digitali che diffondono i medesimi contenuti, ma potrebbe essere suscettibile di ulteriori sviluppi, anche considerando l'accoglimento da parte dell'Esecutivo di uno specifico ordine del giorno²⁴, nel quale è previsto un invito a valutare l'opportunità di avviare le opportune iniziative normative volte ad assicurare ai lavoratori autonomi che svolgono attività di creazione di contenuti digitali livelli minimi di tutela, comprendendo nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale anche le prestazioni d'opera remunerate con le diverse modalità e il cui corrispettivo è comunque intermediato dalla piattaforma digitale.

3. IL RAPPORTO TRA I CREATORI DI CONTENUTI E LE PIATTAFORME DIGITALI

L'Indagine, pur scontando le segnalate difficoltà in ordine alla identificazione della platea dei creatori di contenuti digitali nel nostro Paese e alle loro condizioni economiche, ha inteso analizzare le caratteristiche dei loro rapporti con le piattaforme digitali, partendo dall'esame della situazione di fatto per poi analizzare le diverse ricostruzioni giuridiche del contenuto dei rapporti instaurati. Ci si è concentrati sulla figura del creatore di contenuti e sul suo livello di dipendenza dalle piattaforme dal punto di vista sociale, funzionale ed economico.

Quel che è emerso sin da subito – e come precisato anche dall'avvocato Greco - è stata la precarietà del lavoro perché si tratta di utenti-lavoratori o microimprenditori che nella loro autonomia decidono di avvalersi delle opportunità in rete. Tuttavia, non si può parlare di un'autonomia reale perché la prestazione dipende da una infrastruttura, che è la piattaforma digitale, e dai suoi algoritmi, da cui dipende il ritorno economico e sociale della prestazione. Come ben segnalato dalla dottoressa Pesole, si tratta di servizi che mescolano elementi di autonomia ed elementi di subordinazione, a cui si aggiungono la frammentarietà e la discontinuità della prestazione e delle entrate.

Dal punto di vista socio-economico, infatti, come evidenziato nel corso della sua audizione da Cosmano Lombardo, ideatore del *Web Marketing Festival*, i creatori affrontano i problemi connessi all'incertezza e all'imprevedibilità delle proprie entrate, in quanto i guadagni sono fortemente legati alla visibilità dei contenuti, che – a sua volta – può mutare sensibilmente in relazione all'azione degli algoritmi delle piattaforme, che decidono sia il livello di visibilità dei contenuti creati sia il guadagno da percepire per ogni visualizzazione. Parimenti, in caso di proventi percepiti mediante l'intermediazione della piattaforma, si pongono anche problemi di trasparenza delle condizioni applicate, in quanto non è sempre agevole determinare in che modo siano calcolate le somme erogate ai creatori.

Ogni piattaforma ha propri sistemi di gestione dei rapporti con i creatori di contenuti e di riconoscimento dei compensi per le relative attività. Sempre Cosmano Lombardo, nella documentazione depositata in occasione della sua audizione ha presentato un'articolata ricostruzione che in questa sede può essere utilizzata ai fini di una illustrazione delle diverse caratteristiche dei rapporti tra piattaforme e creatori.

²⁴ Ordine del giorno Barzotti 9/03354-A/101, accolto dal Governo nella seduta del 21 dicembre 2021.

Tabella Riassuntiva del rapporto Creator/Piattaforme

	Gratuito	Donazione	Pubblicitario	Abbonamento	Esclusività
Twitch	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Youtube	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Twitter	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Patreon	Sì	Sì	Sì	Sì	No
Substack	Sì	No	No	Sì	No

Fonte: Documento del *Web Marketing Festival* (WMF) depositato in occasione dell'audizione del 10 giugno 2021.

Come evidenziato nell'audizione dei rappresentanti della piattaforma *YouTube*, sussistono diverse possibilità di monetizzare l'attività, in primo luogo attraverso il posizionamento della pubblicità, i cui proventi sono ripartiti tra la piattaforma e i creatori, e, in secondo luogo, attraverso abbonamenti ai canali, definite *membership*, e altre forme di guadagno, come la vendita di articoli di *merchandising* ufficiali presenti nelle pagine di visualizzazione²⁵.

Senza entrare nello specifico dei numerosi modi di monetizzazione di ogni piattaforma, su *Twitch*, ad esempio, esistono diverse categorie di *streamer*: gran parte dello *streaming* è trasmesso da persone private che lo fanno per svago, mentre altri creatori raggiungono un pubblico significativo di spettatori e sono invitati a partecipare a programmi che consentono di ottenere benefici economici dall'attività di diffusione di contenuti, sulla base di condizioni per l'utilizzo del servizio e linee guida per la *community* predisposte dalla società.²⁶

La prima categoria di operatori che può ottenere proventi dalla propria attività è costituita dai cosiddetti "affiliati", ossia coloro che hanno almeno 50 *follower*, trasmettono almeno 500 minuti di contenuti in un periodo di trenta giorni, nonché negli ultimi trenta giorni hanno almeno sette giorni di trasmissione e una media di almeno tre spettatori simultanei. Per accedere al

²⁵ Dalle informazioni reperibili *on line* (<https://support.google.com/adSense/answer/72857>) l'accesso alle attività di *merchandising* è limitato agli operatori che abbiano almeno 10.000 iscritti ai propri canali. In ogni caso, si rinvia a quanto rappresentato nella pagina sopra richiamata per approfondimenti in ordine alle ulteriori possibilità di monetizzazione dei contenuti resi disponibili.

²⁶ *Twitch* è una piattaforma di *streaming* in tempo reale di proprietà di Amazon.com, lanciata nel giugno del 2011 e specializzata in particolare nel settore degli *esports*. Come evidenziato anche nel documento trasmesso dall'azienda nell'ambito dell'indagine conoscitiva, al fine di creare un canale da cui trasmettere i propri contenuti a un pubblico composto da amici, familiari o *fan*, che può variare da un ambito ristretto a migliaia di persone, gli *streamer* creano un *account* sul sito *web* della piattaforma, scaricano il *software* necessario per creare un canale per lo *streaming* di contenuti audiovisivi e rendere disponibile il proprio canale tramite il sito *web* di *Twitch*. L'utilizzo del servizio *Twitch* è gratuito e generalmente disponibile per tutti gli utenti di età superiore ai tredici anni. Per ulteriori approfondimenti inerenti alle criticità lamentate dagli operatori si veda l'audizione di Ivan Grieco nell'ambito dell'Indagine.

“programma *partner*” i creatori, nell’arco di trenta giorni, devono registrare una media di 75 spettatori simultanei, esclusi *host*, *raid* ed *embed*, trasmettere per almeno dodici giorni e per almeno 25 ore. La presenza di tali requisiti non garantisce, tuttavia, il riconoscimento dello stato di *partner*, che si verifica solo a seguito di una valutazione da parte dei gestori della piattaforma, che di regola interviene entro sette giorni lavorativi. Con l’acquisizione dello *status* di *partner* i creatori accettano un vincolo di esclusiva con la piattaforma, che impedisce di realizzare attività in diretta su una pluralità di piattaforme.

Per quanto riguarda le modalità di valorizzazione economica delle proprie attività, gli affiliati e i *partner* possono ricevere compensi sia attraverso forme differenziate di abbonamento ai loro canali da parte degli altri utenti, sia attraverso il riconoscimento agli operatori di una quota delle entrate che la piattaforma ottiene dalla vendita di *bit*, un bene virtuale che gli spettatori

possono acquistare per fare il tifo su un canale, sia attraverso una quota delle entrate generate dai video pubblicitari trasmessi sui canali dei creatori.^{27,28,29,30}

²⁷ Meccanismi analoghi sono applicati anche dalla piattaforma *YouTube*, nata nel 2005, che – come si è avuto già modo di evidenziare – rappresenta uno degli operatori *leader* a livello globale per la condivisione *on line* di video e, in qualche modo, ha accompagnato la nascita e la crescita dell'attività di creazione di contenuti digitali. Anche in questo caso, come per *Twitch*, la valorizzazione economica dei contenuti è consentita in presenza di specifici requisiti e all'esito di un processo di approvazione da parte della piattaforma, che dà accesso al programma di *partnership*.

In particolare, per accedere al programma, oltre a richiedersi il rispetto delle norme generali sulla monetizzazione nella piattaforma, che comprendono i termini di servizio, le regole della *community* e quelle del programma *AdSense*, che consente l'inserzione di contenuti pubblicitari nell'ambito del canale, nonché il rispetto della disciplina sul diritto d'autore, è necessario che il creatore disponga di quattromila ore di visualizzazioni pubbliche negli ultimi dodici mesi, abbia più di mille iscritti al proprio canale *YouTube* e sia in possesso di un *account AdSense* collegato al proprio canale. *YouTube*, in ogni caso, si riserva il diritto, a sua discrezione, di rimuovere la monetizzazione se un canale è inattivo, non carica contenuti o non pubblica *post* della scheda *community* per almeno sei mesi.

²⁸ Un caso a sé è *Twitter*, che ha una disciplina più articolata e ancora in fase di sviluppo, anche se in sostanza anche in questo caso i meccanismi di monetizzazione sono essenzialmente riconducibili alla donazione da parte degli altri utenti, a forme di abbonamento e alla raccolta pubblicitaria. Esistono, comunque, diversi meccanismi, non collegati tra loro, per ottenere benefici economici dalle attività svolte. La più immediata consiste nella donazione diretta da parte degli altri utenti, attraverso la cosiddetta *Tip Jar* (letteralmente, il barattolo delle mance), grazie al quale gli utenti possono sostenere l'autore dei *tweet* inviando denaro o *bitcoin* all'esterno dalla piattaforma tramite i servizi e le piattaforme di pagamento di terze parti. È inoltre previsto un meccanismo di abbonamento, nell'ambito di un servizio denominato *Superfollow*, che consente ai *follower* più attivi di aiutare i creatori a guadagnare denaro per i contributi pubblicati. Il servizio è ancora in fase di sperimentazione e consente agli utenti abbonati di accedere a contenuti speciali non visibili agli altri utenti. Secondo le informazioni rese disponibili *on line*, il creatore può ottenere fino al 97 per cento dell'importo versato, al netto delle commissioni di acquisto *in-app*, fino a un massimo di 50.000 dollari nel corso della vita. Dopo aver raggiunto i 50.000 dollari nel corso della vita, i creatori possono ottenere fino all'80 per cento dei ricavi, al netto delle commissioni. Un ulteriore meccanismo di valorizzazione economica dei contenuti creati è costituito dalla produzione di *newsletter*: *Twitter* ha, infatti, acquistato e integrato nei propri servizi *Revue*, una *start up* specializzata in servizi di *newslettering*, che offre servizi analoghi a quelli della piattaforma *Substack*. Attraverso le *newsletter* il creatore dei contenuti offre quindi in esclusiva contenuti in abbonamento. Dalle informazioni disponibili *on line* risulta che i creatori dei contenuti hanno la possibilità di scegliere se proporre le proprie *newsletter* in modo gratuito o a pagamento e, in quest'ultimo caso, di decidere il prezzo mensile del servizio offerto. *Twitter* riceve il 5 per cento dei ricavi dei creatori che saranno soggetti anche a commissioni per l'elaborazione dei pagamenti Cfr. <https://help.twitter.com/it/using-twitter/revue>.

²⁹ Come si è accennato, *Substack* è una piattaforma *online* che fornisce servizi per supportare la diffusione di *newsletter* gratuite o a pagamento, consentendo agli autori di procedere a invii diretti agli utenti abbonati. L'accesso ai servizi è immediato e non richiede requisiti minimi né prevede meccanismi di selezione da parte della piattaforma, che tuttavia si riserva il diritto di chiudere l'*account* senza necessità di preavviso e motivazione. Durante il periodo in cui si è attivi, invece, è sempre possibile esportare tutti i contenuti e cambiare piattaforma. Secondo le indicazioni fornite dalla piattaforma, agli autori viene riconosciuto il 90 per cento delle proprie entrate, dedotte le commissioni per i pagamenti attraverso carte di credito.

³⁰ Da ultimo, un modello alternativo è proposto da *Patreon*, una piattaforma di *crowdfunding* che consente ai creatori, senza la necessità di un percorso di selezione o di autorizzazione preventivo, di ottenere compensi dalla pubblicazione delle proprie elaborazioni attraverso il riconoscimento di un compenso su base mensile o per ogni contenuto pubblicato. La piattaforma trattiene una percentuale per ogni abbonamento o donazione, variabile in ragione dei servizi offerti: nell'ambito del programma *Lite* la piattaforma trattiene il 5 per cento delle entrate, mentre nell'ambito del programma *Pro*, che consente di gestire diversi piani di abbonamento e offrire *benefit* diversi per i vari livelli di utenza, la percentuale trattenuta sale all'8 per cento; da ultimo, nel programma *Premium*, attualmente in fase di attivazione e disponibile per un numero ridotto di creatori, la percentuale trattenuta dalla piattaforma è del 12 per cento. A regime, secondo quanto indicato dalla piattaforma, beneficeranno appieno del piano *Premium* i creatori a tempo pieno con guadagni effettivi o previsti pari o superiori a 5.000 euro al mese sulla piattaforma, i creatori con un pubblico attivo di almeno 100.000 *follower* su una piattaforma *social* e i creatori che gestiscono la propria pagina con l'aiuto di una squadra dedicata.

Relativamente al *quantum*, come anticipato, i dati statistici disponibili non consentono una soddisfacente ricostruzione.

Tuttavia, gli auditi hanno richiamato l'indagine del 2015 di *Forbes* secondo la quale la *creator economy* produrrebbe un fatturato complessivo di 54 milioni di dollari. Inoltre, da un'analisi condotta su duemila creatori risulterebbe che il 43 per cento del campione trae dalla propria attività redditi superiori a 50.000 dollari all'anno e che il 46 per cento dei creatori che hanno costruito un proprio pubblico per almeno quattro anni guadagnano più di 20.000 euro all'anno attraverso i propri canali di valorizzazione delle proprie attività. In sede di audizione, i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate si sono concentrati sull'inquadramento giuridico, facendo presente che – a seconda delle caratteristiche assunte concretamente dal rapporto tra il creatore e la piattaforma – può prospettarsi l'esistenza di rapporti di lavoro autonomo, occasionale o abituale, lavoro assimilato al lavoro dipendente o casi di esercizio di attività di impresa, mentre, dato il contesto, apparirebbe inverosimile ipotizzare anche fattispecie di lavoro dipendente.

L'articolata ricostruzione del trattamento fiscale dei compensi riconosciuti ai creatori di contenuti digitali effettuata in sede di audizione, rinviando alla lettura dei resoconti stenografici per approfondimenti, si fonda, evidentemente, su una lettura del quadro giuridico che assume come date le categorie tradizionalmente utilizzate per l'inquadramento giuridico delle prestazioni lavorative, che, probabilmente, nel caso di queste peculiari attività svolte attraverso le piattaforme, necessitano di essere completate per tenere conto principalmente dello squilibrio esistente sul piano della forza contrattuale tra gli operatori.

Guardando al quadro che emerge dalle audizioni dei giuristi e degli esperti svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, appare assolutamente prevalente la riconduzione delle attività dei creatori nell'ambito dell'area del lavoro autonomo: in questo senso, si sono espressi in particolare la professoressa Magnani, l'avvocata Biagioni, l'avvocata Notarianni, nonché, con specifico riferimento all'attività degli *influencer*, l'avvocato Antonucci e i rappresentanti dell'Associazione italiana *influencer*³¹. Analogamente, l'avvocato Scialdone riconduce le attività di creatori al campo delle attività imprenditoriali o, più precisamente, della piccola imprenditoria, riconoscendo tuttavia che il piccolo *content creator* presenta, sotto il profilo delle esigenze di tutela giuridica, esigenze per molti versi paragonabili a quelle dei consumatori o degli utenti non professionali delle piattaforme.

In termini analoghi a quelli che si riscontrano nell'analisi proposta dall'Agenzia delle entrate, il professor Davide Bennato, nel corso della sua audizione, ha osservato che il creatore di contenuti rappresenta una figura che si muove in un'area segnata da un limite inferiore, costituito dalla configurazione del creatore come professionista in possesso di competenze, anche di carattere tecnico, relative alla produzione di contenuti, e da un limite superiore, rappresentato dalla creazione di vere e proprie piccole aziende, con uno *staff* di responsabili che si occupano degli aspetti di *marketing*, di profili tecnici o della diffusione dei contenuti³².

Se, quindi, nell'ambito della polarizzazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, i creatori appaiono tendere decisamente verso il polo dell'autonomia, ai fini dell'indagine è

³¹ Nell'audizione, i rappresentanti dell'Associazione italiana *influencer* hanno, peraltro, sottolineato che in taluni casi possono instaurarsi rapporti continuativi tra azienda e *influencer* che, comportando la fissazione di specifiche modalità di coordinamento, conducono a inquadrare la prestazione tra le fattispecie di lavoro parasubordinato di cui all'articolo 409, terzo comma, del Codice di procedura civile. Analogamente, il professor Squeglia ha evidenziato come le caratteristiche dell'attività svolta tendano ad avvicinare la figura dei creatori di contenuti digitali alle forme di lavoro autonomo e parasubordinato.

³² In senso analogo si vedano le considerazioni espresse nel corso della propria audizione dai rappresentanti di IIDEA (*Italian Interactive & Digital Entertainment Association*).

fondamentale considerare che le modalità di svolgimento delle attività attraverso le piattaforme digitali determinano significative conseguenze sull'organizzazione delle attività stesse e sulle esigenze di tutela giuridica che derivano dall'assetto dei rapporti tra creatori e piattaforme. Come evidenziato dalla rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali intervenuta nell'ambito dell'indagine, «ci troviamo di fronte a una prestazione che resta, di fatto, autonoma nella sua esecuzione, poiché i lavoratori mantengono la loro autonomia nel momento in cui decidono come creare il contenuto digitale, ma che presenta elementi abbastanza importanti di subalternanza alla piattaforma nella sua organizzazione». In sostanza, come evidenziato – tra gli altri – dal professor Squeglia e dalla professoressa Magnani – ai fini della individuazione delle forme di tutela da riconoscere ai lavoratori, la tradizionale dicotomia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato rischia di rivelarsi priva di particolare significato, mentre appare più utile prospettare uno statuto protettivo che, senza forzare le categorie giuridiche esistenti o creare nuove fattispecie intermedie, tenga conto delle peculiarità di questa modalità di lavoro digitale. Si tratta, del resto, di un'esigenza in gran parte comune a quello che è stato definito come lavoro autonomo “di seconda generazione” e che ha portato, nel nostro Paese, all'approvazione della legge n. 81 del 2017³³ e che si pone ancora con maggiore forza per le attività svolte *online*, attraverso le piattaforme digitali.

La recente proposta di direttiva europea relativa al lavoro mediante le piattaforme digitali³⁴ conferma pienamente questa ricostruzione. La relazione introduttiva della proposta evidenzia che attualmente si stima che nove piattaforme su dieci tra quelle attive nell'Unione europea classificano le persone che vi lavorano come lavoratori autonomi³⁵ e che, pur presentandosi rischi di errata classificazione della situazione occupazionale, la maggior parte di questi lavoratori è realmente autonoma nella propria attività e può utilizzare il lavoro mediante piattaforme digitali per sviluppare le proprie attività imprenditoriali. In questo senso, la proposta, che intende riferirsi alle piattaforme di lavoro digitali³⁶ potrebbe ritenersi applicabile nella misura in cui si riferisce

³³ Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

³⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2021) 762 final, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, presentata il 9 dicembre 2021.

³⁵ Il rapporto preparatorio predisposto per la Commissione europea (*Study to support the impact assessment of an EU initiative to improve the working conditions in platform work. Final Report*), citando un recente studio del *think tank Centre for European Policy Studies*, evidenzia che circa il 92 per cento delle piattaforme di lavoro digitali utilizza contratti di lavoro autonomo.

³⁶ Ai sensi dell'articolo 2 della proposta di direttiva si considera piattaforma di lavoro digitale “qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio commerciale che soddisfa tutti i requisiti seguenti: a) è fornito, almeno in parte, a distanza con mezzi elettronici quali un sito *web* o un'applicazione mobile; b) è fornito su richiesta di un destinatario del servizio; c) comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione del lavoro svolto dalle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto *online* o in un determinato luogo. La definizione non comprende i prestatori di servizi il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni, mentre si applica ai prestatori di servizi per i quali l'organizzazione del lavoro svolto dalla persona fisica non costituisce solo un elemento secondario e puramente accessorio. Il *considerando* n. 18 precisa, inoltre, che «le piattaforme di lavoro digitali differiscono da altre piattaforme *online* in quanto organizzano il lavoro svolto dalle persone fisiche su richiesta, *una tantum* o ripetuta, del destinatario di un servizio fornito dalla piattaforma digitale. L'organizzazione del lavoro svolto dalle persone fisiche dovrebbe comportare almeno un ruolo significativo nell'abbinare la domanda di servizi all'offerta di lavoro da parte di una persona fisica che ha un rapporto contrattuale con la piattaforma di lavoro digitale e che è disponibile a svolgere un compito specifico, e può includere altre attività quali il trattamento dei pagamenti. Le piattaforme *online* che non organizzano il lavoro svolto dalle persone fisiche ma forniscono semplicemente i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l'utente finale, ad esempio

sia ai lavoratori delle piattaforme digitali che a persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali (d'ora in poi, la "proposta di direttiva")³⁷.

La proposta di direttiva offre spunti particolarmente interessanti in quanto, oltre a voler promuovere una corretta determinazione giuridica dei rapporti di lavoro costituiti, reca disposizioni volte a garantire la trasparenza dei meccanismi algoritmici adottati e a migliorare la tracciabilità del lavoro mediante piattaforme digitali, applicabili anche ai lavoratori non dipendenti.

Per quanto attiene ai contenuti di un possibile statuto protettivo dei creatori di contenuti digitali, il *corpus* normativo a cui fare riferimento è costituito, in primo luogo, dalle norme di cui al Titolo III del Libro quinto del Codice civile in materia di lavoro autonomo e dal cosiddetto Statuto del lavoro autonomo, di cui alla legge n. 81 del 2017³⁸, che si applica a tutti i rapporti di lavoro autonomo di cui al medesimo Titolo III. Come evidenziato, tuttavia, dal professor Squeglia nell'ambito della sua audizione nel corso dell'indagine, si tratta di un quadro di norme di carattere generale, applicabile all'intero universo del lavoro autonomo e che dovrebbe essere integrato per rafforzare le tutele soprattutto dei soggetti che operano in regime di monocommittenza, come sovente accade per i creatori di contenuti digitali, e per tenere conto delle peculiari modalità di svolgimento delle attività di lavoro autonomo nel contesto delle piattaforme digitali.

Prima di considerare l'esigenza di eventuali interventi normativi, che dovrebbero tenere conto della necessità di non frammentare un contesto già ampiamente articolato, è comunque opportuno considerare come una serie di tutele potrebbe derivare da diverse disposizioni adottate negli ultimi anni, prevalentemente nell'ambito dell'Unione europea, a testimonianza della attualità delle problematiche da affrontare in questo settore.

Un primo aspetto da considerare riguarda senza dubbio la tutela rispetto a provvedimenti adottati dalle piattaforme volti a sanzionare condotte dei creatori ritenute non conformi alla disciplina contrattuale stabilita tra le parti attraverso l'adesione alle condizioni generali di servizio predisposte dalle piattaforme stesse. A tale riguardo, è stato osservato come, anche in ragione delle modalità di stipulazione delle condizioni contrattuali, si riscontri una certa opacità dei termini di applicazione delle misure, che vengono unilateralmente aggiornati dalle piattaforme, e, pertanto, si pone un'esigenza di tutela dei creatori dei contenuti, in considerazione della loro posizione di dipendenza dalle piattaforme che necessariamente intermediano il loro contatto con il pubblico³⁹.

A tale riguardo, come segnalato nell'ambito dell'indagine – tra gli altri – dalla professoressa Magnani e dagli avvocati Biagioni, Notarianni e Scialdone, un importante riferimento può essere rinvenuto nel Regolamento dell'Unione europea relativa ai rapporti tra le piattaforme di intermediazione *online* e gli utenti commerciali (il cosiddetto regolamento P2B,

pubblicando offerte o richieste di servizi o aggregando e mostrando i prestatori di servizi disponibili in un'area specifica, senza ulteriore coinvolgimento, non dovrebbero essere considerate piattaforme di lavoro digitali. La definizione di piattaforme di lavoro digitali non dovrebbe includere i prestatori di servizi il cui scopo principale è lo sfruttamento o la condivisione di beni, come la locazione di alloggi a breve termine. Dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi per i quali l'organizzazione del lavoro svolto dalle persone fisiche, ad esempio il trasporto di persone o merci o la pulizia, costituisce un elemento necessario ed essenziale e non solo un elemento secondario e puramente accessorio.»

³⁷ Art. 10 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2021) 762 final, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, presentata il 9 dicembre 2021.

³⁸ Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

³⁹ Con riferimento a queste problematiche, si rinvia all'audizione di Ivan Grieco nell'ambito dell'Indagine.

platform to business), entrato in vigore il 12 luglio 2020⁴⁰ e nelle proposte regolamentari *in itinere* del *Digital Service Act* e *Digital Market Act*. Il regolamento n. 1150/2019, che, secondo quanto precisato anche dal suo *considerando* n. 11, dovrebbe applicarsi ai servizi *online* dei *social media*, nella misura in cui consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori⁴¹, reca infatti misure volte ad assicurare un'adeguata trasparenza ed equità dei rapporti tra utenti commerciali e servizi di intermediazione *online*, assicurando altresì efficaci possibilità di ricorso. In tale ambito, senza voler ripercorrere in questa sede l'intero contenuto del provvedimento, assumono senz'altro rilievo le previsioni del Regolamento relative alla trasparenza dei termini e delle condizioni contrattuali, nonché alla loro modifica (articolo 3), quelle riferite a limitazione, sospensione o cessazione dei servizi di intermediazione (articolo 4), che affrontano tematiche connesse ai provvedimenti di *ban* adottati nell'ambito dei *social media*⁴², nonché quelle che richiedono l'istituzione da parte degli intermediari di un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali facilmente accessibile e gratuito (articolo 11). Parimenti, appaiono d'interesse le disposizioni concernenti la trasparenza dei meccanismi applicati per il posizionamento delle offerte (articolo 5), in considerazione dei loro effetti sulla loro visibilità e, quindi, sul loro valore economico, nonché quelle relative alla limitazione della capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi diversi (articolo 10).

Con riferimento ai provvedimenti di carattere sanzionatorio che prevedono la cessazione dei rapporti, occorre del resto considerare anche il recente orientamento giurisprudenziale⁴³ che ha riconosciuto l'esistenza di un inadempimento contrattuale e, conseguentemente, ha riconosciuto il risarcimento del danno a un utente non commerciale che aveva subito la cancellazione, da parte di un *social media*, del proprio profilo personale e di due pagine tematiche, nonché dei relativi dati.

Parallelamente, su un piano più generale possono altresì assumere rilievo le tutele assicurate dal Regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali, il cosiddetto GDPR⁴⁴. In particolare, le previsioni del Regolamento possono costituire un elemento utile ad assicurare una protezione degli operatori, in relazione alla possibilità di accedere e di modificare eventuali dati raccolti dalle piattaforme che contengano giudizi o valutazioni della loro *performance* o dei contenuti da loro condivisi⁴⁵, nonché al diritto di ciascun interessato a non

⁴⁰ Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online*.

⁴¹ Articolo 2, paragrafo 1, numero 2), lettera *b*), del Regolamento.

⁴² In questo senso si vedano, in particolare, le posizioni espresse nell'ambito della sua audizione dall'avvocato Scialdone.

⁴³ Ordinanza del Tribunale di Bologna, seconda sezione civile, del 10 marzo 2021, nella causa n. 5206/2020, reperibile *online*, tra l'altro, al link <https://dirittodiinternet.it/wp-content/uploads/2021/03/Tribunale-Bologna-ord.-10-marzo-2021.pdf>. Su questa ordinanza, si vedano, in particolare, le considerazioni svolte nell'ambito della sua audizione dall'avvocata Alberta Antonucci.

⁴⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). In generale, per alcuni spunti sull'utilizzo del regolamento generale sulla protezione dei dati ai fini della tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali si veda lo studio prodotto al riguardo dallo *European Trade Union Institute* (M. Silberman – H. Johnston *Using GDPR to improve legal clarity and working conditions on digital labour platforms*, ETUI, Bruxelles, 2020).

⁴⁵ A tale riguardo, possono assumere rilievo, in particolare, gli articoli 15 e 16 del regolamento dell'Unione europea. Su questi aspetti si vedano, ad esempio, le considerazioni svolte nell'ambito della sua audizione dall'avvocato Angelo

essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona⁴⁶. A tale ultimo riguardo, le previsioni del Regolamento precisano inoltre che anche nei casi in cui tale trattamento sia consentito, ad esempio in presenza di un consenso esplicito dell'interessato o nei casi in cui sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; il titolare stesso debba attuare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Proprio riscontrando una violazione, tra l'altro, dell'articolo 22 del GDPR un recente provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali⁴⁷, in un contesto parzialmente diverso rispetto a quello oggetto dell'indagine, ha dichiarato l'illiceità dei trattamenti operati da una società di *food delivery* che non aveva provveduto ad adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato nei termini indicati nella medesima norma, non risultando che gli interessati fossero in alcun modo consapevoli della possibilità di esercitare tali diritti nei confronti delle decisioni adottate mediante l'utilizzo della piattaforma, né l'adozione da parte della società titolare dei trattamenti di misure tecniche e organizzative a tutela degli interessati volte a verificare periodicamente la correttezza ed accuratezza dei risultati dei sistemi algoritmici, la esattezza, pertinenza ed adeguatezza dei dati utilizzati dal sistema rispetto alle finalità perseguite, e a ridurre al massimo il rischio di effetti distorti o discriminatori, con riferimento al funzionamento della piattaforma digitale, compresi il sistema di punteggio e il sistema di assegnazione degli ordini. In effetti, dalle audizioni il problema della modifica algoritmica in modo unilaterale, improvvisa e senza previa comunicazione, è emerso in diverse audizioni, come quella di Stefanizzi, che ne ha ben rappresentato le conseguenze pratiche. per un lavoratore.

Con riferimento alle decisioni derivanti dal mero utilizzo di un algoritmo, appaiono, peraltro, interessanti anche gli spunti contenuti in una recente pronuncia giurisprudenziale⁴⁸, con la quale un'altra società di *food delivery* è stata condannata al risarcimento dei danni per aver utilizzato un sistema di prenotazioni e di distribuzione del lavoro basato su un algoritmo che avrebbe determinato una discriminazione indiretta tra i *rider*, in quanto non consentiva di distinguere le ragioni di mancata partecipazione alle attività e, pertanto, penalizzava quanti non potevano partecipare a causa di malattie, infortuni, altre necessità o per aderire a forme di autotutela collettive.

Un terzo insieme di norme utili a tutelare la posizione dei creatori di contenuti digitali può essere, poi, rinvenuto nella normativa europea in materia di protezione del diritto di autore⁴⁹,

Greco, che ha evidenziato come i guadagni dei creatori siano strettamente legati ai dati relativi al numero delle visualizzazioni, che l'interessato non ha possibilità di verificare.

⁴⁶ Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento dell'Unione europea.

⁴⁷ Ordinanza-ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali del 10 giugno 2021 (Registro dei provvedimenti n. 234 del 10 giugno 2021), disponibile *online* al link: www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9675440. Su questa ordinanza, si vedano, in particolare, le considerazioni svolte nell'ambito della sua audizione dalla avvocatessa Aurora Notarianni. In senso assolutamente conforme si veda anche l'ordinanza ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali del 22 luglio 2021 (Registro dei provvedimenti n. 285 del 10 giugno 2021), disponibile *online* al link: www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9685994.

⁴⁸ Ordinanza del Tribunale di Bologna, sezione lavoro, del 31 dicembre 2020, nella causa n. 2949/2019.

⁴⁹ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

recentemente recepita dal nostro Paese⁵⁰, tenuto conto che i creatori sono i titolari dei diritti d'autore sulle proprie opere, condivise attraverso le piattaforme di comunicazione sociale. Le disposizioni che assumono maggiore interesse in tale contesto⁵¹ appaiono, in primo luogo, quelle volte a consentire ai creatori di pubblicare contenuti senza temere conseguenze sanzionatorie da parte della piattaforma digitale. In tale ottica, l'articolo 17, paragrafo 7, della direttiva, recepita dal nostro Paese attraverso l'inserimento delle corrispondenti disposizioni nella legge fondamentale sul diritto di autore⁵², consente agli utenti di caricare e mettere a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione avvalendosi di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, connesse allo svolgimento di citazioni, critiche o recensioni o all'utilizzo di opere a scopo di caricatura, parodia o *pastiche*. Parimenti, il paragrafo 9 del medesimo articolo 17⁵³ stabilisce che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* istituiscano e rendano disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. Con riferimento a tale previsione, che appare suscettibile di applicazione alle contestazioni che riguardano i contenuti creati, la normativa nazionale prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotti apposite linee guida. La normativa di recepimento precisa altresì che la decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione con riferimento al reclamo può essere contestata, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, con ricorso presentato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalità da essa definite attraverso un apposito regolamento.

⁵⁰ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

⁵¹ In proposito si veda, in particolare, l'audizione dei rappresentanti di *Italian Interactive & Digital Entertainment Association* (IIDEA), nonché gli spunti contenuti nell'intervento svolto dall'avvocata Tatiana Biagioni in occasione della sua audizione.

⁵² Articolo 102-*nonies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.

⁵³ Recepito nel nostro ordinamento con l'articolo 102-*decies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.

UN ULTERIORE PROFILO DA APPROFONDIRE, SEGNALATO DALLA DOTTORESSA PESOLE, INTERVENUTA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, È CONNESSO ALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI⁵⁴. ANCORCHÉ NEL *CONSIDERANDO* N. 8 DELLA DIRETTIVA SI EVIDENZIA COME I LAVORATORI EFFETTIVAMENTE AUTONOMI NON DOVREBBERO RIENTRARE NELL'AMBITO DELLA SUA APPLICAZIONE, IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA NELL'ORDINAMENTO INTERNO POTREBBE COSTITUIRE L'OCCASIONE PER UNA RIFLESSIONE RELATIVA A POSSIBILI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE SUI RAPPORTI CONTRATTUALI ANCHE CON RIFERIMENTO A FATTISPECIE QUALI QUELLE CHE INTERESSANO I CREATORI DI CONTENUTI DIGITALI.

4.. LE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE.

A fronte di una sostanziale soddisfazione per gli attuali assetti delle relazioni con i *content creator* espressa dai rappresentanti delle piattaforme digitali intervenuti nell'indagine con la partecipazione all'audizione o con l'invio di memorie⁵⁵, gli operatori del settore hanno evidenziato diverse criticità, per la soluzione delle quali hanno anche, in qualche caso, formulato proposte concrete.

Il rappresentante di IIDEA - per il quale l'esperienza comune di una dinamica evolutiva e di convergenza dei diversi profili di professionisti e, in alcuni casi, anche di imprenditori ha portato ad un modello nuovo, legato soprattutto al settore dell'intrattenimento - è stato l'unico a ritenere necessario evitare interventi specifici su base nazionale, per il pericolo di disallineare l'Italia rispetto a dinamiche che coinvolgono non solo i *creator*, ma anche tanti investitori europei e internazionali che forniscono gli *asset* per l'attività dei *creator*. Come evidenziato nel paragrafo precedente, per la regolamentazione del settore, pertanto, si dovrebbe fare riferimento alla direttiva europea sulla protezione del diritto d'autore, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 177 del 2021, che contiene disposizioni che potrebbero applicarsi anche ai *content creator*, affrontando questioni problematiche segnalate nel programma dell'indagine e richiamate dagli altri operatori, come quelle concernenti i provvedimenti di *ban*.

Al contrario, per gli altri operatori del settore intervenuti, come segnalato nei paragrafi precedenti, l'attuale indeterminatezza della figura del *content creator*, che espone il lavoratore agli arbitri delle piattaforme nonché al pericolo di contestazioni di carattere fiscale e contributivo da parte delle amministrazioni competenti, rende auspicabile, ai fini dell'inquadramento professionale e fiscale, un intervento legislativo specifico, mediante l'adozione, ad esempio, di una sorta di Statuto dei lavoratori del *web*, come esplicitamente richiesto da Andrea Panciroli, o, come proposto da Cosmano Lombardo, di un elenco dei *professional creator* di settore, riconosciuti come prestatori di attività intellettuale.

Solo un quadro normativo di riferimento chiaro, trasparente e stabile permetterebbe, infatti, ai *content creator* di lavorare regolarmente, essendo lo Stato garante della correttezza del

⁵⁴ Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

⁵⁵ Hanno partecipato con un intervento nelle audizioni rappresentanti di *Google* e *YouTube*, mentre *Twitch* ha trasmesso un contributo scritto.

loro rapporto con le piattaforme private. Secondo Lombardo, un assetto normativo chiaro costituirebbe anche un punto di riferimento utile ad orientare l'operato delle piattaforme, liberandole, tra l'altro, dell'onere di individuare soluzioni non di loro competenza.

Per la maggior parte degli operatori del settore auditi, la codificazione in esame non può tuttavia prescindere dalla necessità di inquadrare preliminarmente la natura di tale rapporto in una cornice che individui con sufficiente precisione l'attività svolta, distinguendo i lavoratori a seconda della piattaforma in cui operano e, quindi, tenendo conto del metodo di lavoro, delle caratteristiche della retribuzione e delle ore di lavoro che svolgono.

A tale proposito, in linea anche con gli orientamenti manifestati nel corso dell'indagine dagli esperti e dagli operatori del diritto, è stata sostanzialmente esclusa da tutti gli auditi l'opportunità di prevedere una assimilazione del *content creator* alla figura di lavoratore dipendente. Karim Khaldi ha sottolineato che un inquadramento del genere è addirittura da scongiurare, perché le piattaforme perderebbero interesse per il mercato italiano, che diventerebbe nettamente meno competitivo di quello estero. L'orientamento prevalente è invece quello di considerare i *content creator* prestatori di attività intellettuale autonoma ed economicamente organizzata, non iscritti a ordini e collegi, come precisato da Lombardo, anche se è stata sottolineata, in particolare dal rappresentante dell'Associazione italiana *influencer* – Assoinfluencer, la necessità di introdurre anche una normativa *ad hoc*, valida per tutti gli operatori del settore o, comunque, per un determinato *target* rientrante nelle professioni del *web*. Si eliminerebbero in tale modo i dubbi e le perplessità degli interpreti e si potrebbero superare le attuali e insoddisfacenti classificazioni, facendo riferimento alle peculiarità delle singole prestazioni, caso per caso, dal momento che, nonostante la prestazione degli *influencer* possa configurarsi come una prestazione resa ai sensi articolo 2222 del Codice civile, la fluidità di questa categoria professionale consente di contemplare anche la subordinazione o la parasubordinazione, come nel caso dei cosiddetti “*brand ambassador*”, ovvero di *influencer* formalmente assunti dalle aziende e spesso inseriti nella loro organizzazione affinché contribuiscano a incrementare il loro *brand awareness* presso il pubblico e le vendite.

In ogni caso, l'individuazione della natura della prestazione professionale dei *content creator* consentirebbe di introdurre un livello minimo di tutele e sarebbe utile anche per disegnare correttamente la posizione fiscale e contributiva di tali soggetti.

Per quanto riguarda le tutele, Lombardo, ad esempio, ha auspicato l'introduzione di specifiche misure da parte delle piattaforme nei confronti dei propri operatori e ha proposto l'istituzione di un organismo terzo, che stabilisca linee guida, verifichi le misure adottate dalle piattaforme e pubblici e comunichi i provvedimenti da queste assunti, in modo da garantire trasparenza, correttezza e impedire l'assunzione di decisioni unilaterali che danneggino i *creator*.

Sempre con la finalità di garantire i creatori di contenuti digitali, Lombardo ha proposto anche la definizione di meccanismi assicurativi o compensativi da attivare, oltre che nei casi di infortuni e di malattia, soprattutto nei casi di *ban*, *permaban* e degli ulteriori eventi propri di questa professione. In particolare, ha proposto sia una diaria giornaliera, nei casi di *ban* o nei casi in cui, a seguito di decisioni assunte dalla piattaforma, il *creator* subisca un danno economico, sia, nei casi di *ban* permanente o di lungo periodo, l'immediata liquidazione delle somme dovute dalla piattaforma. Attualmente, al contrario, in caso di *ban*, il lavoratore non percepisce l'importo maturato, con la conseguente lesione anche del principio del legittimo affidamento.

Il rappresentante dell'Associazione italiana *influencer* – Assoinfluencer ha anche proposto l'introduzione di una specifica funzione da implementare in ogni piattaforma (il cosiddetto “*time to rest*”) grazie alla quale, per un numero concordato di giorni nell'anno solare, il *creator* non è considerato inattivo, nonostante l'assenza di contenuti pubblicati in quello specifico periodo

temporale, e non subirà penalizzazioni di sorta, in termini di indicizzazione e di monetizzazione. Il disegno di tale istituto dovrebbe essere di competenza di uno specifico Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero competente per garantire una migliore concertazione con le società proprietarie delle piattaforme *social media* ed i rappresentanti degli operatori del settore. Infine, con la medesima finalità di tutelare i *creator* nei confronti delle piattaforme, il rappresentante dell'Associazione italiana *influencer* – Assoinfluencer ha proposto l'introduzione di sanzioni a carico delle piattaforme, nel caso in cui non prevedano procedure eque e trasparenti. Infatti, attualmente, le attività istruttorie svolte dalle piattaforme *social media* per la comminazione o la rimozione delle penalizzazioni prevedono un livello inadeguato di coinvolgimento dell'utente sanzionato che, in molteplici casi, può riscontrare una elevata difficoltà di dialogo con i referenti delle aziende, spesso e volentieri sostituiti da sistemi automatizzati.

Passando al tema dei rapporti tra i *creator* e lo Stato, a giudizio degli operatori del settore che si sono espressi in merito, l'intervento del legislatore non potrebbe prescindere dalla preliminare attribuzione alla categoria dei *creator* di un codice ATECO specifico, che, come sottolineato da Panciroli, identifichi in maniera precisa l'attività di creazione di contenuti digitali, distinguendo al suo interno i lavoratori a seconda della piattaforma in cui operano, del lavoro, delle caratteristiche della retribuzione e delle ore di lavoro (per esempio, distinguendo l'*influencer* dallo *streamer*). Secondo Lombardo, l'introduzione di un codice ATECO specifico permetterebbe ai soggetti che svolgono un'altra attività di esercitare anche la professione del *creator* e favorirebbe il riconoscimento, anche da parte delle associazioni di categoria, delle professionalità che attualmente vengono svolte attraverso la forma dello *streaming* o della produzione di contenuti digitali: ad esempio avvocati - scrittori - attori "*digital*" e molte altre professionalità che usano lo *streaming*, il digitale e molte piattaforme per svolgere il proprio lavoro. Per il rappresentante dell'Associazione italiana *influencer* – Assoinfluencer, un codice ATECO specifico comporterebbe ulteriori vantaggi, quali, ad esempio, la possibilità di quantificare da un punto di vista statistico il volume dell'attività dei *creator*, uniformare il regime contributivo e previdenziale, eventualmente prevedendo forme di ammortizzatori sociali, valutare la consistenza dell'attività ai fini dell'imposizione fiscale.

A tale riguardo, i rappresentanti dell'ISTAT, nel ricordare che la rappresentazione delle piattaforme digitali attraverso la classificazione statistica delle attività economiche ATECO è attualmente oggetto di discussione a livello internazionale nell'ambito del processo di revisione delle classificazioni ISIC (*International standard industrial classification of all economic activities*) e NACE (*Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne*), elaborate rispettivamente dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite e da Eurostat, hanno tuttavia segnalato che l'attribuzione di un codice ATECO più o meno provvisorio a livello italiano alle attività di creazione digitale non avrebbe senso, se tale inserimento non fosse il frutto di una valutazione di carattere statistico operata a livello internazionale. Analogamente, la dottoressa Pesole, intervenuta in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha osservato che di per sé il codice ATECO non disciplina una categoria professionale, ma un settore industriale e, di regola, non svolge un ruolo significativo all'interno dell'ordinamento giuridico, ai fini della definizione di specifiche tutele degli operatori. Rispetto a tale considerazione, non può non sottolinearsi che in Italia i Codici ATECO coprono tutte le forme di attività economiche comprese le attività di servizio come quelle legali o quelle consulenziali.

Per tale ragione, come indicato dall'Avv. Notarianni, si potrebbe ragionare sull'introduzione di un codice di natura neutra che possa tenere in considerazione l'esistenza di persone che svolgono un lavoro anche atipico mediante piattaforme digitali.

5. CONCLUSIONI.

L'indagine si è posta l'obiettivo di valutare le caratteristiche della *creator economy*, sviluppatasi all'interno dei mercati creati dalle piattaforme digitali e, in particolare, da quelle che gestiscono reti di comunicazione sociale. Si tratta di un ecosistema nel quale sono presenti creatori di contenuti, creatori di comunità, che non solo investono nella loro passione, ma si costruiscono un proprio seguito e, alla fine, giungono a valorizzare economicamente la propria attività. In questo modo si è sviluppato un sistema economico che a livello mondiale produce un valore ingente, quantificato in circa dieci miliardi di dollari, che – sulla base delle informazioni disponibili – appare suscettibile di ampliarsi ulteriormente. Al fine di preservare questo patrimonio di contenuti e i valori economici che vi sono associati, assicurando che il relativo *trend* di crescita possa continuare a svilupparsi è fondamentale garantire che i mercati costituiti dalle piattaforme digitali siano equi e contendibili, nonché promuovere la trasparenza, la libertà di espressione e l'equilibrio nei rapporti costituiti all'interno del mondo digitale.

L'attualità dei problemi posti dall'indagine e di quelli emersi nel corso delle audizioni svolte è confermata dalla particolare attenzione che si sta prestando nell'ambito dell'Unione europea al settore dell'economia digitale, con l'adozione di importanti interventi normativi, a partire dal Regolamento (UE) 2019/1150, entrato in vigore intorno alla metà del 2020, che ha inteso assicurare una protezione uniforme degli utenti commerciali delle piattaforme elettroniche. Ulteriori sviluppi si prospettano a seguito dell'adozione di un insieme di ulteriori proposte normative volte a disciplinare il mondo digitale, nell'ambito del quale si possono annoverare le proposte relative al *Digital Service Act*⁵⁶ e al *Digital Market Act*⁵⁷, nonché la recente proposta di direttiva dell'Unione europea relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, che recano una serie di misure volte a correggere le distorsioni e i disequilibri presenti nel mercato digitale, che potranno meglio definire il quadro delle tutele dei creatori operanti nel nostro Paese.

Atteso che, come è stato autorevolmente ricordato, in base all'articolo 34 della Costituzione la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, è opportuno arricchire le prospettive finora seguite nell'approccio al mondo digitale, parlando di lavoro e non solo di servizi digitali. Se è vero, infatti, che gli operatori della rete sfruttano il potenziale di autonomia, creatività e produzione innovativa assicurato dalle piattaforme digitali, spesso i protagonisti di questa economia sono utenti-lavoratori o comunque, come richiamato in dottrina, forme molecolari di autoimprenditorialità che necessitano di un minimo di stabilità e possibilità di programmazione, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali.

A fronte di un quadro normativo che, specialmente a livello continentale, è in continua evoluzione, nel nostro Paese manca ancora una soddisfacente ricostruzione del fenomeno della creazione di contenuti digitali, basata su dati amministrativi o statistici ufficiali. In parte, si tratta di una difficoltà fisiologica, in quanto la creazione e la condivisione di contenuti *online* è un

⁵⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2020) 825 final, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

⁵⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2020) 842 final relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali).

fenomeno in continua diffusione e crescita e, quindi, mal si presta ad essere cristallizzato in forme e dati prestabiliti. Come evidenziato dai rappresentanti di *YouTube* nel corso della propria audizione, ogni minuto che passa, ci sono più di 500 ore di nuovi contenuti video caricate sulla piattaforma stessa e gli utenti che accedono regolarmente alla piattaforma a livello mondiale sono oltre due miliardi. Per altro verso, anche al fine di meglio definire i contorni di una fattispecie rispetto alla quale prevedere specifiche forme di tutela, è possibile individuare interventi che aiutino a censire i rapporti instaurati con le piattaforme digitali. A tale riguardo, una novità di rilievo potrebbe essere rappresentata dalle disposizioni recentemente introdotte dall'articolo 27, comma 2-*decies*, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021. Con tale norma si è, infatti, previsto che sia oggetto delle comunicazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro anche l'instaurazione di rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi. Ai fini dell'applicazione della disposizione si considerano solo le fattispecie in cui il corrispettivo per la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale. In questi termini, la disposizione non sembra generalmente applicabile ai rapporti costituiti tra creatori di contenuti e piattaforme digitali che diffondono i medesimi contenuti, ma potrebbe essere suscettibile di ulteriori sviluppi, anche considerando l'accoglimento da parte dell'Esecutivo dell'ordine del giorno Barzotti n. 9/03354-A/101, nel quale si formula un invito a valutare l'opportunità di avviare le opportune iniziative normative volte ad assicurare ai lavoratori autonomi che svolgono attività di creazione di contenuti digitali livelli minimi di tutela, comprendendo nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale anche le prestazioni d'opera remunerate con le diverse modalità e il cui corrispettivo è comunque intermediato dalla piattaforma digitale.

In secondo luogo, sembra difficile poter acquisire dati statistici rilevanti senza un sistema di classificazione adeguato che tenga in considerazione l'esistenza di persone che svolgono un'attività economica, anche non seguendo precise tipizzazioni contrattuali, mediante piattaforme digitali.

A tal proposito, nel corso dell'indagine si è molto discusso sull'opportunità, sollecitata in modo sostanzialmente unanime da tutti i creatori di contenuti intervenuti nelle audizioni, di introdurre uno specifico codice ATECO a cui poter fare riferimento. Pur prendendo atto delle osservazioni formulate nel corso della propria audizione dai rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica, non sembra essere trascurabile la circostanza che in Italia i codici ATECO coprono tutte le forme di attività economiche comprese le attività dei servizi, come quelle legali o quelle consulenziali e non sembrano, pertanto, esservi motivi ostativi per introdurre un codice di natura neutra cui poter fare riferimento.

La migliore conoscenza delle caratteristiche del settore, realizzabile attraverso l'acquisizione di dati amministrativi e statistici, può rappresentare il primo passo per affrontare le tematiche connesse alla maggior tutela dei creatori di contenuti nei loro rapporti con le piattaforme digitali.

Come si è già avuto modo di sottolineare, il rapporto tra piattaforma digitale e creatori è difficilmente sussumibile nella tradizionale dicotomia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo: il lavoratore nella *creator economy* non è solo il prestatore di un'opera intellettuale o di un servizio di creazione, ma è al tempo stesso un utilizzatore della piattaforma, ancorché lo faccia (anche) a scopo lavorativo.

In questo senso, lo statuto di tutele da applicare ai creatori dei contenuti dovrà necessariamente essere individuato traendo i propri elementi, in parte, dalla disciplina del lavoro

autonomo e, in particolare, da quella del lavoro autonomo di seconda generazione, in parte, dalla normativa di tutela dei consumatori e degli utenti, e, in parte, da forme di protezione analoghe a quelle riconosciute ai lavoratori dipendenti.

Non deve, infatti, sottovalutarsi l'esistenza di un forte squilibrio nella forza contrattuale delle parti del rapporto, che si traduce innanzitutto nell'impossibilità per i creatori che non abbiano un proprio potere contrattuale legato al numero dei *follower* di incidere sulla regolazione del rapporto stesso, che è stabilita, in modo unilaterale, dalla piattaforma.

In questo senso un primo indispensabile elemento di protezione è rappresentato dalla trasparenza delle condizioni che regolano il rapporto e dalla possibilità per i creatori di conoscere tempestivamente le modifiche alle *policy* delle piattaforme, anche al fine di non incorrere in provvedimenti sanzionatori da parte delle piattaforme stesse. L'importanza di tale aspetto sembra essere stata recepita anche da taluni operatori del settore, come evidenziatosi in occasione dell'audizione di rappresentanti della piattaforma *YouTube*.

Sempre con riferimento agli squilibri esistenti tra le parti sul piano contrattuale, una soluzione potrebbe essere costituita dall'inquadramento della fattispecie dei consumatori-lavoratori nell'ambito delle tutele previste in caso di sottoscrizione di clausole vessatorie dagli articoli da 33 a 38 del Codice del consumo⁵⁸, che hanno sopperito al *deficit* di protezione assicurata alle parti deboli della contrattazione standardizzata dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile. In questo modo, potrebbe recuperarsi anche un elemento di protezione in caso di costituzione di rapporti che prevedono un vincolo di esclusiva nei confronti di una delle piattaforme, che rischia di sacrificare in modo eccessivo le opportunità e le possibilità di crescita professionale dei creatori nell'ambiente digitale. Al di fuori di questo schema, potrebbe inoltre valorizzarsi la possibilità per gli operatori del settore di attivare forme di tutela collettiva su base associativa, pur in un contesto che riconosca la sostanziale autonomia dei lavoratori. Inoltre, in linea con la normativa europea in fase di emanazione, sarebbe auspicabile l'introduzione di linee guida da parte di un organismo terzo, deputato anche alla verifica della loro applicazione nonché delle misure adottate dalle piattaforme e che pubblici e comunichi i provvedimenti da queste assunti, in modo da garantire trasparenza, correttezza e impedire l'assunzione di decisioni unilaterali che danneggino i *creator*.

In ogni caso, innanzi a imprese che operano su scale internazionale, la risposta non potrebbe essere locale, bensì di coordinamento sovranazionale dei gruppi di lavoratori interessati attraverso il coinvolgimento degli organismi di rappresentanza già esistenti a livello transnazionale come i comitati aziendali europei e gli organismi di rappresentanza delle società europee.

Un ulteriore livello di tutela – sollecitato in molte delle audizioni degli operatori del settore – è rappresentato dalla presenza di un servizio, assicurato dalla controparte contrattuale, al quale rivolgersi in caso di contestazioni o segnalazioni di criticità o disservizi. Da questo punto di vista, la risposta alle esigenze degli operatori è rappresentata dall'esistenza di un servizio di assistenza organizzato dalla piattaforma all'interno dello Stato in cui viene reso il servizio, che abbia una dimensione adeguata rispetto al numero degli utenti che esercitano la propria attività nell'ambito della piattaforma stessa. In assenza dell'individuazione di una soluzione organizzativa adeguata nell'ambito dei rapporti contrattuali, che appare senza dubbio auspicabile almeno nell'immediato, potranno essere individuati utili riferimenti nelle varie disposizioni in elaborazione nell'ambito dell'Unione europea. L'attivazione di adeguate forme di confronto preventivo e di soluzione

⁵⁸ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

stragiudiziale delle controversie rappresenta uno strumento essenziale anche per limitare gli effetti di provvedimenti sanzionatori sprovveduti di sufficienti motivazioni, in modo da escludere che misure particolarmente afflittive siano adottate esclusivamente sulla base di decisioni prese per effetto dell'applicazione di un algoritmo e senza una verifica umana.

Quanto alle tutele più specificamente lavoristiche, se sembra difficile ipotizzare l'applicazione della normativa che disciplina il lavoro subordinato, il punto di riferimento è senza dubbio rappresentato dallo Statuto del lavoro autonomo, di cui alla legge n. 81 del 2017, che dovrebbe tuttavia essere oggetto di un'opera di aggiornamento e di rafforzamento, che tenga conto anche della rapidissima evoluzione del ricorso alle tecnologie, ulteriormente accentuatosi nel corso della pandemia.

A fronte della rapidità con cui si sta sviluppando la *creator economy* in tutte le sue diverse forme, è quanto mai opportuno che si realizzi un'opera di rielaborazione in un unico compendio normativo delle norme che regolano i rapporti che ne costituiscono la base, senza volerne cristallizzare la disciplina in modo rigido con la riconduzione a forme di lavoro tradizionali. In questo modo, raccogliendo anche i principi e le disposizioni elaborati nell'ambito dell'Unione europea, si potrà costituire uno statuto di tutele per questi lavoratori del *web* che tenga in considerazione tanto l'elemento della dipendenza funzionale dei lavoratori dalle piattaforme, quanto il significativo squilibrio che caratterizza i rapporti che vengono costituiti. A tale fine, potrebbe essere opportuna la costituzione di un tavolo di esperti per approfondire tali problematiche e per proporre soluzioni normative da inserire nello statuto del lavoro autonomo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo unificato C. 243 Fiano e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 190

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 191

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo unificato C. 243 Fiano e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lisa NOJA (IV), *relatrice*, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati presso la I Commissione, è finalizzato all'introduzione di una serie di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, fermo il rispetto delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e per favorire il

recupero in termini di integrazione sociale, culturale, lavorativa, dei cittadini (siano essi italiani o stranieri residenti in Italia) coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

Precisa che nella sua relazione procederà all'illustrazione delle sole disposizioni che abbiano qualche rilievo con riferimento alle competenze della XII Commissione.

Fa presente, quindi, che all'articolo 2 si dispone l'istituzione, presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD). Sono chiamati a far parte di tale organismo rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri e di vari Ministeri tra cui, per quanto concerne le competenze della XII Commissione, dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e del Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di Centri di coordinamento regionali sulla radi-

calizzazione, presieduti dal prefetto del capoluogo regionale o da un suo delegato e composti da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Con l'articolo 4 si dispone l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta. Il successivo articolo 5 disciplina i compiti di tale organismo che, tra l'altro, svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, dedicando particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.

L'articolo 7 è dedicato alla formazione specialistica, volta a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta destinato a una serie di figure, tra cui gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari.

Fa presente, poi, che le restanti disposizioni del provvedimento, concernenti interventi preventivi in ambito scolastico (art. 8), progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate (art. 9), attività di comunicazione e informazione (art. 10), il Piano nazionale per la deradicaliz-

zazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti (art. 11), la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 11-bis), non sembrano contenere aspetti di particolare rilievo per quanto concerne le specifiche competenze della XII Commissione.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, nella quale si procederà alla deliberazione del parere.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2022.

Rossana BOLDI, *presidente e relatrice*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la relazione.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione, ricordando che quest'ultima proseguirà comunque una volta concluse le audizioni che si è convenuto di svolgere e che saranno definite in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori	192
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. CCLXIII n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00151 e reiezione della risoluzione a prima firma Caretta</i>) ..	192
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	197
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione presentata dalle deputate Caretta e Ciaburro</i>)	199
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	194
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	194
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 4.50 della relatrice</i>)	202
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	203

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria SPENA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Doc. CCLXIII n. 1.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00151 e reiezione della risoluzione a prima firma Caretta*).

La Commissione prosegue l'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Caretta ha presentato una risoluzione di minoranza sulla relazione all'esame della Commissione.

Ricorda, altresì, che ha predisposto una nuova formulazione della risoluzione a sua

prima firma che tiene conto delle ulteriori proposte di modifica avanzate dai gruppi.

Il Sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime un orientamento favorevole sulla risoluzione elaborata dal relatore con alcune proposte di riformulazione relative agli impegni che illustra sinteticamente. In particolare, esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 1, e sull'impegno di cui al numero 2 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a valutare la possibilità di prevedere un contributo che copra una quota percentuale dei costi sostenuti, unitamente a un meccanismo di premialità per i giovani agricoltori, valutando altresì di agevolare la partecipazione delle imprese di piccole dimensioni o ubicate in zone svantaggiate e montane ».

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 3 della risoluzione mentre con riferimento all'impegno di cui al numero 4 propone la seguente riformulazione « A valutare la possibilità di stanziare maggiori risorse, al fine di consentire il finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica; a valutare altresì la possibilità di promuovere altresì la creazione di bacini idrici diffusi funzionali sia per la distribuzione per finalità agricole sia per l'uso antincendio ».

Con riferimento all'impegno di cui al numero 5, ritiene eccessivamente restrittivo il limite indicato del 10 per cento della superficie agricola disponibile per l'installazione degli impianti agrovoltai e si rimette alla Commissione.

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 6 mentre con riferimento all'impegno di cui al numero 7, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « con riferimento allo sviluppo del biometano (M2C2—Investimento 1.4), al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell'uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, a definire, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa

unionale, le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato, anche per favorire gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas »

Esprime parere favorevole sull'impegno di cui al numero 8 della risoluzione, mentre con riferimento all'impegno di cui al numero 9 esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « a valutare la possibilità di favorire l'utilizzo delle biomasse come fonte energetica rinnovabile utilizzando a tale fine gli scarti delle lavorazioni della filiera del legno anche al fine di garantire la resilienza e lo sviluppo delle aree rurali e di montagna ».

Esprime infine parere favorevole sull'impegno di cui al numero 10 della risoluzione.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) con riferimento alle proposte di riformulazione degli impegni avanzate dal rappresentante del Governo richiama l'attenzione della Commissione sull'obiettivo di rendere comunque efficace l'atto di indirizzo che la Commissione si accinge ad approvare. In particolare, con riferimento all'impegno di cui al numero 4 ritiene che la riformulazione avanzata ricalchi lo stile di un mero ordine del giorno, a suo giudizio non pienamente comprensibile nell'ambito di un atto di indirizzo. In conclusione, ritiene che l'impegno in parola possa limitarsi a prevedere il rispetto delle esigenze di finanza pubblica.

Martina LOSS (LEGA) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Viviani ed in particolare ritiene che il Governo possa accettare la riformulazione originaria dell'impegno di cui al numero 9 volto a favorire l'utilizzo delle biomasse come fonte energetica rinnovabile.

Monica CIABURRO (FDI) chiede alcuni chiarimenti in ordine alle perplessità espresse dal rappresentante del Governo in ordine all'impegno di cui al numero 5 della risoluzione in materia di sviluppo dell'agrovoltai.

Il Sottosegretario Francesco BATTISTONI, con riferimento all'impegno numero 4, al fine di venire incontro all'istanza rappresentata dal deputato Viviani, propone la seguente ulteriore riformulazione « a stanziare maggiori risorse, al fine di consentire il finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica; a valutare altresì la possibilità di promuovere altresì la creazione di bacini idrici diffusi funzionali sia per la distribuzione per finalità agricole sia per l'uso antincendio »

Ribadisce, rispetto all'impegno di cui al numero 5, che prevede un limite di utilizzo del 10 per cento della superficie agricola disponibile, di rimettersi alla Commissione.

Con riferimento all'impegno di cui al numero 9, nel comprendere le considerazioni svolte dalla deputata Loss, esprime parere favorevole sulla formulazione originaria del testo.

La Commissione approva la risoluzione come riformulata che assume il numero 8-00151 (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime un parere contrario sulla risoluzione presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia.

Maria Cristina CARETTA (FDI) chiede maggiori chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sulla risoluzione presentata dal suo gruppo che in realtà prevede anche un impegno già contenuto nella risoluzione di maggioranza.

Il Sottosegretario Francesco BATTISTONI, dichiara che gli impegni non assorbiti della risoluzione del gruppo di Fratelli d'Italia non possono essere considerati attinenti al contenuto della relazione sull'attuazione del PNRR confermando pertanto il parere contrario.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che la risoluzione a prima firma della deputata Caretta sarà posta in votazione limitatamente agli impegni 2) e

3) in quanto gli altri impegni risultano assorbiti dall'approvazione della risoluzione a prima firma Gallinella n. 8-00151.

La Commissione respinge la risoluzione a prima firma Caretta (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della vicepresidente Maria SPENA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, sen. Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria SPENA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 1° dicembre scorso.

Maria SPENA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° dicembre sono state presentate 35 proposte emendative, tutte ritenute ammissibili.

Invita quindi la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative presentate.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emenda-

menti Cenni 1.1, Loss 2.2, Loss 2.3, Spena 2.16 e 2.13, Loss 2.4, 2.5 e 2.6 nonché sull'emendamento Ciaburro 2.8. Avverte che gli emendamenti Ciaburro 2.9 e Caretta 2.10 risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Ciaburro 2.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Spena 2.11 mentre invita al ritiro dell'emendamento Spena 2.12, esprime, parere favorevole sugli emendamenti Spena 2.15 e 2.14, Loss 2.7 mentre esprime parere contrario sull'emendamento Loss 2.1. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Loss 3.1 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Cenni 3.4 e Loss 3.2; esprime quindi parere contrario sull'emendamento Loss 3.3. Preannuncia quindi, concorde il rappresentante del Governo, la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 4 (*vedi allegato 3*) esprimendo pertanto parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Caretta 5.1 e 5.2, invita al ritiro degli emendamenti Ciaburro 6.2 e 6.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento Cenni 6.3. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Ciaburro 9.1, sull'emendamento Cenni 9.2, limitatamente al comma 1-ter e sull'articolo aggiuntivo Schullian 10.01.

Il Sottosegretario Francesco BATTISTONI, esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice, chiarendo che la soppressione dell'articolo 4 è dovuta alla mancanza di risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie per la ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile.

Martina LOSS (LEGA) intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime forti perplessità sull'annunciata volontà di sopprimere l'articolo 4, che prevede la ricostituzione dell'Osservatorio nazionale, ricostituzione prevista anche a seguito delle sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni. Al riguardo, ritiene che sia possibile procedere a una riformulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, anche al fine di evitare duplicazioni di funzioni.

Susanna CENNI (PD) ritiene che la soppressione dell'articolo 4 faccia venire meno la parte più qualificante del testo unificato in esame ponendo una serie di questioni applicative rispetto all'attribuzione delle funzioni assegnate all'Osservatorio nazionale di cui si chiede la soppressione. Propone quindi alla relatrice di valutare la possibilità di accantonare l'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso riferite in vista di un successivo approfondimento.

Monica CIABURRO (FDI) nel condividere le considerazioni svolte dalle colleghe fin qui intervenute, ritiene che l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria femminile rappresenti un organismo assai rilevante nel quadro degli interventi normativi proposti dal testo unificato in esame.

Il Sottosegretario di Stato Francesco BATTISTONI, propone di accantonare le proposte emendative riferite agli articoli 3 e 4 del testo in esame, al fine di svolgere ulteriori riflessioni.

Maria SPENA, *presidente*, concordi il relatore e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento delle proposte emendative riferite agli articoli 3 e 4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Cenni 1.1, Loss 2.2, Loss 2.3, Spena 2.16 e 2.13, Loss 2.4, 2.5 e 2.6 e Ciaburro 2.8 (*vedi allegato 4*).

Maria SPENA, *presidente*, avverte che emendamenti Ciaburro 2.9 e Caretta 2.10 devono ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Ciaburro 2.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Spena 2.11, 2.15 e 2.14, Loss 2.7. (*vedi allegato 4*).

Maria SPENA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Spena 2.12 e Loss 2.1 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Caretta 5.1 e 5.2 (*vedi allegato 4*).

Maria SPENA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciaburro 6.2 e 6.1 sono stati ritirati dai presentatori. Concorde la relatrice e il rappresentante del Governo, dispone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Cenni 6.3.

Susanna CENNI (PD) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dalla relatrice, volta al mantenimento del solo comma 1-*ter*, dell'emendamento a sua prima firma 9.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ciaburro 9.1, Cenni 9.2, come riformulato e l'articolo aggiuntivo Schullian 10.01 (*vedi allegato 4*).

Maria SPENA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. CCLXIII n. 1)**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta un'occasione unica per la crescita economica del Paese, specie in una delicata fase congiunturale come quella attuale, caratterizzata dalle criticità connesse all'incremento del costo dell'energia e delle materie prime;

la *governance* per la gestione delle diverse fasi del PNRR, basata su una chiara assegnazione dei poteri e delle responsabilità delle numerose amministrazioni pubbliche coinvolte, prevede che la Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso, dando conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU* e indicando eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti;

il Parlamento è, pertanto, chiamato a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

al fine di assicurare una rapida ed efficace attuazione delle linee di investimento previste, è stata istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una specifica unità di missione per il PNRR, che rimarrà attiva sino alla completa realizzazione degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

tale unità di missione avrà anche una specifica funzione per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR;

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è chiamato ad attuare una serie di interventi diretti a: promuovere lo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, con una dotazione di 800 milioni di euro; realizzare, avvalendosi del Gestore dei servizi energetici (GSE), il Parco Agrisolare, cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro; realizzare investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, con una dotazione di 880 milioni di euro; promuovere i contratti di filiere e di distretto, per i quali sono stanziati risorse pari a 1,2 miliardi di euro; promuovere l'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, con una dotazione di 500 milioni di euro;

ulteriori linee di investimento di interesse del comparto agricolo, alla cui attuazione è chiamato il Ministero della transizione ecologica, sono quelle specificamente dedicate allo sviluppo dell'agrovoltaico, con una dotazione di 1,10 miliardi di euro, alla promozione delle energie rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, cui sono assegnate risorse pari a 2,20 miliardi di euro, allo sviluppo del biometano, per il quale è previsto uno stanziamento di 1,92 miliardi di euro,

impegna il Governo:

1) relativamente alla linea di intervento inerente lo sviluppo della logistica

per il settore agroalimentare (M2C1 – Investimento 2.1), a prevedere un’articolata analisi dei fabbisogni al fine di individuare specifici criteri per la ripartizione delle risorse assegnate nonché a prestare particolare attenzione ai sistemi di stoccaggio in modo da garantire maggiore capacità di immagazzinamento delle materie prime necessarie al Paese;

2) relativamente alla linea di intervento inerente il Parco Agrisolare (M2C1 – Investimento 2.2), a valutare la possibilità di prevedere un contributo che copra una quota percentuale dei costi sostenuti, unitamente a un meccanismo di premialità per i giovani agricoltori, valutando altresì di agevolare la partecipazione delle imprese di piccole dimensioni o ubicate in zone svantaggiate e montane;

3) con riferimento agli interventi per l’innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare (M2C1 – Investimento 2.3), a considerare la vetustà delle macchine agricole quale criterio prioritario di assegnazione dei contributi in modo da garantire un migliore impatto ambientale e, al contempo, incrementare i livelli di sicurezza; a incentivare, altresì, i processi di innovazione e digitalizzazione al fine di migliorare i sistemi produttivi sotto il profilo qualitativo, quantitativo e con il minimo impatto ambientale garantendo un analogo livello di innovazione e meccanizzazione anche nel settore della pesca e della forestazione;

4) con riguardo agli interventi di efficientamento del sistema irriguo (M2C4 – Investimento 4.3), a stanziare maggiori risorse, al fine di consentire il finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica; a valutare altresì la possibilità di promuovere la creazione di bacini idrici diffusi funzionali sia per la distribuzione per finalità agricole sia per l’uso antincendio;

5) con riguardo allo sviluppo dell’agrovoltaico (M2C2-Investimento 1.1), al fine di scongiurare il rischio di fenomeni speculativi e il consumo di suolo agricolo, ad assegnare i contributi previsti esclusivamente alle imprese agricole, a condizione che per l’in-

stallazione degli impianti sia utilizzato non più del 10 per cento della superficie agricola disponibile; a comprendere altresì nella contabilità le opere accessorie alla realizzazione dell’impianto;

6) per quanto concerne i contratti di filiera e di distretto (risorse a valere sul Piano nazionale complementare al PNRR), a procedere tempestivamente agli adempimenti previsti per attuare lo scorrimento dei progetti già presenti nell’ambito del IV bando 2015/2020;

7) con riferimento allo sviluppo del biometano (M2C2–Investimento 1.4), al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire a una riduzione dell’uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, a definire, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa unionale, le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato anche per favorire la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas;

8) relativamente alla linea di investimento inerente la promozione delle energie rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo (M2C2-Investimento 1.1), a incentivare la costituzione di comunità energetiche tra operatori agricoli, con particolare riferimento alle cooperative, ai consorzi, ivi compresi quelli di bonifica, e alle reti di imprese;

9) relativamente alla linea di investimento inerente le *Green communities* (M2C1-Investimento 3.2) a favorire l’utilizzo delle biomasse come fonte energetica rinnovabile utilizzando a tale fine gli scarti delle lavorazioni della filiera del legno anche al fine di garantire la resilienza e lo sviluppo delle aree rurali e di montagna;

10) a prevedere la possibilità di rimodulare le misure del PNRR consentendo più flessibilità tra le missioni tenuto anche conto dell’aumento del costo dell’energia e delle materie prime.

(8-00151) Gallinella, Gagnarli, Viviani, Incerti, Nevi, Fornaro.

ALLEGATO 2

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. CCLXIII n. 1)**RISOLUZIONE PRESENTATA DALLE DEPUTATE CARETTA E CIABURRO**

La XIII Commissione

premessi che:

Il 30 aprile 2021, le Autorità italiane hanno presentato alla Commissione europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con la finalità di rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, mediante interventi a favore della transizione ecologica e digitale, di una riforma strutturale del sistema economico e di una riduzione della sperequazione economico-sociale tra differenti aree del Paese;

il PNRR prevede 134 investimenti e 63 riforme, impiegando risorse totali pari 191,5 miliardi di euro provenienti dal Dispositivo di Ripresa e Resilienza (cd. *Recovery and Resilience Facility*, RRF), inquadrato nell'iniziativa Next Generation EU della Commissione europea;

a fronte di 191,5 miliardi di euro, 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi sono erogati nella forma di prestito, a cui si aggiungono 30,6 miliardi di euro tramite il cd. Fondo complementare o Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e 13 miliardi di euro tramite l'iniziativa React-EU (*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*), che non costituisce un maggior flusso di risorse economiche ma costituisce un'integrazione delle dotazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) per la programmazione 2014-2020, permettendone un utilizzo più flessibile, fino al 2023, in modo da poter rispondere alle esigenze sopravvenute in conseguenza della pandemia da COVID-19;

il PNRR si compone di sei missioni, sedici componenti articolati in tre assi stra-

tegici: digitalizzazione, innovazione e transizione ecologica, il tutto incardinato sulla base del principio *Do Not Significant Harm* (DNSH), dunque l'esigenza di non arrecare danni ambientali;

la *governance* del PNRR, di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, prevede un'attuazione del Piano basata sul raggiungimento di obiettivi intermedi e di traguardi finali, con scadenza ultima di termine del Piano nel 2026, l'erogazione delle risorse del PNRR da parte della Commissione europea è dunque subordinata al conseguimento dei citati obiettivi e traguardi;

a fronte dell'anticipo erogato in data 13 agosto 2021, equivalente a 24,9 miliardi di euro, equivalente al 13 per cento del totale stanziato per un Paese membro, ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento n. 2021/241, l'erogazione di ogni rata è vincolata dal conseguimento di determinati obiettivi e traguardi, nella forma di riforme e investimenti;

l'erogazione della prima rata, prevista per il 31 dicembre 2021, ed equivalente a 21 miliardi di euro, è vincolata dal raggiungimento di 51 obiettivi e risultati entro tale data;

l'erogazione della seconda rata, prevista per il 30 giugno 2022, ed equivalente a 21 miliardi di euro, è vincolata dal raggiungimento di 47 obiettivi e risultati entro tale data;

sulla base del citato meccanismo, l'erogazione delle rate è prevista su base semestrale, ed unicamente a seguito del

conseguimento di determinati obiettivi e traguardi, per un totale di 527 tra obiettivi e traguardi da raggiungere entro il 30 giugno 2026;

traguardi e obiettivi, dunque investimenti e riforme incardinati nel PNRR sono basati sulle Raccomandazioni specifiche per Paese della Commissione europea e del Consiglio europeo, elaborate nel quadro del cd. Semestre europeo, identificando una serie di priorità, dal mercato del lavoro, alla concorrenza, alla giustizia ed alle politiche industriali, da rispettare;

consegue che il rispetto degli obiettivi del PNRR è vincolato dal raggiungimento di determinate riforme e politiche di stampo europeo, non necessariamente sottese al principio di interesse nazionale, come nel caso di politiche restrittive sul piano fiscale;

gli articoli 11 e 12 del citato Regolamento n. 2021/241 prevedono l'impegno del 70 per cento delle risorse del PNRR entro il 31 dicembre 2022, e l'impegno del restante 30 per cento entro il 31 dicembre 2023;

come indicato dal citato articolo 11, per il 30 per cento delle risorse, da impegnare entro il 31 dicembre 2023, corrisponde ad un valore che può essere rimodulato da Paese membro a Paese membro sulla base dell'andamento di crescita macroeconomica stimata entro il 30 giugno 2022, comportando anche una eventuale riduzione di tale importo;

con riferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), il PNRR prevede risorse per 3,7 miliardi di euro, a cui si aggiungono 1,2 miliardi di euro provenienti dal Fondo complementare, per un totale di 4 investimenti e 13 traguardi ed obiettivi da raggiungere;

le principali iniziative in capo al MIPAAF di cui alla relazione sull'attuazione del PNRR prevedono interventi per lo sviluppo logistico nel campo agroalimentare, per lo sviluppo del parco agrisolare nazionale, per la meccanizzazione del settore agricolo ed alimentare e per lo sviluppo dell'agro-sistema irriguo;

nella versione finale del PNRR, nell'ambito di tutte le fonti di energia rinnovabile, non sono stati inseriti riferimenti alle biomasse solide, nonostante il loro impiego rispetti tutti i criteri di sostenibilità previsti dal Piano;

lo sviluppo dell'energia da biomasse permette il rilancio delle aree interne e della filiera lignicola, dando luogo ad una filiera legno-energia, che permetterebbe di operare nel quadro di una politica di gestione forestale maggiormente sistemica con le esigenze di transizione ecologica e di mercato vigenti, anche rispetto al rilancio del legno come materiale fondamentale nel processo di transizione verde;

nonostante il patrimonio forestale italiano sia cresciuto in modo consistente negli ultimi 50 anni, arrivando nel 2021-22 ad occupare il 38 per cento del territorio, gli utilizzi dello stesso rappresentano meno del 30 per cento della crescita annua dei boschi, quota largamente inferiore rispetto alla media europea, che se aumentata contribuirebbe a ridurre le importazioni dall'estero, garantendo la resilienza e la sussistenza di catene di fornitura nazionali, a sostegno anche dei comparti produttivi nazionali;

incentivare la produzione lignicola a livello nazionale permetterebbe inoltre di disporre di una maggiore quota di scarti e sottoprodotti per produrre pellet e cippato, nonché di maggior legno di alta qualità per costruzioni e arredo;

come noto, le capacità di lavorazione e trasformazione del legno da parte del comparto lignicolo italiano sono largamente inferiori rispetto a quelle di competitor come Austria o Danimarca, con la conseguenza che spesso il legno, con riferimento a quello raccolto nelle aree del nord Italia, viene inviato oltre frontiera per una prima lavorazione, riacquistato nella forma lavorata ed impiegato nelle filiere italiane, con costi inutilmente elevati per produttori e consumatori, a fronte di una grande opportunità per la creazione di distretti del legno, posti di lavoro, crescita economica di indotto e affermazione di

processi produttivi del legno completamente *Made in Italy*;

la Politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea prevede risorse per circa 391 miliardi di euro, di cui circa 51 miliardi di euro per l'Italia (tra 40 miliardi di risorse UE e 11 miliardi di cofinanziamento nazionale e regionale), vincolati da principi di condizionalità ambientale e dai cd. Ecoschemi, andando a ridurre lo stanziamento netto per pratiche non vincolate a livello ambientale;

il contesto geopolitico internazionale conseguente all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa ha reso sempre più costose e difficilmente praticabili le politiche di transizione verde, data anche l'enorme dipendenza di Unione europea ed Italia sul gas naturale proveniente dalla Russia, con pesanti ripercussioni economiche e sociali che sono destinate ad impattare sull'indice dei prezzi ed il tasso di inflazione, portando a rallentamenti nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

negli ultimi dieci mesi il costo dei fertilizzanti è cresciuto di oltre il 130 per cento, quello dei mangimi di oltre il 40 per cento, trainato da soia e mais;

Russia e Bielorussia contano per oltre il 40 per cento delle esportazioni mondiali di potassio e per oltre il 20 per cento di ammoniaca, prodotti necessari per la produzione di fertilizzanti;

larga parte dei prodotti e delle materie prime necessarie per i processi produttivi agricoli transitano tramite il Mar Nero;

Russia e Ucraina coprono il 35 per cento delle esportazioni globali di grano, il 25 per cento di quelle di orzo ed oltre il 75 per cento di quelle di olio di semi di girasole, materie prime vitali per l'industria alimentare europea;

il blocco delle esportazioni di nitrato di ammonio, ulteriore materia prima necessaria per la produzione di fertilizzanti, disposto da Mosca, ha portato ad un au-

mento del suo costo da 250 euro a oltre 670 euro a tonnellata, con una serie di rincari a catena su numerose materie prime dovute al conflitto bellico in corso, come il rincaro dell'urea da 350 euro a tonnellata nel 2021 a 800 euro a tonnellata, del perfosfato minerale da 170 euro a 330 euro a tonnellata;

come indicato dalle associazioni di categoria, almeno il 30 per cento delle imprese agricole è costretta a ridurre i propri raccolti a causa di questo turbamento economico internazionale;

considerando che l'Italia importa il 64 per cento del grano destinato alla produzione di pane ed il 44 per cento di quello necessario per la pasta, l'attuale scenario porta a una prospettiva di rincari per produttori e consumatori tale da poter pregiudicare il dispiegarsi degli effetti del PNRR, rendendone gli ambiti di intervento insufficienti se non obsoleti a fronte di uno scenario di difficile e dura sostenibilità economica delle aziende agricole;

il mutato scenario internazionale può pregiudicare l'attuazione degli investimenti del PNRR e richiede una logica d'intervento mirata a garantire la sostenibilità economica delle aziende agricole,

impegna il Governo:

a integrare l'attuazione del PNRR con interventi a sostegno di biomasse e filiera lignicola anche sulla base di quanto delineato in premessa;

a disporre misure di sostegno di medio-lungo periodo a favore del comparto agro-alimentare con riferimento al rincaro dei costi delle materie prime alla luce dello scenario delineato in premessa, garantendo in ogni caso la sostenibilità economica delle aziende agricole;

a scongiurare rincari dei prodotti agro-alimentari a danno di consumatori e produttori alla luce delle dinamiche delineate in premessa.

Caretta, Ciaburro.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro)

EMENDAMENTO 4.50 DELLA RELATRICE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.50. La Relatrice

ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro)

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ai fini del comma 1, con decreto, sono recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.

1.1. Cenni.

ART. 2

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: delle imprese, aggiungere la seguente: agricole.

2.2. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: a partire dall'istituzione di agrisili e blu-asili, di agri-nidi e blu-nidi, fino alla fine della lettera, con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e delle normative regionali vigenti;

2.3. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: per potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale aggiungere le seguenti: dei giovani, come definiti nel Regolamento (UE) N. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2.16. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo la stipula di convenzioni col Servizio sanitario nazionale.

2.13. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: con particolare attenzione all'impiego di donne immigrate con le seguenti: al fine di promuovere la creazione di imprese agricole condotte da donne.

2.4. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 2, lettera m), dopo le parole agevolazioni fiscali aggiungere le seguenti: in particolare.

2.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: « r) per l'istituzione di borse di

studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano finalizzate a promuovere studi sulle donne imprenditrici nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. »

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 12 milioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

2.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

r) per riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare;

s) per agevolare l'accesso al credito, finalizzato all'avvio di attività imprenditoriali agricole, per donne e giovani appartenenti a fasce reddituali più svantaggiate.

2.8. Ciaburro, Caretta.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

r) per promuovere e tutelare le tradizioni agricole, gastronomiche e culturali locali è sostenuta la rifunzionalizzazione e il recupero degli edifici, o di parte di essi, situati all'interno dell'azienda agricola di proprietà o dati in uso o in concessione da amministrazioni pubbliche o da privati, da adibire ad attività di turismo esperienziale per la realizzazione di attività culturali, sociali e ricreative legate all'agricoltura, come le fattorie sociali e quelle didattiche per fornire percorsi di cultura e di gastronomia locali, percorsi di educazione alimentare, attività ricreative e servizi di accoglienza turistica, prevedendo che gli im-

mobili destinati alle attività multifunzionali non mutino la loro destinazione d'uso.

2.11. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

r) per incrementare le vendite a distanza prevedendo, in particolare in favore dei produttori certificati con marchi di qualità di vini o di spiriti e quelli delle strade del vino riconosciute, l'armonizzazione e la semplificazione della normativa in materia doganale e di riscossione delle accise.

2.15. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) per valorizzare il contributo femminile dato allo sviluppo delle aree rurali, in termini socio-economici e di sviluppo locale, dando attuazione all'iniziativa europea denominata « Leader+ ».

2.14. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

Al comma 3, dopo la parola: Piano ovunque ricorra, inserire la seguente: nazionale.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: Piano inserire la seguente: nazionale.

2.7. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 5

Al comma 3, sostituire la parola: 10 con la seguente: 15.

5.1. Caretta, Ciaburro.

Al comma 4, dopo le parole: nonché nelle aree inserire le seguenti: rurali e nelle aree

5.2. Caretta, Ciaburro.

ART. 9

Al comma 1, sostituire la parola: 10 con la seguente: 15.

9.1. Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

« 505. le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della norma-

tiva in materia di aiuti di stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli »

9.2. *(Nuova formulazione)* Cenni.

ART. 10

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

10.01. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola, sulle prospettive del processo di integrazione europea 206

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Variazione nella composizione della Commissione 206

Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (*Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio*) 206

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 marzo 2022.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola, sulle prospettive del processo di integrazione europea.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.50.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo PD, è entrata a far parte della Commissione la deputata Angela Schirò.

Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2022.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, fa presente che sta elaborando una proposta di atto di indirizzo che spera possa essere condivisa con i gruppi della maggioranza e che si riserva di presentare nella prossima seduta utile.

Sergio BATTELLI, *presidente*, preannuncia che il dibattito sul documento in esame potrà essere portato a conclusione nella seduta di martedì della prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2022: Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. C. 3492 Governo (Parere alle Commissioni III e IV della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i>)	207
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	219
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). S. 2533 Governo (Parere alle Commissioni 9 ^a e 12 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	211
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	220
Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. S. 2414 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	213
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	221
Misure per la rigenerazione urbana. Nuovo testo S. 1131 (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un’osservazione</i>) .	215
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

DL 16/2022: Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina.

C. 3492 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile, con riferimento all’articolo 1, concernente la cessione di materiale bellico all’Ucraina, alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione); con riferimento all’articolo 2, concernente la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale assumo rilievo sia le competenze esclusive statali in materia di sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *d*) e di tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione sia la competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell’energia (articolo

117, terzo comma); assume poi rilievo anche l'articolo 117, primo comma, relativo al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; con riferimento all'articolo 3, concernente l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, assumono rilievo le competenze esclusive statali in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera *b*); con riferimento all'articolo 4, concernente le misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina, assume rilievo, infine, un concorso di competenze tra la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), che appare prevalente, la competenza concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di diritto allo studio (articolo 117, quarto comma).

Segnala peraltro che, nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera, il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100 che fa confluire il provvedimento in esame nel decreto-legge n. 14, anch'esso all'esame delle due Commissioni (C. 341) e non assegnato invece in sede consultiva alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 dispone, in deroga alla legislazione vigente e previo atto di indirizzo delle Camere, la possibilità di cessione da parte del Ministero della difesa, di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge rinvia allo strumento del decreto del Ministro della difesa per l'individuazione dei mezzi e dei materiali militari che saranno oggetto della cessione. La cessione avverrà in deroga alla legge n. 185 del 1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e agli articoli 310 (Cessione di beni mobili a titolo oneroso) e 311 (Cessione di beni mobili a titolo gratuito) del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010).

L'articolo 2 prevede, ai sensi del comma 1, la possibilità di adozione da parte del

Ministro della transizione ecologica di misure preventive per assicurare la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Nello specifico, il Ministro potrà adottare, con provvedimenti e atti di indirizzo, le misure già previste dal piano di emergenza emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, per organizzare la disponibilità di gas e la riduzione programmata dei consumi anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023.

In proposito, segnala che l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011 prevede che il Ministero dello sviluppo economico predisponga, senza coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il piano di emergenza della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2038. Non si prevedono quindi nuove forme di intervento dello Stato per le quali potrebbe essere valutata la previsione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini della loro adozione.

Inoltre, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla produzione e al trasporto di energia elettrica legittima l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi statali in quanto ritenuti gli unici idonei a compiere la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia (sentenza n. 383 del 2005); merita di essere considerato poi anche il rilievo nella disposizione della normativa dell'Unione europea, con riferimento al quale l'esigenza di rispettare « i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario », ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, tende inevitabilmente a rafforzare il ruolo pianificatorio dello Stato.

In caso di adozione delle misure di riduzione del consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predispona, ai sensi del comma 2, un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o

olio combustibile. Il comma 3 prevede che per gli impianti riattivati ai sensi del comma 2 si applichino esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria. Il comma 4 prevede poi l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica di misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

L'articolo 3 reca gli interventi normativi e finanziari legati alla gestione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. In particolare, la disposizione stabilisce l'incremento delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2022 concernente i centri di trattenimento e di accoglienza, con l'obiettivo di ampliare la rete nazionale di accoglienza per un numero complessivo di circa 8.000 posti. In secondo luogo, si estende ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione già prevista per i cittadini afgani colpiti dagli eventi del 2021. Di conseguenza, si dispone il loro accesso al Sistema di accoglienza e integrazione anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli richiesti dalla normativa vigente.

L'articolo 4 interviene con misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. Nello specifico, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale si istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università.

Al riguardo, alla luce del concorso, nella disposizione, delle diverse competenze legislative sopra richiamate, sia di esclusiva competenza statale (immigrazione) sia di competenza concorrente (ricerca scientifica e tecnologica) sia di residuale competenza regionale (diritto allo studio), invita a valutare l'opportunità di prevedere forme

di coinvolgimento, ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, quale ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero 28 febbraio 2022.

Il deputato Roberto PELLA (FI), nel condividere l'esposizione del collega Garioglio, ricorda che ieri alle 18 è stata convocata, d'urgenza, una seduta della Conferenza unificata sul tema dell'Ucraina e che sarebbe opportuno, poiché sono emerse questioni importanti anche con riferimento alle competenze dei comuni, fare riferimento, nel parere della Commissione, alle istanze emerse nel corso di tale riunione.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), rileva come il Governo, nell'emanazione dei decreti che su tale materia si sono giustapposti, abbia adottato una tempistica che appare un po' fumosa in quanto l'emanazione dei decreti dovrebbe essere, per definizione, caratterizzata dalla necessità di rispondere immediatamente a un'urgenza, senza ricorrere a interventi successivi in un intervallo ristretto di tempo. Rileva poi come si stia creando molta confusione e come sia molto difficile, ad esempio, individuare gli organi preposti all'accoglienza dei profughi. Si riferisce, in particolare, al delicato problema dell'accoglienza dei minori non accompagnati. Chiede pertanto di rinviare l'espressione del parere al fine di approfondire questi aspetti.

Emanuela CORDA, *presidente*, ricorda che nella giornata odierna le Commissioni di merito concluderanno l'esame in sede referente del decreto-legge n. 14, nel quale confluirà il provvedimento in esame. Il decreto-legge n. 14 sarà poi esaminato la prossima settimana dall'Assemblea; pertanto non ritiene possibile differire l'espressione del parere da parte della Commissione. Segnala comunque che sulla questione dei minori non accompagnati sono stati presentati degli emendamenti, anche

di maggioranza, che dovrebbero disciplinare la materia.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, sottolinea l'urgenza dell'espressione del parere. Rileva inoltre come la tempestività della conversione del decreto sia un elemento indispensabile per la gestione dell'emergenza sia per le forniture che devono essere inviate all'Ucraina, sia per l'accoglienza. Auspica una rapida approvazione del parere in quanto l'alternativa, dati i tempi di esame da parte delle Commissioni di merito, sarebbe rinunciarvi del tutto. Concorda con la richiesta avanzata dal collega Pella ed è pertanto disponibile a inserire nelle premesse un paragrafo che raccomandi di dare seguito alla seduta di ieri della Conferenza unificata.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), pur concordando con il relatore esprime la propria delusione nel prendere atto che il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali non sia rilevante per le Commissioni di merito le quali continuerebbero nel loro *iter* pure in assenza del parere. Insiste tuttavia sull'opportunità di riflettere prima di esprimere un parere e ribadisce la necessità di un maggiore confronto.

Emanuela CORDA, *presidente*, nel concordare con la senatrice Drago sulla necessità generale di un maggiore confronto auspica che sia inserito nel parere un richiamo alla questione dell'accoglienza dei minori.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) rileva come il parere della Commissione sia determinante e importante solo se tempestivo e osserva che l'inserimento, su richiesta dal collega Pella accolta dal relatore, di un riferimento alla seduta di ieri della Conferenza unificata risponde anche a quanto sollecitato dalla senatrice Drago per quanto concerne l'esigenza di un coordinamento tra tutti gli enti coinvolti nell'emergenza.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, propone di integrare ulteriormente

la proposta di parere inserendo nel paragrafo delle premesse relativo alla seduta della Conferenza unificata di ieri anche un riferimento anche alla delicata questione dell'accoglienza dei profughi e in particolare dei minori non accompagnati.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), chiede di aggiungere che negli interventi per i minori non accompagnati si possa dare priorità alle realtà associative della comunità ucraina presenti sul territorio italiano.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC), osserva che esprimere un'indicazione rispetto all'accoglienza dei minori da affidare ad associazioni ucraine piuttosto che ad altre sia un aspetto molto delicato sul quale la Commissione per le questioni regionali non è competente. Rileva come tuttavia il problema debba senz'altro essere affrontato ma nelle Commissioni di merito.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PsD'Az) sottolinea la delicatezza della tematica in quanto in tali ambiti si innesta spesso l'attività di associazioni criminali.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), rileva come la protezione civile con una circolare ai prefetti abbia dato alcune indicazioni ma che la questione deve essere regolamentata dalle regioni e dunque la Commissione è evidentemente competente in merito. Insiste per inserire un riferimento alle associazioni ucraine presenti sul territorio.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, pure tenendo nel massimo conto le osservazioni della collega dichiara che non inserirà tale riferimento nel parere perché la competenza della Commissione è sul riparto delle competenze tra i livelli istituzionali.

Emanuela CORDA, *presidente*, nel concordare con il relatore circa l'ambito di competenza della Commissione nonché sulla necessità di esprimere tempestivamente il parere, rileva come la questione sia molto

complessa e debba essere affrontata nelle commissioni competenti.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, formula quindi una proposta di parere con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

S. 2533 Governo.

(Parere alle Commissioni 9^a e 12^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), *relatore*, ricorda che il primo caso di peste suina africana (PSA) in Italia è stato registrato il 6 gennaio 2022 a seguito del quale, già dal 12 gennaio, diversi Stati hanno precauzionalmente bloccato gli acquisti dall'Italia creando un evidente danno alla nostra economia. Attualmente la zona colpita è a bassa densità suinicola ma il pericolo è che la peste si espanda alla provincia di Cuneo che conta 950.000 capi di investimento per i quali si stanziava un milione di euro al giorno solo per l'alimentazione, o, peggio, alla zona di Parma e Piacenza, dove il peso del settore sull'economia è ancora maggiore. Si calcola che solo per l'abbattimento dei suini infetti sarebbero necessari 1 miliardo e 400.000 euro. Il decreto n. 9 del 2022 prevede la definizione di piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA. Rileva come in questo contesto sia essenziale dare completa disponibilità finanziaria, piena collaborazione di tutti i Ministeri e adeguata dotazione di mezzi e personale al Commissario straordinario. Oltre a ciò rileva la necessità di realizzare una recinzione della zona dove sono stati rilevati i casi di PSA al fine di contenerne la diffusione.

Con riferimento al riparto di competenze rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di profitti internazionali e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *q*) ed *s*) della Costituzione), che appaiono prevalenti, alla competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura e allevamento (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 assume anche rilievo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento opportunamente prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'adozione di piani regionali per il contrasto dell'epidemia di peste suina africana; in connessione con tale disposizione, l'articolo 2, comma 2, prevede che, in caso di mancata adozione del piano, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, ordini al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva; alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il presidente della regione o della provincia autonoma interessata. Inoltre, l'articolo 1, comma 7, prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute chiamato a definire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali. Nel definire le modalità di adozione del Piano regionale, sotto il profilo procedurale si prevede l'acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina.

In ragione della situazione emergenziale non sono invece richieste la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, fermo restando che il Piano Regionale deve rispettare la normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale. Sono inoltre disciplinate le attività di attuazione del Piano regionale, ivi incluse quelle di ispezione concernenti gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal Piano e destinati al consumo alimentare. La definizione delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti suinicoli è demandata ad un decreto del Ministro della salute, previo parere, come si è visto, della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 2 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario con compiti – ulteriormente specificati al comma 2 dell'articolo in questione – di coordinamento, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. Il Commissario straordinario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può provvedere in via sostitutiva laddove la Regione non adotti entro i termini prescritti il Piano regionale di cui all'art. 1. Come si è visto, alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata. Nell'esercizio delle funzioni enunciate all'articolo 2, il Commissario straordinario può adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità. Il comma 10 dell'art. 2 prescrive che la disposizione non si applichi alla Regione Sardegna. In proposito, la relazione illustrativa afferma che l'esclusione della Regione Sardegna è dovuta al fatto che tale Regione « ha già da tempo intrapreso un percorso straordinario di eradicazione che a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus ».

L'articolo 3 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, irrogata dal Prefetto territorialmente competente nei confronti di chi omette di segnalare al servizio veterinario o alla ASL competente il rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti. L'obbligo di segnalazione è configurabile allorché il rinvenimento sia avvenuto nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, della coltivazione di fondi o in occasione di un sinistro.

L'articolo 4 prevede che le disposizioni in esame si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ad essa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 18 febbraio 2022.

Segnala che sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni, della Regione Liguria, della Regione Piemonte e dell'ANCI. Ritiene che, come di consueto, il parere della Commissione possa richiedere alla Commissione di merito, con una condizione, di tenere nella massima considerazione le richieste di modifica e di integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali e dagli enti territoriali coinvolti.

Ricorda, a tale riguardo, che l'ANCI ha presentato delle proposte emendative volte a consentire, a causa della crescente diffusione dei cinghiali, l'abbattimento della fauna selvatica anche in ambito urbano e prevedendo l'ampliamento della platea dei soggetti preposti a svolgere il ruolo di coadiutori nell'attuazione dei piani.

La regione Piemonte chiede invece di introdurre il concetto di « eradicazione » della PSA consentendo al Commissario di derogare alle disposizioni vigenti in materia paesaggistica, urbanistica, idrogeologica, ambientale e culturale, di codice della strada, di codice civile, di codice degli appalti e, laddove si richiama il previo parere dell'ISPRA e del Centro di riferimento nazionale per la PSA (CEREP), di accentrare il parere solo al CEREP per le evidenti ragioni di urgenza. La regione Piemonte chiede anche il coinvolgimento degli istituti zooprofilattici e lo stanziamento di fondi per le recinzioni nonché di potersi avvalere della protezione civile per tutte le attività inerenti l'emergenza.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 2*).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (Fdi) dichiara il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia per i pochi poteri lasciati al Commissario e perché il testo appare incompleto soprattutto per la carenza di risorse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

S. 2414.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile, sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione

di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento già prevede una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata e di due rappresentanti della regione Umbria tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.

Segnala l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, potrebbe essere previsto il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso di competenze già sopra richiamato; in particolare tale parere potrebbe essere previsto:

all'articolo 2, comma 3, con riferimento all'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni;

all'articolo 3, comma 5, con riferimento all'adozione del DPCM con il quale possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale.

In proposito ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale appare orientata (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

Più nel dettaglio, il provvedimento prevede, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e di valorizzare il patrimonio storico e artistico della Nazione, all'articolo 1, la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, che ricorre nel 2026.

L'articolo 2, comma 1, in vista del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sancisce l'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (denominato, da qui in avanti, Comitato nazionale), disponendo che al medesimo venga attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2027.

Il comma 2 stabilisce la misura delle risorse autorizzate per ciascun anno.

Il comma 3 prevede che i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale di tale contributo vengano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della cultura e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.

Il comma 4 fa salva la possibilità che al Comitato nazionale vengano destinati finanziamenti ulteriori, nella specie contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

L'articolo 3 definisce la composizione ed il funzionamento del Comitato nazionale.

Il comma 1 prevede che il comitato sia formato da 15 componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il presidente del comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, mentre la designazione degli altri membri è di competenza di altri soggetti indicati al comma 2.

Il comma 3 stabilisce che i componenti sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi o che siano coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui operano. Il decreto di nomina del Presidente del Con-

siglio dei ministri, come precisato nel comma 4, determina altresì le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

Il comma 5 prevede la facoltà di nominare fino a 5 componenti supplenti nel rispetto dei requisiti richiesti per la scelta dei componenti ordinari.

Il comma 6 esclude il diritto al compenso per i membri del Comitato nazionale e riconosce il solo diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività connesse al funzionamento del Comitato.

Il comma 7 subordina l'attività del Comitato al controllo del Ministero della cultura che si esplica nell'obbligo del Comitato di trasmettere annualmente al Ministero il rendiconto sull'utilizzo del finanziamento ricevuto a norma dell'articolo 2, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dallo stesso Dicastero.

Il comma 8 prevede che il Comitato opera presso il Ministero della cultura ed assicura la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4 con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

L'articolo 4, comma 1, definisce il periodo di operatività del Comitato nazionale, stabilendo che il medesimo operi a partire dalla data di adozione del decreto di nomina fino al 30 aprile 2027.

Il comma 2, nel sancire i compiti affidati a tale organo, provvede anzitutto a stabilire che il medesimo debba predisporre un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati a San Francesco d'Assisi, precisando che tale programma, oltre ad attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, debba comprendere anche attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, con il fine ultimo di divulgare – anche fuori dall'Italia – la conoscenza del personaggio.

Nello specificare i compiti assegnati al Comitato nazionale, lo stesso comma sta-

bilisce che esso debba: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; predisporre il piano economico sulla base sia delle risorse finanziarie assegnategli dalla medesima legge, sia dei finanziamenti ricevuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4; elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzarsi attraverso il coinvolgimento di enti – pubblici o privati – che possano apportare ogni utile contributo o risorsa economica; predisporre programmi volti a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché a valorizzare e promuovere dal punto di vista turistico e commerciale i luoghi e le attività connessi alla celebrazione.

Il comma 3 prevede che i piani e i programmi di cui al comma 2 siano sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.

L'articolo 5 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalla legge e le relative coperture finanziarie.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Roberto PELLA (FI) si complimenta con il collega Federico per l'ottimo parere espresso, e ricorda l'importanza della celebrazione di San Francesco patrono d'Italia cui ogni anno partecipano tutti i comuni. Esprime particolare apprezzamento per il richiamo, nel parere, del riconoscimento dell'importanza degli enti locali.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la rigenerazione urbana.

Nuovo testo S. 1131.

(Parere alla 13ª Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione.*)

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento, nel nuovo testo adottato dalla Commissione competente in sede referente nella seduta del 9 novembre 2021, appaia prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di governo del territorio.

Alla luce di ciò, rileva altresì come il provvedimento preveda alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

il comma 1 dell'articolo 4 prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del programma nazionale per la rigenerazione urbana; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere piuttosto, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa prevalentemente coinvolta, l'intesa;

il comma 3 dell'articolo 10 correttamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto di riparto del fondo nazionale per la rigenerazione urbana.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 stabilisce gli obiettivi dell'intervento normativo nell'ambito della materia del governo del territorio. In particolare, la rigenerazione urbana è intesa quale strumento per recuperare il patrimonio già costruito, migliorarne la qualità ed investire nell'efficienza energetica e idrica, nella sicurezza sismica e la dotazione tecnologica.

L'articolo 2 reca le definizioni del provvedimento.

L'articolo 3 indica la composizione dell'architettura istituzionale della rigenerazione urbana. Essa include i seguenti soggetti istituzionali: il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni.

Il Comitato interministeriale per le politiche urbane esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana, anche definendo gli obiettivi del relativo Programma nazionale e promuovendo il coordinamento dei fondi pub-

blici disponibili per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio, individuano le risorse di propria competenza, gli incentivi e le semplificazioni per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata, promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP).

L'articolo in esame prevede che i comuni, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, provvedano alla perimetrazione delle aree prioritarie per gli interventi di rigenerazione urbana, partecipino al censimento delle aree urbanizzate, individuino gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere sulle risorse che confluiscono nella Programmazione comunale di rigenerazione urbana.

L'articolo 4 stabilisce la procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che prevede, come già rilevato, il parere in sede di Conferenza unificata, ed il relativo inserimento nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF). Secondo tale disposizione, il Programma nazionale per la rigenerazione urbana ha durata triennale, pur essendo previsto un aggiornamento su base annuale, e deve includere i seguenti contenuti: la definizione degli obiettivi del Programma; la scelta dei criteri per definire le priorità di intervento; le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale; le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento; il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma.

L'articolo 5 è dedicato alla programmazione comunale di rigenerazione urbana, di cui vengono specificate le modalità di adozione ed i contenuti essenziali.

L'articolo 6, relativo alla qualità della programmazione e all'attuazione degli interventi, disciplina le modalità di affidamento della progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana per l'ipotesi

in cui la stessa non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, prevedendo l'espletamento di un concorso di progettazione o di un concorso di idee.

Il comma 3 individua inoltre quale risorsa utilizzabile dai Comuni per la realizzazione degli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana il Fondo rotativo per la progettualità previsto dalla legge 549 del 1995. Al comma 4 sono specificate le condizioni che i predetti interventi devono assicurare.

L'articolo 7, nel sancire la disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana, al comma 1 provvede, anzitutto, a stabilire che – fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5 – quelli consentiti sono gli interventi diretti su singoli immobili e gli interventi su ambiti urbani da effettuarsi su proposta di proponente privato, soggetta ad autorizzazione comunale.

L'articolo 8 demanda agli enti territoriali il compito di stabilire le modalità attraverso le quali assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana, garantendogli, peraltro, la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico. Delle fasi relative alle procedure di partecipazione previste, gli enti in questione dovranno dare conto nei provvedimenti di approvazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.

L'articolo 9 impone un vincolo di destinazione sui proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) nonché sui contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3, comma 4, lettere e) ed f). Tali proventi sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali: all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comun-

que aventi valenza storico-testimoniale; a interventi di riuso.

L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana. La ripartizione dei finanziamenti avviene attraverso decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ed è disposta in favore delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni capoluogo. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti da parte dei soggetti assegnatari, questi sono tenuti a trasferire le correlative risorse al bilancio dello Stato perché siano riassegnate al Fondo.

L'articolo 11, nell'introdurre incentivi economici e fiscali, attribuisce preliminarmente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza ad aggiornare le tabelle parametriche predisposte per determinare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 nonché per determinare il costo di costruzione dei nuovi edifici ai sensi del comma 9 dell'articolo citato.

È poi previsto che gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non siano soggetti, sino alla conclusione degli interventi previsti nel Programma di rigenerazione urbana, all'imposta municipale propria (IMU) – come disciplinata dalla legge n. 160 del 2019 – e alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge n. 147 del 2013. Agli interventi di rigenerazione urbana sono inoltre applicabili le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui alla legge n. 90 del 2013 nonché – ricorrendone i presupposti – gli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Al comma 8 si stabilisce che le unità immobiliari e gli edifici inutilizzati ovvero

incompiuti da oltre cinque anni possono essere soggetti a una maggiorazione dell'aliquota dell'IMU e dell'aliquota addizionale sull'IRPEF, che Comuni e Regioni possono elevare in modo progressivo al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare.

L'articolo 12, recante semplificazioni, dispone che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile, in aggiunta ai casi già previsti dal D.P.R. 327 del 2001. Prevede inoltre che nelle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana i Comuni possano prevedere la riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi pertinenziali delle unità immobiliari nei limiti ivi stabiliti.

L'articolo 13 reca la delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia.

In particolare, il comma 1 delimita l'oggetto in ordine al quale, al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, il Governo viene delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenente disposizioni anche modificative della disciplina vigente in materia di: sostenibilità ambientale delle costruzioni; attività edilizia dei privati e delle pubbliche amministrazioni; sicurezza, resistenza e stabilità delle costruzioni; definizione degli standard da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti; accessibilità, visitabilità e adattabilità delle costruzioni ai fini del superamento delle barriere architettoniche.

Al comma 2 vengono definiti i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nella emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, i quali, ai sensi del comma 3, sono chiamati ad abrogare espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili ovvero ritenute ricomprese nel riordino complessivo della disciplina o superflue in ragione di esso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, oltre che a det-

tare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate. Tra i principi e i criteri direttivi definiti dal comma in esame figurano, tra gli altri, la necessità di dar corso a una significativa riduzione dei tempi relativi alle procedure per il rilascio dei titoli edilizi autorizzativi ed abilitativi; alla razionalizzazione delle attività oggetto di autorizzazione e alla definizione di regimi amministrativi semplificati alle medesime applicabili; a una standardizzazione della relativa documentazione; a un incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche; alla valorizzazione degli investimenti in tecnologie verdi e digitali.

Il comma 4 precisa che i decreti legislativi in questione sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, disponendo che sui relativi schemi venga acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Entro due anni dalla loro entrata in vigore, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso pro-

cedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dei decreti originari.

Al riguardo, ritiene opportuno l'inserimento della previsione dell'intesa ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa prevalentemente coinvolta.

L'articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 marzo 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO 1

DL 16/2022: ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina C. 3492, Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3492 di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, con riferimento all'articolo 1, concernente la cessione di materiale bellico all'Ucraina, alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione); con riferimento all'articolo 2, concernente la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, assumono rilievo sia le competenze esclusive statali in materia di sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *d*) e di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) sia la competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma); assume poi rilievo anche l'articolo 117, primo comma, relativo al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; con riferimento all'articolo 3, concernente l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera *b*); con riferimento all'articolo 4, concernente le misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina, assume rilievo, infine, un concorso di competenze tra la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), che appare prevalente, la competenza concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di diritto allo studio (articolo 117, quarto comma);

l'articolo 4, in particolare, istituisce, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università; al riguardo, alla luce del concorso, nella disposizione, delle diverse competenze legislative sopra richiamate, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

sulla crisi ucraina si è svolta, nella giornata dell'8 marzo 2022, una seduta straordinaria della Conferenza unificata, dei cui esiti è necessario tenere conto nell'attuazione delle misure del provvedimento, anche con riferimento alla delicata questione dell'accoglienza dei profughi e in particolare dei minori non accompagnati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'università previsto dall'articolo 4, comma 1, ad esempio aggiungendo, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: « da adottarsi » le seguenti: « , previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ».

ALLEGATO 2

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana S. 2533, Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2533 di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di profilassi internazionale e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere *q*) ed *s*) della Costituzione), che appaiono prevalenti, alla competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura e allevamento (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 assume anche rilievo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione);

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento opportunamente prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'adozione di piani regionali per il contra-

sto dell'epidemia di peste suina africana; in connessione con tale disposizione, l'articolo 2, comma 2, prevede che, in caso di mancata adozione del piano, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, ordini al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva; alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il presidente della regione o della provincia autonoma interessata; inoltre, l'articolo 1, comma 7, prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute chiamato a definire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli;

sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni, della Regione Liguria, della Regione Piemonte e dell'ANCI,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazione le proposte di modifiche e integrazioni del testo pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali e dagli enti territoriali coinvolti.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi S. 2414.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2414 recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma);

a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento già prevede una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata e di due rappresentanti della regione Umbria tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco;

all'articolo 2, comma 3, potrebbe risultare opportuno, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni; in particolare,

potrebbe risultare opportuno prevedere il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso di competenze sopra richiamato; per le medesime considerazioni, potrebbe risultare opportuno prevedere il parere in sede di Conferenza unificata anche ai fini dell'adozione del DPCM di cui all'articolo 3, comma 5, previsto per la nomina di ulteriori componenti nel Comitato nazionale per le celebrazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione:

a) del DPCM previsto dall'articolo 2, comma 3, ad esempio aggiungendo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » le seguenti: « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, »;

b) del DPCM previsto dall'articolo 3, comma 5, ad esempio aggiungendo, dopo le parole: « Ministro della cultura » le seguenti: « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

ALLEGATO 4

Misure per la rigenerazione urbana S. 1131.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 1131 e abbinati recante misure per la rigenerazione urbana adottato nella seduta della 13^a Commissione ambiente del Senato del 9 novembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

alla luce di ciò, potrebbe risultare opportuno, al comma 1 dell'articolo 4, prevedere l'intesa, anziché il parere, in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del programma nazionale per la rigenerazione urbana;

al comma 4 dell'articolo 13 risulta altresì opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie ter-

ritoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, a sostituire le parole: « è acquisito » con le seguenti: « sono acquisiti l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e ».

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa, anziché il parere, in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del programma nazionale per la rigenerazione urbana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	223
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza
del presidente BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	224
Audizione del colonnello Gerardo Lardieri, consulente della Commissione, e di don Pasquale Aceto, parroco di Crotona, sul fenomeno dell'apologia delle associazioni mafiose in alcuni centri della Calabria	224

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta inizia alle 20.04.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del colonnello Gerardo Lardieri, consulente della Commissione, e di don Pasquale Aceto, parroco di Crotona, sul fenomeno dell'apologia delle associazioni mafiose in alcuni centri della Calabria.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del colonnello Gerardo Lardieri e del parroco di Crotona, don Pasquale Aceto.

Il parroco don ACETO svolge una relazione sul fenomeno dell'apologia delle associazioni mafiose in relazione al disagio

giovanile e alle carenze delle strutture educative nel contesto sociale calabrese.

Il colonnello LARDIERI svolge una relazione, parzialmente secretata, sulla funzione dei brani musicali apologetici nella ricerca del consenso sociale da parte delle organizzazioni criminali calabresi.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati ASCARI (M5S), FERRO (FDI) e CANTALAMESSA (Lega) nonché i senatori CORRADO (Misto) ed ENDRIZZI (M5S).

Il parroco don ACETO e il colonnello LARDIERI forniscono i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.43.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale, prof. Roberto Baldoni	225
Sui lavori del Comitato	225

Mercoledì 9 marzo 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Direttore generale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale, prof. Roberto Baldoni.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale, prof. Roberto BALDONI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e ri-

chieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

Il prof. BALDONI, ha quindi svolto l'intervento di replica.

Sui lavori del Comitato.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i deputati Enrico BORGHI (PD) e DIENI (M5S).

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	226
Audizione di Stefania Gaiba e Francesco Ferroni, consulenti ANIA	226

AUDIZIONI

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea FERRAZZI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Stefania Gaiba e Francesco Ferroni, consulenti ANIA.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Stefania Gaiba e Francesco Ferroni, consulenti ANIA.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema delle garanzie finanziarie nel settore delle discariche.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Stefania GAIBA e Francesco FERRONI, *consulenti ANIA*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo D'ARIENZO (PD) e Andrea FERRAZZI, *presidente*.

Stefania GAIBA e Francesco FERRONI, *consulenti ANIA*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	227
Audizione di Antonio Di Pietro	227

Mercoledì 9 marzo 2022. – Presidenza della presidente PIARULLI. – Interviene il dottor Antonio Di Pietro.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell'audito, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per l'audito di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

Audizione di Antonio Di Pietro.

IL dottor DI PIETRO svolge una relazione ricordando la propria esperienza risalente in particolare all'anno 1997 e richiamando altresì le audizioni già svolte presso le Commissioni regionali volte ad approfondire le vicende del Forteto.

Pongono quesiti i senatori VESCOVI (L-SP-PSd'Az), Laura BOTTICI (M5S) e Caterina BITI (PD), la PRESIDENTE e la deputata Elisabetta Maria BARBUTO (M5S).

Il dottor DI PIETRO risponde ai quesiti posti e consegna taluni scritti relativi a pubblicazioni riferite al Forteto che rimangono agli atti della Commissione.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	228
AUDIZIONI:	
Audizioni, in videoconferenza, di Laura Massaro e degli avvocati Lorenzo Stipa e Ilaria Boiano (Svolgimento e conclusione)	228

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

Audizioni, in videoconferenza, di Laura Massaro e degli avvocati Lorenzo Stipa e Ilaria Boiano.

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver ricordato che l'audizione avviene in forma pubblica su richiesta degli auditi, ne introduce l'oggetto, riepilogando la complessa e ancora non conclusa vicenda giudiziaria

che ha coinvolto Laura Massaro e il figlio minore. Invita quindi l'audita a riferirne gli elementi essenziali e le decisioni assunte da varie autorità giudiziarie negli ultimi anni.

Laura MASSARO illustra i recenti sviluppi della vicenda giudiziaria, lamentando le incoerenze di alcuni dei provvedimenti emessi, che le appaiono non conformi al superiore interesse del minore e basate su una svalutazione del ruolo materno.

Intervengono per porre quesiti le deputate Rina DE LORENZO (LEU), Veronica GIANNONE (FI), Stefania ASCARI (M5S), Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nonché Laura CAVANDOLI, *presidente*, alle quali rispondono Laura MASSARO, Lorenzo STIPA e Ilaria BOIANO.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla tutela dei consumatori e degli utenti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	229
Audizione di Paolo Savona, Presidente della CONSOB	229

Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*, nonché sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di Paolo Savona, Presidente della CONSOB.

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che il Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha inviato in data 7 marzo una lettera contenente gli elementi informativi richiesti dalla Commissione nel corso della sua audizione svolta lo scorso 16 febbraio, in ordine all'attività sanzionatoria del Garante nelle materie d'interesse per la Commissione. La

lettera è stata acquisita agli atti della Commissione.

Introduce quindi l'audizione di Paolo Savona, Presidente della CONSOB.

Paolo SAVONA, *Presidente della CONSOB*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Marco RIZZONE (CI), Salvatore CAIATA (FdI), nonché Simone BALDELLI, *presidente*.

Paolo SAVONA, *Presidente della CONSOB*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Simone BALDELLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	10
Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. C. 3492 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (I, XI e XII)

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	14
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
<i>ALLEGATO (Proposte di riformulazione avanzate dai relatori)</i>	18

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	20
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	20

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artifi-	
--	--

ciale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final e allegati) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	34
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	53
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato. C. 3417 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	55
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato. C. 3440 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato. C. 3441 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	57
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	46
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini e C. 2269 Siragusa (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 221, C. 222 e C. 2981 – Adozione del testo base</i>)	47
ALLEGATO 5 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	58
Ripristino della festività di San Giuseppe nella data del 19 marzo. C. 231 Gebhard e C. 2860 Baldini (<i>Esame e rinvio</i>)	51
AVVERTENZA	52
II Giustizia	
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia. Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini-A	59
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	59

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	60
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

III Affari esteri e comunitari**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione, in videoconferenza, di Jauhar Saleem, Ambasciatore del Pakistan in Italia, sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale	108
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001. C. 2806-A Governo e abb.	108
---	-----

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	109
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	111

V Bilancio, tesoro e programmazione**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI. Atto n. 360 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	112
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. Atto n. 361 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

DL n. 16/2022, recante ulteriori disposizioni urgenti per la crisi in Ucraina. C. 3492 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	119
ALLEGATO 1 (<i>Prima proposta di parere della relatrice</i>)	128
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	129

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo Unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremona (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	122
ALLEGATO 3 (<i>Prima proposta di parere del relatore</i>)	130
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	131
AVVERTENZA	127

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. C. 104 Braga (<i>Esame e rinvio</i>)	132
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07668 Fregolent: Tempi di conclusione e modalità di individuazione del sito idoneo al deposito nazionale di scorie nucleari	134
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	136
--	-----

5-07497 Pezzopane: Tempi di emanazione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (<i>end of waste</i>)	134
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	138
--	-----

5-07665 Lucchini: Iniziative anche di carattere finanziario volte alla tutela della qualità dell'aria nel bacino padano	134
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	139
--	-----

5-07666 Foti: Tempi e modalità di conclusione dell'iter del Piano per la transizione ecologica (PTE)	135
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	141
--	-----

5-07667 Daga: Riconoscimento automatico del <i>bonus</i> idrico per i clienti a basso reddito e ripristino della fornitura per le utenze morose per il periodo di emergenza da COVID-19	135
---	-----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	142
--	-----

5-07664 Plangger: Modalità di esecuzione e finanziamento degli interventi di bonifica del Mar Piccolo (TA)	135
--	-----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	144
--	-----

AVVERTENZA	135
------------	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale. Nomina n. 105 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
--	-----

Proposta di nomina dell'ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 106 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo	
---	--

unificato C. 243 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	147
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	153
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 « Percorso per il decennio digitale ». (COM(2021)574 final) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	149
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato. C. 2902 Gribaudo (<i>Esame e rinvio</i>)	154
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri	156
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	157
--	-----

ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	158
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo	157
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo unificato C. 243 Fiano e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	190
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
---	-----

XIII Agricoltura

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Sulla pubblicità dei lavori	192
-----------------------------------	-----

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Doc. CCLXIII n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00151 e reiezione della risoluzione a prima firma Caretta</i>) ..	192
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	197
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione presentata dalle deputate Caretta e Ciaburro</i>)	199
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	194
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	194
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 4.50 della relatrice</i>)	202
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	203

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola, sulle prospettive del processo di integrazione europea	206
--	-----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Variazione nella composizione della Commissione	206
Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	206

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2022: Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina. C. 3492 Governo (Parere alle Commissioni III e IV della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	207
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	219
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). S. 2533 Governo (Parere alle Commissioni 9 ^a e 12 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	211
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	220
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. S. 2414 (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	213
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	221
Misure per la rigenerazione urbana. Nuovo testo S. 1131 (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i>) .	215
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	223
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori	224
Audizione del colonnello Gerardo Lardieri, consulente della Commissione, e di don Pasquale Aceto, parroco di Crotone, sul fenomeno dell'apologia delle associazioni mafiose in alcuni centri della Calabria	224

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prof. Roberto Baldoni	225
Sui lavori del Comitato	225

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	226
Audizione di Stefania Gaiba e Francesco Ferroni, consulenti ANIA	226

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO
LA COMUNITÀ «IL FORTETO»**

Sulla pubblicità dei lavori	227
Audizione di Antonio Di Pietro	227

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON-
NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI**

Sulla pubblicità dei lavori	228
AUDIZIONI:	
Audizioni, in videoconferenza, di Laura Massaro e degli avvocati Lorenzo Stipa e Ilaria Boiano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	228

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA TUTELA DEI CON-
SUMATORI E DEGLI UTENTI**

Sulla pubblicità dei lavori	229
Audizione di Paolo Savona, Presidente della CONSOB	229

PAGINA BIANCA



18SMC0177400